FATTI, E RAGIONI
A PRÒ

De i Molto RR. PP. Vocali non concorsi all'Elezione del Padre de Fusco.

Quæ contra jus fiunt, prò infectis haberi debent. Cap. Quæ contra de Regulis juris.

FATTO

A mattina del giorno 16. del mese di Aprile 1766. furono proposti dal Presidente del Capitolo il Padre Maestro Fra Antonino Maria Califano a i PP. del Consiglio di Provincia, quattro Padri Maestri per l'Officio di Scrutatori delle Voci, cioè il Padre Maestro Martini, ed il Padre Maestro Janni per la Nazione Forestiera, ed il Padre Maestro Gaudiano, ed il Padre Maestro Cresconio per la Nazione Napoletana; e furono concordemente eletti, ed accettati. Questi Scrutatori giudicarono privo di voce attiva il Priore del Convento di Fondi, ed il Priore del Convento dell'Olevano, ed unanimamente sottoscrissero il loro decreto, ancorchè uno di essi, cioè il Padre Maestro Cresconio si trovasse impegnatissimo per aderire alle premure del Presidente del Capitolo, in ordine alla Persona, da eleggersi in Priore Provinciale. Amendue i mentovati Priori sprezzarono il giudizio degli Scrutatori, alla presenza de' quali ardì singolarmente il Padre Priore di Fondi dire, che non ostante il di loro decreto, sarebbe pure al Capitolo intervenuto: di che fanno fede non solo gli stessi Padri Scrutatori; ma ben' anche il Padre Predicatore Fra Giacinto Pianese, il quale vi si trovò presente.

Fu di tutto notiziato il Presidente del Capitolo da i medesimi due riferiti Padri Priori, e senza mostrarsene inteso, nè convocare il consiglio di Provincia, appunto perche ben conosceva, che nel consiglio di Provincia sarebbe stato confirmato il decreto troppo giusto degli Scrutatori; Si venne la mattina de i 19. dello stesso mese all' atto Capitolare, ove fece convenire i detti due illegitimi Vocali. Intanto qualora egli disse *Placet ne vobis locus, & tempus*? da una gran parte de' Capitolari gli fu risposto: *Non placet, donec excludantur qui a Scrutatoribus exclusi sunt*. Indi uno de' Padri Maestri Scrutatori il Padre Maestro Janni a nome degli altri tre suoi Colleghi perorò lungamente, e mostrò irregolarissimo, e violento l' impegno, di non escludere dal Capitolo i sudetti due Vocali, facendo istanza a voce altresì, che venissero

 pu-

puniti per la loro temerità , ed il disprezzo del diloro giudizio, e decreto. Dopo da un Vocale Protonotario Apostolico il Priore di Ottati e Predicatore Generale F. Giacinto Cangiano fu letta la formale, e legale istanza, che dimandava l'esclusione de i detti due Vocali; Finalmente a voce si protestarono moltissimi Vocali, che non avrebbero all'elezione concorso, se non si escludevano i detti due Priori, e pregarono il Presidente del Capitolo ad ordinar loro, che se n'uscissero Ma il Presidente del Capitolo si ostinò in contrario: non legittimò in modo alcuno quelli, che già per Sentenza erano Vocali illegittimi; Ebbe per vero, che tali fossero, confessò apertamente, che doveano esser esclusi, scusandosi di non avere Soldati per farli scacciare dal Capitolo, ed intanto sprezzando esso, ed i suoi aderenti, quella gran parte di Capitolari, che per Canoniche disposizioni non potevano concorrere ad una Elezione, alla quale *scienter* si ammettevano i privati di voce, e gl'inabili; s'inoltrò egli co i suoi seguaci ad eleggere il Priore Provinciale. I disprezzati Vocali i quali pure formavano la più degna parte del sano corpo della Provincia, avendosi prefisso di usare tutta la religiosa moderazione, si protestarono *voce viva* della nullità dell'Elezione per mezzo del nominato Protonotario Apostolico, il quale ne ha rogato l'atto autentico, e legale; Ed indi si tennero fermi nel Capitolo senza concorrere a qualunque funzione, o *previa*, o *concomitante*, o *susseguente* qualunque atto dell'attentato Capitolo, ed essendo stati numerati non diedero il suffragio: E quando fu letto nel Capitolo il risultato dell'apocrifo scrutinio con protesta sottoscritta da ognuno di loro (e furono 19.) legalizzata dallo stesso Protonotario Apostolico, e dal medesimo letta, dichiararono nulla l'Elezione, e subito allora dal Capitolo partironsi.

Per parte di essi altresì, e prima dell'Elezione fu dal Padre Predicatore Fra Giacinto Pianese, letta un'altra istanza contra la voce del Padre Maestro Exprovinciale Majo Priore del Convento di S. Pietro Martire, colla quale si dichiarava incorso nella privazione dell'attiva voce. Nè a questa istanza, siccome nè anche all'altra contra i due mentovati Priori fu letta nel Capitolo, nè prima, nè dopo l'Elezione risposta alcuna, eccezione alcuna, protesta alcuna: Di che ne ha rogato l'attestato autentico, il sudetto Protonotario Apostolico.

Conviene per ultimo riferire, che non solo i due Priori di Fon-

Fondi, e dell' Olevano, come ancora quello di S.Pietro Martire si trovavano privi di attiva voce, per le ragioni addotte nelle cennate istanze; Ma privo parimente di voce era il Priore di Castell' a Mare per lo insufficiente numero de' Religiosi di quel Convento. E però fondatamente si può dire, che tra i Votanti concorsi all' Elezione, ve ne furono ben quattro illegittimi, ed intrusi (1).

II.

L' Elezione è riuscita manifestamente illegittima, e nulla.

NEll' anno 1215. il generale Concilio di Laterano IV. celebratosi colla presidenza del dottissimo Sommo Pontefice Innocenzo III. (al quale Ecumenico Concilio intervenne il Patriarca S. Domenico) per ovviare a i disordini, che frequentemente insorgevano nelle Canoniche Elezioni, prescrisse una Regola Universale, la quale servir dovesse a tutte le Canoniche Elezioni di retta guida, e norma sicura.

E questa Regola venne poscia inserita da S. Raimondo da Pennafort Terzo Generale dell' Ordine Domenicano, tra le Decretali da esso compilate per comando, e coll' approvazione del Sommo Pontefice Gregorio IX., da cui furono nell' anno 1231. spediti per la prima volta i PP. Domenicani a questa Città di Napoli.

Cotal Regola è la seguente: *Quia propter Electionum formas diversas, quas quidam invenire conantur, & multa impedimenta proveniunt, & magna pericula imminent Ecclesiis Viduatis, statuimus ut cùm Electio fuerit celebranda præsentibus omnibus QUI DEBENT, & volunt, & possunt commodè interesse, assumantur tres de Collegio FIDE DIGNI, qui secretò, & singulatim Voces cunctorum diligenter exquirant, & in scriptis redacta mòx publicent in communi, nullo prorsus Appellationis obstaculo interjecto, ut IS collatione adhibita eligatur, in quem omnes, vel major, VEL SANIOR PARS CAPITULI Consentit. . . . Aliter Electio facta non valeat.*

(1) Si nota, che le proteste fatte legalmente da i Vocali non concorsi, esprimevano chiaramente l' appellazione o sia ricorso alla giustizia del P. Rmo Generale, ed alla Sovrana protezione del Re Nostro Signore.

Qui vero contra prædictas FORMAS eligere attentaverint, eligendi ea vice potestate privantur.

Dalla descritta Regola chiaramente si diduce richiedersi alla validità di qualunque Canonica Elezione tre cose: La prima, che gli Elettori non siano se non coloro che debbono esserlo: La seconda, che i Numeratori de i Voti siano persone degne di fede, e assunti dal corpo del Capitolo: La terza, che abbiasi conto nel numerare i Voti, non solo della Parte maggiore, ma ancora della Parte più SANA degli Elettori... *Præsentibus omnibus qui DEBENT &c.* Ecco la prima. *Assumantur tres de Collegio FIDE DIGNI &c.* Ecco la seconda. *In quem omnes, vel major; VEL SANIOR PARS CAPITULI CONSENTIT &c.* Ecco la terza.

Tutte e trè le suddette condizioni richieste dalla mentovata Regola stabilita nel citato Generale Concilio, mancate sono all'Elezione, che si pretende seguita in persona del P.F. Gio: Leonardo de Fusco.

Nè sonó stati Elettori quelli che non dovevano esserlo.

I Numeratori de i Voti sono stati scelti a capriccio.

Non si è tenuto il menomo conto della Parte più SANA de i Capitolari.

E' mancata la Prima Condizione.

Essendo stati dichiarati privi di Voce attiva i due Priori di Fondi, e dell' Olevano; ed essendo con tutto ciò essi due al Capitolo intervenuti, ed avendo all'atto Elettivo concorso, chiarissima cosa è, essersi fatta l' Elezione anchè da Coloro, che non DOVEVANO; e poichè l' intrusione de i mentovati illegittimi Votanti non è seguìta ignorantemente, ma a fronte di giuridiche istanze, e proteste, si è voluta *Scientemente*; non può in modo alcuno sostenersi, che valida, e legittima una tale Elezione sia essa stata.

E quì senza far pompa inutile dell' Allegazione di varj tra i più celebri Canonisti; basterà accennare, che il famoso *Prospero Fagnano* nel *tomo primo* sul primo libro delle Decretali dell' Edizione Veneta *pag.* 360. *& seqq.*, muove e tratta la Questione se annullata rimanga l' Elezione allorchè co i Vocali legittimi vi concorrono parimente alcuni illegittimi Votanti: E cotal Quistione da lui si scioglie, e risolve coll' asserire sul fondamento de' testi Canonici che cita, e di sodis-

diffime ragioni, che espone : Doverfi fare diftinzione trà il cafo degl' inabili ammeffi *Ignorantemente*, e tra il cafo degl' inabili ammeffi *Scientemente*; conchiudendo indi, che fe gl' Inabili fi fono ammeffi ignorantemente l'Elezione deve riputarfi valida; ma fe gl' Inabili fi fono ammeffi *SCIENTEMENTE* l'Elezione deve riputarfi affatto nulla.

Ed acciocchè lufingar non fi poffano i Softenitori dell' Elezione di cui fi parla, che quando i Canonifti dichiarano nulla l' Elezione a cui fiano ftati ammeffi *SCIENTEMENTE* gl' illegittimi Votanti, fotto il nome d' illegittimi Elettori abbiano voluto comprendere folamente le perfone incorfe nelle Cenfure di Sofpenfione, o di Scommunica; notar fi vuole opportunamente, che non folo i Sofpefi, o gli Scommunicati, ma ben' anche tutti coloro, che non hanno legittimo diritto alla Voce Elettiva, o di quefto diritto per qualche caufa fi trovano privi, comprefi vengono fotto il nome d' Inabili, e di quelli che non Devono alle Canoniche Elezioni intervenire; e che fe vi fono *Scientemente* ammeffi, le rendono invalide, e nulle. Ciò viene efpreffamente infegnato dal Sommo Pontefice Innocenzo IV. ne' *Commentarj* fopra il *cap. Illa quotidiana;* e lo fteffo s' infegna dal *Caftellino de Cafibus principalioribus in quibus Electio eft nulla : Cap. 4. fol.* 83. *num.* 10. (N.B.) (1).

Quindi è, che lo fteffo *Caftellino* nel *cap.* 5. *de legitimis Electoribus fol.* 128. *num.* 21. ftabilifce apertamente, che per la Validità dell' Elezione fi ricerca, che non vi fiano ammeffi, almeno *Scientemente*, nè anche quelli, che per le difpofizioni delle Regole, e Coftituzioni Monaftiche da loro profeffate, goder non devono dell' attiva Voce, la quale fua Sentenza avvalora, e conferma coll' autorità del *Silveftro* nella parola *Electio. Pariter omnes illi veniunt excludendi, qui per eorum Regulas, & Conftitutiones approbatas probibentur babere vocem in Electionibus. Silvefter Verbo Electio* 1. *num.* 3. *in fin.*

Tanto egli è vero, che non folo l' intrufione de i Sofpefi, o degli Scommunicati ammeffi *Scientemente* fa riufcire invalida l' Elezione, ma ben' anche invalida fa riufcirla la voluta intru-

(N.B.) (1) *Electioni intereffe poffunt folum qui babent jus eligendi*. Il Sommo Pontefice Onorio III. dal quale fu confermato l'Ordine de' Predicatori. *Ex Cirone de Electione cap.* 5. *apud Cardinalem de* [illegible], *in Epitome Canonum*.

trusione di qualunque Votante, a cui il diritto non competa dell' attiva Voce.

Senonchè i Vocali concorsi all'elezione, non potendo in alcun' modo negare l' intrusione da essi scientemente, e dolosamente voluta di Votanti inabili *de jure*, ed illegittimi, s'ingegnano di poter dimostrare, che non ostante la detta irregolare, e capricciosa intrusione non sia già stata nulla l'elezione, ma bensì valida, e si lusingano, che giovi a provarlo la legale regola trentesima settima. *Utile non debet per inutile vitiari:* ed applicando questa regola al seguito atto elettivo, pretendono, che i Voti legitimi dei legittimi Elettori non debbano credersi invalidati dagl' illegittimi voti degl'intrusi illegittimi Votanti.

A conoscere non pertanto quanto importuna, ed infelice sia l' applicazione della riferita legale regola: basta l' avvertire, che tutti i Giureconsulti, ed i Canonisti nel dichiarare, e commentare la suddetta legale regola fanno distinzione tra l' utile *dividuo*, e separabile dall' inutile, e tra l' utile individuo, ed inseparabile dall' inutile, e quindi stabiliscono, che per l'annesso inutile non resta viziato l'utile, qualora l' uno dall' altro separare si possa, ma quando l' uno è dall' altro inseparabile, ed individuo, l' utile viziato resta dall' inutile.

Or tra i tanti casi possibili ad avvenire, ne'quali l'inutile inseparabile sarebbe dall' utile, il precipuo caso designato, e notato da i medesimi Giureconsulti, e Canonisti, si è quando sia annesso l'inutile contro la sostanzial forma richiesta all'utile, e ne adducono l' esempio di una elezione, ove vengono ammessi cogli Elettori legittimi, altri illegitimi Elettori.

Utile non debet per inutile vitiari: si tamen utile ab inutili separari possit. Nam quæ separationem non admittunt, in totum vitiantur . . . . . Idem est, & si contra formam utilis, inutile admixtum sit. Ut in Electione Episcopi, ubi ad eam laici admittuntur cap. Massana 56. Ext. de Elect. Canisius tit. ult. de regul. iuris, regula 37. fol. 179.

Doctores comuniter aliam insuper Regulam contrariam adjiciunt, ut negativa in dividuis, & separabilibus, contraria affirmativa, in individuis procedat, in quibus utile vitiatur per inutile, sicut propter eandem indivisibilitatem in negotio electionis procedit. Augustinus Barbosa in 6. decret. de reg. juris.

Che l' elezione Canonica debba esser fatta da coloro, che debbono

bono concorrervi; cioè senza ammettervi *scienter* i privati, ed inabili *de jure*, e che questo richieggasi, come forma sostanziale d'ogni buona, e valida Canonica elezione; non è cosa, che abbia bisogno di pruove; Nè v'à trà tutti i Canonisti un solo, che lo metta in dubbio. E però è incontrastabile, che l'intrusione fatta *scienter* d'illegittimi vocali nell'atto elettivo di cui si tratta, stato sia un inutile annesso contro la forma dell'utile; e quindi è ben certo, che quivi l'utile è restato dall'inutile viziato in tutto, e che così l'elezione è stata invalida, e nulla.

La difficoltà adunque proposta da i Vocali all'elezione concorsi rimane dileguata, e sciolta, e lo scioglimento viene autorizzato da innumerabili decisioni della S. Romana Ruota.

Facillimè etiam respondet S. Rota cumulatis testimoniis quam plurimorum celeberrimorum Doctorum, inbærendo etiam nonnullis aliis decisionibus antiquioribus, & modernioribus ad illud argumentum quod opponitur fundatum in hac regula (utile per inutile non vitiatur) dicendo inter quamplura, quod illa regula non habet locum, quando aliquid inducitur pro forma substantiali alicujus actus, prout est in casu nostro; quia cum forma sit individua, utile per inutile tunc vitiatur. Il Castellino nel *fol.* 91.

Che se poi trovandosi già i vocali all'elezione concorsi d'ogni ragione sforniti, si volessero infinger sicuri per la consuetudine, cioè per i molti esempj, che potrebbero addursi di elezioni non dichiarate nulle, ancorchè vi fossero concorsi illegittimi votanti; a toglier loro anchè un tale appoggio, o sia difesa, non vuolsi mancare di notar due cose.

E primamente si nota, che gli esempj di elezioni non dichiarate, e non giudicate nulle, tutto che non tutti legittimi vocali stati fossero gli Elettori; riguardano tutti codesti esempj, e comprendono i casi di votanti illegittimi unitisi a'legitimi *ignorantemente*, e non mai *scientemente*: riguardano il caso di votanti illegittimi in se stessi, ma non mai dichiarati tali giuridicamente, prima dell'atto elettivo; riguardano finalmente il caso di proteste fatte contra alcuni particolari vocali, e non già di proteste fatte contra tutto l'atto elettivo a motivo dell'intrusione de' votanti privati *de jure*. E così gli esempj, che possono addursi, non possono giammai conchiudere la validità dell'elezione, di cui si disputa.

Si nota in secondo luogo, che quando anche la consuetudine potesse allegarsi ragionevolmente a prò de i Vocali concorsi

 all'

all' elezione (il che si è già detto non esser vero) ; con tuttociò l'Elezione Nulla sarebbe, e Nulla dovrebbe giudicarsi, e dichiararsi. Imperocchè seguendosi la comune dottrina de i Canonisti riferita dal Castellino nel foglio centesimo terzo, e seguenti, tenersi deve per massima indubbitabile, che resta totalmente abolita qualsiasi contraria consuetudine, allorchè v' ha per qualche atto un decreto, o sia legge, che lo irriti, e l' annulli; siccome va appunto la cosa nel caso nostro; mentre per qualsiasi canonica elezione fatta *scienter* coll' intrusione de' votanti inabili *de jure*, evvi la legge irritante, ed annullante, legge sopratutto espressa nel ricantato *Capit. Quia propter* del Concilio Later nese ove per forma sostanziale dell'elezione si stabilisce il dovervi intervenire quelli soltanto, che *possunt*, & *debent* . . . . . . *Ubi adest decretum irritans, tollitur consuetudo in contrarium:* scrisse il citato Castellino, da cui ivi pure il suddetto assioma viene a disteso con mille pruove di autorità, e di ragioni convincentissimamente dimostrato.

Non sapendo finalmente i vocali all' elezione concorsi, nè colle leggi, nè colla consuetudine giustificare le loro pretese, e la loro condotta, si avvanzano a rimproverare le troppo savie procedure de' Votanti all' elezione non concorsi, e si fanno lecito di obbiettare due cose: che hanno fatto male a non dare il suffragio: Ecco la prima: E che non avendolo dato *per actum facti*, hanno consentito all' elezione: Ecco la seconda.

A traverso non dimeno di tali inettissime accuse, chiunque abbia fior di senno, e sia mezzanamente inteso de i civili, e canonici statuti, comprenderà chiaramente che il non concorrere all' elezione veniva richiesto dalla dovuta venerazione alle leggi, che vietano il concorrere all' atto elettivo in compagnia di quelli, che non *debent*, e allora sopratutto quando coloro, che non *debent* vengono ammessi *scienter*, siccome nel fatto nostro è seguito. Egli è ben vero, che non dandosi da i Capitolari Elettori il suffragio di loro proprio arbitrio, e volontà, nel mentre, che gli altri Elettori lo danno, mostrasi così allora col fatto di aver rinunziato al proprio diritto, e di consentire all' elezione, ma se poi i Capitolari non di loro proprio arbitrio, e volontà, ma per rispettoso timore delle Canoniche stabilite pene, ed a motivo d' irregolarità, e violenze, alle quali essi non abbiano autorità di porger riparo, e con espresse proteste antecedenti, e susseguen-

guenti, per la nullità dell'attentata elezione, si contengono dal dare il suffragio appellandosi a i legittimi Supremi Superiori, e dichiarandosi violentemente spogliati dal diritto di eleggere; In tali circostanze (e sono appunto le circostanze del nostro caso) è cosa più, che manifesta, ed evidente, che *per actum facti* non si consente all'atto elettivo, ma vi si dà, e vi si mostra tutto il possibile dissentimento, e bisognarebbe perder tutta la capacità dell'umano discorso, e dimenticarsi di tutte le leggi civili, e canoniche, umane, e Divine, naturali, e scritte, di giustizia, di equità, di ragione, per non dichiararsene persuaso, e convinto.

Vano, certamente vanissimo è il replicare, che doveano i Vocali non concorsi protestarsi contra la nullità dell' atto, e poi votare. A che mai giovato avrebbe una tale procedura? Suppongasi, che stata sarebbe bastante a preservare dalle Canoniche pene quelli, che non aveano avuta colpa nell' intrusione degl' inabili, nè aveano potestà di scacciarli. Con tutto ciò l' elezione stata sempre sarebbe nulla, nullissima, e la pace del Capitolo si sarebbe assai peggio turbata, e sconvolta, e laddove in oggi si fa modestissima istanza per la nuova celebrazione del Capitolo, in quel caso si sarebbero introdotte ostinatissime liti per decidere tra gli eletti, chi stato fosse eletto da legittimi votanti, e chi da Vocali intrusi, e per quale di loro dovesse confermarsi, o cassarsi l' elezione. Si accordi pure, che potevano tutti concorrere all' atto elettivo nel modo di sopra descritto, cioè colle previe, e seguenti proteste. Vorrebbe non di meno sapersi se tutti erano in dovere, o in necessità di farlo. E giacchè non si può contrastare la libertà, che avevasi di farlo, e di non farlo, come mai potrà imputarsi ad errore il non averlo fatto? E tanto più, che fù ragionevolissimo il non farlo appunto, perchè il farlo era lo stesso, che concorrere ad un atto Capitolare macchiato, e deturpato dalle più sordide violenze, e capricciose irregolarità, e malizie; ed il non farlo, lasciava luogo, e diritto a pretendere, che i Superiori ordinassero la nuova congregazione del Capitolo da regolarsi colle maniere convenevoli, e colla direzione del giusto, e dell' onesto.

O che dunque avesser potuto, o non potuto impunemente concorrere all' elezione i Vocali non concorsivi; egli è certissimo, che non sono colpevoli, per avervi dissentito, e che sono degni di molta lode, per essersi ritirati da un azione già in

se stessa nulla, ed illegittima, la quale avrebbe prodotti maggiori, e più deplorabili disordini, e per aver avuto in mira di lasciar l'adito aperto al rimedio, ed al compensamento di tutti i disordini della Provincia colla nuova unione di un legittimo, e regolare Capitolo.

Non è già, che i Vocali non concorsi vogliono fondare la giustizia della loro inchiesta per la nuova convocazione del Capitolo sù questo unicamente, ch' essi si contennero dal dare il suffragio. Fondano la giustizia della loro dimanda sù l' evidente nullità della seguita elezione; e poicchè senza di loro colpa l' atto elettivo è riuscito nullo, ed a cotesto atto elettivo non hanno eglino in modo alcuno contribuito, o concorso facendo così lodevole, e religioso uso della loro libertà, e contraponendo alle altrui *violenze* una moderazione ben rara, e troppo edificante; per tutto ciò credono, che lor competa di riscuotere dalla rettitudine de i Superiori la prudente pacifica, e ragionevole determinazione di doversi nuovamente raunare il Capitolo. Il che se già loro non è stato accordato dal Superiore Supremo dell'Ordine, confidano, che conceduto loro venga, per la Sovrana insinuazione del Re, Pio, Felice, Augusto nostro Monarca.

E' mancata la seconda Condizione.

I Numeratori de' Voti nell' Elezione di cui si tratta furono il Priore del Convento di Bagnoli: Il Priore del Convento di S. Severino: Ed il Priore del Convento di Conca. Il primo, cioè il Priore di Bagnoli, doveva esserlo, ma non già il secondo, ed il terzo; Imperocchè il secondo, cioè il Priore di S. Severino, ed il terzo, cioè il Priore di Conca, non erano i Priori più antichi nella Professione Religiosa, a i quali Priori più antichi nella Religiosa Professione si appartiene, secondo lo stabilimento espresso nelle costituzioni dell' Ordine, l' essere numeratori de' voti nell' Elezione del Superiore Provinciale: *Tres autem Priores Conventuales, qui primitus habitum nostri Ordinis susceperunt, debent vota Electorum recipere:* Nel libro delle Costituzioni distinzione seconda *de electione Prioris Provincialis Cap. 3. testo* IV. *fol.* 214. 215.

I numeratori adunque de' Voti nell' Elezione di cui si disputa furono scelti à capriccio, mentre al Priore del Convento di Bagnoli non si diedero per compagni il Priore di Capua, ed

il

il Priore di Ottati, i quali dovevano esserlo *de jure* in conformità del riferito prescritto dalle costituzioni, essendo essi due, i Priori più antichi nella Religiosa Professione. Ma gli si diedero per compagni i mentovati Priori di S. Severino, e di Conca, molto meno antichi nella Professione Religiosa de i sudetti priori di Capua, e di Ottati.

OPPOSIZIONE.

NE' giova il dire, che i Priori di Capua, e di Ottati di propria loro volontà cedettero l'impiego di Numeratori de' voti a i mentovati Priori di S. Severino, e di Conca.

RISPOSTA.

E' vero, che i Priori di Capua, e di Ottati, a i quali spettava *de jure*, l'ufizio di numeratori de' Voti, non vollero assumersi un tale impiego; ma non per questo dovevano sostituirsi in luogo di loro, i Priori di S.Severino, e di Conca sul mendicato pretesto, che questi succedevano immediatamente a' quelli nell' antichità della Religiosa Professione. Nò certamente, mentre in tale circostanza di cose il secondo, ed il terzo Numeratore de' Voti esser dovevano coloro, che stati fossero eletti dalla maggior parte de' Capitolari, siccome viene chiaramente dalle leggi disposto, ed ordinato: *Dato casu* (scrisse ed insegnò nel Directorio delle Elezioni de' superiori dell' Ordine de' Predicatori dato alle stampe, il P. M. F. Camillo Jasinki Domenicano; il quale Direttorio essendo stato approvato dal Reverendissimo P. Generale de Marinis dello stess'Ordine, è la regola di tutti i capitoli de' Religiosi Domenicani) *Dato casu, quo aliquis ex his qui de jure sunt Scrutatores renunciaverit voci suæ, nec voluerit interesse electioni, aut saltem renunciaverit Scrutationi, tunc in locum ejus assumendus est alius de medio vocalium NON QUI POST EUM IN ANTIQUITATE SUCCEDIT, sed quem major pars ultra medietatem elegentium elegerit* : *Nel foglio* 75. del citato Direttorio, ove per la stessa sentenza si allega l'autorità del famoso Canonista Domenicano, e Procuratore Generale dello stess' Ordine P. M. F. Luca Castellino.

Ragionevolmente per tanto si può, e si deve dire, che nella detta Elezione i Numeratori de' Voti non furono quelle per-

ſone *degne di fede*, tali quali ſi preſcrive, che debbano eſſere nella celebre regola dell'addotto Concilio Lateraneſe ; mercechè in contradizione delle leggi dell' Ordine non furono eletti a tale impiego dalla maggior parte de i Capitolari, ma vennero diſpoticamente traſcelti e ſurrogati a quelli , a cui *de jure* ſpettava di eſſerlo . Il che tanto più ſoſpetti deve rendere i mentovati ſecondo , e terzo Numeratore de' Voti, quanto che amendue, nullameno che il primo (cioè il Priore di Bagnoli) *erano tutti e trè notoriamente impegnati per lo partito del Preſidente del capitolo , e ſuoi ſeguaci*.

E' mancata la terza Condizione.

Moltiſſimi de i più gravi, e rinomati Dottori Canoniſti (1) commentando le ſopraſcritte parole del cap. *Quia propter* del Concilio Lateraneſe hanno felicemente ſpiegata quelle eſpreſſioni ſopratutto . *Ut is collatione adhibita eligatur, in quem omnes , vel major , VEL SANIOR PARS CAPITULI CONSENTIT*. E tali formole ſpiegando eſſi, hanno inſegnato, che fattoſi il caſo, in cui tal'uno veniſſe eletto dalla parte più numeroſa, ſenza che vi concorreſſe la parte più ſana ; l'Elezione allora, come mancante di una ſoſtanziale , ed eſſenziale condizione, non potrebbe legittima , e valida giudicarſi . Può chi vuole leggere , e ſtudiare una tale dottrina preſſo il Chiariſſimo Proſpero Fagnano nel primo tomo de' ſuoi Commentarj ſopra le Decretali, ove eſpone le ſopra addotte parole del capitolo *Quia propter* , ed allega in conferma di tal ſua dotta ſentenza il celebre cap. *Eccleſia Veſtra*, in cui il Papa Gregorio IX. caſſa un' Elezione come fatta dalla parte più numeroſa ſenza il concorſo della più ſana de i Capitolari . Ed ove altresì cita per la ſteſſa ſua ſentenza Gio: d' Andrea , il Card. Oſtieſe , e l' Abbate Palermitano .

All'

---

(1) *Electio non facta a majori parte Capituli, & Saniori non tenet . Sed major debet eſſe ſanior. de elect. cap. Eccleſia Veſtra . Concilium Lateranenſe tertium cap.1. Excepta Electione Papæ , quæ fit a duabus partibus eligentium . Ibidem*

Apud Cardinalem de Lauræa fol. 169. dell' Edizione Veneta 1669. in libro inſcripto Epitome Canonum .

All' autorità de' Canonisti riferiti dal Fagnano vi si aggiunge quella di altri non pochi, nè oscuri, Ecclesiastici Giureconsulti, cioè del Miranda, Suarez, CASTELLINO, SAMUELLIO, che sono due autori Domenicani, del Tamburino, Giulio Lavoro, Garcia, Barbosa, Acuna, Lambertino, Erodio, tutti allegati dal famoso Emmanuele Gonzalez nel tomo primo de' Commentarj perpetui sopra le Decretali di Gregorio IX. *fol.* 341. e seguenti; ove conferma la detta sentenza coll' applicazione di più di dieci Canonici testi (1).

E per tacere d'ogni altro, fu difensore della medesima sentenza l' illustre Errico Canisio nel libro primo del suo diritto Canonico nel titolo XI. dell' elezione *fol.* 634. *§.* 9. ove si leggono le seguenti parole: *Porrò quæ in eadem constitutione sequuntur, in quem major, & Sanior pars Capituli consenserit, conjunctim accipienda sunt. Neque enim satis est, majorem numerum suffragantium in eandem personam concurrisse si SANIOR ABSIT: Ut v.g. si duodecim Canonici in Titium eligendum convenerint, novem in Sempronium, qui tamen sint sanioris judicii; certe neutra electio subsistet, quòd in utroque alterum desideretur.*

Nè altra eccezione ammettono i lodati Dottori per la riferita loro sentenza, se non del caso, in cui la maggior parte degli Elettori eccedesse la parte minore più sana *in duplum*. *Præterquam* (lo stesso Canisio) *Præterquam si numerus eligentium alterius partis alteram in duplum excesserit*. Se non che anche in tal caso potrebbe impugnarsi l' Elezione, qual' ora

(1) Il nominato Gonzalez nel detto libro, e nel foglio citato dopo d'aver riferiti gli argomenti da potersi fare contra la di lui stabilita sentenza soggiunge: *His difficultatibus minime obstantibus vera est supradicta assertio, videlicet ad Electionem canonice celebrandam non solum majorem partem, verum ET SANIOREM desiderari. Nam cum pro forma specifica essentiali electionis in cap. quia propter præscribatur, ut Electio fiat a majori, ET SANIORI parte, & ea sit natura Copulativæ, ut tota reddatur falsa ex defectu utriusq. partis....si deficiat SANIORITAS licet detur MAJORITAS, Electio non potest confirmari, cum non sit servata forma præscripta in dict. cap. quia propter.*

Si nota che la particola *vel* del Concilio di Laterano si legge nel capitolo LVIII. da Gregorio IX. & . E così pure leggesi dal Fagnano, Canisio, e dal riferito Gonzalez.

ora tra i Votanti di tanto maggior numero, compresi vi si trovassero o gli scomunicati, i sospesi, gl' irregolari, o anche gl' inabili, quelli cioè, che diritto non avessero di godere dell' Attiva voce. *Tametsi* (conchiude il medesimo Canisio) *huic* (cioè alla parte minore *in duplum*) *salvum jus maneat impugnandi aliorum vota ex alio Capite, quod vel excommunicati, vel suspensi, vel irregulares, vel INHABILES alterum elegerint. C. si quando 9. eod. in 6. junct. §. exceptis 4. sup. eodem.*

Quantunque nondimeno secondo le mentovate regole canoniche di sommo peso estimarsi debba nell' elezioni, la qualità degli Elettori; nell' Elezione non per tanto, di cui si controverte, la parte de i Vocali più sana, e più ragguardevole, non è giunta a riscuotere il menomo riguardo: Ed a tal segno è stata anzi non curata, e sprezzata che non volendo essa all' Elezione procedere, pur si è voluto all' atto elettivo inoltrarsi.

E che i Vocali alla detta elezione non concorsi credere si debbano, la parte trà que' Capitolari la più sana, e più rispettabile, cosa non è da potersi in dubbio rivocare: Tolga il Cielo, che vogliasi intentar qui l' esame ora della scienza, o della probità sì degli uni, che degli altri Capitolari, per quindi farne un odioso confronto. La Religiosa, e cristiana moderazione esigono, che vengano considerate soltanto, e messe al paragone le qualità estrinseche, le graduazioni, e le qualificazioni esteriori e visibili delle persone dell' uno, e dell' altro partito. Siccome ne' Concilj converranno tal volta Teologi di dottrina, e santità personale anche maggiore della sapienza, e della pietà di alcuni Vescovi, e con tutto ciò il Voto di questi Vescovi è decisivo, e non quello de i Teologi non fregiati di dignità Vescovile; Anzi tra i medesimi Vescovi ha più peso il Voto di quelli, i quali occupano Sedi più antiche, e più rinomate, o per fondazione immediatamente Apostolica, o per altre straordinarie prerogative di giurisdizione, e di onore; ed ha minor peso il Voto di que' Vescovi, che presseggono alle Diocesi meno estese, e poco famigerate; e finalmente maggior riguardo riscuote sopra il Voto di un semplice Vescovo, quello di un Arcivescovo, o di un Patriarca; così parimente in un ceto di Capitolari tutti dotti, tutti Santi si può molto bene senza offesa di alcun designare, e ravvisare la parte di loro più sana, e più Venerabile, e più matura.

Nel

Nel caso nostro intanto quella si dirà la parte più sana, e più estimabile, *Sanior pars*, in cui vi sono meno giovani, e più graduati, o qualificati nella Religione: E quella per lo contrario dir. ssi, la parte meno sana, e venerabile, in cui si trovano più giovani, e meno graduati, o qualificati nell' Ordine. Ovvero quella si dirà la parte più sana, e più matura, in cui si trovano più Voti non dipendenti, ma liberi; non temporanei, ma perpetui; non obbligati da benefizj ricevuti, e non adescati dalla speranza di nuovi favori: E quella si dirà all' opposito la parte meno sana, e rispettabile, in cui si trovano più Voti dipendenti, temporanei, legati da benefizj ricevuti, ed allettati dalla speranza di novelle rimunerazioni.

Ora colla scorta di tale accorgimento considerare volendosi il fatto, di cui si disputa, convien supporre, che gli Elettori erano 47. Una delle di loro parti composta di 25. Votanti, e l' altra di 22. La prima parte di 25. comprende i due Voti già dichiarati nulli da i PP. Maestri Scrutatori, e Giudici delle Voci; comprende ancora il Voto del Priore del Convento di S. Pietro Martire contro del quale Voto fu prodotta nel Capitolo una legale istanza, per cui venne a dichiararsi *nullo* un tal Voto; mentre il detto P. Priore di S. Pietro Martire avendo fatto (per trasporto, come si deve credere, di soverchiamente frettoloso zelo) alcune spese ad ornamento della Chiesa senza il consentimento de i PP. di Conseglio, venne a trovarsi incorso nella pena di privazione di Voce Attiva, e passiva tassata dalle leggi dell' Ordine per chiunque, somiglianti spese per consimili usi senza l' approvazione de i PP. del Conseglio, facesse: Siccome ordinato fu, e stabilito nel Capitolo generale dell' Ordine celebratosi in Roma nell' anno 1629.

Gli altri 22. Voti, che uniti a i Trè succennati compongono il riferito numero di 25. sono Voti di soli sei Maestri (giacchè il Voto del P. M. Majo, è quello del Priore di S. Pietro Martire poco fa menzionato), di trè soli Predicatori Generali, di un solo Vocale di Provincia, e queste sole dieci Persone possono, e debbono chiamarsi graduate, e qualificate nella Religione; e come tali stimar si possono, e debbonsi Voti indipendenti, liberi, perpetui. Gli altri dodici Voti, che mancano al compimento de i 22. per giugnere cogli altri trè di sopra esaminati all' intiero numero di 25., Voti sono di 12. Priori, quasi tutti Giovani per età, e tutti

Vo-

Vocali temporanei , Vocali beneficati colla dignità Priorale lor conferita dal passato Provinciale , e tutti naturalmente impegnati a procacciarsi la benevolenza , e la beneficenza del nuovo Provinciale . E per conseguenza legittima , Voti tutti annodati da promesse fatte , e da speranze future , e tutti Voti dipendenti , e servili . Voti che finiscono col finire del Priorato , che hanno ricevuto , e che non possono ricominciare , se non per mezzo di un altro Priorato da conseguirsi dal Provinciale venturo . Oltre di che trà i Voti di cotesti 12. Priori evvi il voto del Priore di Castell'a Mare, il quale Priore non avendo alimentato in quel Convento il numero de' Religiosi richiesto dalle Costituzioni dell' Ordine , affinchè goder possa il Priore dell'Attiva voce nel Provinciale Capitolo ; può , anzi deve stimarsi un Voto illegittimo , e nullo. Ed evvi finalmente più di un altro Voto di Priori, i quali essendo passati dal Priorato d' un Convento a quello d' un altro senza che vi framezzasse la dilazione del tempo richiesta non solo dalle Leggi dell' Ordine , ma ben' anche dalla Bolla Pontificia emanata dal Sommo Pontefice Sisto V. per lo buono regolamento di questa Provincia Domenicana di Regno ; le quali Voci sì del Priore di Castell'a Mare , come de i Priori troppo presto passati da un Priorato all' altro , non lasciano di essere illegittime , e nulle ; a motivo che contro di esse Voci non furono fatte legali istanze nel Capitolo . Mercechè illegittima e nulla deve sempre riputarsi quella Voce , che tale può provarsi in vigore delle professate , ed approvate Leggi dell' Ordine , anche dopo che di già l' Elezione è stata fatta , secondo il noto insegnamento di *Silvestro Verbo Electio 1. n. 3. Licet non sit discussum an sint privati ; quia satis est , quod posteà convinci possunt ;* come leggesi nel *tomo pr.* della *Somma* del lodato *Silvestro foglio 229.*

La seconda parte però de i 22. comprende quattro soli , o al più cinque Giovani , e non graduati , i quali per altro sono Priori de i Conventi più rispettabili della Provincia , cioè il Priore del SS. Rosario di Napoli , il quale diede publicamente la cartella bianca , a far noto che non concorreva col Presidente del Capitolo , e suoi seguaci . Il Priore del Convento di Gaeta Convento di Studio , di Noviziato , e di Famiglia numerosa , il Priore di Majuri Convento di Studio , il Priore di Salerno Convento di Studio , ed il Priore dell' Afragola Convento di Famiglia numerosa . E tutti questi cinque

que Priori non potevano esser mossi da dipendenza di grati-tudine officiosa, o interessata, giacchè non seguivano il Provinciale che lor diede il Priorato, anzi da lui si allontanarono.

Gli altri diciassette sono tutti Voti di Vocali indipendenti, graduati, perpetui; dieci sono PP. Maestri, cioè il P. M. Martini, il P. M. Carola, il P. M. Santoro, il P. M. Peluso, il P. M. Exprovinciale Mazzacca, il P. M. Gaudiano, il P. M. Janni, il P. M. Busano, il P. M. Lupicelli, il P. M. Loliscio: Cinque de' quali sono del Convento di S. Domenico Maggiore, e cinque del Convento di S. Pietro Martire.

Gli altri sette sono tutti Predicatori Generali, il P. Predicatore Siniscalco, il P. Predicatore Squatrito; il P. Predicatore e Priore Cangiano, il P. Predicatore Infante, il P. Predicatore e Priore di Capoa Renzi, il P. Predicatore Caterino, il P. Predicatore Piauese. Diciassette Voti di 10. Maestri, e 7. Predicatori Generali tutti Voti di persone qualificate nella Religione, e Voti perpetui, Voti liberi, Voti di niuno interesse, e di niuna Speranza temporale, ed Umana.

Ed ecco dimostrato ad evidenza che la parte più sana, *SANIOR PARS*, la parte si fu de i Vocali non concorsi ad eleggere il P. de Fusco, e che quindi la costui Elezione non deve giudicarsi valida, e legittima, per non essersi in essa tenuto conto della parte de i Capitolari più matura, e più ragguardevole.

Ma giacchè si è fin' ora considerato, ed al caso nostro applicato il *Capitolo quia propter* del Concilio Lateranese, il luogo è anche questo di avvertire, che il rispetto dovuto alla venerabile disposizione del detto *Capitolo*, giustifica pienamente la condotta tenuta da i Vocali all' esaminata Elezione non concorsi. Il riferito *Cap. quia propter* priva dell' attiva Voce per quella volta gli Elettori di qualunque Elezione, in cui non siano osservate le cose in esso *Capitolo* precettate, e disposte: *Qui vero contra prædictas FORMAS eligere attentaverint eligendi ea vice potestate privantur*. Essendoche adunque nella descritta Elezione contra il divieto espresso in tal *Capitolo* del Concilio Lateranese furono ammessi come Elettori coloro che non dovevano esserlo; il concorrere con questi tali all' Atto Elettivo stato sarebbe lo stesso, che disprezzare l' autorità del mentovato *Capitolo* del Concilio, e non curarsi d' incorrere nella pena della privazione dell' attiva Voce per quella volta: pena nello stesso *Capitolo* del Concilio fulminata contra quelli, che non ne avessero rispettate, e secondate le venerabili disposizioni. E per lo stesso motivo

essen-

essendo in tal pena incorsi coloro, che nella riferita Elezione diedero il Voto in compagnia di Vocali, che non dovevano darlo, e che furono *SCIENTEMENTE* ammessi a darlo: Manifestissima cosa è, che tutti cotesti Elettori del P. de Fusco, come quelli che già privati trovavansi di attiva Voce, far non poterono del detto Padre altra Elezione, che un' Elezione illegittima, invalida, e del tutto nulla.

III.

Senza che mancandovi ancora i già descritti capi di evidentissima nullità; quello da se solo basterebbe a dimostrarla nulla, che procede dall' essersi cotale elezione fatta, allorchè pendeva il giudizio dell' appellazione interposta da ben diciannove Vocali, in virtù delle loro proteste già lette nel Capitolo, prima che, attentato si fosse di procedere all' atto elettivo. Ella è risaputissima la disposizione della Decretale nel capo *Consideravimus de Electione*, nel quale capitolo si cassa l' elezione celebratasi dopo che vi sia interposto l' Appello, in conformità di ciò, che si trova prescritto nel capo: *Non solum de Appell. in 6. L. si unica §. Nihil innovari Appellatione interposita*. Il che tanto più deve far peso, quantoche la disposizione della riferita Decretale, nell'Ordine appunto de' Predicatori, con modo specialissimo, debbe aver luogo per le ragioni esaminate, e notate dal dottissimo Castellino: *In ordine Prædicatorum præsertim habet locum dispositio decretalis Cap. consideravimus de electione, in quo capite cassatur electio celebrata, post appellationem interpositam: Castellinus, de casibus principalioribus, in quibus electio est nulla: fol.* 85. *n.* 59.

Sarebbe adunque omai lo stesso, che chiamar le tenebre di densa notte, splendori del più chiaro meriggio; il voler pensare o dire che valida, e conforme alle canoniche regole riuscita sia l' elezione, del Padre Ex-Reggente de Fusco: E tanto più, che i Voci de i costui Elettori nè liberi furono, nè segreti.

I Voti non furono liberi, per le ardenti premure, per le minacce, per le promesse del Presidente del Capitolo, il quale non solo tentò di adescare il Priore di Gaeta colla promessa dell' impiego di Sozio, e segretario del suo Successore, e quello di Conca colla promessa del Priorato di Sorrento: non solo prolungò la visita del Convento di S. Domenico Maggiore fino all'antepenultimo giorno del suo governo, per tenere a se soggetto nel Voto il Priore di detto Convento:

non

non ſolo volle, che i Padri Vocali, a cui ſpettava dimorare nel Convento teſtè nominato di S. Domenico (ſiccome erano i Priori di Bagnoli, di Avellino, di Conca, dell' Atripalda, di Fondi, ed altri), tutti ſi fermaſſero nel ſolo Convento di S. Pietro Martire: non ſolo volle, che alcuni vocali, de' quali era men certo, dormiſſero accompagnati nella cella, da i ſuoi più fidi aderenti, tenendoli, come ſuol dirſi, colle guardie a viſta, ed imputando loro a delitto il ſalutare finanche i ſeguaci d' altro diſegno: non ſolo ordinò vivande più delicate nella pubblica menſa per un Vocale di ſua maggior dipendenza; ma in oltre fece ſcrivere le cartelle del ſuffragio, di un ſolo carattere, e di una ſtabilita miſura di carta, e queſte fece diſpenſare da un ſuo Miniſtro a i Vocali ſuoi aderenti, e per taluni, che più di mala voglia ſi erano piegati a ſervirgli, fece ſcrivere il Voto accompagnato, e ſegnato da poſtulazioni ſtravaganti, le quali doveſſero poi aſſicurarlo, ſe aveano meſſa nell' Urna, la ſervile ricevuta cartella: che però il Voto elettivo del Padre de Fuſco in più di un cartellino ſi trovò marcato colla poſtulazione di ſoggetti poco meno, che affatto ineligibili, quale ſi fu la poſtulazione del Padre Vaſſallo, e del Padre Teleſe, e ſimili: coſe tutte, che ſi rilevano dal Regiſtro dello ſcrutinio, della fattaſi elezione.

Non ſi finirebbe giammai di ſcrivere, ſe tutto narrar ſi voleſſe l' operato dal Preſidente, per riuſcire nel ſuo diſegno. Quaſi tutt' i Priori ſono ſtati da lui pregati, ſcongiurati, fin con lettere di ſuo proprio pugno, eſiggendo a titolo di gratitudine, e di onoratezza, il Voto, in corriſpondenza del Priorato, che loro aveva dato. Che più? Ebbe lo ſpirito di accingerſi a ſubornare il M. R. P. Maeſtro Fra Pio d' Amore reſidente nel Convento del SS. Roſario di Palazzo di queſta Città, luſingandoſi ſul fondamento della coſtui età avvanzatiſſima, motivo per cui ſi trova per lo più debole di mente, e ridotto quaſi alla ſemplicità di fanciullo. Si portò intanto nella ſua ſtanza più volte, ſupplicandolo a promettergli il Voto: Lo fece aſſiſtere da' ſuoi Araldi, lo allettò co i regali di paſte dolci, gli fece conſegnare qualche giorno prima del Capitolo la cartella ſcritta del ſuffragio pel P. de Fuſco, ed un altro polizzino in cui ſtava ſcritto, che aveva egli promeſſo di dare quel Voto, e non altro: Delle quali ſoverchierie avvedutoſi, quel tanto degno e venerabile Padre, lacerò la cartella del Voto, e con eſſa il mentovato cartolino di memoria, ove ſi enunciava la da lui, non mai fatta promeſſa: e non volle in conto alcuno al Capitolo inter-

ter-

tervenire . Anzi seguita poi l' Elezione , ed introdottasi la lite , e saputosi dal detto P. Maestro , che una gran parte de i Religiosi della Provincia , non Capitolari , fino al numero d' intorno a cento cinquantà con suppliche sottoscritte da ognuno di loro avevano pregata la Maestà del Rè , a proteggere il ricorso umiliatole da i Vocali all' Elezione del Padre de Fusco non concorsi ; Volle anch' esso sottoscrivere una delle cennate suppliche per dar sempre meglio a conoscere , che non mai si era dichiarato seguace del partito del sudetto Presidente del Capitolo , e de i suoi Colleghi.

Alla mancanza della libertà ne i Voti degli Elettori del P. de Fusco , accoppiossi quella, della *segretezza*. Mercè la fattasi separazione tra i Vocali addetti alle voglie del Presidente , e trà gli altri , che non vollero (non dovendolo) concorrere all' elezione ; ed in oltre per le cartelle del suffragio , che il Presidente del Capitolo, siccome si è poco fà accennato, fece scrivere uniformemente da un suo ministro di stato e guerra ; e da questo stesso , ripartite vennero tra i Vocali della sua setta colla cifra in alquante di esse , di postulazioni per Soggetti pressocche del tutto ineligibili; i Voti non restàrono altrimente segreti , ma sibbene da tutti risaputi vennero , e furono manifesti. Ora per tale disordine , quando non mai per altra causa , l' Elezione deve riconoscersi punibile , e nulla. Imperocchè ad esser valida , giusta le venerabili disposizioni del Concilio di Trento , richiedesi onninamente , che sia segreta : cioè , come spiegano i Canonisti , e singolarmente il *Castellino* , che non si permetta , il fare cosa alcuna , per cui manifestar si possa , chi , trà gli Elettori abbia , o non abbia dato quel Voto: *Mens Concilii Tridentini fuit statuere, quod Capitula facerent Electiones secretas in hoc sensu , idest, quod non permittatur fieri aliquid , ex quo publicari possint eligentes , alias Electio , non valet : Castellinus , de casibus , in quibus Electio est nulla , fol.* 87.

Ecco pertanto qual si fu essa l' Elezione del Padre Ex-Reggente de Fusco : Un Elezione tutta contraria allo stabilitosi nel Concilio Lateranese , ove la sustanzial forma dell' Elezioni da riputarsi valide , si determinò , e si prescrisse : Un Elezione non ostante i divieti delle civili, e delle canoniche Leggi celebratasi , allorchè pendeva il giudizio dell' Appello , che vi fu interposto : Un Elezione risultata da Voti nè liberi , nè segreti in contradizione delle Leggi della Natura , non meno , che della Chiesa .

Napoli il dì 3. Luglio 1766.

Nota de i Vocali non concorsi all' Elezione del Padre Fra Gianleonardo de Fusco.

Il Padre Maestro Amore
Il Padre-Maestro Cavalieri
Il Padre Maestro Pucci
Il Padre Maestro de Pietro
Il Padre Predicatore Generale Gessari Priore del Convento di S. Domenico Maggiore
Il Padre Predicatore Carminati Priore del Convento di Sorrento

---

I nominati sei Vocali, quattro Maestri, e due Predicatori Generali, e Priori non sono al Capitolo intervenuti.

Il P. Maestro Martini
Il P. Maestro Carola
Il P. Maestro Santoro
Il P. Maestro Peluso
Il P. Maestro Exprovinciale Mazzacca
Il P. Maestro Gaudiano
Il P. Maestro Janni
Il P. Maestro Lupicelli
Il P. Maestro Lolisció
Il P. Predicatore Catarino
Il P. Predicatore Pianese
Il P. Predicatore Infante
Il P. Predicatore Renzi Priore di Capua
Il P. Predicatore Cangiano Priore di Ottati
Il P. Lettore Transo Priore di Salerno
Il P. Lettore de Vivo Priore dell' Afragola
Il P. Lettore Tambaro Priore di Majuri
Il P. Predicatore Squatrito
Il P. Predicatore Siniscalchi

Questi diciannove Vocali intervennero al Capitolo, ma non concorsero all' atto elettivo, protestandosi della nullità dell' Elezione.

Il P.

Il P. Maestro Busano
Il P. Lettore de Angelis Priore del Convento di Gaeta
Il P. Lettore del Verme Priore del Convento del SS. Rosario di Palazzo di Napoli.

Questi tre Vocali intervennero al Capitolo, concorsero all' atto elettivo, ma non diedero il Voto per la persona del Padre Gianleonardo de Fusco.

E però, di cinquantatre Vocali, quanti già sono di presente, tutti i Capitolari della Provincia, ventotto Voti ne mancarono al P. de Fusco: Sei di Vocali non intervenuti al Capitolo: Diciannove de' Vocali venuti al Capitolo, e non concorsi all' atto elettivo; Trè di Vocali, che all' Elezione concorsero senza dare il Voto per la persona di detto Padre de Fusco.

Or di questi ventotto Vocali, che non hanno dato il Voto pe'l Padre de Fusco; quattordeci sono Padri Maestri, cinque sono Padri Predicatori Generali; quattro sono Predicatori Generali insieme, e Priori; ed altri cinque sono Padri Priori; e si nota, che i Priori compresi nel numero de' Vocali ventotto, i quali non hanno dato il Voto pé 'l Padre de Fusco, stati essi sono i Priori più ragguardevoli della Provincia: cioè il Priore di S. Domenico Maggiore - Il Priore del SS. Rosario di Napoli - Il Priore di Capua - Il Priore di Gaeta - Il Priore di Sorrento - Il Priore di Salerno - Il Priore di Majuri - Il Priore di Ottati - Il Priore dell' Afragola.

Detratti ventotto da i cinquantatre Capitolari, ne rimangono venticinque, e tanti stati sono i Voti, che dati furono al Padre de Fusco. Tra i detti venticinque Vocali non vi si contano, che tre soli Predicatori Generali, e sette soli Maestri: gli altri tutti non sono Padri Graduati; e quasi tutti Priori sono de' Conventuoli più oscuri della Provincia. Questo numero di venticinque comprende quattro illegittimi Vocali: Comprende il Priore di Fondi, ed il Priore dell'Olevano già dichiarati privi di Voce attiva giuridicamente, prima dell'atto elettivo. Comprende il Priore di S. Pietro Martire, già computato di sopra fra i sette Maestri, al quale fu contrastato il diritto dell' attiva Voce con istanza legale fondata sù le leggi dell' Ordine: Comprende altresì il Priore di Castell'a Mare, a cui compete la sentenza della nullità della Voce attiva, per non avere in quel Convento mantenuta la famiglia richiesta dagli Statuti delle Regole.

ALLE RAGIONI

O SIANO

DIFESE

Allegate dai Vocali Elettori del
P. Ex-Reggente de Fusco

Breve Risposta, in tre Parti divisa.

INDICE.

PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA.

PARTE TERZA.

CONCHIUSIONE.

EPILOGO.

PARTE PRIMA.

I.

Si dimostra che i due Priori di Fondi e dell' Olevano potevano e dovevano dirsi Inabili, essendovi stata tutta la ragionevole causa per dichiararli non Aventi il diritto di dare il Voto.

CHe i PP. Priori sì di Fondi, che dell'Olevano non avessero alimentato nei loro Conventi il numero nè di dieci Religiosi d'Abito Clericale, nè di sei, anzi neanche di *Tre*: non essendo quasi mai stati neppure Tre i Religiosi Clerici della famiglia di Fondi, ed essendo mancato per più tempo e molte volte, anche il Terzo Religioso Clerico dal Convento dell'Olevano; Cosa ella è questa, che apparisce manifesta dal Registro della Provincia, e che dai medesimi Contrarj non può negarsi, e quindi da loro stessi si ammette, e si confessa.

Che altresì vi sia un prescritto registrato nelle costituzioni dell' Ordine, col quale si stabilisce che i Priori de' Conventi, ne' quali non vengano alimentati almeno dieci Religiosi d' Abito Clericale, non debbano godere dell' attiva voce nei Capitoli Provinciali; non può dubitarne chiunque leggerà del detto libro delle Costituzioni il *Capo primo della distinzione seconda Testo secondo foglio 161*.

Che finalmente lo stabilito dalla citata costituzione venne confermato con un decreto della Sacra Congregazione dei Cardinali Interpetri del Concilio Tridentino, e sottoscritto dal Sommo Pontefice Urbano VIII.; e che poi il numero di dieci Clerici

si fosse ristretto a quello di sei Capitolari, ne i due Generali Capitoli Romani l'uno celebratosi nell' anno *1644.*, e l' altro nell' anno *1650.*, per quei casi, ed in quelle circostanze negli Atti de' detti Capitoli spiegate; può leggerlo ognuno presso il Fontana *fol. 226.*

Quindi è, che per dichiarare non Avente il diritto, di dare il voto un Priore, sufficientissima causa stimar si deve il non avere quel Priore alimentato nel suo Convento almeno sei Capitolari Religiosi; e molto più poi il non averne alimentati neppure Tre.

Non si sa capire pertanto con qual coraggio si avvanzino a dire i Contrarj, che i mentovati due Priori senza causa vennero dichiarati non forniti del diritto dell' attiva voce. Qual causa più grave e più giusta, che la mancanza di un Requisito prescritto dalle Costituzioni dell' Ordine, ed autorizzato finanche da un Pontificio decreto? Mancò solamente la causa all' arbitrio di carità, che usato fu con essi nel contentarsi del solo numero di Tre Religiosi Clerici, quandocchè le accennate leggi dell' Ordine esigono indispensabilmente il numero almeno di sei. Che se a favore di loro non potè costare neanche la metà di quel numero che vien richiesto dagli Statuti dell' Ordine; in vece di calunniarsi la dichiarazione della loro inabilità, come se fatta si fosse a capriccio; esecrar si dovrebbe l' irragionevolezza del lamento, che se ne fa.

Ma se per avventura indebolir si volesse la forza dell'addotta Ragione, col dire, che almeno per lo Priore di Fondi, la causa della dichiarazione della sua Inabilità stata non sia la mancanza del Requisito della necessaria Famiglia; ma solo l' ostacolo della nazione, di cui poco appresso parleremo; La falsità patente di una tale assertiva troppo felicemente verrà da noi smentita colle antentiche scritture, che da noi si esibiscono. La Copia autentica dell' Istanza lettasi nel Capitolo contra le voci dell' uno, e dell' altro Priore: e l'Attestato giurato autentico de' PP. Maestri Scrutatori; Sono le prove chiare e lampanti dell' essere stato dichiarato Inabile non solo il Priore dell' Olevano, ma anche quello di Fondi, per la mancanza del necessario numero della Famiglia.

Senonchè per la dichiarazione dell' Inabilità del Priore di Fondi, oltre la sovrabbondante causa comune col Priore dell' Olevano; ve ne fu un' altra a lui speciale, e si fu questa, il non esser egli Napolitano, qual' esser dovrebbe l'odierno Priore di quel Convento, in adempimento dell' alternativa stabilita nella Provincia fin dall' anno *1639.* per disposizione Appostolica di Urba-

no

no VIII., e fino al giorno d'oggi inviolabilmente osservata.

Non possono i nostri Avversarj non riconoscere giustissima la suddetta causa; ma negano che avesse luogo nella persona del Priore di Fondi, affermando che questi è nato in Napoli. E però a convincerli, non si vuol dire di studiata menzogna, ma non si può a meno di dire, di affettato inescusabile abbaglio, si mette ora quì in chiaro lume di evidenza, che il mentovato Priore nacque nella Terra detta la Rocca Piemonte *Materdomini*.

Costui volendo essere ammesso al nostro Santo Ordine nel mese di Aprile dell' anno 1749. esibì al Provinciale di quel tempo la fede del suo battesimo, questa fede passò dalle mani del Provinciale a quelle del P. Maestro Revisore in quel tempo de' requisiti de' Giovani forestieri: dal Revisore, fu letta questa fede di Battesimo alla presenza del Provinciale, e de' PP. tutti di Conseglio convocati dal Provinciale per la di lui accettazione. Indi si consegnò detta Fede di Battesimo dal Revisore al Segretario della Provincia di quel tempo: Il Segretario della Provincia estrasse da detta fede di Battesimo, il nome e la Patria del Giovane, e ne fece il Registro, nel libro intitolato il Registro della Provincia, ed ivi scrisse, che colui si chiamava Giuseppe, ed era nato nella Rocca Piemonte *Materdomini*. Poscia trasmessa fu la stessa fede di Battesimo al Convento del Noviziato. Ivi il Segretario del Conseglio di quel Convento la lesse alla presenza di quel Priore, e di tutti que' Padri di Conseglio; e poi dal detto Segretario fu consegnata a quel Padre Maestro de' Novizj, affinchè la conservasse, e la registrasse a suo tempo nel Registro autentico del Noviziato. Vestitosi Religioso il Giovane in capo all'anno fece la solenne professione, e allora il P. Maestro de' Novizj registrò nel Registro del Noviziato l'estratto della detta fede di Battesimo, scrivendo ivi il nome di Giuseppe impostogli nel battesimo, e che nato era nella Rocca Piemonte *Materdomini* il dì 26. Dicembre dell' anno 1732.; e dopo immediatamente il descritto Registro fece scrivere di proprio pugno dal novello Professo, esser nato nella detta Terra Rocca Piemonte *Materdomini*, e di aver professato di sua libera volontà, facendovi aggiugnere la testimonianza scritta di due testimonj.

Si esibisce da noi l'Estratta Autentica del Registro della Provincia. Si esibisce l'estratta autentica del Registro del Noviziato. Per provare che l'una e l'altra estratta si sono ricavate dalla fede del Battesimo, si presenta da noi la fede giurata del P. Predicatore Generale F. Ambrogio Caterino, il quale è stato Prio-

re nel detto Convento del Noviziato (1): la fede giurata del P. Lettore F. Gio: Fernando Simeone, il quale per lo ſpazio di ſette in otto anni in circa è ſtato nel detto Convento del Noviziato Segretario del Conſeglio de' Padri: La fede giurata del P. Maeſtro F. Alfonſo Maria Martini, il quale è ſtato Reviſore de' requiſiti de' giovani Napolitani da doverſi ammettere al noſtro Ordine: La fede giurata dal P. Maeſtro F. Vincenzo M. Santoro, il quale è ſtato Reviſore de i requiſiti de' giovani Foreſtieri da doverſi ammettere a veſtire il noſtro abito Religioſo: E finalmente la fede giurata del P. Lettore F. Gio: Tommaſo Micò Ex-Priore nel Convento di S. Domenico Maggiore il quale è ſtato Sozio, e Segretario del Provinciale (2).

Tutti gli enunciati autentici documenti convincono con forza ineluttabile, che il mentovato Priore di Fondi è nato fuori di Napoli, e che nel farſi egli Religioſo eſibì la fede del ſuo batteſimo (ſiccome era obbligato), dalla quale appunto coſtava eſſer nato nella detta Terra Rocca Piemonte *Materdomini* (3). Millantano ora i noſtri Avverſarj di provare la coſtui Napolitana Nazione con una fede di batteſimo, nella quale ſi legge eſſer battezzato Giuſeppe Salvo nella Parrocchia de' Vergini di queſta Città. E ſi gloriano benanche di convalidare il documento della mentovata fede col certificato de' Complatearj. Ma chi non vede, che la fede di batteſimo, per cui menano sì gran trionfo, i noſtri Contrarj, queſta appunto è l'arme baſtante ad abbatterli e coſternarli, aſtringendoli ad ammettere per fatto in-

(1) Ed un altro ſimile Atteſtato preſentaſi del P. M. F. Andrea Maria Gaudiano, il quale è ſtato anche del medeſimo Convento Priore.

(2) Si eſibiſce un' altra ſimile fede del P. M. F. Mariano Peluſo, il quale ha eſercitato lo ſteſſo impiego di Segretario e Sozio del Provinciale.

(3) Non può eſſere ammeſſo a veſtire il noſtro Sacro Abito chiunque non eſibiſca ai PP. da cui deve eſſere eſaminato e ricevuto, colla fede del ſuo batteſimo, la notizia de' *ſuoi anni*, e della ſua *Patria*. Il che ordinato venne per tutte le Provincie Domenicane d'Italia fin dall' Aprile dell' anno 1655. per comando di Papa Aleſſandro VII. dalla Sacra Congregazione deputata ſopra lo ſtato de' Regolari. Si legge la mentovata ordinazione in un volume eſiſtente nella libreria di S. Domenico Maggiore, di cui ſe ne preſenta da noi l'eſtratta copia, autenticata da pubblico Notajo.

indubitato, e veriſſimo, che quando ſi veſtì Religioſo il detto P. Salvo non eſibì nè al Provinciale, ed a' PP. del Conſeglio di Napoli, nè al Priore, e PP., e Maeſtro de'Novizj del Convento del Noviziato queſta fede della Parrocchia de'Vergini; ma preſentò, ed eſibì un' altra fede del ſuo Batteſimo della Parrocchia di Rocca Piemonte *Materdomini*, e così volendolo far comparire Napolitano, vengono a dichiararlo falſificatore di fedi Parrocchiali, e fino dalla ſua giovanile età uomo maligno, e facinoroſo? E' innegabile per tutte le accennate autentiche ſcritture, che quando il detto Padre ſi veſtì Religioſo, dovette eſibire la fede del ſuo batteſimo, e che ſecondo fu letto in detta fede, così fu regiſtrato sì nel Regiſtro della Provincia, che nel Regiſtro del Noviziato. E certiſſimo parimente, che veſtendoſi Religioſo dovette anche eſibire gli altri neceſſarj documenti ſecondo la pratica inviolabile di tutto l'Ordine, e ſpecialmente di queſta Provincia di Regno per far coſtare, che non era Inquiſito per delitto alcuno, ma di buoni coſtumi, e vita eſemplare; che ſe da tutti queſti altri atteſtati nulla potè ſcorgerſi della ſua Patria, falſi anche queſti eſſer dovettero, nullameno che la fede di Batteſimo, e quindi la fede di Batteſimo della Parrocchia de' Vergini, ed il certificato de' Complatearj ſono una volontaria diffamazione, che fa di ſe ſteſſo per far ſapere a tutti, che nella ſua prima età falſificò e la fede del Batteſimo, e tutte le altre fedi, che *dovette eſibire*, e che in fatti eſibì.

Ma la ſuppoſizione fattaſi in grazia de' noſtri Avverſarj, che la Fede di Batteſimo eſibita dal P. Salvo, quando volle eſſere ammeſſo al noſtro S. Ordine ſtata ſia falſa (laſciando a peſo della di loro Coſcienza il diſcredito sì del detto Padre, che d'ogni altro, il quale aveſſe avuto parte nelle accennate falſificazioni) addiviene prova ſofficientiſſima dell' avere fin d'allora il detto Padre *ceduto*, *e rinunciato di ſua propria volontà al jus della Cittadinanza Napolitana*, e di aver voluto (non ſi ſa veramente capire per qual mai fine) arrollarſi nella Religione al ceto de' Foreſtieri, e così fin d'allora venne a cedere, e rinunziare a tutto quello, che nello ſtato Religioſo poteva competergli come Napolitano, e contentarſi di quello che ſolamente potea ſpettargli come Foreſtiero. Il che vale pur anche a dimoſtrare, che eſſendo ſtato il detto Padre ricevuto nella Provincia non come Napolitano, ma come Foreſtiero, e ciò non per abbaglio o colpa de' Religioſi, ma per inganno da lui machinato, non ſenza ingiuria de' Religioſi; l'alternativa delle Superiorità, non deve correre per lui, come Napolitano, ma quaſi foſſe veramente foreſtiero. Eſſendo notiſſimo il ſenſato det-

to legale, che niuno deve trarre profitto, da quello a che ab·bia ſpontaneamente ceduto, ed allora maggiormente quando la ceſſione ſia ſtata fatta con male arti, e frodi (1).

Certiſſima coſa è, che per l'alternativa delle Nazioni in tutte le Superiorità ſtabilitaſi d'Appoſtolica autorità nella noſtra Provincia, ſi adopera tutta la più minuta ed oculata attenzione di regiſtrare sù la fede di Batteſimo d' ognuno che ſi ammette all' Abito, la vera ſua Patria, affinchè reſti così fiſſata quella nazione a nome di cui poſſa a ſuo tempo amminiſtrare le Superiorità. E però fiſſata che ſiaſi queſta nazione ſul fondamento di valevoli documenti, non può a capo di tempo alterarſi e cangiarſi. E di quì è, che ſe anche Napolitano foſſe il Padre Salvo, eſſendoſi non pertanto regiſtrato il ſuo nome nel ruolo de' Foreſtieri ſin da che ſi fece Religioſo in conformità della fede di Batteſimo da eſſo ſteſſo eſibita, e per la di cui eſibizione ſi trova dichiarato nativo di Rocca *Materdomini*, sì nel Regiſtro della Provincia, che in quello del Noviziato; non può ora in conto alcuno oſtentar la perſona dell' Odierno Priore di Fondi, il quale eſſer dovrebbe Napolitano.

Vale mirabilmente a comprovarlo il coſtume della Provincia di Apruzzo intitolata col nome di Santa Caterina da Siena: in queſta Provincia per la dignità di Priore Provinciale vi ſi trova coll' autorità del Sommo Pontefice Urbano VIII. ſtabilita l'alternativa per le tre nazioni, di cui la Provincia è compoſta, Napolitana, Apruzzeſe e Toſcana, ſiccome ſi legge preſſo il Fontana *foglio* 303. *della ſeconda parte*, e parimente negli atti del Capitolo Generale Romano del 1629. ſotto la preſidenza del Reverendiſſimo P. Generale Ridolfo, foglio 77., a' quali Atti ſi trova premeſſo il Breve del nominato Papa *ſub datum Romæ die* 4. *Iunii* 1629.

Ora in detta Provincia la ſtabilita alternativa delle Nazioni non ſi oſſerva attendendoſi alla vera Patria di ognuno, ma tenendoſi preſente quella tale Nazione, per la quale ſi è ciaſcheduno veſtito del noſtro Abito.

Che però eſſendoſi veſtiti Religioſi per la nazione Toſcana il P. F. Alberto Trenta, ed anche il P. F. Vincenzo Scalmazzi; per lo luogo dell'alternativa della Nazione Toſcana furono amendue eletti Provinciali il primo nell' anno 1744. il ſecondo nell' anno 1762., ancorchè il P. Trenta foſſe nato in Aſcoli, ed

(1) *Bonifacius VIII. in 6. de Regulis Juris præſertim Regula* 21.*&* 38. *&c.*

ed il Padre Scalmazzi nato fosse in Venezia. Delle quali cose se ne adducono da noi gli autentici attestati.

Ragioni tutte coteste sono ben sode, per conchiudere, che vi fu tutta la più giusta, la più grave, la più urgente causa, per ravvisare il P. Salvo non già Napolitano, ma Forestiere, e conseguentemente dichiararlo inabile a dare il voto anche per lo descritto motivo della nazione. Anzi per cotal motivo appunto, fu sopratutto necessario dichiararlo inabile al voto, non dovendosi aprir l'adito nel sì geloso punto della Nazione; alle frodi, che si potrebbero usare per isfuggire la restrizione dell' alternativa, facendosi prima per molti anni Amministratore delle superiorità per una nazione, e poi volendo essere ammesso ad amministrarle, per un'altra nazione.

Ma basti il fin quì detto per la doppia inabilità del P. Salvo, cioè per non essere Napolitano, o per non doversi come Napolitano considerare, e per la mancanza del numero della Famiglia nel Convento di Fondi. Tempo è ormai, che vieppiù si giustifichi la causa, per cui venne dichiarato inabile al voto il Priore dell' Olevano.

Fanno pompa i nostri Avversarj dell' essere stato ammesso a dare il voto il detto P. Priore dell' Olevano, mercè l'esibizione della sua testimoniale già prima sottoscritta, e spedita: e con questa vana pompa ci sforzano, dopo di averci astretti ad attribuire il delitto di esibire fedi false al P. Salvo, ad imputarlo parimente al mentovato Priore dell' Olevano. Questi esibì una testimoniale, dalla quale appariva, non esser mancato nel suo Convento il necessario numero della Famiglia, ed essendosi creduta sincera, e veridica la testimoniale, venne sottoscritta, venne spedita. Ciò saputosi dal P. Priore dell' Afragola, a cui era ben noto, che nel Convento dell' Olevano non vi era stato il numero de' Religiosi richiesto dalle leggi, ne fece scritta legale giuridica istanza, o voglia dirsi dinunzia: Esaminatosi il fatto, e conosciutasi legittima, e verace la dinunzia si ordinò al P. Priore dell' Olevano, che adducesse le prove opportune a conchiudere non esser mancato nel suo Convento il richiesto numero de' Religiosi, e che qualora non si fosse giustificato su tal punto dovesse restar dichiarato inabile a dare il voto. Tuttociò costa ad evidenza per gli autentici documenti, che lo comprovano, e che da noi si esibiscono. Evvi l' attestato giurato dei PP. Maestri Scrutatori, evvi la copia autentica dell' istanza lettasi nel Capilolo, evvi il Decreto al detto P. Priore di Fondi, intimato, e sottoscritto colle firme originali di tutti e quattro i PP. Maestri Scrutatori. Dalle quali tre autentiche scritture ri-

rimane abbondantemente provato tutto ciò, che si è di sopra asserito, tanto per la dinunzia fatta dal P. Priore dell'Afragola, quanto per la falsità della testimoniale con innocente credulità sottoscritta, e per la ragionevole intimazione fattasi al mentovato Priore dell' Olevano, affinchè restasse dichiarato inabile, o purgasse dall'accusa di falsità, la testimoniale di già presentata. L'essersi adunque quella falsa testimoniale per errore non colpevole sottoscritta, e spedita, non solo non giova a dimostrare, che senza causa fu dichiarato inabile al voto il detto Priore dell' Olevano, ma all'opposto convince a maraviglia, che vi fu doppia causa per dichiararlo inabile al voto, cioè la causa della mancanza del numero richiesto de' Religiosi, ed il delitto della maliziosa Fede.

Conobbe in fatti, che con tutta la più ragionevole causa era stato dichiarato inabile al Voto il detto P. Priore dell' Olevano, e gli mancò fin anche lo spirito di addurre in sua difesa la menoma di quelle tante discolpe, che ora s' ingegnano d' allegare in suo favore i nostri Contrarj; dicono costoro, che il necessario numero della famiglia è mancato nel Convento dell' Olevano per qualche tempo, ma non già per lungo tempo, e soggiungono, che tal mancanza non è seguita per colpa di detto P. Priore, il quale fece le sue istanze al Provinciale, acciocchè mandasse ivi qualche altro Religioso. In risposta delle mentovate discolpe del detto P. Priore si dice primieramente da noi, che le descritte, o altre possibili a pensarsi giustificazioni, e difese del suddetto P. Priore inutilmente si allegano ora, giacchè si dovevano dallo stesso P. Priore allegare, e produrre in seguito dell' intimatogli Decreto de i PP. Scrutatori, col quale Decreto venne appunto invitato, ed eccitato ad esporre le sue ragioni. Nulla replicò egli allora a i PP. Scrutatori: Nulla disse nel Capitolo, quando vi fu letta l' istanza contra la sua voce: E nè i PP. Scrutatori, nè tutti i PP. Vocali nel Capitolo udirono o da lui, o da altri per parte sua leggersi, o dirsi una parola sola o della brevità del tempo, in cui è mancato nel suo Convento il necessario numero de' Religiosi, o delle premure da esso fatte al Provinciale, affinchè moltiplicasse la sua famiglia. E però con troppo ragionevole causa fu dichiarato inabile al voto, se egli medesimo col suo silenzio mostrò di non avere contra la dichiarazione della sua inabilità discolpa, o giustificazione alcuna.

A tutto questo si aggiunge da noi, che il numero richiesto dalle leggi dell' Ordine non è di 3. Clerici, ma almeno di 6. Religiosi

giosi Capitolari: e che cotal numero di sei Religiosi Capitolari non è mancato nel Convento dell'Olevano per qualche tempo, ma vi è mancato sempre in tutto il tempo del Priorato dell' odierno Priore: Ciò che manifestissimamente apparisce dal registro della Provincia, e da i medesimi nostri Contrarj non può negarsi. E conformemente a questo si dice da noi, che le premure fatte dal detto P. Priore al Provinciale (premure inventate ora, e sostenute col documento di lettere responsive del Provinciale fatte ora a bella posta) non gli sono state mai fatte acciocchè gli crescesse la famiglia fino al numero di 6. d'abito Clericale, ma al più gli hanno potuto esser fatte affinchè non mancasse in quel Convento il numero di due, o tre Clerici inchiudendoci lo stesso Priore. La quale cosa non avrà ritegno di confessarla il medesimo P. Priore.

Che se poi si volessero far valere le accennate difese sul fondamento, che gli Scrutatori hanno mostrato, che si sarebbero contentati del solo numero di 3. Religiosi Clerici; diremo noi francamente essere una pretesa sommamente indiscreta, e del tutto irragionevole, che non ostante la condiscendenza degli Scrutatori per lo numero di tre, a fronte delle leggi, che tassano il numero almeno di 6.; si voglia ancora per cotal numero di 3. dare l'eccezione per la mancanza di tempo più lungo, o di tempo men lungo. E quindi giacchè confessano esser mancato nel Convento dell'Olevano alcune volte, e per qualche tempo il numero fin' anche di 3. Religiosi Clerici; resta precluso ad essi ogni adito a poter dire, che senza causa fu dichiarato inabile al voto il Priore del detto Convento.

Il che molto meno potranno dire a favore del Priore di Fondi, mentre cosa notoria è, ed innegabile affatto, che in detto Convento di Fondi non vi sono stati giammai 3. Religiosi Clerici sotto il governo del moderno Priore, e che questi non si è mai neppur sognato di aver premura, che il Provinciale gli crescesse la Famiglia.

Se non che dissimular non possiamo la maraviglia, che ci arreca l'inconsiderazione de i nostri Oppositori nell' obbiettarci la legge dell'Ordine, per cui inabili al voto dichiarati sono i Priori, allora solamente quando per di loro colpa non siasi ne'loro Conventi alimentato il prescritto numero di Religiosi d'abito Clericale. Imperciocchè la medesima legge dell'Ordine tassa la pena della inabilità per due anni alla dignità, ed ufizj dell'Ordine pe i Provinciali, ogni qual volta per la di loro, anche semplice negligenza, dato non sia a' Priori quel numero di Famiglia ne' Conventi, il quale basti a fare Convento, e perciò a-

bili al voto renda i detti Priori (1). E di quì è, che volendosi sostenere esser mancato al Convento di Fondi, e dell' Olevano il necessario numero della Famiglia senza colpa de i Priori, a motivo che fecero al Provinciale le premure, non può in modo alcuno sfuggirsi la necessità di confessare, che la mancanza del numero de' Religiosi ne' detti Conventi provenne dalla negligenza del P. Provinciale: Negligenza, che a motivo delle fatte premure da' Priori, non può scusarsi dal reato di voluta colpa: Con che viene a dichiararsi di già incorso nella pena d' inabilità per due anni alle dignità, ed uffizj dell' Ordine quello stesso (chi 'l crederebbe) quello stesso P. Maestro Califano, che de' nostri Avversarj è il Capo, e delle fatteci obbiezioni l' Autore.

II.

Si dimostra, che i PP. Maestri eletti Scrutatori avevano tutta la facoltà di dichiarare i detti due PP. Priori non aventi il dritto di dare il voto.

NEl libro delle Costituzioni dell' Ordine si trovano i Formolarj de i Capitoli tanto Generali, quanto Provinciali, ed in essi si descrive, e si prescrive tutto quello, che ne i detti Capitoli sì Generali, che Provinciali deve, e suole farsi in tutto l' Ordine. Eccone il titolo.

FORMA CELEBRANDI CAPITULA GENERALIA, VEL PROVINCIALIA SECUNDUM CONSUETUDINEM FRATRUM

---

(1) *Provinciales vero* (così seguita immediatamente al Testo da loro addotto) *Provinciales vero, qui NEGLIGENTES fuerint in providendo hujusmodi Conventibus de sufficienti numero fratrum per biennium ad QUÆCUMQUE officia Ordinis sint INHABILES. Ibid.*, cioè nel Capitolo Generale del 1650. Presso il Fontana *pag.* 227.

TRUM PRÆDICATORUM, *fol.* 293. *della* 2. *part.*

La prima cosa regiſtrata appunto ſotto il *num.* 1., che ſi deſcrive, e preſcrive in detto formolario de i Capitoli ſi è, il doverſi congregare dal Provinciale il conſiglio de i PP. ſeniori per la elezione degli Eſaminatori delle voci. *I. Conſilium de Examinatoribus vocum teneatur per PP. Nationum ſimul cum Provinciali*. E nel *fol.* 294. *n.* 5. ſotto il *tit. Die Sabathi*, ſi deſcrive, e preſcrive la manifeſtazione del giudizio fatto ſu i requiſiti de' Vocali da i già eletti Eſaminatori delle voci. 5. *audiantur Examinatores vocum*. E che a tali Eſaminatori delle voci il nome, l'autorità, e l'ufizio competa di Giudici intorno all'ammettere, o ad eſcludere per la ſufficienza, o inſufficienza de'neceſſarj requiſiti i vocali manifeſto ſi rende dalle formole adoperate nella Dichiarazione 19. tra gli atti del Capitolo Generale Romano celebratoſi nell'anno 1650., ove de i detti Eſaminatori parlandoſi, Scrutatori ſi chiamano, e Giudici delle voci: *Scrutatores, ſeu Judices vocum in Capitulis Provincialibus &c.* Ma per meglio ſtabilire, e ſpiegare queſta giudiciaria facoltà, che a i detti Eſaminatori delle voci troppo mal fondatamente pretendono di contraſtare i noſtri Avverſarj; crediamo opportuno di quì traſcrivere quello, che ne ſcriſſe nell'anno 1731. a i PP. della Provincia di Sicilia il Reverendiſſimo P.M. Generale dell' Ordine in quel tempo F.Tommaſo Ripoll Uomo nella perizia delle noſtre leggi a niun altro ſecondo. *Examinatoribus, ſeu Judicibus vocum legitime inſtitutis ad examinandas litteras teſtimoniales Priorum, vel aliorum Vocalium, quæ ſecundum leges deferendæ ſunt ad Capitulum, ut admitti poſſint ad emittendam vocem, tam in Electione Definitorum, quam Provincialis, competit JUDICIUM ferre, & VOCE PRIVARE, vel quia non detulerint litteras teſtimoniales, quas ex lege deferre debent, vel quia litteræ delatæ ſint falſæ, vel quia non ſint ſufficientes ut faciant fidem de iis, ad quæ probanda de lege inſtitutæ ſunt; undecumque hæc inſufficientia probetur. Et ſi ſuper hujuſmodi literarum veritatem, vel falſitatem, vel ſuper earum ſufficientiam, vel inſufficientiam aliquis habeat opponere, vel proteſtari, tenetur hoc coram dictis Examinatoribus deducere, & probare uti Judicibus ad hunc effectum inſtitutis de IURE. Et proteſtationes ſuper hujuſmodi puncta aliter factas aut reſervatas, uti faciendas in Capitulo ante electionem, non eſſe admittendas ab electionis Scrutatoribus decernimus. Hujuſmodi autem vocum Examinatoribus eſt præſtanda fides, eiſque credendum in ſuo officio, cum ad illud exercendum ſint electi. A judicio tamen ipſorum ſi aliquis ſe ſenſerit gravatum, poterit pro exactiori negotii diſcuſſione recurrere ad Provincialem cum Conſi-*

 lio

lio Provinciæ, qui rem ante electionem definiat per vota secreta Consilii, & si adhuc putaverit eidem illatum esse gravamen poterit ad Magistrum Ordinis. appellare SCRIPTURA protestationis, seu appellationis Scrutatoribus electionis tradita, ut simul cum Scrutinio ad confirmationem mittatur.

Cotesta spiegazione dell' autorità giudiciaria, che compete DE JURE agli Esaminatori delle voci ne i Capitoli Provinciali si trova registrata nel libro del Registro delle lettere Generalizie del detto P. Generale, libro esistente in Roma nel *fol. 65.*, e si legge stampata in una scrittura, che si conserva dal P. M. Fra Vincenzo Maria Santoro.

Dovranno per tanto i nostri Avversarj ricredersi del grosso abbaglio, in cui si trovano in pensando, che a i detti Esaminatori delle voci da loro chiamati nulla più che Revisori, non competa *de jure* alcuna giudiciaria potestà, e che anzi il privare della voce non sia (siccome eglino dommatizzano) cosa da poter loro in modo alcuno convenire.

E tanto più, che nella nostra Provincia di Regno fin dall' anno 1662. si trova stabilito, ed ordinato con Apostolica autorità dal P. M. F. Antonio Gonsalez de Acuña Commissario, Visitatore, e Vicario Generale, che in ogni Capitolo Provinciale di tutte le Provincie del Regno Napolitano debbano eleggersi quattro PP. Maestri da doversi chiamare Scrutatori de' requisiti de' Vocali, e che a codesti eletti Scrutatori non debba contendersi l' autorità di ammettere, o di escludere i Vocali per la sufficienza, o insufficienza de i loro requisiti, facendosi nondimeno i costoro giudizj subordinati al Consiglio di Provincia, da cui co i voti segreti (in caso di gravame) possa, e debba o confermarsi, o rivocarsi il loro giudizio, e che non osservandosi un tale prescritto, venga l' elezione ad esser nulla, ed a riuscire nulli affatto gli atti Capitolari. La quale ordinazione si conserva stampata colla firma, e sigillo originale dell' Apostolico Visitatore suddetto, nella Libreria del Convento di S. Domenico Maggiore *Scanzia XI. Ordine III. n. 9.* Le parole colle quali si trova espressa sono le seguenti.

Ut quietem concupitam, & quæ cunctis est cordibus desiderabilis pacem, electionibus Priorum Provincialium statuamus, mandamus, atque jubemus (quocumque in contrarium usu, vel Provinciæ consuetudine non obstante, cui si opus est auctoritate Apostolica derogamus) ut PP. Magistri harum Provinciarum Regni Neapolitani, in quacumque Prioris Provincialis electione quatuor per suffragia secreta eligant vocum, & Vocalium IUDICES, qui Scrutatores vocum appellari solent, a quibus legitimi admittantur, & illegitimi rejiciuntur Vocales . . . . . Hoc totum sub pœna Actorum, & Agen-

Agendorum nullitatis observari volumus, & mandamus.

Questa ordinazione fatta già da ben cento e quattro anni, è stata sempre nella nostra Provincia inviolabilmente osservata, e sempre che i PP. Maestri Scrutatori non hanno sottoscritte le testimoniali de' Vocali, costoro non sono giammai stati ammessi al Capitolo. In pruova di che si esibisce da noi una fede giurata autentica di ben 14. Padri Sacedoti, i quali attestano, che nel penultimo Capitolo Provinciale dell' anno 1764. il P. Baccelliere F. Ambrogio Fedele allora Priore del Convento dell'Afragola non intervenne a quel Capitolo appunto, perchè da i PP. Maestri Scrutatori non si validò colle loro sottoscrizioni la di lui testimoniale.

Spetta per tanto ai nostri Contradittori il saperci dire su qual fondamento abbiano essi innarcate per lo stupore le ciglia nell' udirci dire, e sostenere, che il dichiarare inabili al Voto i Vocali per la mancanza de' necessarj requisiti, e così venire a privarli dell' attiva voce sia del di loro Dritto, e non competa ciò *unicamente* al Provinciale, o chiunque altro siasi il Presidente del Capitolo, o il Superiore, che ha la giurisdizione. Non si nega da noi, che la divisata potestà Giudiciaria degli Scrutatori delle voci abbia i convenevoli suoi limiti, e confini tassati sì dalla medesima enunciata municipale ordinazione Apostolica, che dal citato Romano Capitolo del 1650., mentre quivi, ed ivi l'autorità de' detti PP. Scrutatori delle Voci si restringe nel giudizio delle lettere testimoniali, e della mancanza o insufficienza de' requisiti rispetto al numero de' Religiosi da doversi alimentare in ogni Convento, ed alla recita del Matutino di notte tempo, e cose simili, per le quali devono i Vocali sopratutto Priori esibire ad essi le autentiche fedi, riserbandosi il giudizio della legittima istituzione, o illegittima de' Priori, o de' Predicatori Generali, o de' PP. Maestri al Provinciale col Consiglio della Provincia. Ciò da noi ingenuamente si confessa. Ma intanto di che altro mai se non di questo appunto hanno giudicato nel caso presente i PP. Scrutatori?

Tutte le sopraccennate tanto generali quanto particolari leggi dell' Ordine vogliono, che sia giudicato dagli Scrutatori delle Voci se i Priori abbiano, o nò alimentato ne' loro Conventi il richiesto numero de' Religiosi: *An sufficientem numerum Fratrum alant?* E che per la mancanza di un tal requisito possano, e debbano dichiararli inabili al Voto; e nulla più, che tanto co' i Priori di Fondi, e dell' Olevano si è giudicato, e dichiarato da i PP. Maestri Scrutatori. Che se per lo Priore di Fondi hanno fatto anche giudizio, e dichiarazione, che ri-

guarda la di lui iſtituzione in Priore, riconoſcendola nulla per l' oſtacolo della Nazione, non può, e non deve queſto dirſi una ſoverchia eſtenſione della di loro autorità; sì perchè già quel P. Priore di Fondi per la mancanza del numero de' Religioſi della ſua famiglia era ſtato dichiarato inabile al Voto, e cotale inabilità non gli ſarebbe mancata tuttochè ſtato foſſe Napolitano; e sì perchè quando nelle leggi dell' Ordine ſi attribuiſce al ſolo Conſiglio di Provincia col Provinciale il giudicare su l' iſtituzione de' Priori, un tale ſtabilimento ha per oggetto tutt' altro, che il requiſito della Nazione, requiſito ſpeciale per la noſtra Provincia, e di qualche altra ancora in vigore di Apoſtolica diſpoſizione, mentre trattandoſi di Ordinazioni Pontificie non poſſono mai ſuggettarſi al giudizio del Provinciale col Conſiglio della Provincia, o di qualunque altro Tribunale, e così l' Eſame di tali coſe non può ſtimarſi riſerbato alla deciſione del Provinciale col Conſiglio di Provincia; e potevano beniſſimo i PP. Scrutatori *dinunziare* colla loro dichiarazione; ſiccome hanno fatto; a tutti i Capitolari, che il P. Priore di Fondi non eſſendo Napolitano reſtava con Apoſtolica autorità privato della Voce.

E poichè una tale dinunzia, o voglia dirſi Iſtanza poteva farſi beniſſimo da qualunque Capitolare, non ſi sa vedere come poſſa crederſi, che a i ſoli 4. PP. Maeſtri Scrutatori non conveniſſe di farla, e di farla per un Vocale già per altro motivo conoſciuto, e dichiarato da eſſi inabile al Voto.

Frivoliſſima ella è poi ſenza dubio l' oppoſizione che fanno i noſtri Avverſarj allorchè dicono eſſere proibito dalle noſtre Coſtituzioni il fare privazioni di Voci quando ſia imminente l' Elezione del Provinciale (a): Imperocchè il mentovato divieto regiſtrato nelle Coſtituzioni, nella ſteſſa Coſtituzione dell' Ordine ſi trova eſpreſſo con alcune limitazioni, e con alcune eccezioni, le quali tolgono tutta la forza alla fatta Objezione. Si limita il divieto tra' confini di quel tempo, in cui una qualche Provincia non abbia il ſuo Provinciale Superiore nè aſſente, nè preſente: *Inſtare autem Electionem Prioris Provincialis dicimus quandocumque Provincia non habet Priorem Provincialem præſentem, vel abſentem*: Ora chi non sà, che il giudizio de' PP. Scrutatori contra i ſuddetti due Priori fu fatto quando la noſtra Provincia aveva il ſuo Provinciale Superiore, da cui era at-

(a) *Diſtinct. 2. de electione Prioris Provincialis cap. 3. textu 7. fol. 215.*

attualmente allora governata, non avendo finito d' essere Provinciale il P. M. Califano se non due giorni doppo, che fu fatto il mentovato giudizio degli Scrutatori?

L'eccezione inoltre per lo divieto di sopra mentovato milita a favore di tutti quei casi contenuti nelle Costituzioni, siccome viene dilucidato nella dichiarazione del testo pag. 216. *declaramus & volumus, quod non fiant privationes vocum, absolutiones Priorum a tempore notitiæ Carentiæ Provincialis in aliqua Provincia usque ad notitiam confirmationis ejusdem*, *NISI IN CASIBUS in constitutionibus contentis*. Or che tra i casi designati nelle Costituzioni ne i quali debbano essere esclusi dal Capitolo Provinciale i Priori, uno sia quello della mancanza del numero de i Religiosi alimentati nei rispettivi Conventi, si trova chiaramente provato colle di già accennate, riferite, e citate leggi espresse appunto nelle nostre Costituzioni.

Non ostante adunque gli sforzi tutti de' nostri contrarj per rinvenire difficoltà, e sofismi, e citazioni di Autori, che hanno scritto su le nostre Regole per attenuare, e poco meno che annullare l'autorità giudiciaria degli Scrutatori delle voci; l'autorità di costoro sussiste ferma, ed immobile su le basi della consuetudine del pari, che del diritto; e chiaro più sempre al confronto delle loro opposizioni apparisce, che la detta autorità non ha nel caso nostro per niente affatto oltrepassati i suoi confini.

Rimane quì solamente il discaricarci della taccia d' incongruenza, e di contradizione, che ci vien detto esserci data da i nostri Avversarj per aver noi fatto uso del Capitolo Romano del 1650. nel chiamare gli Esaminatori delle voci Giudici delle medesime sul bizzarro, e galante riflesso, che noi stessi, i quali in questo proposito ci dimostriamo rispettosi per lo citato Romano Capitolo, ci siamo in altra controversia fatti conoscere sprezzanti di un' altro Romano Generale Capitolo del 1608. Quando, cioè, fu da noi contrastata l'autorità di Vicario Generale della Provincia al passato Provinciale P. M. Califano.

La nostra giustificazione è molto più facile di quello, che forse hanno creduto i prevenuti nostri Oppositori. Quando si allegò da noi, che il Capitolo Romano del 1608. non essendo stato confermato da due altri seguenti Generali Capitoli non aveva vigore di Costituzione nell' Ordine, altro non si pretese di conchiudere, se non che l'ordinazione per la nostra Provincia emanatasi in quel Capitolo non era immutabile, ed irrevocabile, siccome immutabili, ed irrevocabili sono le Costituzioni. Ciò che sul fondamento della verità stabilito essendosi, allora da noi;

c' innoltrammo poscia a dimostrare, che la detta ordinazione in se stessa mutabile, e rivocabile fu in effetti rivocata, ed abolita, adducendone le pruove autentiche di molti esempj sì recenti, che antichi. E dopo di aver mostrato, che la sudetta ordinazione già ritrovavasi con più di un fatto dismessa, ed abolita; si venne poi a pretendere, che non se ne dovesse esigere l'osservanza. Anzi quantunque di una tale ordinazione se ne fosse provato abondantemente da noi allora il disuso, e l'abolimento; con tutto ciò non mancammo di mostrarcene il più, che stato fosse possibile veneratori rispettosi. Imperocchè ci studiammo di far vedere, che quella stessa ordinazione dichiarava già spogliato dell' autorità di Vicario Generale il P. Califano, dicendosi in essa, che i passati Provinciali dovevano governar la Provincia infino a che stati fossero confermati gli eletti di loro successori: *Quousque novus Provincialis electus confirmatus fuerit*: E che però trovandosi già allora confermato dal P. Generale il successore del P. Califano, questi non poteva più arrogarsi il carattere di Vicario Generale della Provincia.

Su le quali cose chiunque voglia seriamente riflettere, dovrà persuadersi infallibilmente, che noi non siamo rei d'incongruenza, e di contradizione, ma che i nostri Avversarj sono pieni di un furore contro di noi, tanto più irragionevole, quant' è più cieco.

III.

Si dimostra che i due vocali dichiarati non aventi il diritto di dare il voto, non furono giammai nè in modo alcuno riabilitati, o legittimati da chicchè si fosse.

I Mentovati Priori di Fondi, e dell' Olevano non furono legittimati dal Provinciale col Consiglio della Provincia, essendo notoria cosa, e verità di fatto patente, ed innegabile, che il Consiglio della Provincia dopo l'elezione degli Scrutatori, e prima dell' elettivo Capitolo nè per questo, nè per altra qualun-

que

que cosa fu mai convocato, o ragunato.

I detti PP. Priori non furono legittimati dal P. Provinciale senza il Consiglio della Provincia; mentre senza esaminar quì se avesse potuto o non potuto egli solo legittimarli (punto assai disputabile, massimamente nella nostra Provincia, ove il Visitatore Gonzalez con Apostolica autorità stabilì, che il giudizio degli Scrutatori dovesse correggersi, o confermarsi non dal solo Provinciale, ma dal Consiglio della Provincia col mezzo de' voti segreti) senza, dicevamo quistionare, o decidere, se aveva diritto il Provinciale di fare da se solo una tale legittimazione; Cosa certissima è, che o non la fece, o la fece come se non l'avesse fatta, facendola in un modo non bastevole a legittimarli. Imperocchè non può negarsi, che di una tale legittimazione niuno de i Capitolari n'è stato informato, e consapevole. Laddove essendo stato pubblico, e manifesto, scritto, e giuridico il giudizio d'inabilità, che fecero gli Scrutatori; per annullarlo, e cassarlo una legittimazione richiedevasi non occulta, non privata; ma legale, e manifesta.

Finalmente i mentovati due Priori non furono legittimati o dal Provinciale nel Capitolo, o dal Capitolo col Provinciale. Nel Capitolo tuttochè si fossero lette le istanze fondate sul giudizio degli Scrutatori, il P. Provinciale non solo non disse d'aver egli legittimati quei voti, ma all'opposto confessò di riputargli illegittimi, e disse, che se non gli scacciava dal Capitolo, doveva essere compatito, e scusato da che non aveva Soldati pendenti dal suo comando. Il Capitolo poi tanto è lungi, che legittimato avesse quei voti, quantochè tra tutti i Capitolari non vi si rinvenne un solo, che avesse scritta, o letta qualunque o protesta, o risposta a favore de i due mentovati vocali, e questi stessi due vocali non dissero nè pure una parola per loro giustificazione, o difesa.

Si adducono in contestazione degli enunciati fatti, l'attestato giurato de i PP. Maestri Scrutatori, e l'attestato giurato del P. Predicatore Generale F. Giacinto Cangiano Notajo, e Protonotajo Apostolico.

Se adunque i Priori di Fondi, e dell' Olevano non furono legittimati nè dal Provinciale col Consiglio della Provincia; nè dal solo Provinciale prima del Capitolo, nè nel Capitolo dal Provinciale, nè dal Capitolo col Provinciale; indubitatissima cosa è, che i riferiti due Priori in niun modo possibile ad essere legittimati ebbero da chicchessiasi quella legittimazione, di cui per altro hanno la franchezza oltremirabile di gloriarsi.

IV.

Si dimostra, che i medesimi due PP. Priori non mai fecero ricorso o appellazione contra la dichiarazione o sia giudizio degli Scrutatori, o almeno cotal ricorso o appellazione non si manifestò giammai a i vocali Capitolari, che fecero l' istanza contro di essi.

Vagliono di prova sufficientissima della soprascritta assertiva i medesimi poco fa mentovati due autentici, e giurati attestati, l'uno de i PP. Maestri Scrutatori, e l'altro del P. Predicatore Cangiano Notajo, e Protonotajo Apostolico.

Per la fattasi dichiarazione d' innabilità al voto de i due suddetti vocali nè l'uno nè l'altro di loro si prese briga o pensiero, o di chiedere al Provinciale la convocazione del Consiglio di Provincia, o di produrre le loro discolpe, e giustificazioni presso i PP. Scrutatori, o di leggere almeno nel *Capitolo* qualche Atto protestativo, qualche risposta all' Istanza, o qualche APPELLAZIONE al P. Reverendissimo Generale. Tutto il di loro impegno si fu dimostrare un' alto disprezzo dell' autorità degli Scrutatori; siccome apparisce da una fede autentica giurata del P. Predicatore Generale F. Giacinto Pianese, il quale attesta aver udito dire dal P. Priore di Fondi alla presenza de i medesimi PP. Scrutatori nel medesimo luogo, ove esercitavano eglino il rispettabile impiego loro, che ad onta della di loro dichiarazione sarebbe nel Capitolo entrato, e dato avrebbe il voto: La quale giuridica fede pur da noi si esibisce.

Può benissimo essere avvenuto, che gli Scrutatori Numeratori de' voti avessero acchiusa nello Scrutinio spedito poi al P. Reverendissimo Generale qualche carta o di risposta o di protesta, o di Appellazione per parte de i detti due Priori; ma egli è certissimo, che niuna di queste scritte fu letta nel Capitolo; siccome, certissima cosa è, che volendo i detti due Priori al P. Generale appellarsi dovevano manifestare al Capitolo la Scrittura

ra dell' Appello, e consegnarla a i Numeratori de' voti per doverla ammettere allo Scrutinio, in conformità di quello, che si è di sopra notato coll' autorità del P. Generale Ripoll; Qualora però i detti due Priori avessero già prima fatto il dovuto ricorso al Consiglio della Provincia; nè da questo stati fossero riabilitati: delle quali cose tutte neppur una sola ne fecero i detti due Priori, che, nè si gravarono presso il Consiglio di Provincia, nè produssero Scrittura alcuna di Appello al P. Reverendiss. Generale, paghi, e contenti di aver fatto quell' unica cosa, che far non dovevano, nè potevano, cioè di Votare senza il rimedio nè della legittimazione, che non ebbero, nè dell' appello, che non manifestarono.

V.

Si dimostra, che finalmente il non avere voluto escludere i detti due Priori dal Capitolo è stato bastantissimo a render nulla l' Elezione.

QUesta Proposizione si trova abbondantemente provata nell' altra fatta Scrittura; là ove si è stabilito col famoso Prospero Fagnano, che sebbene gl' Inabili ammessi ignorantemente non annullino l' elezione, vengono non per tanto ad annullarla gl' Inabili ammessi scientemente; siccome appunto non per ignoranza, ma con piena scienza stati sono ammessi non ostante il Decreto dell' illegitimità, e le istanze enunciative di tale giuridica sentenza, stati sono ammessi nel Capitolo, di cui trattiamo, i Priori di Fondi e dell' Olevano. Basterà a rimanerne convinto leggere nel Tomo primo del mentovato Fagnano sul primo libro delle decretali, il foglio 302 e seguenti della Veneta edizione.

PAR-

PARTE SECONDA

I.

Si dimoſtra, che i Vocali non concorſi all'Elezione ſono ſtati veramente ſprezzati, non avendo Votato non perchè non aveſſero voluto, ma perchè non dovevano.

IN più diverſe maniere può accadere, che una qualche parte dei Vocali all' Elezione non concorra. O perchè eſſendo già ſtati citati i Vocali non vogliono al Capitolo intervenire: O perchè dopo di eſſere nel Capitolo entrati, di lì ſi partano prima di dare il voto: O perchè entrati già nel Capitolo, vi ſi ſtiano, allorchè gli altri Capitolari danno il voto, ed eſſi non per tanto, volendo contenerſi da indifferenti ſul negozio dell'elezione, non ſi uniſcano agli altri Capitolari, nel dare il voto: O perchè, per motivi non ragionevoli pretendano, che non facciaſi o in quel modo o in quel tempo, o da quei Elettori l' elezione; O finalmente perchè per cauſe ragionevoli, e giuſti motivi colle dovute Iſtanze, e colle neceſſarie proteſte, all' Atto elettivo ſi oppongano, dichiarandolo irrito, caſſo, e nullo. Cinque diverſe maniere, di cui le prime quattro riducendoſi ad una tacita rinunzia, che fanno i Vocali del diritto di dare il Voto, non vagliono certamente ad invalidare l'elezione, appunto perchè in eſſe nè oppreſſione ricevono i Vocali non votanti, e niuno diſprezzo ſi fa nè delle loro perſone, nè dei loro Voti. Ma la quinta, e l' ultima delle cennate maniere ſovrabbondantiſſima è ad annullare l' elezione come fatta con violenza offenſiva dei Vocali non concorſi, i quali ne ricevono diſprezzo irragionevole, e non meritato.

Or mentre i noſtri ſagaci Contradittori più Teſti Canonici, e più

più sentenze di Canonisti Dottori (1), e qualche oscura, ed interpetrata a stento, legge ancora dell' Ordine, s' ingegnano di allegare, per conchiudere, che nei Casi delle prime quattro divisate maniere, l' elezione sussiste, dacchè i Vocali che non vi concorrano, dir non si possano nè sprezzati nè oppressi: di che per altro ognuno se ne sarebbe dichiarato persuaso anche prima di leggere le ampollose di loro allegazioni; A noi basterà, che sappiano Essi, che la quinta e l'ultima delle descritte maniere, per la quale Eglino medesimi sono d'accordo con esso noi nel riputarla valevole a provare come il disprezzo de' Vocali così l' invalidità dell' Atto elettivo: Cotesta quinta, ed ultima delle soprascritte maniere appunto, tutta espressa ed avverata si trova nel nostro caso.

E come no? Noi siamo al Capitolo intervenuti; Noi dal Capitolo in fino alla consumazione dell' atto elettivo non ne siamo partiti; Noi mostrammo tutta la più sincera volontà di concorrere all' elezione; E giacchè non dovevamo volere una elezione non legittima, non canonica, non fatta in contradizione, dei prescritti dalle nostre Costituzioni, e dalle ordinazioni con autorità Appostolica specialmente fatte per questa nostra Provincia, e non ripugnante alle immemorabili, e lodevoli consuetudini praticate nella medesima: Con giusto, e regolato zelo, e coi leciti mezzi delle Istanze, e delle proteste, e non senza una moderazione infinita negli Atti, e nelle parole procurammo a tutt'uomo, a tutta possa d' illuminare gli altri Vocali a conoscere, che dovevano escluderli dal Capitolo i due Priori sentenzialmente saputi Inabili, mercè di un giudizio, fatto (siccome si è già dimostrato pienissimamente) per cause giustissime da coloro, a i quali competeva *de jure*, il quale giudizio non era stato da chicchessiasi che l' avesse potuto, ed in qualunque de' modi possibili ad avvenire, nè corretto nè rivocato; senza che vi avessero i sentenziati apposto, almeno il ri-

(1) Allegano a loro prò i Contrarj la parola *VOLUNT* del Concilio Lateranese, e lo scritto dall' Abate Palermitano sul Capitolo *Cum nobis de electione*. Ed un prescritto d' Innocenzo IV. nel Sesto Canonico, il quale Sesto Canonico fu compilato molto dopo il Ponteficato del suddetto Innocenzo IV.; e però non solo quello, che allegano non fà al caso nostro; ma in oltre può rigettarsi come falso a volerne giudicare su la Citazione.

rimedio di una qualche legittima appellazione, che ſcritta, e pubblicata ſi foſſe nel Capitolo.

Il Conſiglio di Provincia, che doveva, e poteva farſi anche prima, per mero diſprezzo degli Scrutatori non era ſtato chieſto da i ſentenziati Inabili, e per la notoria paura di dover perdere con certezza due Voti a se divoti, dal Provinciale convocato non fu. Il Provinciale, che avrebbe forſe potuto anche da se ſolo legittimare gl'Inabili, per mancanza di ragionevole cauſa, e per la cognizione dell'oſtacolo della legge Municipale ſtabilita con autorità pontificia, da più di un ſecolo nella Provincia; non ebbe il coraggio di farlo nè prima del Capitolo, nè dentro di eſſo. Gl' Inabili ſentenziati, che per non eſſere ricorſi al Provinciale col conſiglio della Provincia, non ebbero neppur animo di pubblicare qualche appellazione al Padre Generale, ben intendendo, che un tal rimedio lor non competeva, per non avvalerſene col dovuto, e ſtabilito ordine, cioè dopo di aver prima fatto giudicare il gravame dal Conſiglio della Provincia; La mancanza, per finirla, d' ogni ſcritta e legale Riſpoſta, alle noſtre Iſtanze, e proteſte, anzi il ſilenzio finanche di quaſi tutti i Vocali ſteſſi a noi Contrarj, all' eccezione di uno, o due, che ſegnalar ſi vollero nell' inſolentire colle maldicenze, e nel ripetere male al propoſito, che il giudicare ſpettavaſi al Padre Generale, allorchè ſi era volontariamente, e malizioſamente tralaſciata la Convocazione del Conſeglio di Provincia, ed il rimedio dell' appellazione non era regolare, nè conforme alle leggi, e conſuetudini della Provincia fondate su le diſpoſizioni fatte con appoſtoliche facoltà. Tutte coteſte oſtinazioni, Irregolarità, e ſtranezze non furono una violenza, una oppreſſione, un diſprezzo per ognuno di noi? e non ci ſervirono di ragioni ampliſſime, e ſodiſſime, a non concorrere ad una elezione, cui regolava ſolamente l'Impegno del Partito, cioè la paſſione, ed il capriccio?

Se adunque il non aver noi dato il Voto provenne, dal diſprezzo, che di noi ſi fece, contro del quale non mancammo di premunirci coi legali rimedj, dell'Iſtanze, e delle Proteſte, mercè di cui reſtò dichiarato e provato, che non Votammo, perchè non dovevamo Votare; Evidentiſſima coſa è, che in niſſun modo, nè tacito, nè eſpreſſo ſi conſentì da noi all' Atto elettivo, e che quindi il non eſſervi concorſi, ci dà un legittimo diritto a pretendere, che la ſeguita elezione s' abbia per Nulla. E poichè un ſolo Vocale, che ſia nell' elezione diſprezzato la rende indubitatamente invalida; quanto più non dovrà ſtimarſi, e giudicarſi invalida l' elezione del Padre De Fuſco, nella quale di-

disprezzati vennero ben diciannove Vocali: Vocali de' più graduati, e rispettabili della Provincia?

E ciò basti a smentire il gonfio sentimento de' nostri Avversarj, allorchè dicono, che noi abbiam voluto essere disprezzati, anzi che aver patito disprezzo.. Parole per verità niente veridiche e troppo audaci.

II.

Si dimostra, che il P. Reverendiss. Generale non aveva la facoltà di validare l' Elezione, ma solo di giudicarla.

I Nostri Oppositori ben persuasi, che l' invalidità dell' elezione, di cui si tratta, poco o niente può venir sostenuta dalle loro ragioni, che tutte consistono in uno studiato artifizio, di vestire in aria tutta lontana dal vero i fatti accaduti; fanno ogni opera per dipignere in un punto di vista non terminata l' autorità del Padre Reverendiss. Generale, per dare ad intendere che stata essendo l' elezione da esso Padre Generale confermata; già in vigore di tal conferma di nulla che stata sia, è divenuta a un tratto legittima, e buona. Per cotal fine rammentano Eglino a i leggitori delle di loro scritture, che il Sommo Pontefice Giulio III. diede a i PP. Generali dell' Ordine la facoltà di dichiarare come delegati della Sede Appostolica tutte le *ambiguità* delle nostre Costituzioni: La quale concessione sebbene renda anche a noi sempre più venerabile l' autorità del nostro Padre Generale; non ci fa credere non per tanto che abbia potuto contribuire in modo alcuno a validare l' elezione, di cui parliamo. Se si trattasse di una Elezione riuscita invalida per la trasgressione di qualche prescritto dalle nostre Costituzioni, il quale non essendo chiaro, e decisivo, possa in varj sensi capirsi, ed esponersi, ovvero possa ingenerare nelle nostre menti qualche dubbiezza; in tal caso certamente l' ordinaria autorità del Padre Generale, a cui, come si legge nel Prologo delle nostre Costituzioni è riserbata la risoluzione dei dubbj su qualche passo della nostra Regola o delle nostre costituzioni, e la mentovata facoltà delegatagli ancora dal

no-

nominato ſommo Pontefice per dichiarare le ambiguità da potere inſorgere nell' intelligenza, e nell' oſſervanza delle leggi da noi profeſſate; potrebbero contribuire non poco a validare la detta elezione da eſſo già confermata.

Ma poichè la nullità della preſente elezione procede dall' eſſerſi conculcate le chiare e deciſive Coſtituzioni dell' Ordine, niente ambigue, nientiſſimo dubbioſe, ſiccome quelle ſono che per la mancanza del taſſato numero de' Religioſi Chierici in un Convento, dichiarano privo di attiva voce nel Capitolo Provinciale il Priore; procede dall' eſſerſi contravvenuto alla ſuſtanzial forma di eleggere, ſtabilita nel Concilio Lateraneſe ſotto Innocenzo III., e ciò tanto perchè vi ſono ſtati ammeſſi coloro, che non dovevano intervenirvi per eſſere Vocali ſentenziati Inabili, ed in niun modo legittimati; quanto per eſſervi ſtati diſprezzati, quelli, che non vi ſono concorſi a motivo che non dovevano; eſſendoſi la detta ſuſtanzial forma violata, anche riſpetto all'elezione dei Numeratori de' Voti, e riguardo altresì alla richieſta condizione di dover eſſere la maggior parte degli elettori, anche la più ſana; procede finalmente dalla mancanza della legittimazione delle voci che per diritto di natura deve precedere l' Atto Elettivo, e dalla violazione delle diſpoſizioni Pontificie comandate dall' Appoſtolico Viſitatore Gonſalez per la noſtra Provincia, e dall' alternativa delle Nazioni nelle ſuperiorità de' Conventi ordinata da Urbano VIII.; Tali eſſendo, diciamo, i Capi della nullità di queſta Elezione, non poteva l' autorità su' deſcritta del Padre Generale in conto alcuno validarla, nel confermarla; ed al detto Padre Generale il giudicarne ſoltanto ſi apparteneva, ed ove conoſciuta valida l' aveſſe, confermarla, e ſe invalida da lui ſtimata ſi foſſe caſſarla, ed annullarla.

III.

III.

Si dimostra che il Padre Reverendiss. Generale nel giudizio che ha fatto dell' Elezione, non ha soddisfatto alla Ragione, che assiste alla Parte, che alla detta Elezione non è concorsa.

QUesta Proposizione verrà pienamente dilucidata, e provata colle leggi, che rammentaremo, e colla fedele narrativa dei fatti, che ora quì esporremo, illustrandoli con quelle riflessioni che saprà suggerirci il merito della causa, e l' evidenza della Ragione.

Non può mettersi in dubbio, che vi era, siccome tutta via vi è, lite introdotta, tra i Vocali, se valida, o invalida riuscita fosse l' Elezione. E niuno meglio del P. Reverendiss. Generale n' era informato, come quegli, a cui amendue le parti avean fatto ricorso, ed a cui i Vocali specialmente all' Elezione non concorsi aveano spedite in Roma lettere, suppliche, istanze, proteste, scritture, e ragioni. Pendente la lite, secondo la Canonica disposizione non dovea procedersi alla conferma dell' Elezione. *Electus in Controversia non debet confirmari lite pendente. Cap. cum venisset, de restitut. in integrum, & Glossa ibidem.*

I medesimi Sagri Canoni stabiliscono in più, e più luoghi, che quando ancora l' Elezione del Prelato, sopratutto regolare, sia stata valida in tutte le sue essenziali parti; se però una parte degli Elettori vi si opponga, e dall' opporvisi non desista, e preparata si dichiari a provare, e giustificare le sue opposizioni; può, e forse anche deve il Confermatore cassare, ed annullare l' Elezione: affinchè venga così provveduto alla pace, e tranquillità di quel Comune: *Quoties in magna Divisione celebrata est Electio alicujus Prælati, præsertim Regularis, inter quos summa vigere debet animorum concordia, quamvis Electio sit facta a majori parte . . . . . maxime opponente, & instante contra prædi-*

dictam Electionem minori parte parata ad probandum quod opponit, juste quidem nisi cessent oppositiones, potest, & forte debet Confirmator abstinere a confirmatione, & de Consilio discretorum infringere, sive cassare electionem jam celebratam in discordia, & tumultu. Ex Glossa in cap. si quando tit. de Electione in 6. Azorius parte 2. institut. Moral. lib. 6. de 4. Decalogi pracepto cap. 14. n. 11. Quod etiam docuerunt summistæ Antiqui præsertim Angelus, Silvester, Tabiena, & alii tit. Electio, & confirmatio. Apud Castellinium de Election. Canonic. fol. 310.

Electio facta in magna discordia, potest a Confirmatore cassari ad evitandas futuras discordias religiosam tranquillitatem evertentes (præsertim quando electus est vir cholericus) nisi post electionem conveniant, & repacificentur ut fieri solet. Peyrinus in formul. sub lit. C. quæst. 18. n. 6.

Coerentemente alle soprascritte Canoniche Regole nel libro delle Costituzioni dell' Ordine, e propriamente nella distinzione 2. sotto il titolo dell' Elezione del Priore Conventuale *cap.* 2. *text.* 3. si legge una dichiarazione fatta in uno de' Generali Capitoli della Religione, colla quale viene disposto, e comandato, che qualora un superiore eletto venga Canonicamente dalla maggior parte de' Vocali, e ciò non ostante a cotal' Elezione vi sia per parte di alcuni Vocali opposizione, e contradizione; non debba confermarsi l' Eletto, se prima le opposizioni, e le Contradizioni state non sieno dal Confermatore udite, discusse, e rimosse: *Si quis autem a majori parte eligitur, & tamen contradicitur tali Electioni, Electio non debet confirmari, quousque tales contradictiones audiantur, & REMOVEANTUR, sicut fuit declaratum Valencenis 1337.*

Avendo intanto il P. Reverendiss. Generale confermato il P. de Fusco in seguito di una Elezione, alla quale si sono opposti, non alcuno, non pochi, ma moltissimi Vocali, e questi de' più ragguardevoli, e gravi tra' Capitolari; ed a tal atto di conferma proceduto essendo allora appunto, quando i non concorsi all' Elezione sul fondamento delle loro troppo ben sode ragioni istavano, e protestavansi contra l' atto elettivo: Non può negarsi, che non si è attenuto nè a' prescritti de' Sagri Canoni, nè alle Disposizioni delle regole dell' Ordine.

Il modo inoltre tenuto dal P. Reverendiss. Generale nella conferma dell' Elezione del P. de Fusco, non è conforme agli Statuti sì Canonici Comuni, che particolari. Il tenore delle lettere patenti di tal conferma è il seguente

Misso autem ad nos Scrutinio cum aliquibus protestationibus insertis, nos diligenter lectis omnibus, quæ ad nos transmissa fuere, considе-

deratisque omnibus considerandis, adhibito etiam graviorum Patrum, Jurisque Ordinis Peritiorum Consilio, expensisque protestationibus, quas insufficientes, nulliusque *roboris ad infirmandam Electionem censuimus, tamdem judicavimus, prædictam Electionem esse sustinendam*.

Colle addotte, e descritte formole non si esprime quel giudizio, che i Canoni della Chiesa, e le leggi dell' Ordine esigono, che si faccia delle opposizioni prodotte contra l' Elezione. Ma solamente si fà pompa di un solenne disprezzo sì degli opponenti, che delle loro opposizioni; ciocchè manifesto si rende colle seguenti riflessioni.

Prima riflessione.

I Vocali non concorsi all' Elezione, di cui si parla, fecero inferire nello Scrutinio dell' Elezione, trasmesso a Roma non solo le loro proteste, ma ben anche le istanze, da essi fatte *formiter* nel Capitolo tanto contro la voce del P. Priore di S. Pietro M., quanto contra le voci del Priore di Fondi, e del Priore dell' Olevano, dicchè ne producono essi Vocali non concorsi il legale autentico documento. Ora il P. Generale s' infinge di non aver nè ricevute, nè lette le accennate istanze, e solo confessa di aver ricevuto, e lette le proteste. *Misso autem ad nos Scrutinio cum aliquibus protestationibus insertis, nos diligenter lectis omnibus &c.*

Soggiunge di aver considerato tutto quello, che gli fu scritto, e trasmesso, nel che accenna le Scritture, e le ragioni, che mandate gli furono dal Procuratore, da' Vocali non concorsi, costituito. Ma parlando delle Carte annesse allo Scrutinio fà solo menzione delle proteste, senza neppur nominare le istanze. Conseguentemente qualor accenna di aver considerato l' affare col Consiglio di Padri gravi, e periti, chiaramente confessa di non aver esaminato, e discusso altro, che il contenuto nelle proteste, e fà conoscere apertamente di non aver neppur degnato d' un guardo le sensatissime speditegli istanze, le quali fondavano tutta la ragione delle proteste: *Expensisque, protestationibus &c.* Dichiara insufficienti ad annullare l' Elezione le proteste, *quas insufficientes, nulliusque roboris ad infirmandam Electionem censuimus*. Ma quanto sia ingiusto un tal giudizio, che promulga, delle Proteste, si rileva manifestamente dal non aver voluto considerare il peso delle istanze. Le Leggi, e le ragioni addotte nelle istanze, formano tutta la giustificazione,

e 'l

e 'l valore delle Proteste. E però non avendo il P. Generale voluto farsi carico delle istanze; è stata certamente precipitosa la sua decisione contra le proteste.

Seconda riflessione.

LE sole proteste non meritavano certamente, tuttochè considerate si fossero da se sole, e senza il Corredo delle precedute istanze, non meritavano di esser riputate di niun peso, ed INSUFFICIENTI per annullare l'Elezione. Contenevano queste proteste il ricorso contra l'atto elettivo, a cui si erano scientemente ammessi i Vocali, che ne doveano esser esclusi, e questo appunto, che dal P. Generale vien giudicata opposizione da non tenersene conto, non meno i Sacri Canoni, che le leggi dell'Ordine una opposizione la dichiararono di sommo peso, e giusta. Leggasi il Capo *Si quando de Election. in 6.* Leggasi nel Direttorio dell'Elezioni de' Superiori nell'Ordine de' Predicatori scritto, e stampato dal P. M. F. Camillo Jasinski dello stess' Ordine per comando, e coll'approvazione del P. Generale de' Domenicani F. Gio: Battista de Marinis. Leggasi in tal citato Direttorio il *fol.* 82., e troverassi stabilito come cosa indubitabile, essere un' opposizione GIUSTA quella, che mai si facesse per qualche Canonica Elezione, allorchè si opponesse, che vi fu ammesso taluno, che non vi si dovea ammettere: *Aut quod admissus fuerit ad Electionem non admittendus &c. TALIS OPPOSITIO EST JUSTA, & admittenda.*

Frivolo adunque stimato viene dal P. Generale quello stess' ostacolo, che poderoso, e rispettabile si riconosce da' Canonisti, e dagli Scrittori delle Regole da tenersi nel nostr' Ordine nell' Elezioni de' Superiori.

Terza riflessione.

I Generali dell' Ordine predecessori dell' odierno in somiglievoli casi si hanno creduto in dovere di esprimere distintamente nel giudizio, o sia decreto da loro emanato sù tali controversie tutto il contenuto nelle istanze, e proteste degli opponenti, e di additare le risposte alle objezioni proposte, siccome ha praticato sempre nelle decisioni di tutte le cause, e pratica tuttavia la Sagra Rota Romana; la quale cosa non solo per la consuetudine seguita da tutt'i Generali Superiori dell' Ordine, dovea parimente osservarsi dall'odierno P. Generale nel caso, di cui si

trat-

tratta: Ma ben'anche perchè ne' Formolarj, che si trovano descritti nel libro delle Costituzioni dell' Ordine, dati per norma a tutt' i Superiori dell'Ordine dal Reverendissimo P.M. Generale F.Vincenzo Giustiniani, in tali formolarj si esprimono parimente i motivi, pe' i quali l' Elezione si annulla, o si conferma. Si trascrive uno de' suddetti formolarj, il quale è del tenore seguente: *Cum Fratres Vocales Conventus N. in electione, quam fecerunt de Venerando Patre N., intolerabiliter defecerint, eligendo . . . vel a nobis, vel a jure probibitum . . . vel excludendo talem admittendum, vel includendo talem non admittendum, & ob id non solum illi a jure eligendi, quod habebant, ceciderint, sed etiam potestas eligendi ad nos devenerit, ac translata fuerit &c. idcirco ad providendum &c.* Cotesto Formolario si è copiato dal libro delle Costituzioni dell' Ordine stampato in Roma nell' anno MDLXVI. *pag.* 11. e 12. dell' Elenco de' Formolarj. Ove nella *pag.* 11. *a ter.* leggesi ancora, in un altro consimile formolario: *percepimus vos commisisse TALEM defectum in FORMA, vel materia &c.*

Egli è ben vero, che nell' ultima edizione del libro delle Costituzioni si trovano espressi i Formolarj con meno chiara, e distinta specificazione de' motivi, pe i quali si annulla, o si conferma l' Elezione; con tutto ciò anche nello stato, in cui presentemente si trovano ridotti i Formolarj vi si conosce, e rinviene l'espressa significazione de' motivi, per cui si conferma, o cassa l' Elezione. Il che apparisce dal seguente Formolario, che si legge nel libro delle Costituzioni di ultima edizione *pag.* dell' Elenco de' Formolarj 263. *Cum Fratres Vocales Conventus N. in electione, quam fecerunt de Venerando P. F. N. in Priorem Conventus eorum, intolerabiliter defecerint, eligendo illegitime natum sine dispensatione, vel a nobis, vel a JURE probibitum (vel non formando decretum Electionis, vel excludendo talem admittendum) & ob id non solum illi a Jure eligendi, quod habebant, ceciderint, sed etiam potestas eligendi ad nos devenerit, ac translata fuerit: Nec volentes &c.*

Quarta riflessione.

LO stess' odierno Reverendissimo P.M. Generale in altri somiglianti casi si è regolato nel giudizio, o sia decreto fatto sù di altre contrastate Elezioni in una maniera tutta diversa da ciò, che ha voluto praticare nella controversia presente. Nell'anno 1762. si congregò il Capitolo Provinciale della Provincia di Apruzzo

nel

nel Convento di S. Maria dell' Arco, ove seguì l' Elezione di Superiore Provinciale in persona del P. F. Vincenzo Scalmazzi, e poichè a cotal' Elezione si opposero alquanti Vocali (ancorchè vi si fossero opposti senza ragionevoli motivi, e non si fossero contenuti, ne' doveri prescritti dalle leggi in ordine al tempo, ed al modo di opponersi, e quantunque ancora non si fossero contenuti dall' atto Elettivo) il P. Generale formando giudizio su'l ricorso degli opponenti, emanò separatamente dalle lettere patenti di conferma per l' Eletto, un lungo decreto, nel qual' esprime minutamente il numero de' Capitolari, le istanze fatte, il contenuto nelle istanze, e tutto il decreto fonda sopra le leggi dell' Ordine, che in esso cita; siccome può osservarsi dalla copia autentica di tal decreto originale, la quale si produce da i Vocali, non concorsi alla presente Elezione; affinchè riscontrandosi un tal decreto colle lettere patenti di conferma del P. de Fusco resti provato ad evidenza, che in quest' ultimo giudizio il P. Generale non è stato conforme a se medesimo, ed ha preteso unicamente di mortificare i Vocali non concorsi all' Elezione, solo perchè si è creduto offeso, coll' aver eglino implorata la Sovrana protezione del Re.

PARTE TERZA.

I.

Si dimostra che il fatto ricorso alla Maestà del Re niente offende il rispetto dovuto, e la professata ubbidienza al P. Reverendissimo Generale.

NEl giorno stesso diciannovesimo del mese di Aprile del corrente anno, in cui seguì la tanto irregolare celebrazione del Provinciale Capitolo; Noi tutti Padri Vocali all' invalida, e punibile elezione non concorsi, non contenti di avere riconosciuta l'autorità suprema nell' Ordine del P. Generale colla carta di appello da cadauno di noi sottoscritta, in cui venne espresso il nostro ricorso al detto Reverendissimo Padre; la quale ven-

venne acchiusa nello scrutinio dell' elezione; in contestazione del nostro profondo ossequio spedimmo a Roma una lunga supplichevole umilissima lettera al medesimo Padre Generale, a cui si sottoscrisse ognuno di noi, e nella quale esposte vennero le fatteci violenze, e le speranze, che noi avevamo di vederle compensate colle provvidenze della sua giustizia, e della paterna sua vigilantissima cura nell' esercizio, dell' alto impiego, che tanto degnamente sostiene. E quantunque di cotale riverentissima lettera non se ne fosse ricevuta risposta alcuna; non mancammo non pertanto di rinnovare sempre più, gli attestati del nostro filiale rispetto al medesimo P. Generale, tra col supplicare l'Eminentissimo Sig. Cardinale Orsini a raccomandargli le nostre persone, e le giuste nostre dimande, siccome dal nominato Gentilissimo Porporato fu fatto (1), e tra collo spedirgli sotto il nome F. Domenico M. Rinaldi Procuratore da noi costituito, varie Scritture che contenevano le nostre ragioni, accompagnate sempre, da umili, ed affettuose preghiere: Il che non cessammo giammai di fare, insino a che quà pervenne, dell' elezione la Conferma: tuttocchè fossesi non altro scritto al suddetto Procuratore nostro in ben trè lettere di risposta senonchè di avere ricevuto esso P. Generale le scritture, e che avrebbe a suo tempo il contrastato affare deciso: non contenendo ognuna delle dette lettere risponsive che due sole righe (2).

Che se poi nell' Atto medesimo, in cui si è soddisfatto da noi al dovere della nostra professione Religiosa, ed al merito assai distinto dell' odierno nostro Generale Superiore col riconoscerlo competente Giudice della causa, e rendergli le dovute prove della nostra dipendenza nell' attenderne il giudizio, e nell' implorarne il patrocinio; fatto abbiamo ricorso alla laica Sovrana Potestà, di cui il Provisore eterno ci ha fatto nascere Sudditi, e dalla cui soggezione non poteva in modo alcuno la Religiosa Professione sottrarci, chiedendo non altro, se non che il convenevole riparo, ed opportuno compensamento alle fatteci violenze dagli Elettori del P. de Fusco, e la ragionevole destinazione di un tale superiore, che in seguito di una regolare, e Canonica Elezione, atto fosse, e capace a regger la nostra Provincia con tranquillità, e con pace, laddove un Superiore elet-

to

(1) Si conserva da noi la lettera di risposta speditaci dal *detto Sig. Cardinale*.

(2) Si conservano da noi tutte e trè queste lettere del P. Generale.

+ dal P.

to contra la FORMA de' Sacri Canoni, e degli Statuti dell' Ordine altro far non potrebbe col suo governo, che metterla sossopra, ed allontutto sconvongerla: L'avere noi un tal ricorso fatto non può, e non deve imputarcisi a delitto, quasi che di ubbidienza, e di rispetto mancato avessimo verso il P. Reverendissimo Generale.

Ella è cosa incontrastabile, che il mentovato nostro ricorso non può credersi irreligioso, ed illecito, ogni qualvolta si riconosca legittimo, e permesso. E che legittimo, e permesso sia, colui può solamente dubitarne, il quale infelicemente ignori i motivi, e le ragioni per le quali siccome i Principi secolari hanno tutto il Diritto di rivedere per approvarle, o impedirle le disposizioni degli Ecclesiastici Superiori da doversi eseguire nei luoghi sottoposti al di loro dominio, in quella maniera, e con quelle regole, che si conformino alla polizia del Regno, ed alla tranquillità dello stato; così a tutti i di loro Vassalli, comecchè Ecclesiastici, vietato non è d'invocarne la Protezione, e l'ajuto.

Quantunque gli affari puramente spirituali, ed Ecclesiastici siano indipendenti dalla giurisdizione de i Principi Secolari, e che per questa ragione (1) non si pretenda da i Principi far cognizione del merito de' Brevi, Bolle, e Rescritti emanati dalla Corte di Roma, e da i di lei Ministri sopra materie di tal natura per confermarli, o rivocarli; ciò non ostante i Sovrani essendo indispensabilmente obbligati a vegliare a tutto ciò, che può interessare la tranquillità de' loro Regni, e Stati, e dovendo per conseguenza essere informati del tenore degli ordini, che provengono da' Paesi non a loro Soggetti, per giusto timore, che non si adoperi un cotal mezzo (come si è fatto non poche volte) per introdurre, e spargere delle deliberazioni, ed istallare persone capaci d'intorbidare l'altrui riposo, o almeno per via orretticcia, e surretticcia strapparsi da alcuni, dignità, beneficj, e cose simili in pregiudizio degli altri; da ciò ne viene, che il diritto, che hanno i Principi Sovrani di farsi presentare, e di esaminare tutte le Bolle, tutti i Brevi, tutti i Rescritti, qualunque si siano inviati loro dalla Corte di Roma, o dagl' inferiori Ministri di quella Dominante, affinchè non possano essere eseguiti senza un aggradimento preventivo dalla parte loro, e dalla parte de' Sudditi interessati: E' un Diritto certo, essenziale, inerente alla Sovranità de' Principi, che non riconosce alcun Superiore nel temporale; Diritto per conseguenza, che non posso-

(1) Storia degli anni correnti, e specialmente 1765.

possono da se alienare, che non ammette veruna prescrizione, e che non hà bisogno di Concordati colla Romana Corte, nè di privilegj da lei accordati.

Or sopra le suddette accennate ragioni si fonda ancora il ricorso de' sudditi Ecclesiastici al Principe, specialmente contra le irregolarità, e violenze degli altri Ecclesiastici: Il che viene ampiamente dimostrato dal de Marca, da Paolo di Frussalde, da Camillo Borello, dallo Stockmans, dal Covarruvia, dal Bellugno, dal Salgado, e dal Van-Espen; e può ben dirsi ancora da tutti i Canonisti, e Teologi di maggior grido, e da tutti i Dottori i più religiosi, ed i più versati nell'uno, e nell' altro diritto, a i quali chiarissimi Scrittori non si possono contraporre se non pochi *Casisti* adulatori manifesti, o addetti a partito, la di cui oppinione destituta de i principj della ragione, e del diritto non può riuscire di alcuna autorità.

Salvandosi intanto per le mentovate ragioni illesa pienamente l'immunità Ecclesiastica col suddetto ricorso degli Ecclesiastici a i Tribunali de i Laici, non si sà da noi capire la franchezza, colla quale i nostri Avversarj si avanzano a decidere, che il ricorso per parte nostra umiliatosi nella presente emergenza al nostro Re non possa componersi coll' ubbidienza da noi dovuta al P. Reverendissimo Generale.

II. ED ULTIMO.

Si dimostra, che le maraviglie de' Contrarj per lo fatto ricorso al Principe non procedono da fervore di zelo, o delicatezza di Coscienza, ma sono effetti o di una impegnata passione, o di una ignoranza affettata.

SE dallo Zelo le maraviglie nascessero de' nostri Oppositori, allorchè il ricorso da noi umiliato al Sovrano riguardano come un'attentato fosse di ribellione contra l' autorità del P. Reverendissimo Generale, e se la delicatezza della di loro Coscienza rendesse desiderabile ad essi, che in una tale occasione le convenevoli providenze non da altri, ma dal solo P. Reverendissimo

mo Generale si dessero; non si sarebbero mostrati tanto duri, anzi inflessibili, quanto si sono fatti conoscere, nell' accettare quei progetti di concordia, e di pace, per cui il decoro, e l'autorità del detto Reverendissimo P. Generale Superiore a restar non veniva in alcuna neppur menoma parte diminuita, ed offesa. Che il P. de Fusco condiscesо fosse a rinunziare al P. Generale ad ogni sua pretensione, una con tutti i suoi Elettori: E che il P. Generale dopo di avere una tal rinunzia accettata, istituito avesse Priore Provinciale di questa Provincia qualunque de' Padri, che da esso stesso fossesi riputato dall' uno, e dall' altro partito alieno, e quindi atto a far rifiorire tra noi tutti la tranquillità, e la pace: Ecco qual' è il progetto, che prima, non senza l'approvazione, e l'intelligenza di un secolare Ministro di alto rango, proposto venne, ed a noi, ed a i nostri contrarj dal M. R. P. M. F. Alberto Capobianco, e dopo dall' Eminentissimo Signor Cardinale Sersale prudentissimo, ed amabilissimo nostro Pastore; E che siccome fu da noi con tutta la docilità abbracciato, così fu da' nostri Oppositori con tutta la più riprensibile ostinazione schernito, deriso, e rigettato. Ora poichè, ove fossero eglino nel descritto progetto convenuti spento ben tosto sarebbesi il fuoco della lite, e toltasi ogni occasione al proseguimento del ricorso, e contuttociò non hanno voluto convenirvi; con qual mai fronte potranno essi asserire, che lo zelo, e lo scrupolo della Coscienza rende a loro insopportabile, e condannabile la nostra condotta?

Quindi è, che non allo zelo, nè alla delicatezza della Coscienza riferir si deve l'imputazione, per altro calunniosa, che ci vien fatta di non avere mostrato al P. Reverendissimo Superiore nostro Generale la giuratagli dipendenza, ma è d'uopo onninamente attribuirla ad una mendicata affettazione d'ignoranza di ciò, che permesso, e lecito è ben troppo a'Sudditi, tuttocchè Ecclesiastici, rispetto a i naturali loro Monarchi, e ad un furore di passione impegnata a non veder mai rotta quella fatale catena, o sia successione prestabilita di Provinciali, di cui se ne trova già detto ciò che basta al nostro intento in un altra più diffusa Scrittura.

CONCHIUSIONE.

E quì è dove a noi sembra di aver già pienamente risposto à tutte le fatteci objezioni da i nostri Contrarj. Egli è ben vero, che alle sole dottrine tratte dal Passerino da loro oppostеci data non abbiamo risposta alcuna. Ma dovranno riflettere, che

che il farlo, stato sarebbe un perdere inutilmente il tempo, e la carta. Imperocchè non v'era bisogno di confutare la sentenza del nominato Scrittore, intorno all'autorità non più che delegata da lui riconosciutasi negli esaminatori delle voci; dopo di avere colla dichiarazione del P, Reverendissimo Ripoll, e coll'ordinazione per la nostra Provincia fatta, da un Appostolico Visitatore, molto sodamente provato, e stabilito, che ai mentovati Esaminatori compete, non per delegazione, ma de *jure* l'esser Giudici su i requisiti de' vocali: e Giudici, ai quali spetta la sentenza della privazione della voce: la quale autorità vien conferita ad essi dall'elezione, che di loro fanno i PP. del Consiglio di Provincia, una col P. Provinciale.

Quello però che solamente necessario crediamo a dirsi, rispetto a tutto, quanto hanno ripescato dal mentovato Passerino i nostri Avversarj: Questo si è, che ci hanno fatto conoscere di averlo citato quasi sempre fuor di proposito a lor favore, e sopra tutto allorchè la costui oppinione in ordine agl' inabili da non doversi espellere dal Capitolo, in contradizione de' Principj dallo stesso Dottore addotti, hanno voluto estenderla anche agl' inabili sentenziati, quali essi furono il Priore di Fondi e dell' Olevano: E sempre altresì hanno fatto pompa delle dottrine del riferito Scrittore nella supposizione di fatti, che i fatti non sono del nostro caso, e della nostra controversia; Supponendo eglino tra le altre cose per vero, che il Provinciale abbia legittimate le voci de' due Priori giudicati inabili dagli Scrutatori delle voci, quando che una tale legittimazione dal Padre Provinciale non è stata mai fatta.

E finalmente con maliziosa accortezza hanno passato sotto silenzio quelle tali dottrine del Passerino medesimo, al di cui lume tutte sgombrar vedrebbonsi le fosche nebbie dei loro cavillosi argomenti, trà le quali dottrine opportuno è rammemorare ad essi, quella del doversi come cosa che vien richiesta dal diritto di natura, fare prima di qualunque elezione la legittimazione de' voti; e quella parimente di doversi leggere nel Capitolo ogni appello, ogni pretesto, e tutte le risposte alle istanze. Due dottrine dal Passerino insegnate, che sono due riprovazioni solenni della condotta tenutasi dagli Elettori del P. de Fusco, a cui desideriamo anche noi di tutto buon Cuore, le Mitre, le Porpore, e finanche il Triregno; ma non possiamo accordare, che valida stata sia la sua elezione, alla dignità di Provinciale.

Sembrandoci intanto di avere evacuate tutte le difficoltà proposte da i nostri Oppositori; conchiudiamo la presente Scrittura, colla speranza, che se non sarà bastevole questa a rendere gli Avversarj nostri avveduti, e pentiti de' loro abbagli; sarà non di meno sufficientissima a renderli inescusabili, nell'ostinatezza del intrapreso da loro ingiustissimo impegno.

E P I L O G O.

In cui si raccoglie tutto il detto, riducendo a tre Classi le violenze, per le quali si è invocata la protezione del Re.

Essendosi di già confutate le difficoltà proposte da' nostri Contrarj, conviene certamente di riunire le molte quà e là disperse nostre ragioni, e farle tutte servire alla contestazione delle patite da noi violenze, su le quali cader possono, e debbono quelle opportune provvidenze Reali, che chieste si sono, e che si attendono.

Ci è noto benissimo, che il giudizio della validità o nullità del Capitolo, non compete che agli Ecclesiastici Tribunali; Ma sappiamo altresì, che in qualsisi controversia anche di solo ecclesiastica ispezione, ove i Sudditi al Sovrano possano con verità rappresentare, e provare, che nel fatto servito di occasione o di materia alla lite da dover decidere o già decisa, vennero a praticarsi con esso loro le irregolarità, e le violenze, onde temano giustamente rimanerne soverchiati ed oppressi; addiviene allora quella stessa causa tutta propria della cognizione del Principe, e de' rimedj economici della Sovrana sua Potestà.

Quindi è, che noi fondatamente crediamo, che il fattosi Provinciale Capitolo voglia essere riguardato dal nostro Re come un oggetto assai naturale, e tutto proprio delle sue vigilantissime cure, per la felicità de' suoi amantissimi Vassalli; Dacchè lo presentiamo al venerabile suo Trono; tale qual' egli è stato, prevenuto, accompagnato, e seguito da violenze ben rimarcabili di somma offesa di coloro, che si gloriano di essere de' più fedeli suoi sudditi, ed amorevoli figli.

In tre classi ripartiamo le violenze. E' la prima delle violenze, che lo precederono. E' la seconda di quelle, che lo accompagnarono. E' là terza di quelle, che gli succedettero.

I. Vio-

I.

Violenze che sono precedute al Capitolo.

I Vocali sentenziati con giusta causa dai legittimi Giudici, hanno il costoro giudizio sprezzato con un disprezzo saputo, e voluto dal Presidente del Capitolo -- Il disprezzo vien comprovato dal non aver i due Priori di Fondi, e dell' Olevano fatto premura, che nel Consiglio di Provincia si esaminasse la giustizia, della ricevuta sentenza; e che dal Presidente del Capitolo un tal disprezzo siasi saputo, e voluto; si rileva dal non avere il detto Presidente del Capitolo convocato il Consiglio di Provincia -- Il che molto più manifesto si rende, da i motivi, che mossero il Presidente del Capitolo, a non convocare il suddetto Consiglio di Provincia, cioè dalla certezza che aveva, che nel Consiglio di Provincia sarebbesi confermata la sentenza dell' Inabilità dei due Priori (1). In oltre per lo Priore di Fondi vale a provare il disprezzo, la minaccia da lui fatta, a i Giudici, che decretarono la sua Inabilità a dare il Voto: e per lo Priore dell' Olevano fa prova del disprezzo il non avere addotte le sue giustificazioni, a i Giudici delle Voci, che con giuridica intimazione lo citarono ad esibire i documenti, della validità de' suoi requisiti.

II.Vio-

(1) Si nota, che il Consiglio di Provincia è composto da'PP.Maestri, la MAGGIOR PARTE de'quali non avrebbe giammai aderito, contra l'evidenza della giustizia, e della ragione, all' impegno del Presidente del Capitolo -- Siccome in effetti tra i Vocali non concorsi all' Elezione del Soggetto proposto da esso Presidente del Capitolo, si contano ben DIECI PP.Maestri.

II.

Violenze che hanno accompagnato il Capitolo.

NOn si sono dal Capitolo esclusi i due Priori *sentenzialmente* dichiarati Inabili, ed in niun modo, riabilitati, o legittimati; tuttochè per la di loro espulsione fatte si fossero le dovute legali istanze, contra le quali non fu letta nel Capitolo qualunque Carta o di Risposta o di Appello.

Inoltre uno de' quattro PP. Maestri Scrutatori, cioè il P. M. F. Tommaso M. Janni perorò alla presenza di tutti i Capitolari chiedendo l'esemplare castigo, che ben meritato si aveano i due Priori, da se, e dagli altri suoi Colleghi dichiarati inabili al Voto per la temerità, onde sprezzarono la di loro autorità, ed il di loro Giudizio; ma di una doglianza sì giusta, e di una richiesta sì ragionevole non se ne fece il menomo conto, anzi il detto P. Maestro Scrutatore fu da taluni arditamente rampognato, e schernito.

Di più: Si dichiarò con legale Istanza privo di voce, il Priore di S. Pietro Martire, e senza che questi avesse letta, o fatta leggere nel Capitolo risposta alcuna in sua difesa, o altra Carta di appellazione, fu ammesso a dare il Voto (1).

Finalmente le voci di 19. Vocali, e questi Vocali de' più graduati, e rispettabili nella Provincia furono disprezzate; essendosi voluto procedere all'Atto elettivo, non ostante le di loro proteste legali, e lette, per le quali dichiararono di non voler concorrere all'elezione, appunto, perchè non dovevano.

III. Vio-

(1) Il fatto è contestato colla giurata fede di sei PP. Maestri, e tre Generali Predicatori.

III.

Violenze, che succedute sono al Capitolo.

L' Atto elettivo del nuovo Provinciale, al quale atto elettivo obbligati fummo dalle violenze a non concorrere, si trascinò dietro altre non poche, e non piccole violenze. Senza di noi, che per la fatta appellazione, o sia protesta, dovemmo ben tosto dal Capitolo allontanarci, per non contradire alle proteste coll'atto del fatto: senza di noi (che val tanto, nel caso presente, quanto dire, con disprezzo dei nostri Voti, e delle nostre persone) si fece l'elezione, sì del Definitore, e dell'Elettore del Capitolo Generale, che l'elezione dei quattro Definitori del Capitolo Provinciale: E questi quattro Definitori, senza di noi, e con disprezzo dei nostri Voti, e delle nostre persone eletti, per lo spazio di giorni dieci, trattarono, e decisero i più rilevanti affari della Provincia, e stabilirono le leggi da doversi coll' approvazione del P. Generale, promulgare in tutta la Provincia; ed essi stessi una col Presidente del Capitolo, convocarono il Consiglio di Provincia nell' ultimo degli accennati dieci giorni: E sebbene non vi avessero voluto convenire nove dei PP. Maestri, che non avendo per lo disprezzo fatto dei loro Voti, e delle loro persone concorso all' elezione di tali Definitori, non dovevano riconoscerli di quella dignità decorati; con tutto ciò, unitisi eglino, anzi tre soli di loro, al Presidente del Capitolo, ed a sole altre cinque persone (numero neanche sufficiente a comporre un Consiglio Conventuale, il quale pur si compone di dodici Anziani Padri convocati dal Priore) vagliarono i requisiti, ed i meriti di tutti i soggetti della Provincia, che aspirano ai gradi sì del Magistero, che della Predicatura Generale, e determinarono le petizioni da esprimersi negli atti del Capitolo al P. Reverendiss. Generale: tra le quali petizioni ve ne fu una, che servì di sigillo a tutte le antecedute insolenze, e riuscì a noi di un cumulo di oppressione, sopra tutte le altre già prima usateci violenze; essendosi innoltrati a chiedere a nome di tutta la Provincia la qualificazione ben distinta di Predicatore Generale, per lo stesso P. Priore dell'Olevano, che avendo sprezzato il decreto de' Giudici delle voci, ed essendosi nel Capitolo intruso, ebbe una gran parte in tutti gli sconvolgimenti, che ora tengono squarciata, ed afflitta

la nostra Madre : restando così a nome , e parte di tutta la Provincia onorato , e premiato , colui , che ha nella Provincia il fuoco della discordia acceso , e vi ha sparsa la semenza di amare lagrime fecondissima , e di lungo dolore , non senza nuovo , e peggiore disprezzo di noi , che il volevamo sì ragionevolmente , fin dal Capitolo escluso.

Ma se fu una violenza la divisata continuazione degli Atti Capitolari , e la ingiusta distribuzione degli onori , in essi fatta , coll' ammirazione , e possiam dire , coll' orrore finanche di tutti i buoni ; maggiore violenza fu non pertanto la conferma d' indi a qualche tempo venuta da Roma . Mercecchè confermossi del nuovo Provinciale l' elezione con tanta irregolarità , e sì poca cognizione di causa , che nel fattosene giudizio , non si sono neppure nominate le istanze di quelli , che vi si erano opposti , e delle di loro proteste , anzi che farsene nel consueto lodevole modo , adoprato in altri somiglievoli casi , il dovuto esame ; se n' è fatto unicamente una irrisione , ed un disprezzo : il quale disprezzo dalla forma medesima della lettera patente di conferma si rileva apertissimamente , nulla meno , che dal contegno usato dal P. Generale nel carteggio di lettere missive passato tra lui , ed i PP. Vocali alla detta elezione , non concorsi.

Questo Capitolo adunque da non poche violenze preceduto , da violenze altre moltissime accompagnato , ed a cui violenze peggiori sono di già succedute : Questo è il Capitolo , che supplichevoli abbiam sottoposto agli occhi illuminati della saggia mente del nostro Monarca , affinchè ravvisandovi quel perpetuo tessuto di violenze , in che esso tutto veramente consiste , dal conoscerlo su le violenze fondato , colle violenze sostenuto , e dalle violenze nell' apparecchio , ne' progressi , e nelle conseguenze diretto , e compito ; mosso senta il giusto , e piissimo animo suo , a risolvere , ed ordinare quelle disposizioni , che saranno affacevoli al bisogno urgentissimo , che noi abbiamo , di essere col potente braccio della suprema sua autorità sottratti dalle patite innumerabili oppressioni .

E poichè nel rispondere ai nostri Avversarj , tutti quei fatti abbiam dovuto narrare , e tutte quelle ragioni addurre , che le prove innegabili formano delle mentovate violenze ; ci diamo a credere , che il più esatto epilogo di tutto quanto si è detto , altro essere non potea , che il di già fatto compendioso catalogo delle sofferte da noi detestabili violenze , le quali tanto più saranno atte ad impegnare a prò nostro la potente mano del Re , quanto sono esse state più gravi , e si sono ora , colle testimonianze di autentici documenti , dimostrate indubitabili , e vere.

C O P I E

DEI DOCUMENTI AUTENTICI

Co i quali ſi comprovano i Fatti aſſeriti nelle Scritture della difeſa dei Vocali non concorſi all' Elezione del P. Exreggente de Fuſco.

Hæc verba Fidelissima sunt, & vera.
Apoc. XXII. v. 6.

I.

Copia dell' Estratta dal Registro del Noviziato per la nazione del P. Salvo.

EGo infrascriptus Novitiorum Magister fidem facio, & in verbo veritatis testor, qualiter perquisito Regesto, in quo adnotantur omnes Novitii, tam ad habitum, quam ad professionem recepti in Venerabili Conventu S. Birgittæ de Villa Pausilippi S. Ordinis Prædicatorum, inveni notam tenoris sequentis, scilicet:

Die 20. mensis Maji hora 21.cum dimidio nondum pulsata, completo anno probationis, habitisque omnibus requisitis necessariis per manus admodum Reverendi Patris Lectoris F. Thomæ Jovene Prioris hujus Conventus S. Birgittæ O. P. de Villa Pausilippi, emisit solemnem professionem F. Joannes Chrysostomus Joseph Salvo a Rocca Piemontis, in sæculo vocatus Joseph, natus die 26. mensis Decembris 1732. destinatus pro Conventu Sanctissimi Rosarii Civitatis Majoris, & postquam eidem protestationes factæ fuissent juxta seriem & tenorem nostrarum Constitutionum, ut de aliis dictum est, & cum omnia essent, quæ requirebantur, admissus fuit ad solemnem professionem, quam in publica Ecclesia coram tota Communitate ad sonum campanulæ congregata, clara voce legendo *cartellam* professionis, emisit. Et in Fidem &c. - Ego F. Joannes Chrysostomus Joseph Salvo a Rocca Materdomini Novitius simplex Clericus emisi solemnem Professionem sponte, & non coacte.

Ego F. Joseph Venantius Leone novitius simplex fui præsens, & sum testis.

Ego F. Joseph Maria Bianchi novitius simplex fui præsens, & sum testis.

Ita est F. Ludovicus Maria Pianese Lector, & Magister novitiorum.

Ex-

Extracta est præsens Copia a suo originali, cum quo de verbo ad verbum concordat, & corroborata sigillo nostri Conventus &c. Datum in supradicto Conventu die 21. Mensis Junii 1766.
Ita est F. Raymundus Maria Maffettone Magister Novitiorum.

II.

Copia dell'Estratta dal Registro della Provincia per la nazione del P. Salvo.

FO fede, come nel libro manoscritto intitolato -- Sequitur Regestum Provinciæ Regni tempore Provincialatus Admodum Reverendi P. Magistri Fratris Cherubini Mariæ Passi anno Domini 1747. vi è il seguente Capitolo nella pagina 41. sotto il mese di Aprile 1749.

Joseph Salvo Terræ Roccæ Piemontis Materdomini, & fuit acceptatus, & affiliolatus in Conventu Sanctissimi Rosarii Civitatis Majoris, & unanimiter receptus.

Nell' istesso libro al foglio 210. sotto il mese di Dicembre 1764. vi è il seguente Capitolo.

Die trigesimaprima in Sacra Visitatione Sancti Vincentii Surrenti Reverendus P. Lector F. Joannes Chrysostomus Salvo institutus fuit Prior Sanctissimi Dominici Civitatis Fundensis, & expeditæ sunt litteræ Patentes pro Natione Neapolitana.

I suddetti due Capitoli sono stati estratti dal suddetto libro esibitomi dal Padre F. Domenico Maria Rinaldi Procuratore delli 19. PP. Vocali non concorsi all'Elezione, e subito al medesimo l'ho restituito, salva sempre migliore Revisione: Napoli li 28. Maggio 1766.

Notar Gaspare del Giudice di Napoli, ed ho segnato.

III. Co-

III.

Copia dell' Atteſtato giurato dei molto Rev. PP. Maeſtri Scrutatori per tutto quello, che ſi appartiene al Giudizio d'Inabilità al Voto pe i due Priori di Fondi, e dell' Olevano, ed al non eſſere Queſti ſtati legittimati.

Atteſtiamo Noi Sottoſcritti PP.Maeſtri, anche con giuramento, come eſſendoci ſtato commeſſo l'impiego di Scrutatori delle voci, o ſiano Requiſiti neceſſarj a' Vocali a fine di poter godere dell'attiva voce, in ſeguito dell' Elezione fatta da Noi per tale incombenza da tutti i MM. RR. PP. del Conſeglio di Provincia, a' quali fummo propoſti dal P. M. Provinciale F. Antonino Maria Califano, la mattina del giorno 16. del meſe d'Aprile del corrente anno; Nell' adempimento, e diſcarico di tale addoſſatoci Uffizio fummo coſtretti a non ammettere le Voci sì del P. Lettore Ferrajolo Priore del Convento dell' Olevano, che del P. Lettore Salvo Priore del Convento di Fondi: mentre per la legale iſtanza fattaci dal P. Lettore de Vivo Priore del Convento dell'Afragola ci venne fatto preſente, che il detto P. Priore dell'Olevano non avea in quel ſuo Convento tenuti ſempre ne anche tre ſoli Religioſi d'abito Clericale, e che quindi non ſi era potuto ivi cotidianamente recitare nel Coro il divino Uffizio; La quale coſa dichiarava incorſo nella privazione dell'attiva voce il detto P. Priore da molte eſpreſſe leggi dell'Ordine, ed anche dall' Ordinazione fatta dall' odierno P. Reverendiſſimo Generale nella conferma degli Atti Capitolari di queſta Provincia di Regno nell' anno 1764., che però avendo conoſciuta artifizioſa, mendicata, e non veridica la teſtimoniale già prima eſibitaci dal detto P. Priore, come ſottoſcritta da'Religioſi, che non erano ſtati ſtabilmente in quel Convento, con dichiarazione, o ſia decreto ſottoſcritto non ſolo

da tutti Noi Tre, ma ben anche dal M. R. P. M. Cresconio nostro Collega, venne per nostro Ordine al detto P. Priore intimato, che non ostante la testimoniale da Noi creduta vera, e già speditagli, dovesse presentarci legittimi documenti da doversi estrarre dal Registro della Provincia per pruova, che in quel suo Convento, stati sempre vi fossero Tre almeno Religiosi Clerici necessarj per la recita del Divino Uffizio nel Coro, e che non presentandoci tali legittimi documenti restasse privo dell' attiva voce nel prossimo Capitolo; Alla quale intimazione, dichiarazione, e decisione, niente affatto replicò il detto P. Priore, e senza gravarsene col far convocare dal P. M. Provinciale il Conseglio di Provincia: trascurò di esibire a Noi stessi le richieste prove, dando apertamente a conoscere di non averle a suo favore; E non s'impegnò ad altro che a disprezzare il giudizio nostro a lui giuridicamente intimato: come apparisce dalla Relata del nostro Portiero il Fratello Converso F. Michele di Cardito. Costretti fummo parimente a non ammettere la voce del P. Lettore Salvo Priore del Convento di Fondi, non solo perchè anche in tale Convento era mancato il necessario numero de'Religiosi richiesto dalle nostre Leggi; ma in oltre perchè sapendosi di essere egli nato fuori di Napoli, non poteva rappresentare la Persona dell' odierno Priore di quel Convento, il quale doveva essere Napolitano, giacchè l'antecedente Priore stato era forestiere, in conformità dell' Alternativa tra' Napolitani, e Forestieri per tutti i Priorati della Provincia stabilita dal Sommo Pontefice Urbano VIII. sub datum Romæ die 21. Julii 1629. ed osservatasi perpetuamente nella Provincia fin dall'anno 1639. allorchè tal Pontificia Costituzione si pubblicò, e si accettò nel Provinciale Capitolo, a cui presiedè il P.Reverendissimo Generale Fra Nicola Ridolfo; E perchè il detto P. Salvo ci attestò di essere nato in Napoli, fu da Noi ordinato al Maestro de'Novizzi del Convento di Noviziato della Provincia sistente sopra il Casale di Posilipo intitolato S. Brigida, che perquiresse il libro di registro, ove tutti i Novizzi, in facendo la professione Religiosa, soscrivono di proprio pugno di averla fatta alla presenza di due testimonj, che anche in tal registro si sottoscrivono, spiegando ogni professo il luogo de' suoi Natali in corrispondenza della fede di Battesimo colà portata prima di vestirsi Religioso; E che fatta la perquisizione ce ne trasmettesse una copia in forma autentica: Ed avendoci quel P. Maestro de' Novizzi la ricercata autentica copia spedita, ed avendo Noi in essa letto la confessione fatta dal detto P. Salvo in professando l'Ordi-

l'Ordine Nostro, d'essere nato non già in Napoli, siccome falsamente egli asseriva, ma nella terra della Rocca Piemonte Materdomini; Fummo Noi Tre, e con Noi parimente il nominato nostro Collega P. M. Cresconio a decretare costretti, che il detto Padre Salvo non dovesse dell'attiva voce godere nel prossimo Capitolo, non essendo esso il Priore di Fondi, quale ostentava d'essere, ed avendo su la sua testimoniale scritto NON ADMITTATUR, vi si sottoscrisse ognuno di Noi Tre, come anche il suddetto P. M. Cresconio nostro Collega. Nè per non averlo ammesso (in seguito di qualche suo gravame) si convocò il Conseglio di Provincia dal P. M. Provinciale, da cui nè per lo Voto non ammesso del P. Priore dell'Olevano, nè per quest' altro Voto non ammesso del preteso Priore di Fondi ci fu mai detta, o interrogata la menoma cosa. Ed essendo tutte le soprascritte cose vere ne abbiamo fatta, e sottoscritta la presente giurata fede. Napoli oggi il dì 19. Giugno 1766.

Io P. Maestro Alfonso Maria Martini attesto come sopra.
Io P. Maestro Fra Andrea Maria Gaudiano attesto come sopra.
Io Padre Maestro F. Tommaso M. Janni attesto come sopra.
Le suddette Firme sono autenticate dal pubblico Notajo Gasparo del Giudice di Napoli.

IV.

Copia dell' Attestato giurato del P. Predicatore Generale F. Ambrogio Catarino Expriore del Convento del Noviziato, ora dimorante nel Convento di S.Luigi d'Aversa.

Attesto io sottoscritto Padre Predicatore Generale F. Ambrogio Maria Catarino, e l'attesto anche con giuramento, che stato essendo per lo solito spazio d'anni due Priore nel Venerabile Convento del Noviziato di questa Provincia Domenicana di Regno, intitolato S.Brigida di Posillipo, in tutto il tempo del mio Priorato, in conformità di quello, che si era già sempre praticato, ogni volta che io col Consiglio dei PP. di

 quel

quel Convento doveva ammettere alla vestizione del nostro S. Abito qualche Giovane Secolare; il Padre Segretario del Consiglio leggeva alla presenza mia, e degli altri PP. le fedi de' requisiti necessarj a quel Giovane, e tra le altre fedi, principalmente e sopratutto si leggeva, e si considerava la Fede del Battesimo di detto Giovane, per notarsene gli Anni, e la Patria, la quale Fede di Battesimo dallo stesso P. Segretario veniva poi consegnata al Padre Maestro de' Novizj, il quale ne faceva sempre il solito Registro; e quando in capo all' anno, quel tale Giovane professava, il P. Maestro de' Novizj scriveva nel libro del Noviziato il Registro della di lui professione, con estrarre dalla fede del Battesimo il giorno, e l'Anno, in cui era stato battezzato, e la Patria ove era nato, ed il nome impostogli nel battesimo, notando tutto in detto libro del Noviziato; ove parimente faceva scrivere di proprio pugno dal Giovane, che aveva professato, la confessione della sua Professione, e la Patria, ove era nato, secondo che dalla stessa fede di Battesimo appariva. Dopo di che restituiva al novello Professo l'Originale fede del suo Battesimo: Ed essendo tutte le soprascritte cose indubitatamente vere, ne ho fatto, a richiesta del P. Predicatore F. Domenico Maria Rinaldi Procuratore costituito da me, e dagli altri Vocali non concorsi all' elezione del P. ExReggente de Fusco, ne ho sottoscritta la presente giurata Fede -- Aversa il dì 27. Giugno 1766.

Io F. Ambrogio M. Catarino Predicatore Generale attesto come sopra.

La suddetta firma è autenticata dal pubblico Notajo Gennaro d' Amore.

V. Copia

V.

Copia dell' Atteſtato giurato del P. M. F. Andrea Maria Gaudiano Ex-priore del Convento del Noviziato, ora dimorante nel Convento di S. Pietro Martire di Napoli.

IL tenore di queſt' Atteſtato è de *verbo* ad *verbum* lo ſteſſo dell' antecedente -- Napoli il dì 1. Luglio 1766.

Io F. Andrea Maria Gaudiano Maeſtro fò fede, ed atteſto come ſopra.

La ſuddetta firma è autenticata dal pubblico Notajo Egidio Nicola Breglia di Napoli.

VI.

Copia dell' Atteſtato giurato del P.F. Gian Fernando Simeone Exſegretario del Conſeglio de' PP. del Convento del Noviziato; ed ora Maeſtro de' Novizzi nel Convento del SS. Roſario di Palazzo di Napoli.

ATteſto anche con giuramento Io ſottoſcritto P. Lettore F. Gian Fernando Simeone in oggi Maeſtro de' Novizzi nel Convento del Santiſſimo Roſario di Palazzo di queſta Città,

 come

come essendo stato per lo addietro assegnato nel Convento del Noviziato della Provincia Domenicana di Regno, intitolato S. Brigida di Posillipo, ivi per lo spazio di sette in otto anni *circa* ho esercitato l'impiego di Segretario del Consiglio de' PP. di detto Convento: e che nell'esercizio di tale impiego, sempreche dovevano il Priore, ed i PP. del detto Convento, ammettere qualche Giovane Secolare alla vestizione del nostro S. Abito, venivano a me consegnate le fedi de' Requisiti di quel tale Giovane Secolare, e sopratutto la fede del battesimo, e che questa fede del Battesimo dopo essersi da me letta, alla presenza del Priore, e degli altri PP. del Consiglio unitamente colle fedi degli altri Requisiti, queste stesse fedi, e principalmente quella del Battesimo, si consegnavano subito poi da me al P. Maestro de'Novizzi, il quale doveva conservarle, e registrarle, acciocchè facendo poi in capo all'anno quel tale Giovane la professione, potesse il P. Maestro de'Novizj, dalla stessa Fede di Battesimo estrarre la Patria, ove era nato il Giovane, e l'Anno, ed il giorno del suo Battesimo, e registrare il tutto distintamente nel libro del Noviziato, e ciò fatto, restituire poi la fede originale del Battesimo al Novizio, dopo che avesse fatta la professione, ed avesse scritto di proprio pugno nel medesimo libro del Noviziato il suo nome, la sua Patria ricavata dalla fede del Battesimo, colla confessione della sua Professione: ed essendo tutte le sopradette cose indubitatamente vere; a richiesta del P. Lettore F. Domenico M. Rinaldi Procuratore costituito dai PP. Vocali non concorsi all'Elezione del P. ExReggente de Fusco; ne ho fatta, e sottoscritta la presente giurata fede -- Napoli il dì 28. Giugno 1766.

Io P. Lettore F. Gian Fernando Simeone attesto come sopra.

La suddetta firma è autenticata dal pubblico Notajo Michele Ferrajolo di Napoli.

VII. Copia

VII.

Copia dell' Atteſtato giurato del P.M. F. Alfonſo M. Martini Exreviſore de' Requiſiti de' Giovani Napolitani da doverſi ammettere al noſtro S.Abito.

A Richieſta del P. Lettore F. Domenico Maria Rinaldi Procuratore coſtituito, da me ſottoſcritto, e dagli altri PP. Vocali non concorſi all'elezione del Padre Ex Reggente de Fuſco, atteſto Io quì ſottoſcritto Padre Maeſtro anche con giuramento, come in eſercitando nei paſſati anni l'impiego commeſſomi di Reviſore de' Requiſiti neceſſarj a i Giovani della Nazione Napolitana, per eſſere ammeſſi al noſtro S. Abito, tra le altre Fedi, che da i detti Giovani, mi ſi dovevano eſibire, e che in fatti da eſſi mi venivano eſibite, vi era ſopratutto, e principaliſſimamente, la fede del di loro Batteſimo, e che nel fare al P. Provinciale, ed a' PP. di Conſeglio dal P. Provinciale a tale effetto convocati, la relazione de i mentovati Requiſiti, ſopratutto comunicava a loro la Fede del Batteſimo, facendola leggere pubblicamente dal P. Segretario del Conſiglio, acciocchè gli Anni, e la Patria dei detti Giovani foſſero a tutti manifeſti. E che poi ſeguita l'accettazione di detti Giovani ſi conſegnavano da me, una colle altre Fedi, quelle ſopratutto del Batteſimo, o nelle proprie mani del P. Provinciale, o nelle mani del P. ſuo Segretario, e Compagno, affinchè in conformità dell' eſpreſſo, nelle dette Fedi di Batteſimo, ſi deſcriveſſe nel Regiſtro della Provincia, la di loro accettazione, e la di loro Patria; e ſuſſeguentemente, le dette Fedi di Batteſimo una colle altre ſi ſpediſſero al Convento del Noviziato, e tutto in conformità, ed a norma di quanto ſi è ſempre praticato, e tuttavia ſi pratica in queſta Provincia Domenicana di Regno; Ed eſſendo tutte le ſopraſcritte coſe, indubitatamente notorie, e vere, ne ho fatta la preſente giurata Fede da me ſottoſcritta. Napoli il dì 28. Giugno 1766.

Padre Maeſtro F. Alfonſo Maria Martini ut ſupra.

La ſuddetta firma è autenticata dal pubblico Notajo Egidio Nicola Breglia di Napoli.

VIII.

Copia dell' Atteſtato giurato dal P.M. F. Vincenzo M. Santoro Exreviſore de' Requiſiti de' Giovani Foreſtieri da doverſi ammettere al noſtro S. Abito.

IL tenore di queſto Atteſtato per quello, che ſpettaſi ai Giovani della Nazione Foreſtiera, è lo ſteſſo *de verbo ad verbum*, dell' antecedente -- Napoli il dì 28. Giugno 1766.

Io P. M. F. Vincenzo Maria Santoro Atteſto come ſopra.

La ſuddetta firma è autenticata dal pubblico Notajo Egidio Nicola Breglia di Napoli.

IX.

Copia dell' Atteſtato giurato del Padre Exſegretario, e Sozio del Provinciale, ed Expriore del Convento di S.Domenico Maggiore il P.F.Gian Tommaſo M.Micò, fattoſi previo l'ordine dell' Attual Priore del nominato Convento, ed odierno Vicario Generale della Provincia.

IN eſecuzione del Comando del Molto Reverendo Padre Predicatore Generale F. Benedetto Maria Geſſari Priore del Real Convento di S. Domenico Maggiore, e Vicario Generale della Domenicana Provincia di Regno, fo fede anche con giuramento Io quì ſottoſcritto, come in eſercitando ne' paſſati anni l'impiego di Sozio, e Segretario del fu Molto Reverendo Padre Maeſtro F. Cherubino Maria Paſſi Priore Provinciale, ſempre che dal detto Padre Provinciale, e da' PP. del Conſiglio, venivano accettati per la veſtizione del noſtro Santo Abito i Giovani ſecolari, o della Napolitana, o della Foreſtiera Nazione, ſi deſcriveva da me nel Regiſtro della Provincia, ſecondo l'inveterata pratica de' miei Anteceſſori Sozj, e Segretarj, la di loro accettazione, con eſprimervi i di loro Nomi, e la di loro Patria, ſecondo che da me ſteſſo leggevaſi, eſpreſſo nelle Fedi del di loro Batteſimo, le quali Fedi di Batteſimo, a tal fine mi venivano date da' PP. Reviſori, e che poi da me medeſimo ſi davano a' Giovani accettati, affinchè le preſentaſſero, ed eſibiſſero al Padre Priore, ed a' PP., e Maeſtro de' Novizj del Convento del Noviziato: ed eſſendo queſta la verità, ne ho fatta la preſente giurata Fede da me ſottoſcritta.

Napoli il dì 28. Giugno 1766.

Pater Frater Joannes Thomas Maria Micò Atteſtor ut ſupra.
La ſudetta firma è autenticata dal pubblico Notajo Gaſpare del Giudice di Napoli.

X.

Copia dell' Atteſtato giurato del Padre Maeſtro F. Mariano Peluſo Exſegretario, e Sozio del Provinciale.

IL tenore di queſto atteſtato è lo ſteſſo *de verbò ad verbum* dell' antecedente: eſſendo ſtato il detto, ora Padre Maeſtro Peluſo, Sozio, è Compagno del medeſimo Provinciale Paſſi, di cui fu pure Sozio, e Compagno il ſuddetto Padre Micò, in uno de'tre Biennj di Provincialato, fatti in diverſi tempi dal detto Padre Maeſtro Paſſi -- Napoli il dì 1. Luglio *1766*.
Io Padre Maeſtro F. Mariano Maria Peluſo atteſto come ſopra.
La ſuddetta firma, è ſtata autenticata dal pubblico Notajo Gaſpare del Giudice di Napoli.

XI.

Copia dell' Atteſtato giurato di cinque PP. della Provincia di Apruzzo, tre Napolitani, uno Toſcano, ed uno Apruzzeſe.

ATteſtiamo anche con giuramento Noi ſottoſcritti Religioſi della Provincia di Apruzzo intitolata col nome di Santa Caterina da Siena, come nella detta noſtra Provincia, vi ſi trova ſtabilita, per la Dignità di Superiore Provinciale l' Alternativa delle tre Nazioni, di cui la detta noſtra Provincia è compoſta, Napolitana, Apruzzeſe, e Toſcana, in adempimento del Bre-

Breve Appoſtolico di Urbano VIII., e che viene infatti la detta Alternativa oſſervata; ma che nell' oſſervarſi, non ſi attende alla vera Patria d'ognuno, ma a quella Nazione, per la quale fu veſtito Religioſo; Che però a nome, e luogo della Nazione Toſcana furono eletti Provinciali il Padre Baccelliere F. Alberto Trenta nell'anno 1744., ed il Padre Lettore F. Vincenzo Scalmazzi nell'anno 1762.; ancorchè il Padre Trenta foſſe nato in Aſcoli, ed il Padre Scalmazzi foſſe nato in Venezia: ed eſſendo le ſopraſcritte coſe indubitatamente vere, e notorie, ne abbiamo fatta la preſente giurata fede -- Napoli il dì 1. Luglio 1766.

Io Padre di Provincia Napolitano F. Pio Penza della Provincia Aprutina fo fede come ſopra.

Io Padre Lettore F. Giovan Tommaſo Cappella Napolitano della Provincia di Apruzzo fo fede come ſopra.

Io F. Caſimiro Pellini Lucchefe Affigliolato per la Nazione Toſcana faccio fede come ſopra.

Io F. Filippo di Simone Apruzzeſe, affigliolato per la Nazione Apruzzeſe, fo fede come ſopra.

Io F. Giacomo Pellegrino Napolitano della Provincia di Apruzzo fo fede come ſopra.

Le ſuddette firme ſono autenticate dal pubblico Notajo Egidio Nicola Breglia di Napoli.

XII.

Copia di un decreto della Sacra Congregazione dei Veſcovi, e Regolari, ſu i Requiſiti dei Giovani, che vogliano eſſere ammeſſi a veſtire l'Abito Domenicano.

AD propagandam in ordine Prædicatorum Regularem obſervantiam, quæ Novitiorum inſtitutioni, & educationi præcipue innititur Sacra CONGREGATIO deputata ſuper ſtatum Regularium de mandato SS. D. N. ALEXANDRI PP. VII. in ſingu-

 lis

lis Italiæ Provinciis, & Congregationibus ejusdem Ordinis præsentis Decreti vigore designat, ac deputat pro Novitiatibus, Conventus infrascriptos &c. Ita tamen ut quæ sequuntur inviolabiliter observentur. Primum, ut induendus habita prius licentia Magistri Ordinis, vel Provincialis Provinciæ, vel Vicarii Generalis, in cujus Novitiatu recipiendus est, a tribus Fratribus ad id muneris a Capitulo Conventus electis publicè coram Patribus a Consiliis examinetur, &c. Et si spectatis PATRIA, NATALIBUS, ÆTATE, ut saltem decimum quintum annum compleverit, Vita, & Moribus anteactis, Corporis habitudine, alisque juxta Ordinis Constitutiones necessariis idoneus per secreta Patrum suffragia repertus fuerit, Capitulo Conventus proponatur &c. Datum Romæ die XI. Maii MDCLV. B. Card. Spada -- Locus ✠ Sigilli P. Fagnanus Sacræ Congreg. Secretarius.

Extracta est præsens Copia a libro existente in Bibliotheca S. Dominici Majoris de Neapoli, in quo continentur Ordinationes ab anno 1588. usque ad 1674. & facta collatione concordat, meliori semper salva: Et in fidem Ego Notarius Ægidius Nicolaus Breglia de Neapoli requisitus subsignavi. Neapoli in Bibliotheca S. Dominici Majoris die 30. mensis Junii 1766.

XIII.

Copia dell'attestato giurato del P. Predicatore Generale Fra Giacinto Pianese per le parole, che udì dire dal P. Priore di Fondi alla presenza de i Padri Maestri Scrutatori.

Attesto anche con giuramento Io quì sottoscritto, come essendomi portato nel mese di Aprile del corrente Anno in uno de' giorni preceduti immediatamente al Capitolo Provinciale di questa Provincia Domenicana di Regno nel Reale Convento di S. Pietro Martire, e propriamente nel luogo, ove stavano congregati i quattro PP. Maestri Scrutatori, e Giudici de i Requisiti de' Vocali nel tempo appunto, in cui amministravano il di loro impiego, per essermi ivi portato a fine di esibire la testimo-

moniale de' miei Requisiti, ed attendere, che mi fosse sottoscritta da i mentovati PP. MM. Scrutatori: In tale occasione trovai in detto luogo il P. Priore di Fondi F. Gio: Crisostomo Salvo, il quale essendo stato escluso dal dare il voto per la mancanza del numero de' Religiosi in quel Convento alimentati, ed anche per non essere della Nazione Napolitana; sentii dire dal detto P. Priore di Fondi con somma audacia, e grandissima irriverenza verso i detti PP. Maestri Scrutatori, le seguenti parole: *Con tutto questo, pure ho da dare il Voto, e farò vedervi che entrarò nel Capitolo*. E siccome mi fece orrore questa temeraria, e dispettosa maniera di parlare, e di minacciare, così mi edificò ben molto la Pazienza, ed il Silenzio, e la Dissimulazione de' PP. Maestri Scrutatori: Ed essendo questa la verità, ne ho fatta la presente giurata fede da me sottoscritta per avermene richiesto il P. Lettore Rinaldi Procuratore Costituito da me, e dagli altri Vocali non concorsi all'Elezione del P. de Fusco. Napoli il dì 28. Giugno 1766.

Io P. F. Giacinto Maria Pianese Predicatore Generale attesto come sopra.

La suddetta firma è autenticata dal pubblico Notajo Gaspare del Giudice di Napoli.

XIV.

Attestato giurato di quattordici PP. Sacerdoti su l'avvenuto al P. Baccelliere Fedele nel Capitolo Provinciale del 1764.

Atteſtiamo noi sottoscritti, anche con giuramento, che al Capitolo Provinciale di questa Provincia Domenicana di Regno celebratosi nel mese di Novembre dell'anno 1764. nel Real Convento di S. Domenico Maggiore di questa Città, voleva convenire per godervi dell' Attiva voce negli elettivi Atti Capitolari il P. Bacc. F. Ambrogio Fedele, allora Priore del Convento del SS. Rosario dell'Afragola; ma perchè i MM.RR. PP. Maestri, a' quali fu allora commesso l'impiego di Scrutatori delle voci, o siano de' Requisiti necessarj a' Vocali a fine di poter godere dell'Attiva voce; per la mancanza appunto de i

Requisiti voluti dalle leggi, dichiararono il detto P.Priore incorso nella pena della privazione della voce; a motivo di tal dichiarazione, o sia giudizio de' mentovati PP. Scrutatori il suddetto Priore Baccelliere F. Ambrogio Fedele non fu ammesso al Capitolo, e non v' intervenne: Ed essendo il soprascritto fatto indubitatamente, e notoriamente vero, a richiesta del P.Lettore F. Domenico Maria Rinaldi Procuratore de' Vocali non concorsi all' Elezione del P. ExReg. F. Gio: Lionardo di Fusco ne abbiamo fatta, e sottoscritta la presente giurata fede; Napoli il dì 20. Giugno 1766.

F. Eugenio Salsani Bacc. e Maestro de' Novizj attesta come sopra.
F. Giacinto Maria Attanasio Secondo Maestro de' Novizj attesta come sopra.
Io P. Lettore F. Cherubino Maria Barone attesto come sopra.
Io F. Dionigi Maria Campori attesto come sopra.
Io F. Benedetto Maria d' Alena attesto come sopra.
P. Giacinto Maria Doni attesto come sopra.
Io F. Pio de Simone attesto come sopra.
P. Lettore F. Gio: Maria Consiglio attesto come sopra.
Io F. Bernardo Barra Lettore attesto come sopra.
P. Lettore F. Tommaso Coda attesto come sopra.
P. F. Tommaso Maria Porcelli Lettore attesto come sopra.
P. Lettore F. Giuseppe Maria de Bernardis Primo Sindico attesto come sopra.
P. Maestro de' Studj F. Giuseppe Sarro attesta come sopra.
Io F. Gio: Vincenzo Maria Calamita attesto come sopra.
Le suddette firme sono autenticate dal pubblico Notajo Egidio Nicola Breglia di Napoli.

XV. Atte-

XV.

Atteſtato giurato di ſei PP. Maeſtri, e di tre PP. Predicatori Generali ſu la mancanza delle Riſpoſte all' Iſtanza lettaſi nel Capitolo contro la voce del P. Maeſtro Majo Priore di S. Pietro Martire.

ATteſtiamo noi ſottoſcritti PP. Maeſtri, e PP. Predicatori Generali, che nel Capitolo di queſta Provincia Domenicana di Regno congregatoſi nel Regal Convento di S. Pietro Martire la mattina del giorno 19. del meſe d'Aprile del corrente Anno, prima che ſi procedeſſe all'Elezione del Superiore Provinciale, non ſolo fu ad alta voce letta dal Notajo, e Protonotajo Apoſtolico il P. F. Giacinto Cangiano Predicatore Generale di Salerno, e Priore del Convento di Ottati, un iſtanza contra le voci de' PP. Priori di Fondi, e dell'Olevano; colla quale iſtanza ſi allegavano le ragioni, per cui dovevano eſſere dal Capitolo ſcacciati i detti due Priori, come vocali illegittimi, ed in niun modo legittimati; ma inoltre dal P. Predicatore Generale F. Giacinto Pianeſe fu letta in mezzo al Capitolo ad alta voce un'altra legale, e formale iſtanza contra la voce del P. M. F. Gioacchino Majo Priore del Convento di S. Pietro Martire, colla quale iſtanza ſi allegavano le leggi dell'Ordine, per cui doveva riconoſcerſi privo della voce il detto P. M. Priore; e alla detta iſtanza contra la voce del nominato P. M. Priore non fu data nel Capitolo, nè a voce, nè in iſcritto riſpoſta alcuna; ſe non che lo ſteſſo P. M. Priore levatoſi in piedi diſſe: Che quell'Iſtanza eragli ſtata fatta già prima del Capitolo in altre occorrenze, e che finito che ſarebbeſi l'Atto Elettivo del Provinciale, ſarebbe poi andato egli a ſcrivere la riſpoſta, la quale riſpoſta nè anche dopo fu letta, o detta nel Capitolo. Ed in tanto il detto P. Priore Majo ſenza la menoma Replica, o Giuſtificazione contra la fattagli legale, e formale iſtanza diede il Voto nell'Elezione del Provinciale: Le quali coſe eſſendo indu-

bitabili, e vere, le atteſtiamo colla preſente giurata fede da noi ſottoſcritta. Napoli oggi il dì 21. Giugno 1766.
P. M. F. Alfonſo Maria Martini atteſto come ſopra.
Io P. M. F. Andrea Maria Gaudiano atteſto come ſopra.
Io F. Tommaſo M. Carola Maeſtro atteſto come ſopra.
Io P. Maeſtro F. Vincenzo Maria Santoro atteſto come ſopra.
Io P. Maeſtro F. Tommaſo Maria Janni atteſto come ſopra.
Io F. Giuſeppe Maria Lupicelli Maeſtro atteſto come ſopra.
Io F. Reginaldo Siniſcalco Predicatore Generale atteſto come ſopra.
Io F. Giacinto Maria Pianeſe Predicatore Generale atteſto come ſopra.
Io F. Tommaſo Maria Infante Predicatore Generale atteſto come ſopra.
Le ſuddette firme ſono autenticate dal pubblico Notajo Egidio Nicola Breglia di Napoli.

XVI.

Copia dell' Atteſtato giurato del P. Predicatore, e Priore Cangiano Protonotajo Appoſtolico, per le proteſte, e per le appellazioni fatte nel Capitolo da i Vocali all' elezione non concorſi.

A Richieſta del Reverendo Padre Lettore F. Domenico Maria Rinaldi Procuratore legalmente coſtituito da' MM. RR. PP. Vocali, i quali ſi ſono proteſtati della nullità dell'Elezione di Priore Provinciale, che ſi pretende ſeguita in perſona del Reverendo P. Bacc. ExRegente F. Gian Lionardo di Fuſco; io F. Giacinto Cangiano Priore del Convento di Ottati, Predicatore Generale del Convento di Salerno, Notajo, e Protonotajo Apoſtolico, atteſto con giuramento, e fo piena, legale, autentica, indubitata fede, che la Proteſta, colla quale i mentovati PP. Vocali Nulla dichiararono la ſuddetta Elezione, conteneva, ed eſprimeva il Ricorſo, o ſia Appellazione al Reverendiſſimo P. Maeſtro Generale dell'Ordine, ed alla Sovrana Protezione della Maeſtà del Noſtro Re, che Iddio guardi; e che queſta Proteſta col chiaro, ed eſpreſſo ricorſo al Superiore Supremo dell' Or-

Ordine, ed alla Maestà del nostro Sovrano fu scritta, e da tutti i detti PP. Vocali sottoscritta, e poi nel mezzo del Capitolo da me letta, ed indi fu da me medesimo legalizzata, e susseguentemente spedita venne al Reverendissimo P. M. Generale dell'Ordine: Delle quali cose tutte, essendo vere, notorie, e indubitabili, a richiesta del detto P. Procuratore se ne fa da me giurata fede, da me sottoscritta, e con tutte le più autentiche sollennità legalizzata. Napoli il dì 28. Aprile 1766.

Così è, e così attesto &c. ed in fede &c.

Io P. F. Giacinto Cangiani Predicatore Generale, Priore, Notaro, e Protonotaro Apostolico nella Curia Romana ascritto, ricercato, l'ho signata *Adest signum*.

XVII.

Copia dell'Attestato Giurato del suddetto Predicatore Cangiano Protonotario Apostolico sul fatto principale succeduto nel Capitolo riguardo all'espulsione de i due Priori, non volutasi dal P. Presidente Califano, tuttochè non avess'egli i detti Priori, in modo alcuno, legittimati.

A Richiesta del Reverendo Padre Lettore F. Domenico Maria Rinaldi Procuratore legalmente costituito dai molto Reverendi PP. Vocali, i quali si sono protestati della nullità dell' Elezione di Priore Provinciale, che si pretende seguita in persona del Reverendo P. Baccilliere ExReggente F. Gian-Leonardo di Fusco. Io Fra Giacinto Cangiano Priore del Convento di Ottati Predicatore generale del Convento di Salerno Notajo, e Protonotajo Apostolico attesto con giuramento, e fo piena legale autentica indubitata fede, che la mattina del dì 19. Aprile del corrente anno 1766. essendosi congregati Capitolarmente nel Real Convento di S. Pietro Martire tutt'i PP. Vocali; sebbene alla presenza di essi tutti si fosse da una gran parte di loro a viva voce, e con legale istanza scritta, e letta, instato formalmente, e pro-

e protestato doversi escludere dal Capitolo i due Reverendi PP. Priori dei Conventi di Fondi, e dell'Olevano, che per mancanza de' necessarj requisiti voluti dalle Costituzioni Apostoliche, e dalle Leggi dell'Ordine non erano stati ammessi con dichiarazione, o voglia dirsi decreto fatto, e sottoscritto da tutti, e quattro i molto Reverendi PP. Maestri Scrutatori. Con tutto ciò non solo non furono lette in detto Capitolo, o Risposta, o Protesta, o Opposizione alcuna contra la mentovata istanza dei Vocali accennati, o contra l'enunciata dichiarazione, o sia decreto de'PP. Maestri Scrutatori, non solo non vi fu nè a voce, nè in iscritto la menoma legittimazione degli annullati Voti per parte del Presidente del Capitolo; ma al contrario Il Padre Maestro Fra Antonino Calisano Presidente del Capitolo ebbe per cosa vera rata, e decisa, che i detti due PP. Priori erano illegittimi Vocali, perchè non ammessi dagli Scrutatori, mentre scusossi col dire, che non aveva Birri, e Soldati per farli scacciare dal Capitolo; e che le querele dei Vocali, che li volevano esclusi, dovevano poi giudicarsi dal P. Reverendissimo Confirmatore. E però essendosi ostinato il detto P. Maestro Calisano Presidente del Capitolo a voler procedere all'atto Elettivo del Priore Provinciale coi Vocali illegittimi, conosciuti, e confessati illegitimi da esso stesso, e da esso in niun modo nè prima, nè allora legittimati; si trovò costretta una gran parte dei Vocali a protestarsi, come fecero, di non voler concorrere all'atto elettivo, e di esser nulla l'Elezione: l'uno, e l'altro dicendo essi tutti a viva voce, e l'uno, e l'altro facendo da me a nome di tutti dire, e protestare in mezzo al Capitolo ad alta voce come Notajo, e Protonotajo Apostolico intimandomi il doverne rogare l'atto pubblico ad ogni loro richiesta, ed essendosi tenuti fermi nel Capitolo, e non avendo all'atto Elettivo concorso; con altra protesta scritta, da tutti sottoscritta, e da me legalizzata, e letta nel mezzo del Capitolo, allorchè si pubblicò il risultato dell'apocrifo scrutinio, si protestarono di nuovo della nullità dell'Elezione, ed a tutte le riferite loro proteste, ed istanze fatte, e lette prima, e dopo dell'elezione, nè prima, nè dopo, nè mai fu data risposta alcuna, che letta si fosse nel Capitolo tanto per parte del Presidente, quanto per parte degli altri Vocali. Delle quali cose tutte essendo vere, notorie, e indubitabili, a richiesta del detto P. Procuratore, se ne fa da me giurata fede, da me sottoscritta, e con tutte le più autentiche sollennità legalizzata. Napoli oggi il dì 25. Aprile *1766*.

Così è, e così attesto &c. Ed in fede &c. Io P. F. Giacinto Cangia-

giani Predicatore Generale Priore, Notaro, e Protonotaro Apostolico nella Curia Romana ascritto, ricercato, l' ho signata. — Adest Signum, &c.

XVIII.

Copia del decreto originale, che i PP. Maestri Scrutatori fecero giuridicamente intimare al P. Priore dell' Olevano.

Visa instantia Rev. P. Prioris SS. Rosarii Afragolæ F. Lectoris Michaelis de Vivo, contra R. P. F. Josephum Ferrajolo Priorem S. Mariæ de Constantinopoli de Olibano; provisum est, & decretum: Intimetur parti, quod producat documenta extracta ex libro Provinciæ, ex quo constet, si revera quotidie, toto tempore sui Prioratus fuerint Tres Religiosi assignati pro satisfactione divini officii, aliter suspendatur a suffragio Capituli Provincialis. &c. Die 17. Aprilis 1766.

F. Andreas M. Gaudiano Mag. & tertius Scrutator.
F. Alphonsus M. Martini Mag. primus Scrutator.
F. JOSEPH MARIA CRESCONIO MAGISTER, ET SECUNDUS SCRUTATOR.
F. Thomas M. Janni Magister, & quartus Scrutator.
Le suddette firme sono autenticate dal pubblico Notajo Gaspare del Giudice di Napoli.

XIX. Copia

XIX.

Copia autentica dell' istanza originale lettasi nel Capitolo contra la voce del P. M. Majo Priore di S. Pietro Martire.

Avanti i MM. RR. PP. F. Antonino Maria Califano Presidente del Capitolo Provinciale della Provincia di Regno, ed i Vocali tutti di detto Capitolo comparisce il P. L. F. Giacinto Pianese Predicatore Generale del Convento di Majuri, e fa istanza formale contro del M. R. P. M. Fra Gioacchino Majo attual Priore del Convento di S. Pietro Martire, affinchè sia questi escluso dal presente Capitolo, e non dia il voto nell' elezione del futuro Provinciale, che ora quì s'intende fare. Il detto P. Majo è incorso nella privazione della voce Attiva, e Passiva, per avere senza Conseglio richieste limosine da' secolari, e Religiosi, e queste anche senza il detto Conseglio le ha spese in formare un baldacchino di legno inargentato, e ferri pure inargentati, per ornamento di tutto l'Altare Maggiore, essendo espressa la legge riferita dal nostro P. M. F. Vincenzo Maria Fontana nell'ordinazione 27. pro Provincia Regni, ove si legge: Nullus audeat eleemosynas pro piis operibus exercendis, absque Patrum a Consiliis licentia petere sub pœna privationis utriusque vocis. Romæ 1629. Ordinamus, & omnino prohibemus omnibus, ac singulis, tam superioribus, quam subditis, ne ullus absque licentia PP. a Consiliis audeat pecuniam, sive quæcumque alia bona a quibusvis Personis, sive intra, sive extra Ordinem constitutis, titulo eleemosynæ, vel titulo pro aliqua fabrica, instauratione, vel alio opere pio, tam in Ecclesia, vel intra, vel extra faciendo; petere, vel exigere: Qui vero cum præfata licentia id fecerit, de pecuniis omnibus, bonisque exactis fidelem rationem præfatis Patribus reddere teneatur; earundem pecuniarum, ac bonorum in libro communis depositi, quantitate, qualitate, nominibusque Personarum largientium descriptis: Qui vero in hoc deliquerint, utraque voce priventur. E di questo se ne fece premura in Santa Visita al M. R. P. F. Antonino Califano Provinciale di Regno, ma non vi si diede alcuno provedimento a tenore della detta Legge; così dice, e fa istan-

istanza *formiter*, riserbandosi ogni altra ragione, che gli spetta, e possa spettare in qualunque altro Tribunale competente &c. Non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore. *Salvis aliis &c.*

Io P. L. F. Giacinto Maria Pianese Predicatore Generale del Convento di Majuri fo istanza come sopra, ed attesto, che la soprascritta istanza è stata letta nel Capitolo, e poi è stata acchiusa nello Scrutinio, che fu trasmesso a Roma al P. Reverendissimo Generale, in vigore di altra Carta tutta simile *de verbo ad verbum*, la quale fu parimente da me firmata. Oggi il dì 23. Maggio *1766.*

La suddetta firma è stata autenticata dal pubblico Notajo Egidio Nicola Breglia di Napoli.

XX.

Copia dell' istanza originale lettasi nel Capitolo, e fattasi dal P. Predicatore Cangiano contra le voci de' due Priori di Fondi, e dell' Olevano.

AVanti li MM. Reverendi PP. F. Antonino Califano Maestro, e Presidente del Capitolo Provinciale della Provincia di Regno, e Vocali tutti comparisce il P. Lettore F. Giacinto Cangiano Predicatore Generale del Convento di Salerno, attuale Priore del Convento d'Ottati, e Vocale, e dice com'essendo stati dalli MM. RR. PP. Maestri Scrutatori de' requisiti necessarj a' Vocali per intervenire legitimamente a detto Capitolo Eletti, secondo le Leggi dall' intiero Consiglio della Provincia, esclusi da poter dar voto attivo in detta elezione li Reverendi PP. F. Gio: Crisostomo Salvo Priore del nostro Convento di Fondi per la mancanza de' necessarj requisiti, sì perchè avendo esso Priore Salvo professato per la Nazione forestiera, com' apparisce dalla fede estratta dal Libro del Registro del Noviziato, ove i Novizj di loro proprio carattere in presenza di due Testimonj, trascrivono il loro Nome, Cognome, e Patria, che in pronto

to s'esibisce; pretendea dar voto, come Napolitano; sì anche per non aver tenuto tre Religiosi d'Abito bianco, o Coristi per la Recita quotidiana del divino Officio a tenore dell'ordinazione del passato Capitolo Provinciale di Regno del 1764. confirmato dal Reverendissimo P. Generale Boxadors, e valorato col Regio Assenso; com'anco il Reverendo P. Lettore F. Giuseppe Ferrajolo Priore del Convento di S. Maria di Costantinopoli dell' Olevano, contra del quale fu presentata Istanza dal Reverendo P. Lettore F. Michele de Vivo Priore del Convento dell' Afragola, e Vocale, presso i detti MM. RR. PP. Maestri Scrutatori, a quali aveva esibito una fede falsa (*cum reverentia*) d'aver tenuto di continuo tre Religiosi Coristi per sodisfare il quotidiano divino Offizio, lo che non era vero: tanto più, ch' essendoli stata giuridicamente notificata la detta istanza col decreto de' detti MM. RR. PP. Maestri Scrutatori, affine avesse evacuate l'opposizioni fattegli, sotto pena di restar privo della voce attiva nella detta prossima elezione, non ha curato sgravarsi dell' appostagli eccezzione per la notoria mancanza de' detti tre Religiosi Bianchi a tenore delle nostre Leggi esecutoriate dalla Maestà del Re nostro Signore, che Dio guardi; *formiter* fa istanza, che essendo li medesimi legittimamente caduti nella privazione della voce attiva per detto Capitolo, restino non solo esclusi dallo intervenire nel detto Capitolo d'elezione, ma *qualiter* pretendessero a forza d'intervenire, siano cacciati, e puniti, come a' Perturbatori della pubblica pace, e dispreggiatori delle nostre Leggi, che sono state anco valorate dal Regio Beneplacito. Non competendo ora a' medesimi alcuna appellazione, poichè essendo spirato il tempo prefisso dalle Leggi di poter ricorrerne al solo Capitolo di Provincia, o sia Conseglio, qualora si sentivano gravati da detti MM. RR. PP. Maestri Scrutatori; al qual Conseglio di Provincia spetta il giudicare della non ammissione de' requisiti da essi presentati; siccome fu dichiarato nel Capitolo Romano del 1650. *sed hæc, atque similia ob prætensos defectus emergentia dubia circa validitatem vocum a præfato Consilio Provinciæ per vota secreta, & non aliter erunt determinanda*. Così che non essendosi li detti due PP. Priori Salvo, e Ferrajolo gravati per esser stati esclusi da' PP. Revisori de' requisiti, nè appellatone al Conseglio di Provincia, a cui solo spetta il decidere in tali controversie, restino *ipso jure* privati della voce attiva per la presente elezione del Provinciale; essendo questa la inconcussa pratica della nostra Provincia, siccome nel passato Capitolo di Provincia del 1764. celebrato nel Real Convento di S. Domenico Maggiore es-

essendo stato il P.Baccelliere Fedele Priore del Convento dell'Afragola escluso da'PP.MM.Scrutatori dal dare voto nel detto Capitolo Provinciale, tanto bastò, per non essere ammesso: Lo che con altri, altre volte s'è praticato. Che se si pretende da chi ha spirito di divisione, che li Scrutatori eletti dal Conseglio della Provincia non siano Giudici a determinare, quali siano li Vocali si debbano ammettere, e quali escludere, assegnino essi la ragione, perchè questi s'eliggono con tanta sollennità, e che poi non abbiano la sudetta autorità. Ecco le precise parole del citato Capitolo Romano nel detto luogo: *Declaramus Scrutatores, seu Judices Vocum in Capitulis Provincialibus &c.* Dovendosi fare distinzione tra li Scrutatori de' requisiti necessarj per godere del voto nelle elezioni, e questi sono Giudici, e tra gli Scrutatori delle cartelle, che si mettono ne' Vasi da Vocali, e questi si chiamano Numeratori de' Voti, e non Giudici. Li primi si eliggono con tanta sollennità dall' intiero Conseglio di Provincia tre giorni prima di procedersi alla Canonica elezione; li secondi non si eliggono, ma sono sempre li più anziani Priori, e questi si veggono nell' immediato atto dell' elezione. Ricorre pertanto alle Paternità Vostre Molto Rev., e fa istanza, che depostosi lo spirito della divisione, e della contenzione li detti due PP. Priori F.Gian-Crisostomo Salvo, e F.Giuseppe Ferrajolo, come legittimamente privati della voce attiva a tenore delle nostre leggi esecutoriate dal Regio Assenso, siano espulsi dal presente Capitolo, *& quatenus opus*, severamente puniti, come a' Perturbatori della presente Canonica elezione, e distruggitori delle nostre Leggi, e delle Leggi del nostro Sovrano, che Dio guardi; Così per ora dice, e fa istanza, riserbandosi in contrario di ricorrerne a' Tribunali permessi dalle Leggi, non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore. *Salvis aliis &c.*

Noi sottoscritti PP. Vocali F. Giacinto Maria Pianese Predicatore Generale del Convento di Majuri: Fra Michele de Vivo Priore del Convento dell' Afragola, e F. Vincenzo Maria Santoro Maestro di S. Teologia attestiamo anche con giuramento, che altra consimile Istanza *de verbo ad verbum*, senza la mutazione di una sola parola fu letta pubblicamente nel Capitolo alla presenza di tutti li PP. Vocali, e poi fu acclusa nello scrutinio trasmesso a Roma al P. Reverendissimo Generale, e fu firmata dal P. Predicatore Generale di Salerno, e Priore di Ottati F. Giacinto Cangiano, e per esser la verità ec. Napoli oggi li 23. Maggio mille settecento sessanta sei.

F. Vincenzo Maria Santoro Maestro attesta come sopra.

F.Miche-

F. Michele Maria de Vivo Priore dell' Afragola attesto come sopra.

F. Giacinto Maria Pianese Predicatore Generale attesto come sopra.

Che le sudette firme siano di proprie mani delli sudetti PP. Maestro F. Vincenzo Maria Santoro, F.Michele de Vivo, e F.Giacinto Maria Pianese dell' Ordine de' PP. Predicatori, nè fo fede Io Notar Egidio Nicola Breglia di Napoli.

XXI.

Copia del decreto Originale dell' Odierno P. Reverendissimo Generale su la controversia nata nel 1762. tra i Vocali del Capitolo Provinciale della Provincia di Apruzzo.

NOs F. Joannes Thomas de Boxadors S.Theologiæ Professor, ac Universi Ordinis FF.Prædicatorum humilis Magister Generalis, & Servus.

Cum RR. PP. Vocales Provinciæ nostræ Aprutinæ numero quinquagintasex die prima mensis Maji hujus anni in Conventu nostro S. Mariæ de Arcu de Neapoli convenissent ad electionem Prioris Provincialis suæ præfatæ Provinciæ, antequam ad Scrutinium devenirent, vigintitres ex prædictis Vocalibus protestati sunt de Nullitate Electionis proximè peragendæ, quandoquidem in Provincialem eligi contigeret R. P. Mag. Student. F. Vincentium Scalmazzi (quod futurum esse ex tractatu præcedenti Electionem affirmabant se intellexisse) eo quia prædictus P.Magister Studentium F. Vincentius Scalmazzi minor esset ætate quadraginta Annorum, quam requiri ajebant juxta SS. Canones, ut ritè fungi posset munere Præsidis, & Visitatoris Monialium memoratæ Provinciæ: omnesque, qui protestati fuerant, protestationi suis quique nominibus subscripserunt. Peracta deinde Electione, in qua idem R.P.Magister Studentium F.Vincentius Scalmazzi legitimo suffragiorum numero Prior Provincialis renunciatus fuit; iterum aliquis, seu aliqui vago nomine PP. Natio-

tionis Hetruscæ, & eorum, qui illis adhærerent, protestati sunt de nullitate Electionis ea ratione, quod facta fuerit in persona prædicti P. M. Studentium F. Vincentii Scalmazzi, utpote qui non erat *rite Electus ex parte subjecti:* cui quidem protestationi nemo subscripsit. Duas has protestationes una cum Scrutinio Electionis, ut moris est, miserunt PP. Scrutatores ad Vicarium nostrum Generalem, eumdemque Universi Ordinis nostri Generalem Procuratorem, ut de iis judicium ferret, datis etiam ad eundem sub præfata prima die Maji litteris, quibus vigintiduo ex iis, qui jam protestati fuerant, subscripserunt, quibus sane litteris præter ætatis defectum, de quo in priori protestatione dixerant, illud prætendebant, quod Electus non esset ex octogintatribus Alumnis quinque Conventuum, scilicet Pinnæ, Planellæ, Francavillæ, Hortonæ, & Tagliacotii, ex quibus juridice denunciatum fuerat PP. Vocalibus fieri oportere, ut deligeretur, & quod primus Scrutator formans Electionis decretum, licet monitus, dicere noluit: *pro me, & qui mecum consentiunt*, sed dixit, *vice omnium Electorum præsentium*, adversus ea, quæ habentur in Constitutionibus nostris: *Dist.* 2. *Cap.* 3. *Text.* 6. *in fine*: iisque contendebant, irritari omnino prædictam Electionem atque præfici debere a Confirmatore in Priorem Provincialem R. P. Baccalaur. F. Pium Galli, in quem suffragia vigintiquatuor convenerant, & quem a se rite electum prædicabant. Quæ omnia cum Vicarius noster Generalis accepisset, rem omnem supremo judicio nostro finiendam esse existimavit, atque adeo scrutinium, & reliqua, quæ ad illud pertinerent, ad nos transmisit, Vicarioque Provinciæ consilium hoc suum indicavit. Nos itaque omnibus rite perpensis, atque discussis, adhibito etiam consueti temporis intervallo, quo si quis ex iis, quorum interereat, vel interesse poterat, aliquid nobis significandum duceret, id commodè perficere valeret, auditis insuper nonnullis ex gravioribus PP, & legum nostrarum peritis, in eam tandem sententiam venimus, hujusmodi protestationes nedum nullo solido inniti fundamento, atque adeo, ut vanas, frivolas, nullasque esse rejiciendas, verum etiam earum prior, de qua una aliqua ratio haberi forsan posset, adversus Declarat. 1. Cap. Generalis Valentini Anni 1647. aperte peccare, proptereaque omnes, qui protestati sunt, compræhendi Sanctione pænali Cap. General. Bononiæ Anni 1615. quam exscribunt Constit. nostræ *distin.* 2. *Cap.* 3. *in explic. text.* 9. *sub litt. H. & a nobis pro suis ausibus temerariis gravissime esse puniendos*. Quapropter harum serie, nostrique authoritate officii prædictas protestationes, ut vanas, frivolas, nullas, & re-

respectìve adversus leges nostras factas penitus rejicimus; & nullius ponderis, aut momenti dicimus, & declaramus: Eos vero qui protestati sunt, & protestationi subscripserunt, nempe RR. PP. F. Franciscum Paolucci Mag. Exprovincialem, F. Thomam Cimino Magistrum, F. Joannem Hyacinthum Zanatti Mag. Exprovincialem, F. Philippum Usver Mag., F. Vincentium Mascoli Mag., F. Dominicum Mariam Luigi Mag., F. Hyacinthum Benedetti Baccalaur. Exprovincialem, F. Albertum Niccoli Baccalaur., F. Hyacinthum Mariam Tamborrelli Baccalar., F. Dominicum Mariam Minicucci Lect., F. Benedictum Mariam Garbesi Præd. Generalem, F. Joannem Leonardum Collodilecto, F. Josephum Mariam Paolucci Lect.& Priorem Hortonensem, F. Michaelem Angelum Meconi Lect. & Priorem Tagliacotii, F. Aurelium Thomam Biagi Lect., F. Vincentium Paolucci Lect., F. Joannem Augustinum Moni Lect., & Priorem Francavillæ, F. Gregorium Cerboni Lect., F. Antoninum Mariam Gaspari Lectorem, F. Alanum Franceschi Lect., & Pat. Provinciæ, F. Pium Mariam Penza Lect., & Vocal. Provinciæ, F. Fulgentium Antonium Castiglioni Priorem, & F. Hermenegildum Franceschi Lect. Declaramus obnoxios esse pœnæ a præfato Cap. Generali Bononiæ *pro suis ausibus temerariis* constitutæ, atque a nobis decernendæ, a qua si nunc temperamus, ut ipsis locum demus agnoscendi errorem suum; ipsumque, ut par est, expiandi, non propterea ab illa eos liberamus, imo vero iisdem denunciamus, quod si aliquid hujusmodi eos in posterum adversus Provinciæ tranquillitatem moliri contigerit, pœnas etiam, a quibus infligendis nunc abstinemus, severissime dabunt, præterea graviter monendos duximus, prout gravissime monemus RR. PP. Scrutatores, ut muneris sui, legumque memores, quas protestationes scrutinio includi, quas rejici opus sit, melius videant, ne pro sua negligentia ei muneri fungendo inhabiles in perpetuum ipsos declaremus. Demum, ut quæ a nobis huc usque hac de re sancita sunt omnibus innotescant, mandamus in virtute Spiritus Sancti, & Sanctæ Obedientiæ sub formali præcepto R. A. P. Vicario Generali, seu Præsidi præfatæ Provinciæ nostræ Aprutinæ, ut præsentes has nostras litteras publicari quantocitius faciat. In Nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen. In quorum fidem &c. Datum Salmanticæ in Conventu nostro S. Stephani Protomart. die 7. Augusti An. 1762. F. Joannes Thomas de Boxadors Mag. Ord.. Registrata Pag. 272.: F. Dominicus Vincentius Maria Bertucci Magister, & Socius: Adest Sigillum &c.

Fo fede, che la suddetta copia è stata estratta dal suo originale a me

a me esibito dal P. F. Domenico Maria Rinaldi Procuratore de' 19. Vocali non concorsi all'elezione, e subito al medesimo l'ho restituito, salva semper meliori revisione &c. Napoli li 23. Maggio 1766.: Notar Gasparte del Giudice di Napoli, ed ho segnato.

N O T A I.

Documenti che quì non si trovano copiati.

GLI altri documenti autentici, che sono pronti ad esibire i Vocali non concorsi all' Elezione del P. de Fusco, non meno per più convalidare i fatti asseriti nelle scritture delle loro difese, che per produrre nuove pruove contra l'attiva voce del P. M. Majo Priore di S. Pietro Martire, siccome anche a favore dell' autorità de' Giudici delle voci; sono i seguenti.

1. L' attestato giurato del Fratello Converso F. Michele di Cardito d' aver egli, come Portiere assunto da' PP. Maestri Scrutatori, intimato al P. Priore dell' Olevano il Decreto per la sua inabilità al voto, e di avergliela intimato alla presenza de' Testimonj, e che in ricevendone l' intimazione, ne mostrò quegli un furibondo disprezzo.
2. L' estratta autentica da' libri esistenti nella Libreria di S. Domenico Maggiore, delle Ordinazioni Generalizie, ed Apostoliche, per le quali avendo nel Novembre dell' anno 1764. terminato il Provincialato il P. M. F. Gioacchino Majo, non poteva essere eletto Priore nel Convento *Napolitano* di S. Pietro Martire, se non dopo il corso almeno d' un anno.
3. L' estratta autentica dal volume esistente nella suddetta Libreria di S. Domenico, in cui si trova stampata l' Ordinazione originale del Visitatore Apostolico Gonzalez spettante alla facoltà giurisdizionale degli Esaminatori delle voci.

NO-

NOTA II.

Per le suppliche colle sottoscrizioni autentiche di moltissimi Religiosi, umiliate alla Maestà del Re.

Annesse ad una memoria di riverenti preghiere, ed inserite, e cucite tra i fogli dello stesso Memoriale, presentate si sono all'Augusto nostro Sovrano le seguenti scritture.

Una supplica per la convocazione del nuovo Capitolo, e denegazione del Real placito alla conferma del Padre de Fusco sottoscritta colle firme originali autenticate da pubblico Notaro, di sette Religiosi della Famiglia del Convento di Aversa.

Una somigliante supplica sottoscritta colle firme originali di sei Religiosi del Convento dell'Afragola, autenticate da pubblico Notajo.

Un altra, sottoscritta colle firme originali di dodici Religiosi della Famiglia del Convento di S. Pietro Martire, autenticate da pubblico Notajo.

Un altra sottoscritta colle firme originali di sessanta Religiosi della Famiglia del Convento di S. Domenico Maggiore, autenticate da pubblico Notajo.

Un attestato giurato di nove Giovani Professi, e Studenti, i quali depongono, che prima il di loro Maestro, e poi un P. Baccelliere fecero ad essi somme premure, affinchè sottoscrivessero una supplica favorevole al P. de Fusco da doversi presentare al Re, e che non vollero aderire alle persuasive sì dell'uno, che dell'altro; e che per tale dimostrata fermezza nel non volere operare contro il proprio giudizio, e proprio genio, vennero ad essere trattati in una maniera molto meno cortese di quella di prima. E questo attestato fu avvaloráto colle firme originali autenticate da pubblico Notajo, d'ognuno de' mentovati nove Religiosi.

Un Attestato giurato di un P. Lettore di conosciuta probità, della Famiglia d'uno de'Conventi della Provincia, col quale dichiarava, che la sottoscrizione da esso fatta ad una supplica favorevole al P. de Fusco, non aveala fatta di sua libera volontà, ma per non concitarsi contra lo sdegno del suo Priore, il quale aveva da lui

lui e dagli altri Religiosi dello stesso Convento preteso, che alla detta supplica sottoscrivessero, e vi era la firma originale del detto P. Lettore autenticata da pubblico Notaro.

Un altro Attestato Giurato di un P. Lettore, e Sottopriore di un Convento della Provincia, il quale Padre Sottopriore deponeva, che dal Priore di quel Convento si pretendeva, che sì egli, come gli altri PP. del detto Convento, sottoscrivessero ad una supplica da umiliarsi al Real Trono coll' assertiva calunniosa, che tutti i Religiosi degni, e morigerati della Provincia desideravano di essere governati dal P. de Fusco, e che solo non veniva ciò desiderato, da alquanti RELIGIOSI DISCOLI, E RILASSATI: Ma che nè esso nè gli altri PP. vollero in conto alcuno condiscendere alla pretesa sottoscrizione, colla quale avrebbero offeso il rispetto dovuto alla verità, ed a i PP. più ragguardevoli, ed esemplari della Provincia: E cotale attestato era munito colla firma originale del detto P. Sottopriore, autenticata da pubblico Notajo.

Tutte le succennate scritture sonosi di già presentate al Re (che Iddio Guardi), e gli si presenteranno ove il bisogno richieggalo, altre suppliche di moltissimi Religiosi della Provincia, che bramano la denegazione del Sovrano permesso alla conferma del P. de Fusco; le quali suppliche sono già tutte avvalorate colle firme originali d'ognuno autenticate da publico Notajo, e tra le altre firme vi è benanche quella del M. Reverendo P. Maestro F. Pio Amore (1).

---

(1) I Religiosi sottoscritti (comprensivi i Padri Vocali all'elezione non concorsi) oltrepassano il numero di cencinquanta; ed il numero de' Religiosi della Provincia è molto scarso.

XXII. ED ULTIMO.

Copie di quattro Lettere di Risposta venute da Roma al P. Procuratore Rinaldi: una dell'Eminentissimo Sig. Cardinale Orsini, e Tre del Reverendiss. P. Generale.

I.

MOLTO REVERENDO PADRE.

IN seguito dell' Istanza fattami da Vostra Paternità in nome ancora de' Padri Vocali intorno all' elezione del nuovo Padre Provinciale, non ho tralasciato parlarne al P. Reverendissimo Generale, che già n'era prevenuto; e mi ha detto, che doppo verificate tutte le circostanze, renderà la dovuta giustizia sull'esposto. Intanto recandone a V. P. il presente riscontro, desidero, che abbiano le loro premure il bramato intento, e con stima verso il suo merito parzialmente resto.

Roma 2. Maggio *1766.*

D. V. P.

Per servirla
Domenico Cardinale Orsini.

P. Maestro Domenico Maria Rinaldi Procuratore del Convento di S. Domenico Maggiore (Napoli).

II.

REverendo P. Lettore Salute. Ho ricevuto la lettera di V. P. co' fogli annessi, ed a suo tempo risolverò secondo la giustizia. Preghi per me, e pei mei compagni, e le dò la mia Benedizione.

Roma 29. Aprile 1766.

P. V.

Conservus in Domino Frater Joannes Thomas de Boxadors Magister Ordinis.

Reverendo P. F. Domenico Maria Rinaldi (S. Domenico Maggiore Napoli).

III.

REverendo P. Lettore Salute. Ho ricevuta l' altra lettera di V. P. de' 26. Aprile, e le replico quanto nella mia precedente: Preghi per me, e per miei Compagni, e le dò la mia Benedizione.

Roma 2. Maggio 1766.

P. V.

Conſervus in Domino F. Joannes Thomas de Boxadors Magiſter Ordinis.

Reverendo P. L. F. Domenico Maria Rinaldi (S. Domenico Maggiore) Napoli.

IV.

Reverendo P. Lettore Salute. Ho ricevuto l'altra lettera di V.P. de' 6. del corrente: Preghi per me, e pei miei Compagni, e le dò la mia Benedizione.

Roma 13. Maggio 1766.

P. V.

Conservus in Domino F. Joannes Thomas de Boxadors Magister Ordinis.

Reverendo P. L. F. Domenico Maria Rinaldi (S.Domenico Maggiore) Napoli.

4

DICAM PAUCIS;

SED IN AUREM;

Erasmus in Colloquiis . Edit. Lips. 1736.

Hìc ſapientia eſt . Qui babet intellectum , computet numerum....: Numerus enim bominis eſt ; & numerus ejus ſexcenti ſexaginta ſex . Apoc. cap. XIII. v. 18.

I. . . . . . L. . . . . DV. . V. C. V.

D C L X V I.

LA conferma dell' Elezione a Priore Provinciale in persona del P. F. Gio: Leonardo de Fusco spedita dal P. Generale riesce fatalissima a tutta la Domenicana Provincia di Regno, qualora colla denegazione del Reale Beneplacito non resti impedita. Imperocchè verrebbe a stabilirsi con sommo aggravio, e danno della Provincia tutta il tirannico predominio di Pochi, i quali si hanno prefissa una certa Successione di Comando ristretta nel giro di quelle sole persone, di cui possono compromettersi la dipendenza. Il che giovando spiegar chiaramente, convien supporre, che fin dall' anno 1760. l' ambizione di un certo Padre non Capitolare il trasportò nell'impegno di voler essere il Direttore, e l' Arbitro di tutti i Capitoli; fu allora da costui stabilito che dovesse eleggersi per lo primo biennio Superiore Provinciale il P. Baccelliere Senese, e tanto avvenne: Che dovesse nell' altro biennio succedere al P. Senese il P.Baccelliere Majo; e fu così: Che al P. Majo seguisse per lo terzo biennio il P. M. Califano; e fu fatto: Che il Successore del P. Califano esser dovesse il P. Baccelliere de Fusco: e n'è seguita a tutto sforzo d'irregolarità capricciose l'Elezione. E fin d'allora parimente si stabilì, che il P. de Fusco facesse passare la dignità di Provinciale sù la persona dell'Autore appunto di tali destini; e che questi si facesse succedere un' altro già fin da quel tempo determinato Soggetto, e così per altri molti biennj in avvenire; essendosi nel mentovato Catalogo descritti come Provinciali futuri fin coloro, che sei anni addietro non erano che Novizj: Con questa legge parziale interessata, ed odiosissima che i designati Superiori tutti esser dovessero Alunni del solo Convento di S.Pietro Martire coll'espressa, e special esclusiva di tutti i Padri del Convento di S. Domenico, e tra gli affigliuolati al Convento di S. Pietro Marti-

re non mai i più meritevoli de i quali abbonda a dovizia quella illuſtre famiglia, ma coloro ſoltanto, che al famoſo Diſpoſitore delle enunciate liſte poteſſer meglio ſervire nella inſaziabil premura di dominare. Lo ſtabilimento dell' accennato Catalogo di Provinciali vien chiamato comunemente la CATENA: Ed una tale CATENA ha reſo ſchiava la Provincia tutta, ed ove non ſia rotta colla denegazione del Real Permeſſo alla Conferma del P. de Fuſco, dovranno i buoni Religioſi della medeſima ſeguitare a piangere gl'iſteſſi graviſſimi diſordini, che per lo corſo de' i mentovati ſei anni ſtati ſono il funeſto ſuggetto delle lagrime del di loro zelo, e de i ſoſpiri de i loro Cuori. Oh Dio! E quali prepotenze non ſi ſono dovute compiangere ne' trè paſſati biennj! L' accanito impegno di mantenere la ſucceſſione meditata ha fatto conferire la carica Priorale in quaſi tutti i Conventi della Provincia a i Religioſi meno dotti, per non dire ignoranti, meno probi, per non dire ſcandaloſi, ſul motivo, che da gente di queſto taglio unicamente poteva ſperarſi la promeſſa del Voto nel futuro Capitolo: Ed in premio di sì fatte promeſſe anatematizzate dalle leggi di Dio, e della ſua Chieſa cotali Priori ſtati ſono ſempre immuni affatto da qualunque Correzione, tuttoche nell' amminiſtrazione del di loro impiego la regolare Oſſervanza ſiaſi rilaſſata, e le RENDITE TEMPORALI degli ſteſſi Conventi ſianſi diminuite a ſegno, che nella maggior parte di loro, manca tal volta a i poveri Religioſi finanche il Pane.

Le Viſite de i Provinciali, colle quali ſi avrebbe potuto dar compenſo a tanti mali non hanno ſervito ad altro, che a far ſoggiacere i Conventi alla pena del diſpendio, ed i Religioſi al diſpettoſo crepacuore di veder convertite in loro reità, ed accuſe, le colpe ſteſſe de i protetti Superiori, dacchè le premure de i Provinciali Viſitatori non hanno riguardato nel detto tempo la Riforma de i Coſtumi, nè la buona Economia delle *rendite temporali*; ma ſoltanto di obligarſi, colla franchigia da ogni delitto, i Priori, acciocchè non diſertaſſero nel Capitolo dal di loro partito. Verſo la metà dell' additato Seſſennio in qualità di Socio, e Segretario della Provincia il mentovato Amico grande del P. de Fuſco, inventore dell' enunciata Serie de i Provinciali, fomentò nella Provincia diſturbi, così ſonori, che uditone il rimbombo lugubre fin da Roma l' odierno P. Rmo Generale ſi vide coſtretto d' indi a poco ad ordinare, che rimoſſo veniſſe da tale im-

impiego. Nè fu rimosso, ma nella sola apparenza, seguitato avendo colla direzione de' suoi consigli a rigirare in tal guisa la distribuzione di tutti gl' impieghi, ed il Sistema di tutto il governo, che il Superiore Provinciale ha potuto dirsi con verità l' istrumento servile di tutte le sue Passioni, e di quella specialmente, che avido lo rende di soverchiare ognuno, di comandare a tutti, e di nuocere a i buoni.

Avrebbe senza dubio a tanti disordini potuto ovviare il P. Rmo Generale colla suprema sua autorità, ed incorrotta giustizia se l'avesse voluto. E voluto certamente l' avrebbe se i maliziosi Sostenitori dell' intrapreso Dispotico Impero non avesser saputo ingannarlo nascondendo la malvagità delle loro intenzioni, e delle opere loro sotto il manto di una filiale dipendenza da tutte le sue disposizioni.

Affinchè non avessero potuto giammai sottrarsi dall' Oppressione i Padri più graduati, più esemplari, più vecchi, e più dotti della Provincia, hanno avuto sempre in mira di far credere al Padre Rmo Generale, che questi mal volentieri si sottomettevano alla sua autorità, e che essi solamente *Zelavano* per conservare illesi i diritti della sua Giurisdizione, esecrando come il maggiore di tutti i delitti ogni ricorso alla Protezione del Sovrano.

Col quale artifizio appunto è venuto lor fatto nella presente occasione del Capitolo di guadagnarsi tanto la benevolenza del detto P. Generale, quanto era d' uopo per indurlo, siccome ha fatto, a sigillare con la Conferma del P. de Fusco gli anelli della famosa loro Catena.

I Padri anziani intanto della Provincia, richiamando alla loro immaginativa lo Stato della loro Madre prima dell' additato Sessennio, e confrontandolo collo STATO SUO PRESENTE, gemono amaramente nel vedere il numero de' Religiosi prima sì copioso, ora sì scarso; lo Studio della Gioventù prima sì fervoroso, ora sì tiepido; le Provvisioni de i Conventi prima sì opulenti, ora sì magre; I Crediti cambiati in Debiti, le fatiche mutate in OZJ, le mortificazioni addivenute mollezze, la Gerarchia disordinata, e confusa, l' Ubbidienza aver ceduto il luogo alla temerità più Capricciosa, la virtù conculcata, il Merito depresso, l'Ambizione in trionfo, e tutto, per finirla, della Provincia il sì chiaro splendore in fosche tenebre di densa notte omai convertito; e sospirando quindi di veder compensati i sì luttuosi, e gravi mali, altro pensar non sanno, nè altro dire, se non se, che l' In-

l'Invenzione della *Catena* , è ftata della Provincia l' eccidio ferale , e che lo fpezzamento di effa *Catena* cui attendono dalle Provvidenze REALI , l' unico fi è opportuno ripaio delle infinite Calamità divifate .

E tanto più che non rompendofi la tragica Catena , nella prefente Occafione del fattofi nullo, e violento Capitolo, quefta verrebbe a farfi preffo che del tutto indiffolubile . Mentre qual mai Speranza aver potrebbefi fondatamente di vederla fciolta nel governo di un Superiore amico d' intima Confidenza con quello, che ne fabbricò e ne annodò gli anelli, e che gli verrebbe dietro per rinnovarli, e raffodarli ? O qual mai ragionevole lufinga di libertà forger potrebbe negli animi degli oppreffi Religiofi in dovendo governarli colui, che nelle amminiftrazioni di altre inferiori Superiorità con odiofo Difpotismo *innovò* non fenza gravi difturbi , innumerabili cofe! Non fece il menomo conto de i Maeftri più rifpettabili: Volle effer trattato colle formalità de i Cerimoniali più ftretti : Si contenne in aria fempre di affoluto Monarca: Ed anzicchè dimoftrarfi un vigilante Padre di famiglia affettò di comparire più tofto un furibondo Capitano di truppe guerriere .

LA CATENA adunque , che alla Provincia ha tolto tutto il fiore delle fue bellezze, e tutto il nerbo delle fue forze tempo è ormai che fi fpezzi; ed è lo fpezzarla imprefa ben degna del noftro Augufto Monarca , non potendo meglio che in quefto adoprare quella tagliente Spada , che venerò il grande Apoftolo , pofta a fianco de' Principi , dal Re de' Rè .

Catena quædam , quæ pertingit usque ad Jovem . Erasmus in Dialog.

CONFUTAZIONE

Di tutte le Oppofizioni addotte dal P. M. Califano, e fuoi feguaci

CONTRA

L'Interino Vicariato Generale della Provincia Domenicana di Regno, che l'Ill. Signor Delegato della Reale Giurifdizione ha giuftamente creduto dover competere, fecondo il Prefcritto dalle Coftituzioni dell'Ordine, all'odierno Padre Priore del Real Convento di S.Domenico Maggiore, dopo che il detto P.Califano negò di avere avuta la facoltativa da Roma.

Nodum in fcirpo quærunt.

Scirpi, teste Donato, lenis junci species sunt; & quoniam nodo carent, hinc factum est Proverbium (NODUM IN SCIRPO QUÆRIS) *de iis, qui in rebus claris, atque apertis difficultatem faciunt, de quo Terentius in Andria meminit.*

Polydorus Vergilius in Proverbiorum Libello.

NEl libro delle Costituzioni dell' Ordine, e propriamente nella distinzione 2. capo 3. dell' elezione del Priore Provinciale Testo I. fogl. 206. si leggono le seguenti parole.

Statuimus, & ordinamus, ut mortuo, vel amoto Priore Provinciali .... Prior Conventus illius loci, in quo primum Capitulum Provinciale fuerit celebrandum, vices ejus obtineat.

A motivo di tal disposizione stabilita nel libro delle costituzioni, insinuato venne troppo giustamente dall' Illustriss. Sig. Cavaliere Vargas Delegato della Real Giurisdizione, che l'interino Governo della Provincia di Regno venga amministrato dal Padre Priore del Convento di S. Domenico Maggiore, nel quale Convento deve celebrarsi il primo futuro Capitolo Provinciale.

Vane sono, ed insussistenti le opposizioni, che si fanno contro dell' enunciata insinuazione del detto Signor Delegato, come apparirà chiaramente dalle cose, che si notano nella presente Scrittura.

OPPOSIZIONE I.

LA parola *Amoto*, si vuole, che non denoti il caso presente della Provincia di Regno, ma il caso solamente possibile ad avvenire, che un Provinciale nel corso dal tempo del suo Governo sia per qualche causa rimosso dall' impiego.

RISPOSTA.

LA parola *Amoto*, quantunque di sua natura altro non esprima, che il caso riferito dagli opponenti; con tutto ciò nel Testo addotto nelle Costituzioni esprime senza dubbio qualunque caso, per cui una Provincia non venga attualmente governata dal Superiore Provinciale, o perchè questo Priore Provinciale sia morto prima di finire il suo Governo, o perchè dal suo Governo sia stato rimosso prima di terminarlo, o perchè abbia di già terminato il suo Governo, e non ancora sia stato eletto il suo Successore, o perchè il Successore di già eletto, non abbia ancora l'esercizio spedito, e libero della sua autorità.

Che sia ciò vero si dimostra ad evidenza dall' armonia, e concordia, onde si corrispondono tra di loro le Costituzioni dell' Ordine.

Queste Costituzioni nel foglio 221. stabiliscono, che mancando per qualunque causa, e cessando di governare la Religione il Padre Superiore Generale, si amministri il Governo di tutta la Religione dal Provinciale di quella Provincia, nella quale dovrà celebrarsi il primo Capitolo Generale.

Mortuo igitur Magistro (così s' intitola il Superiore Generale) *vel amoto a Magisterio, Prior Provincialis illius Provinciæ, ubi sequens Capitulum fuerit celebrandum, vices Magistri Ordinis in omnibus obtineat &c.*

In conformità di tal disponimento si prescrive nel citato fogl. 206. che mancando di governare per qualunque causa il Priore Provinciale di qualche Provincia; il Superiore interino di detta Provincia sia il Priore di quel Convento, dove dovrà celebrarsi il primo Provinciale Capitolo.

E colla stessa uniformità si comanda dalle medesime Costituzioni fogl. 201., che morendo il Priore di un qualche Convento, o cessando per qualunque causa il di lui governo; la Superiorità interina di quel Convento si amministri dal Padre Sottopriore.

Supprior, mortuo Priore, vel Amoto, vices ejus in omnibus plenarie obtineat &c.

Qual sia intanto la vera intelligenza della parola *Amoto*, si potrà rilevare dalla pratica universale, e costante della Religione nel caso della mancanza del Governo del Priore, non solo quando muore il Priore, non solo quando il Priore venga rimosso dal Governo; ma anche quando termina il Priore il tempo del suo Governo, in quel tale Convento l' interino Superiore *de Jure* sì per lo temporale, che per lo Spirituale è il Padre Sottopriore. Nè v' ha in tutta la Religione un Convento solo, in cui o si sia praticato, o si pratichi un altro differente sistema (1).

Ecco adunque, che la parola *Amoto* esprime non solo la rimozione del Superiore prima di finire il suo Governo; ma sibbene comprende il caso del tempo del Governo già finito, e qualunque altro caso possibile ad avvenire. E però questa stessa parola

(1) Che tale sia in tutto l' Ordine il Costume, si comprova dall' Attestato autentico sottoscritto da' Religiosi di Conventi di diverse Provincie: Il quale Attestato, legalizzato dal pubblico Notajo Gaspare del Giudice di Napoli, presentato venne all' Illustriss. Signor Delegato.

la *Amoto* anche nelle altre citate disposizioni delle Regole si deve intendere appunto, come s' intende in ordine all' autorità del Sottopriore.

Quando non vi è o nel Convento, o nella Provincia, o in tutta la Religione il Superiore Eletto, il Superiore instituito, vi deve essere il Superiore *de Jure*: e questo Superiore *de Jure* per lo Convento è il Sottopriore: per tutta la Religione è il Provinciale della Provincia, ove si ha da celebrare il primo Generale Capitolo: e per una determinata Provincia è il Priore del Convento del primo Capitolo Provinciale. Cotesta è la vera spiegazione della parola *Amoto*, a volerla spiegare (come appunto si deve) secondo il vero spirito delle costituzioni, e secondo la concatenazione, che debbono avere le costituzioni tra di loro.

Ed infatti nel medesimo libro delle costituzioni fogl. 208. (Parlandosi di un certo caso diverso veramente dal nostro; ma nondimeno al nostro molto consimile) si spiegano queste parole: *Mori*, *vel amoveri* colla seguente dichiarazione espressa nel medesimo Testo: *Mori*, *vel amoveri*, *vel quocumque casu* . . . . . *Provinciam aliquam Priore Provinciali carere contigerit*.

O P P O S I Z I O N E. II.

NEl Capitolo Romano del 1608. si ordina per la Provincia di Regno, che il Provinciale passato abbia l' interino Governo della Provincia insino a che il nuovo Provinciale Eletto sia confermato.

R I S P O S T A.

LA disposizione del Capitolo Romano citato non può derogare all' addotta disposizione espressa nelle costituzioni. Imperocchè nelle stesse costituzioni dell' Ordine si trova stabilito, che qualunque ordinazione di Generale Capitolo, quando non sia da due altri Generali Capitoli seguenti confermata; non mai acquista il vigore di una vera Costituzione, o sia legge dell' Ordine. *Declaramus*, *quod* . . . . *nec Magister Ordinis*, *nec aliquod Capitulum potest facere Constitutionem*; *sed oportet*, *quod ad constitutionem faciendam concurrant tria Capitula generalia*, *& continua*: Nel foglio 13. sù quelle parole del Testo 6. del Prologo. *Probibemus ne de cætero aliquid statuatur*.

Interpretationes Regulæ vel constitutionum factæ a Generali Capitulo non habent vim Constitutionis, *nisi per tria Capitula Generalia*

 con-

continua in modum aliarum constitutionum , scilicet per viam inchoationis , & confirmationis continuatè; fuerint approbatæ . Nel fogl. 14. Testo 8. del Prologo.

L'ordinazione pertanto del riferito Romano Capitolo , non essendo stata confermata da due altri seguenti Generali Capitoli , non ha vigore di Costituzione, e vera Legge dell'Ordine.

Qualunque siasi nondimeno di una tale ordinazione il vigore; egli è certissimo, che punto essa non favorisce al disegno degli opponenti.

I. Perchè una tale ordinazione dà al Provinciale passato l'autorità in fino a che il nuovo Provinciale sia confermato : QUOUSQUE NOVUS PROVINCIALIS ELECTUS CONFIRMATUS FUERIT . E quindi essendo già stato da molto tempo confermato dal Padre Generale il preteso eletto Provinciale de Fusco; non può il passato Provinciale credersi nel possesso dell' autorità , già in esso finita , anche secondo la disposizione del citato Capitolo.

II. Perchè la riferita ordinazione del Capitolo Romano riguarda l'ordinario pacifico corso delle cose , e non già le straordinarie circostanze del caso presente. Nè può ignorarsi la massima comune del Canonico, e del Civile diritto, che negli straordinarj avvenimenti non debbano aver luogo le particolari, e municipali leggi, ma deve il tutto regolarsi col diritto universale , e comune.

III. Perchè l'ordinazione del Capitolo Romano , appunto perchè non essendo stata confermata da due altri generali Capitoli , e quindi non essendo, siccome si è detto, una Costituzione dell' Ordine; Non può negarsi, che rivocare si poteva, e da noi si dimostra ad evidenza , che fu[+]. Rivocata in fatti cotale ordinazione si vede colla pratica de i PP. Reverendissimi Generali degli ultimi tempi, i quali avendo data la facoltativa a i Provinciali passati allorchè hanno voluto , che governassero in qualità di Vicarj Generali , hanno in tal maniera chiaramente mostrato , che la detta ordinazione non era più in osservanza , ma dismessa trovavasi, ed abolita (1).

[+] rivocata.

Dismessa , ed abolita parimente la suddetta ordinazione conoscesi da varj esempi , che si possono addurre a fine di convincere , che

(1) *Possunt Capitula Generalia , & Magister Ordinis facere ordinationes, quæ perpetuo durabunt : QUOUSQUE NON FUERINT REVOCATÆ* nel Prologo delle costituzioni, nella dichiarazione del Testo sotto la *lett. P. fol.* 13.

che i Priori de i Conventi ove dovea celebrarsi il Provinciale Capitolo hanno in carattere di Generali Vicarj governata questa Provincia di Regno ne i casi, in cui o i Provinciali terminato aveano il tempo del loro ufizio, o dall' esercizio di tale impiego si trovavano IMPEDITI. La predetta ordinazione del Romano Capitolo fu fatta nell'anno 1608., da i contrarj esempj si conosce abolita, prima nell' anno 1656., indi nell' anno 1720.

ESEMPIO I.

DOpo la Pasqua dell'anno 1656. terminò il biennio del Provincialato il P. M. F. Tommaso Parascandolo in questa Provincia di Regno. Il detto P. M. Parascandolo era Napolitano, e fu eletto Provinciale nell'anno 1654. nel Convento di S.Pietro Martire. Dovea dopo la Pasqua dell' anno 1656. celebrarsi il Capitolo Provinciale elettivo dell' altro Provinciale nel Convento di S. Domenico Maggiore, ma perchè soppravvenne allora il Contagio, e non si potè congregare il Capitolo fino all' anno 1659., non governò la Provincia il detto P. M. Parascandolo, che aveva finito il Provincialato, e che morì nell' anno 1660., cioè quattro anni dopo d'aver terminato il Provincialato. Ma il Superiore, che in carattere di Vicario Generale governò la Provincia si fu il Priore del Convento di S. Domenico Maggiore, siccome apparisce dagli autentici documenti, che si conservano nella Libreria del detto Convento di S. Domenico, ove si trovano registrati gli atti giurisdizionali del P. M. F. Luigi de Philippis Priore di S. Domenico coll' infrascritto titolo.

Nos Fratrer Aloysius de Philippis a Neapoli Sacræ Theologiæ Magister Prior Regalis Conventus Sancti Dominici de Neapoli, & Provinciæ Regni humilis Vicarius Generalis, & in Domino servus.

ESEMPIO II.

NEll' anno 1719. fu eletto Provinciale della Provincia di Regno nel Convento di S. Pietro Martire il P. M. F. Domenico Cedronio. Nel corso del primo anno del suo Provincialato fu detto Padre Maestro assunto alla Sede Vescovile di Bitonto, e dal mese di Marzo dell'anno 1720. governò la Provincia in carattere di Vicario Generale il P. M. F. Serafino Castellano allora Priore del Convento di S. Domenico Maggiore, ove poi si celebrò il Capitolo, in cui fu eletto Provinciale il P. M. F. Gio: Leonardo Cardillo.

 Gli

Gli atti giurisdizionali esercitati dal detto P. M. Castellano Priore di S. Domenico, e Vicario Generale della Provincia si veggono descritti in uno de' volumi del Registro della Provincia di Regno, il quale volume si conserva nell' Archivio del Convento di S. Domenico Maggiore. Da i quali esempj posteriori di molto al Capitolo Romano celebrato nel 1608., si raccoglie manifestamente, che l'ordinazione del detto Capitolo, come dismessa, rivocata, ed abolita, nulla mutò l'antico sistema di questa Provincia di Regno, in cui seguitarono i Priori de' Conventi del futuro Capitolo a governare da Vicarj nelle occorrenze la Provincia, siccome appunto si era sempre fatto prima del detto Romano Capitolo. Il che si rileva chiaramente dagli autentici documenti, che si conservano nella Libreria di S. Domenico Maggiore, e specialmente dalle ordinazioni di un Capitolo Provinciale in tal Convento celebrato nell'anno 1550. nel giorno 12. di Novembre sotto la presidenza del P. M. Stefano da Ottati col titolo di Priore di S. Domenico di Napoli, e Vicario della Provincia. E queste ordinazioni si trovano nella *Scanzia undecima*, nell' *ordine III. n.* 7.

OPPOSIZIONE III.

SI legge nel libro delle costituzioni, che il Provinciale passato sia *de jure* l' interino Superiore della Provincia. *Quartus est Vicarius Provinciæ, videlicet Prior Provincialis, vel præteritus ante confirmationem Provincialis noviter electi, vel novus electus ante sui confirmationem, juxta privilegia, & consuetudines diversarum Provinciarum fol.* 242.

RISPOSTA.

QUesta opposizione si fonda, non già sopra qualche testo delle Regole; ma sopra di una dichiarazione inserita ad un resto delle costituzioni.

Una tale dichiarazione prescrive il sito, il posto, il Rango, che devono avere tra di loro tutti i Vicarj possibili ad esservi nella Religione, semprechè si dovessero trovare uniti in qualche adunanza dell' Ordine: Tra questi Vicarj possibili ad esservi nella Religione, si nomina in quarto luogo quel Vicario della Provincia, che prima della conferma del nuovo Provinciale di già eletto, governa interinamente la Provincia, siccome accade in qualche Provincia dell'Ordine in vigore di qualche speciale privilegio, o speciale consuetudine. E però nulla suffraga agli op-

po-

ponenti. Non si nega, che in vigore di speciale privilegio, o di speciale consuetudine, in alcune Provincie l'interino Superiore della Provincia, sia il Provinciale passato: e non più di questo si può rivelare dall'autorità, che si allega; quello, che si dice, e che decide il nostro caso si è, che il Provinciale passato non sia *de jure* l'interino Superiore di questa Provincia di Regno, nella quale non vi è Privilegio alcuno, nè Consuetudine alcuna, che deroghi allo stabilimento universale prescritto dalle Costituzioni dell'Ordine. Le citate parole: *juxta Privilegia, & Consuetudines diversarum Provinciarum*, sciolgono tutta la difficoltà; e tanto più, che dopo le sopradette parole, subito si soggiunge: *Quintus Vicarius Provinciæ est, qui mortuo, vel amoto Provinciali curam de jure gerit illius Provinciæ*. Nel quarto luogo si è annoverato il Superiore interino della Provincia, in virtù di speciali privilegj, o di speciali consuetudini. E subito nel quinto luogo si fa menzione del Superiore interino della Provincia, non per privilegio, non per consuetudine; ma *de jure*. Laonde l'opposizione prodotta, non è favorevole; è contraria agli opponenti.

OPPOSIZIONE IV.

Quando nella Dichiarazione, che si legge nel Libro delle Costituzioni parlandosi de i Vicarj, che debbono avere il quarto luogo nelle Assemblee dell'Ordine, fattasi menzione sì de Provinciali passati, che de' Provinciali Eletti; si conchiude la disposizione con quelle parole *juxta privilegia, & CONSUETUDINES Provinciarum*: Queste ultime parole si devono riferire a i Provinciali Eletti prima della loro conferma, e non già a i Provinciali passati prima della Conferma de' Successori.

RISPOSTA.

Capricciosamente si vogliono restringere le anzidette parole *juxta privilegia, & CONSUETUDINES Provinciarum* applicandole a i soli Provinciali Eletti prima della loro Conferma. Imperocchè di tale restrizione non ne adducono gli Opponenti ragione alcuna. Inoltre cotesta arbitraria restrizione convince gli Opponenti di una manifesta Contradizione. Restringendo essi nel modo detto le riferite parole, asseriscono conseguentemente che i Provinciali passati devono essere *de JURE* i Vicarj Generali della Provincia, e non già in vigore di Pri-

vilegj, o CONSUETUDINI. Ed è questo appunto direttamente contrario a quello che essi stessi hanno detto, e scritto; e dicono, e scrivono tuttavia, cioè, che nelle Provincie a Roma vicine, e specialmente nella Provincia di Regno in virtù di Consuetudine inveterata, ed in vigore di una municipale legge fattasi nel Capitolo Romano, esser devono i passati Provinciali i Vicarj Generali della Provincia, fino alla Conferma de' Successori.

OPPOSIZIONE V.

LA facoltativa spedita da Roma al P. Donnarumma è una chiara prova, che i Provinciali passati sono *de jure* i Vicarj Generali per le Provincie, fino alla Conferma de' Successori. Imperocchè nelle lettere patenti di tale facoltativa, si asserisce, che secondo le leggi dell'Ordine, compete a i passati Provinciali un tale Diritto.

RISPOSTA.

L'Assertiva espressa nelle lettere patenti della facoltativa venuta da Roma al P. Donnarumma, nulla, affatto nulla può giovare all'intento degl' Opponenti. Mentre non ostante la suddetta assertiva; in tali lettere patenti si dice, che quella Provincia di Apruzzo aveva bisogno di un legittimo Capo, e che a tal fine s'istituisce, si crea, si fa Capo della medesima il detto P. Donnarumma; a cui per tal fine si da la spirituale, e la temporale autorità necessaria. *Il fatto distrugge, ed annulla l'assertiva.*

OPPOSIZIONE VI.

IL P. Califano passato Provinciale deve tuttavia esserlo per altri sei mesi, giacchè il suo Provincialato non ha durato, che un anno, e mezzo, e gli Uffizj della Religione sono biennali.

RISPOSTA.

LA stranissima pretensione del P. Califano merita più tosto di essere trascurata, che esaminata. Dopo che da lui stesso si è convocato il Capitolo, e ch' egli co' suoi aderenti è proceduto all'elezione del Successore, e di cotale Elezione ne ha chiesto dal P. Generale la conferma, e nell'atto che per tal Confer-

ma

ma sta attendendo, e procurando il Reale beneplacito; si fa trasportare da' suoi ambiziosi disegni a dimandare che la dignità già in esso estinta, venga ravvivata. Ma per non lasciare la minima Opposizione senza una soda, e dicisiva Risposta, si fa sapere al detto P. Califano e suoi seguaci, che per questa Provincia di Regno si trova espressamente comandato e stabilito, che quando anche il Provinciale non avesse compito il Biennio del suo impiego, deve contuttociò nel tempo consueto ragunarsi il Capitolo, ed eleggersi in esso il nuovo Provinciale, restando colla detta Elezione terminato del passato Provinciale il governo. Si trova ciò disposto, e prescritto tra le Ordinazioni fatte per questa Provincia di Regno dall'Eminentissimo Sig. Cardinale D. Giovanni de Toledo Visitatore Apostolico nell'anno 1545. nel quale anno e propriamente nel giorno 28. del mese d'Aprile di detto Anno, furono da questa Provincia di Regno nel Provinciale Capitolo ricevute, ed accettate. Tra le accennate Ordinazioni nel num. 18. vi si legge la seguente: *Ordinamus quod Capitulum Provinciale fiat ad minus quolibet biennio, quod incipiat feria 6. post Pascha, quæ est ante Dominicam* Deus qui errantibus, *& tunc fiat etiam Electio Prioris Provincialis*, *ETSI BIENNIUM SUUM NON COMPLEVERIT*.

Il volume ove sono registrate le mentovate ordinazioni, esiste M. S. colla firma originale del nominato Cardinale Visitatore nella libreria del Convento di S. Domenico Maggiore nella Scanzia 11. ordine 3. numero 7.

OPPOSIZIONE VII.

LA consuetudine è favorevole al Provinciale passato.

RISPOSTA.

A Torto si vantano gli opponenti della prova della Consuetudine. E' vero, che frequentemente i Provinciali passati stati sono gl'interini Superiori della Provincia. Ma ciò è avvenuto, perchè il Padre Generale ha dato ad essi una tale autorità, o con segrete lettere facoltative (nei tempi, nei quali non era in uso di chiedersi il Reale Beneplacito), o con lettere patenti.

L'immediato Antecessore del passato Povinciale, cioè il Padre Maestro Majo, finito il tempo del suo Governo seguitò a governare la Provincia; ma per proseguire nel governo ebbe bisogno di lettere patenti facoltative speditegli da Roma dal Padre

Generale, le quali furono munite del Reale permeſſo; ſiccome appariſce dai Regiſtri della Reale Delegazione.

Credono gli opponenti, che il peſo di queſto recente eſempio non gli opprima, e penſano di alleggerirſene col dire, che il Padre Maeſtro Majo doveva allora governare la Provincia per un caſo ſtraordinario, d'eſſerſi per ordine di S. R. M. traſferito il Capitolo, ed elezione del nuovo Provinciale, a motivo della penuria de'grani, che allora pativaſi in queſto Pubblico. S'ingannano non pertanto:

I. Perchè ſe foſſe vero, che per qualche conſuetudine, o privilegio di queſta Provincia, deve il paſſato Provinciale, governare fino alla conferma del nuovo eletto Provinciale; ſiccome nel mentovato caſo, finito il tempo del governo del Padre Maeſtro Majo, ed emanatoſi il Reale ordine della traslazione del Capitolo, non era nè eletto, nè confermato il di lui ſucceſſore, così ſenza facoltativa di Roma, avrebbe potuto, e dovuto il detto Maeſtro Majo proſeguire nel governo fino all' elezione, e conferma del ſuo ſucceſſore.

II. Perchè non ſolo nel caſo ſtraordinario, che diede occaſione al proſeguimento del Governo del P. Maeſtro Majo, ma ben' anche in un'altro caſo identico col caſo preſente, e ſucceduto da poco tempo, ſi verifica, che anche nelle Provincie a Roma vicine, i Provinciali paſſati per poter governare, anche nel tempo, che ſi framezza tra l'elezione del nuovo Provinciale, e la conferma di tale elezione, hanno biſogno di facoltativa da Roma.

Nell' anno 1762. nella Provincia di Apruzzo (queſta Provincia è molto più vicina a Roma della Provincia di Regno) fu eletto Provinciale nel Convento di S. Maria dell' Arco il P. Scalmazzi, nella quale elezione vi fu oppoſizione per parte di molti Vocali, e fin che non fu meſſo in poſſeſſo l' eletto Provinciale, governò la Provincia il paſſato Provinciale il P. Donnarumma (in oggi attual Priore nel Convento di S. Severo di Napoli) e queſto P. Provinciale allora paſſato, governò in vigore di lettere facoltative patenti venutegli da Roma, colle quali facoltative lettere ſi rammemora l'uſo tenuto dal P. Generale di dare queſte facoltative a' Provinciali paſſati, anzi cotal uſo ſi chiama in dette lettere, LEGGE, ma nel tempo ſteſſo e col fatto ſi dichiara, e ſi ſuppone, che quel tale Provinciale paſſato avea biſogno di eſſere ſcelto, iſtituito, fatto, creato capo interino di quella Provincia, a qual' effetto gli ſi dà con dette lettere la facoltà, l'autorità, la giuriſdizione. L'originale di queſte patenti lettere ſi è eſibito al Sig. Delegato della Reale Giuriſdizione.

Qual

Qual consuetudine intanto vantar potranno a lor favore gli opponenti? e con qual fondamento si avranno fatto lecito di rappresentare al Sig. Delegato, che nelle Provincie a Roma vicine i Superiori interini delle Provincie sono per consuetudine inveterata i Provinciali passati? La pruova de' fatti innegabili, che si sono accennati, e di altri moltissimi, che si potrebbero addurre, smentisce le false di loro asserzive.

OPPOSIZIONE VIII.

NElla Provincia di Calabria i Provinciali, che finiscono il tempo del loro governo seguitano a governare la Provincia da Vicarj Generali sino alla Conferma de' loro Successori, in prova di che si allega un attestato dell' Odierno Priore di S. Domenico in Soriano di questa Città.

RISPOSTA.

CHe che ne sia delle usanze praticate nella Provincia di Calabria, certissima cosa è, che l' Ordinazione del predetto Capitolo Romano fu fatta nell' Anno 1608. per la sola Provincia di Regno, come apparisce dagli Atti dello stesso Capitolo, ove sotto il titolo *ORDINATIONES*, si legge, PRO PROVINCIA REGNI, e poi siegue la saputa Ordinazione. La consuetudine adunque, che si adduce della Provincia di Calabria non può essere in conto alcuno una prova, che l' Ordinazione del Capitolo Romano si trovi in vigore d' osservanza, giacchè la detta Ordinazione venne fatta per la sola Provincia del Regno, e sin dall' anno 1608. allorchè si celebrò l' enunciato Romano Capitolo, anzi molto prima, la Provincia di Calabria era una Provincia distinta da quella, detta di Regno. Essendo che dunque la detta Ordinazione non fu fatta, che per la sola Provincia di Regno, e trovandosi in questa Provincia di Regno dismessa, ed abolita sin dall' anno 1656. quando terminò il Provincialato il P. Maestro Parascandolo; non può negarsi, che la predetta Ordinazione debba tenersi in conto di una disposizione di già rivocata, e dismessa. Anzi siccome nella Provincia di Calabria per esservi una tale consuetudine (se pure vi è, e basti a provarla il solo prodotto attestato del mentovato Priore), è cosa ragionevole, che i Provinciali passati seguitino il governo sino alla Conferma de' Successori; così nella Provincia di Regno, ove non vi è tale Consuetudine (siccome si è dimostrato cogli addotti esempj) non si deve, e non

si

si può pretendere da' Provinciali, che finiscono, la continuazione del governo, sino alla conferma de' nuovi Eletti Provinciali.

OPPOSIZIONE IX.

SE non deve governare interinamente il Provinciale passato, non è con tutto ciò superiore *de jure* il Priore di S. Domenico Maggiore, ma il Priore di S. Pietro Martire, ove dovrebbe celebrarsi il primo Capitolo Provinciale, in supposizione, che il di già celebrato Capitolo in detto Convento di S. Pietro Martire, debba giudicarsi nullo.

RISPOSTA.

IL primo futuro Capitolo senza dubbio non si ha da celebrare nel Convento di S. Pietro Martire, ma in quello di S. Domenico Maggiore. Nella Provincia di Regno vi è l' Alternativa pe' Conventi da celebrarvisi i Capitoli, una volta in S. Pietro Martire, ed un'altra volta in S. Domenico, l' ultimo Capitolo si è celebrato in S. Pietro Martire. Dunque il primo futuro Capitolo deve celebrarsi in S. Domenico.

Questo è vero, questo è certo, questo è indubitato, o sia, o non sia valida, e legittima l' elezione seguita nel prossimo passato Capitolo. Mercecchè l' alternativa non è per l' elezioni, o valide, o invalide, o legittime, ó illegittime, ma l' alternativa è per la raunanza, e celebrazione, congregazione del Capitolo. E' un alternativa stabilita per motivo Economico, acciocchè la spesa del Capitolo non aggravi sempre uno stesso Convento; ma una volta sia dispendio del Convento di S. Pietro Martire, ed un'altra volta sia dispendio del Convento di S. Domenico.

Valida, o invalida stata sia l' elezione, è indubitato, che il Convento di S. Pietro Martire ha sofferto il dispendio del Capitolo, e però il dispendio dell'altro Capitolo deve soffrirlo il Convento di S. Domenico.

Facciasi un caso facile a succedere, e di già tante volte succeduto: Facciasi il caso, che il P. Generale annulli, e cassi l' elezione di un Provinciale fattasi nel Convento e. g. di S. Pietro Martire, e conseguentemente istituisca colla sua autorità un altro Provinciale; terminato, che abbia il Governo, questo Provinciale non eletto in S. Pietro Martire, ma istituito dal Generale, in tal caso l' altro Provinciale Capitolo, dove dovrà celebrarsi? Si dovrà forse celebrare nello stesso Convento di S. Pietro Martire a motivo, che la precedente elezione ivi fattasi,

non

non riuscì valida, e venne cassata? Nò certamente. L'altro Capitolo dovrebbe in tal caso celebrarsi nel Convento di S. Domenico Maggiore.

Ed ecco, che l'alternativa non dipende dall'elezione valida, o invalida; ma dipende dalla celebrazione del Capitolo, checchè in tal Capitolo seguito ne sia; essendo come si è detto, un'alternativa stabilita per la sola economia del dispendio, che seco porta il Capitolo.

OPPOSIZIONE X.

L'Alternativa per lo Capitolo Provinciale da doversi celebrare una volta nel Convento di S. Domenico, ed una volta nel Convento di S. Pietro Martire non è stata stabilita per lo solo motivo Economico di ripartire il dispendio del Capitolo tra i nominati due Conventi; ma è stata stabilita altresì per dare a vicenda l'onore, che dalla celebrazione del Capitolo risulta, una volta al Primo, un'altra al Secondo de' suddetti Conventi; giacchè il Capitolo non solo consiste nell'Elezione del Provinciale, ma ben anche in tutti gli altri Atti Capitolari, cioè nel Definitorio, nel Consiglio di Provincia, e nel possesso del nuovo Provinciale. Che però il primo futuro Capitolo (postochè il già fatto si dichiarasse nullo) non dovrebbe celebrarsi nel Convento di S. Domenico, ma di nuovo in quello di S. Pietro Martire. E quindi non il Priore di S. Domenico, ma il Priore di S.Pietro Martire, esser dovrebbe l'odierno Vicario Generale della Provincia.

RISPOSTA.

NEl fattosi Capitolo non solo il Convento di S. Pietro Martire ha già sostenuto il dispendio, ma ben'anche ne ha già goduto l'onore. Vi è stato il Definitorio, vi si è fatto il Consiglio di Provincia, e sono già nel corso di tutti i soliti Atti Capitolari passati i dieci giorni, che sono tassati per la durata, e per l'intiero compimento di ogni Capitolo Provinciale, dalle Costituzioni dell'Ordine nella Distinzione seconda *de solemni celebratione Capitul. cap. 9. testo 7. pag. 266. Capitulum autem Generale ultra Sabbathum infra octavam Pentecostes non prolongetur . . . Capitula etiam Provincialia eodem modo infra taxatum numerum dierum terminentur*. Il che spiegasi nella dichiarazione, che comincia verso la fine della *pag. 267.* ove parlandosi del Definitorio del Capitolo Provinciale, e spiegandosi le addotte parole

le del citato testo, si dice: *Diffinitores Capituli Provincialis suam auctoritatem ultra duos alios dies prorogare non possunt : Ac propterea a die Electionis eorum* (allora comincia il Capitolo) *usque ad diem, quo eorundem expirat auctoritas, nunquam sint, nisi decem dies* (e questi finiti, finisce il Capitolo) *cum in Constitutionibus nostris hic dierum numerus generalis Capituli Diffinitoribus assignetur, & habeatur ibidem, quod Capitula Provincialia infra prætaxatum dierum numerum terminentur.*

Dalle addotte parole del citato Testo delle Costituzioni, e della Dichiarazione, onde viene spiegato con allegarsene il Capitolo Generale di Bologna celebrato nell' anno 1564., da tali parole si rileva chiaramente, che al compimento del Capitolo nulla più affatto manca, sempre che finiti sieno i diece giorni del Definitorio, senza che vi si richiegga l'Atto Possessivo del nuovo Eletto Provinciale; giacchè nelle riferite parole delle Costituzioni non si fa neppure menzione del possesso del Provinciale.

Checchenesia se il Provinciale eletto debba, o non debba in quello stesso Convento mettersi nel possesso del suo impiego, ove appunto la di lui Elezione venne fatta. Certo egli è, che il Capitolo resta fatto, e compito nel decimo giorno del Definitorio. E l'alternativa di cui si parla, è per lo Capitolo; e quindi giacchè il Capitolo fattosi in S. Pietro Martire venne già terminato, e compito col solito Definitorio durato dieci giorni, resta manifestamente provato, che il primo futuro Capitolo dovrà celebrarsi nel Convento di S. Domenico.

OPPOSIZIONE XI.

IL primo futuro Capitolo (in supposizione che la prossima fatta Elezione del Provinciale si annullasse) dovrebbe essere un Capitolo Elettivo del Provinciale per la Nazione Forestiera; Giacchè il passato Provinciale è stato Napolitano: Dunque tal primo futuro Capitolo nella mentovata supposizione dovrebbe celebrarsi nel Convento di S. Pietro Martire. Mentre i Provinciali della Nazione forestiera devono essere eletti nel Convento di S. Pietro Martire; E quelli della Nazione Napolitana nel Convento di S. Domenico.

RISPOSTA.

E' Falso, che i Provinciali forestieri debbano eleggersi in S. Pietro Martire, ed i Napolitani in S. Domenico. Si deve eleggere per un biennio un Napolitano, per un altro un forestiere,

ftiero; fia l'uno, fia l'altro però, deve eleggerfi in quel Convento ove accada doverfi celebrare il Capitolo. Nella Bolla Pontificia ordinativa dell'alternativa delle Nazioni niente affatto fi dice fe in quefto o in quel Convento debbano eleggerfi i Provinciali dell'una, e dell'altra Nazione; e dagl'Atti de i Capitoli Provinciali, che fi confervano nella Libreria di S. Domenico Maggiore fi ricava indubitatamente, che dopo l'anno 1639. nel qual'anno cominciò ad offervarfi nella Provincia l'alternativa della Nazione ftabilita colla mentovata Bolla, molti Provinciali della Nazione Foraftiera fono ftati Eletti nel Convento di S. Domenico, e molti Provinciali della Nazione Napolitana nel Convento di S. Pietro Martire. Nell'anno 1654. fu eletto Provinciale nel Convento di S. Pietro Martire il P. Maeftro Parafcandolo, il quale era Napolitano. Nello fteffo fecolo, e non molto dopo l'elezione del detto Parafcandolo, nel Convento di S. Pietro Martire fu eletto Provinciale il P. M. F. Serafino Caparro, e quefti era parimente Napolitano: Per tacere d'altri moltiffimi Efempj, che fi potrebbero addurre.

OPPOSIZIONE XII.

PEr la fede del Segretario del paffato Provinciale Califano, dal Volume de i Regiftri della Provincia fi ricava, non efservi ftata facoltativa di Roma in varj fucceduti cafi, per cui i Provinciali paffati hanno governato da Vicarj Generali la Provincia.

RISPOSTA.

DEve far maraviglia che il P. L. Cotino Segretario del paffato Provinciale, fatto abbia l'enunciato Atteftato, sì perchè nel tempo, in cui l'ha fatto non era più tra le fue mani il libro del Regiftro della Provincia; e sì perchè nel corfo del fuo impiego di Segretario, non ha mai avuto fotto gli occhi, fe non fe il Regiftro della Provincia dall'anno 1747. fino a Maggio 1766. effendochè gli antecedenti Volumi di detto Regiftro fi trovano ripofti, e chiufi nell'Archivio del Convento di S. Domenico Maggiore: E dal detto Segretario non fono giammai ftati nè veduti nè perquifiti. Abbiafi nondimeno per vero, che in detti Regiftri della Provincia non fi trovino defcritte, o menzionate lettere patenti facoltative di Roma per lo Vicariato de' Provinciali paffati: In fuppofizione che ciò fia vero, pronta è fempre all'oppofta difficoltà la Rifpofta, che, cioè, la facoltativa davafi a i Provinciali paffati non con lettere patenti, ma

con

con lettere private , il che ben far si poteva in quei tempi, in cui non dovevano soggiacere le facoltative di Roma alla necessità di dover essere avvalorate col Reale beneplacito. Ma non si finisce di capire qual mai Consuetudine si lusinghino di poter stabilire gli Opponenti cogli Esempj antichi , or che gli Esempj freschi , e recenti sono prove del tutto contrarie alle di loro assertive. Nell'anno 1762. il P. Donnarumma ebbe la facoltativa. Nell'anno 1764. ebbe la facoltativa il P. Scalmazzi.

Nell'anno stesso 1764. ebbe il P. M. Mayo la facoltativa . Tre Esempj de i quali se ne sono prodotte le autentiche testimonianze presso il Tribunale della Reale Delegazione.

CONCHIUSIONE.

ORa giacchè l'insinuazione intimata dal Sig. Delegato della Real Giurisdizione è tutta conforme a i prescritti delle Costituzioni dell'Ordine, senzacchè se ne possa addurre in contrario, o la disposizione di altra vera legge, o qualunque verace privilegio , e consuetudine : Resta evidentemente dimostrato, che non debba tenersi il menomo conto del ricorso fatto dal passato Provinciale, e dell'istanza de' 10. Religiosi suoi fidi aderenti; sotto pretesto di un mendicato scrupolo troppo incompetente, e al merito della cosa, ed alle persone, che s'ingegnano di affettarlo.

Nota de' PP. che sotto pretesto di scrupolo di Coscienza fecero istanza all'Illustrissimo Signor Delegato, affinchè rivocasse la sua insinuazione per l'interino Vicariato Generale della Provincia, da doversi amministrare dal Priore del Convento di S. Domenico.

IL P. Baccelliere F. Ambrogio Fedele.
Il P. Baccelliere F. Gian Battista Dandolfo.

Il

Il P. Lettore F. Tommaso Terminelli.
Il P. Maestro de' Novizj F. Tommaso Cariello.
Il P. Lettore F. Domenico Maria Merolla.
Il P. Lettore F. Emanuele Maria Bugli.
Il P. Lettore F. Giuseppe Schettini.
Il P. Lettore F. Casimiro Basso.
Il P. Lettore F. Vincenzo Maria Cotino.
Il P. Lettore F. Gian Ambrogio Farina.
A niuno de' soprascritti dieci Ricorrenti scrupolosi, si ha l' ardire di dare la menoma eccezione, o per lo merito della dottrina, o per la probità de' costumi. Ma solamente si contrapongono ad essi quattordici altri Religiosi, i quali al medesimo Illustrissimo Sig. Delegato rappresentarono di riconoscere la di lui insinuazione tutta conforme a' dettami della buona coscienza.

Nota de' PP. che manifestarono all' Illustrissimo Signor Delegato l' insussistenza dello scrupolo de' suddescritti Religiosi.

F. Vincenzo Maria Santoro Maestro di Sacra Teologia.
F. Giuseppe Maria Lupicelli Maestro di Sacra Teologia.
F. Andrea Maria Gaudiano Maestro di Sacra Teologia.
F. Tommaso Maria Janni Maestro di Sacra Teologia.
F. Tommaso Maria Carola Maestro di Sacra Teologia.
F. Mariano Peluso Maestro di Sacra Teologia.
F. Benedetto Maria Stellati Baccelliere.
F. Serafino Maria Percoco Baccelliere.
F. Eugenio Salsani Baccelliere, e Maestro de' Novizzi.
F. Reginaldo Siniscalco ExPriore del Convento di S. Pietro Martire, e Predicatore Generale.
F. Tommaso Infante Predicatore Generale.
F. Giacinto Maria Pianese Predicatore Generale.
F. Domenico Maria Rinaldi Procuratore del Real Convento di S. Domenico Maggiore.
F. Giuseppe Sarro Maestro degli studj, nello studio Generale della Provincia.
Le suddette firme, colle quali fu sottoscritta la mentovata rappresentanza umiliata al Sig. Delegato, furono autenticate dal publico Notajo Egidio Nicola Breglia di Napoli.

Co-

Copie de' documenti autentici, che comprovano la verità de' due esempj, da' quali si rileva, che ne' casi simili al nostro, il Priore di S. Domenico è stato il Vicario Generale, *de jure*, della Provincia.

I. DIchiaro, ed attesto io sottoscritto Bibliotecario della Libreria del Real Convento di S.Domenico Maggiore della Città di Napoli, esservi in detta Libreria, e propriamente nella scanzia XVI. nicchia 11. un volume in quarto segnato al di fuora col numero 35., il quale contiene una raccolta di varj atti Capitolari, e fra di essi vi sono gli atti del Capitolo Provinciale della Provincia di Regno celebratosi nel Real Convento di S.Pietro Martire nell'anno *1654.*, nel quale Capitolo fu eletto Provinciale il P.M. F.Tommaso Parascandolo, e parimente fu assegnato il nuovo futuro Capitolo per l' anno *1656.* nel Real Convento di S. Domenico Maggiore. Attesto parimente, che nell'enunciata serie de i capitoli raccolti nel detto volume, non vi è poi il capitolo dell' anno *1656.* allorchè terminò il Provincialato il detto P. M. Parascandolo (di cui si legge nel tomo 2. de i PP. Quetif, ed Echard *fol.* 599.B., che fu Napolitano, e morì nel *1660.*) ma vi sono gli atti del Capitolo Provinciale celebratosi nell' anno *1659.* sotto la presidenza del P. M. F. Luigi de Filippis allora Priore del Convento di S.Domenico Maggiore, il quale nel promulgare gli atti di tal Capitolo s'intitola della seguente maniera:

F. *Aloysius de Philippis a Neap. S. T. Magister Prior Regalis Conventus S. Dominici de Neapoli, & Provinciæ Regni VICARIUS GENERALIS, & in Domino servus.*

Attesto altresì, che nella lettera da detto Priore di S.Domenico, e Vicario Generale della Provincia premessa agli atti del mentovato Capitolo si enunciano i travagli sofferti nel Contagio, che fu in Napoli nell' anno *1656.* E che parimente nella denunciazione 5. de i detti atti Capitolari si legge esser vacato da molto tempo il Provincialato della Provincia di Regno. Ed essendo vero tutto quello, che ho attestato di sopra, in fede ho sottoscritta la presente oggi il dì 14. Giugno *1766.*

Io F. Vincenzo Gregorio Lavazzoli Lettore, e Bibliotecario di S. Domenico Maggiore di Napoli.

Fo

Fo fede, che la suddetta firma è di propria mano del suddetto P. Lettore F. Vincenzo Gregorio Lavazzoli, il quale è attual Bibliotecario del retroscritto Real Convento di S. Domenico Maggiore di Napoli, come a me costa, e quindi ho segnato Notaro Egidio Nicola Breglia di Napoli -- *Adest signum*.

II. Fo fede io infrascritto Notaro, qualmente avendo osservato un volume MS. sistente nell' Archivio del Real Monistero di S. Domenico Maggiore col titolo: *Regestrum Provinciæ Regni a die 2. mensis Maji* 1705. *ad* 1724. in quello, fra l'altre, vi sono notate le seguenti particole v3;

In Regestro a die 9. Maji 1719. tempore Provincialatus A. R. P. M. F. Dominici Mariæ Codronii fol.6. a t. -- Martii 1720. Nella margine si trovano queste parole -- *Vicariatus Provinciæ*, ed in corpo si legge -- *Vicarius Provinciæ propter absentiam A. R. P. Provincialis Regni, Ad. R. P. M. Fr. Seraphinus Castellano Ex-Provincialis, & Prior S. Dominici Majoris de Neapoli*.

Litteræ Dimissoriales pro S.Presbyteratus Ordine Fr. Vincentii Mercadante Provinciæ Siciliæ, & in Conventu S. Dominici de Cajeta assignati. — *Litteræ Dimissoriales die* 15. *Martii*.

Litteræ Patentales pro Vicariatu Puteolano in personam R. P. L. F. Gundisalvi Duranco. E nel *fol.* 7. tra l'altre le seguenti v3; — *Vicarius Puteolorum die* 27.

Assignatus fuit in Conventu S. Crucis Castrimaris Novitius Professus Fr. Thomas Maria Farina. — *Assignatus die* 22. *Martii*.

Item eodem die expeditæ sunt Litteræ Convocatoriæ pro celebratione Capituli in Conventu S. Dominici Majoris Sabbatho ante Dominicam Deus qui errantibus, pro Provincia nostra Regni, & Congregatione S. M. Sanitatis. — *Citatio Capituli Provincialis die* 22.

Litteræ Patentales pro visitandis Conventibus, ut Arpini, & Pontis Curvi in personam R. P. L. Prædicatoris Generalis & Prioris S. Vincentii de Surrento Fr. Cherubini Nobilione. — *Litteræ patentales pro visitandis Conventibus die* 27.

A P R I L I S.

Litteræ patentales pro Prioratu S. *Dominici de Balneolo in Personam R. P. L. Fr. Hiacynthi Modarra*. — *Prior Conventus S. Dominici de Banneolo die tertia*.

Facultas audiendi Confessiones Sagramentales in Personam R. P. L. Fr. Diodati Russo Lectoris Artium in hoc Regali Conventu. — *Facultas audiendi confessiones die decimatertia*.

E nel foglio sudetto 7. a t. fra le altre.

Institutus fuit in Suppriorem pro Conventu S.Mariæ de Constantinopoli de Olibano R. P. L. F. Joannes Hieronymus Francipane. — *Supprior Conventus de Olibano die* 23.

Item eadem die institutus fuit in Magistrum Novitiorum pro Conventu S. Dominici de Cajeta R. P. Bacc. F. Cherubinus del Pomo.

Commissio in Personam R. P. L. Fr. Aloysii Pascale ad revidenda ra-

Magister Novitiorum die &c. Commissarius in Conventu Balneoli die 26. Assignatio die trigesima.

ratiocinia Conventus S. Dominici de Balneolo :
Assignatus in Conventu S. Dominici de Neapoli Novitius Professus Fr. Dominicus Capasso .

Siccome appare dal sudetto libro sistente nell' Archivio di detto Real Monistero di S. Domenico Maggiore di Napoli , al quale mi riferisco. Ed in fede , richiesto , ho signato . *Neapoli* 14. *Junii* 1766. Notaro Egidio Nicola Breglia di Napoli: *Adest signum* .

III. *Die* 14. *mensis Junii XIV. Ind. millesimo septincentesimo sexagesimo sexto Neapoli* . Costituiti nella nostra presenza li MM. RR. PP. dell'Ordine de' Predicatori Fra Alfonso Maria Martini Maestro di S. Teologia, Fr. Tommaso Maria Carola Maestro, Fr. Giacinto Maria Pianese Predicatore Generale , e Fr. Eugenio M. Salzano Baccelliere, e Maestro de'Novizj del detto Convento di S. Domenico Maggiore , li quali spontaneamente con giuramento avanti di noi hanno attestato, ed attestano , qualmente il qu. M. R. P. Fra Domenico Maria Cedronio fu assonto alla Dignità Vescovile di Bitonto nel corso del primo anno del suo Provincialato di questa Provincia di Regno, e così hanno attestato, ed attestano anco con giuramento , e non altrimenti .

De qua attestatione ut supra facta &c. præfati RR. PP. requirunt nos & ut publicum conficere deberemus actum &c. Nos actum &c. Unde &c. & ad majorem cautelam juraverunt tacto pectore more Religiosorum.

Ab actis meis extracta est præsens Copia, & facta collatione Concordat , meliori semper salva : Et in fidem Ego Notarius Ægidius Nicolaus Breglia de Neapoli rogatus signavi die quæ supra . Adest Signum .

Nota, che serve di compimento a tutte le fatte Scritture.

QUÌ finisce l'ultima delle cinque stampate Scritture in difesa de' Vocali non concorsi all'elezione del P. de Fusco. Qualunque siasi il di loro merito, non potrà mai dirsi fondatamente, che nel farle, siasi mancato di buona fede; siccome con tutta la ragione può, e deve dirsi, della scrittura manoscritta composta e divulgata da' nostri Avversarj.

In questa Scrittura de' nostri Contrarj, non si legge cosa, anzi parola non evvi, che non sia un argomento ben manifesto, del fine che s'ebbe in mira da chi la scrisse, d'imporre, cioè, ad ognuno che avesse dovuto leggerla e ponderarla.

A provare, che i Vocali non concorsi all'elezione stati non fossero disprezzati, vi si allega l'autorità dell'Abate Panormita, d'Innocenzo IV., e del Passerino: Tre Dottori, che nei luoghi ivi citati, parlano di casi totalmente diversi da quello, ch'è in oggi il soggetto della quistione.

A dimostrare, che gli Elettori non mancarono di avvalersi del rimedio delle Proteste contra l'intrusione degl'Inabili, si dice, e si ripete, che non vi mancò l'Atto Protestativo; volendosi far credere a chi, o nol sappia, o non vi rifletta, che cotal Atto Protestativo, non fu quell'unico solito a farsi generalmente da chiunque al Capitolo presegga: il quale Atto Protestativo, nel Capitolo contravertito, venne contradetto dal Fatto.

A conchiudere che gl'Inabili Vocali non dovevano escludersi, si Dottoreggia citando Testi, ed Autori, i quali parlano contra l'*espulsione Violenta*, e non già contra *la legittima esclusione*; la quale legittima esclusione, nel caso di cui si tratta, nè fatta fu, nè volle accordarsi che dovesse farsi.

A giustificare la non fattasi esclusione degl'illegittimi Vocali, si pianta per massima incontrastabile, che al Confermatore appartengasi, difalcare e dalla Massa totale de' Votanti, e poi anche da quella della maggior parte de' Capitolari in un solo soggetto convenuta, i Voti Nulli: e di cotal massima se ne addossa la malleveria al Passerino. Ma si pretende che del citato Passerino non se ne conferiscano tra loro i passi, e le dottrine, affinchè non si venga a conoscere la differenza tra il caso d'essersi pacificamente, ed ignorantemente ammessi al Capitolo gl'Inabili, ed il caso d'essersivisi ammessi scientemente, ed a fronte d'Atti di Protesta, e di Appello, non solo contra tali de-

ter-

terminati Vocali, ma contra TUTTA la sostanzial forma dell' elezione, a motivo di quei Voti, invalidata.

Ad inferire, che l'Elezione non riuscì nulla, per esservi stati ammessi gl'Inabili, si fa pompa della dottrina del Fagnano, nei Commentarj sopra del Capitolo bizzarramente intitolatosi *Massana*, ma da doversi dire MASSANA; e tutto il vanto consiste nel supponersi, che niuno avesse mai letto, o legger potesse il citato luogo del detto Fagnano, ove quel celebre Canonista, imprende a dimostrare, che: *Actus Collegialiter gestus ab habilibus, & inhabilibus ignoranter admissis sustinetur propter habiles; secus si SCIENTER*: Tomo primo fogl.302. e seguenti. Ed il Pontefice Innocenzo che colà da esso Fagnano si cita, servegli di prova a stabilire, che gl' Inabili ammessi IGNORANTEMENTE non invalidano l' elezione, ma nulla bensì la rendono gl' Inabili ammessi *scientemente*.

La mentovata scrittura in somma, tranne le stucchevoli espressioni di affettata maraviglia, e la beffa de'Venerabili quattro PP. Maestri Giudici delle voci, ed il dileggiamento de' Vocali all' elezione non concorsi; altro in verità non contiene che o dottrine belle e buonissime, ma niente applicabili alla controversia, o passi di libri da non poter servire all' intento; ove non siano considerati separatamente da tutto ciò che a lor viene d' appresso o va innanzi; o finalmente franchissime assertive di fatti non veri: nel che tutto, la poca buona fede apparisce de' suoi Compositori.

SI RISPONDE

BREVEMENTE

Agli Elettori del P. de Fuſco.

IN DIFESA

Dell' autenticità de' documenti allegati da i Vocali all' elezione del detto Padre non concorſi; e della ragione tratta da i medeſimi dal decreto del P. Reverendiſs. Generale su la controverſia del Capitolo Generale della Provincia d'Apruzzo dell'anno 1762.

Turpe eſt difficiles habere nugas,
Et ſtultus labor eſt ineptiarum:

Mart. L. II. Epig. LXXXVI.

L'Insussistenza delle risposte, colle quali gli Elettori del Padre de Fusco s'ingegnano di evacuare le ragioni sodissime allegate a loro prò, dai Vocali all'elezione del detto Padre non concorsi; giova mirabilmente a far conoscere il merito della causa tutto favorevole alle pretensioni giustissime dei secondi, e niente propizio a i mal fondati disegni dei primi.

Le Testificazioni giurate onde comprovasi ogni fatto che mai possa desiderarsi, per dover ravvisare nulla l'elezione, e piena tutta, e feconda, d' irregolarità e violenze ben degne, di essere colla Reale protezione rispinte e depresse, presumono i nostri Avversarj che come fatte da taluni de' Vocali appunto, che per la invalidità dell' elezione contrastano, non debbano riputarsi valevoli a stabilire la verità degli avvenimenti seguiti nel Capitolo; alla quale assertiva troppo strana veramente, e summo per dire mostruosa, il più che immaginar si possa unquamai, credono di conciliar fede colla citazione di Leggi non interpetrate, che a capriccio, e di Canoni niente applicabili al nostro caso.

Ma senza che da noi perdasi il tempo nell' addurre o testi canonici e civili, o dottrine di Giureconsulti sì dell' uno che dell' altro diritto, per la confutazione dell'arditissimo rifiuto, che fare intendono i nostri Contrarj, degli attestati giurati, che a favor nostro allegaronsi; Basterà all'intento l'avvertire colla possibile brevità Tre cose, ognuna delle quali è da se sola sufficientissima, a convincere d'inescusabile temerità gli Autori della obbiezione testè rammentata.

E' la prima, che di tutto quanto nel Capitolo è succeduto, niente nientissimo attestar si poteva, se non dai Capitolari, i quali unicamente videro, ed udirono ciò che ivi si disse, e si operò. Quindi è, che il pretendere, che a niuno dei Capitolari si debba prestar credenza, per essere ognuno di essi interessato nella lite o per l'uno, o per l'altro partito: egli è lo stesso che dichiarare impossibile la prova dei fatti là occorsi, e delle parole colà proferite. Nè mai potrà rinvenirsi una sola, tra tutte le civili non meno che canoniche leggi, per lo di cui prescritto non abbiansi per legittime le testificazioni delle persone, le quali unica-

mente asserir possano quello, che attestano: tuttocchè nelle circostanze di potersi provare colle testimonianze di altri la verità, quelle stesse persone non sarebbero meritevoli di piena fede, mercè le ragionevoli eccezioni da potersi dare a i di loro attestati, a motivo o del di loro imbelle sesso, o dell' infame loro mestiero, o dell' immatura di loro età, o della parte che hanno nella controversia da doversi dirimere, e giudicare. La Pratica universale, e costante di tutti i Tribunali sì Ecclesiastici, che Secolari, siccome ci dispensa dall' affaticarci, nel mettere in chiaro l'evidentissima ragione de' mentovati stabilimenti autorizzati dagli statuti dell'uno, e dell'altro diritto; così ci obbliga a riguardare con occhio di maraviglia, anzi di orrore, l'audacia de' nostri Contradittori, per lo disprezzo che fanno delle deposizioni giurate, che a nostra difesa addotte si sono.

La seconda cosa che giova notarsi si è, che nella maggior parte dei fatti da noi asseriti, convengono con esso noi i medesimi nostri Avversarj: E di quì è, che i documenti da noi presentati, nella supposizione benanche che autentici non fossero da se stessi; legali, giuridici, e indubitabili addivengono per l' autorità che lor conferisce la confessione de' nostri Oppositori. Nella difesa manoscritta che presentarono gli Elettori del Padre de Fusco al Signor Delegato della Reale Giurisdizione, per lo di cui comando, trovasi al processo della causa inserita la menzionata scrittura: In questa scrittura ammettono per cosa vera i nostri contrarj, che i PP. Maestri Scrutatori de' requisiti de' Vocali, privarono di attiva voce i due Priori di Fondi, e dell' Olevano; e che contro di essi furono lette nel Capitolo le istanze, e le proteste: e che non ostante le istanze, e le proteste, non vennero dal Capitolo esclusi; per cosa vera, ammettono ivi altresì, che la causa del giudizio fatto dagli Scrutatori si fu la mancanza del numero de'Religiosi nella famiglia dei Conventi di Fondi e dell'Olevano, e l'essersi creduto che il Priore di Fondi non fosse nato in Napoli, ma nella Rocca Piemonte *Mater Domini*, sul fondamento del Registro della professione religiosa di detto Padre. Tutto ciò (ch' è pure il massiccio ed il meglio del contenuto negli attestati da noi presentatisi) dagli stessi nostri Avversarj si narra ivi, e si suppone verissimo; ed il di più, che dalle deposizioni da noi esibite rilevasi, nella suddetta scrittura da' medesimi nostri Contrarj non si nega coll' asseverazione di opposte supposizioni o narrative. Imperocchè nè dicono che fossesi convocato il Consiglio di Provincia a petizione dei Sentenziati Vocali; nè descrivono alcun decreto di legittimazione fatto per validare le di loro voci dal Presidente

del

del Capitolo; nè hanno il coraggio di designare qualche scritta legale risposta, che letta fossesi nel Capitolo contra le istanze, e le proteste, che da noi vi vennero fatte, e pubblicate. Che però ci riesce del tutto impercettibile l'azzardoso trasporto de' nostri Oppositori, nell' inoltrarsi a pretendere, che non debba tenersi conto degli Attestati da noi allegatisi: mentre nulla si afferma in tali giurate testificazioni, che comprovato non resti, o da quello, che da essi stessi si confessò, o da quello, che da loro medesimi, lo spirito non ebbesi d'impugnare coll' esposto di fatti diversi.

La terza, ed ultima cosa da doversi ponderare si è, che tra gli Attestati da noi addotti, ve n' hanno ben varj, e ben molti, che giurati furono da' Religiosi non Capitolari, e per conseguente non sospetti di passione o d'interesse nè per l'uno nè per l'altro partito. Evvi infatti l'attestato giurato del P. Gian Fernando Simeone, del P. F. Gian-Tommaso Micò, del P. M. de' Novizj del Convento del Noviziato, del Notajo, che dal Registro della Provincia estrasse la particola della ricezione all' Abito del Padre Salvo, del Converso F. Michele di Cardito Portiere assunto da' PP. Maestri Scrutatori, di quattordici PP. Sacerdoti, che depongono l'avvenuto nel Capitolo Provinciale del 1764. al P. Baccelliere Fedele: Tutti attestati di persone, che parte alcuna non hanno nella presente lite; ed evvi parimente tra i documenti da noi allegati il decreto originale dei PP. Maestri Scrutatori, sottoscritto finanche dal P.Maestro Cresconio uno dei più impegnati Difensori dell' elezione seguita nella persona del P. de Fusco: e sonovi per finirla le suppliche sottoscritte a pro nostro da più di cento e trenta Religiosi della Provincia, nè Vocali, nè litiganti.

Senza che gli attestati, che da' Religiosi Vocali, giurati furono hanno la sottoscrizione di persone, da non potersi credere, senza delitto d'empietà arrogantissima, capaci di mentire, e molto meno di spergiurare. Basterà riferirne i nomi, affinchè la venerabile di loro età, ed il rispettabile di loro grado, e sopratutto la conosciutissima di loro probità, vagliano di opportuno insieme, e modesto rimprovero, all' impudenza per altro intollerabile de' nostri Contradittori. Si crederà forse mentitore, e spergiuro così per poco o il P. F. Alfonso Maria Martini uomo per grado Maestro di Sacra Teologia, per età vecchio di presso ad anni ottanta, per cariche sostenute Ex-Priore di più Conventi, e per ben due volte di quello di S. Domenico Maggiore? O il P. F. Andrea Maria Gaudiano Confessore di Secolari, e di Monache nella Dioceli Napolitana, uomo per grado Mae-

stro

stro di Sacra Teologia, per età vecchio d'intorno a settant'anni, per impieghi occupati Ex-Priore del Convento del Noviziato, e di quello di S. Pietro Martire, e per fama acquistatasi Oratore Sacro di prima Riga? O bugiardo sì di leggieri, e spergiuratore riputerassi il P. Maestro di Sacra Teologia Peluso carico d'anni, e di meriti, Ex-Priore del Convento di Sessa, ed Ex-Segretario e Sozio del fu P. Maestro Provinciale Passi? O il P. Maestro di Sacra Teologia Janni Confessore approvato in questa Diocesi, ed Ex-Priore del Convento del SS. Rosario di questa Città? O il P. Predicatore Generale di Salerno F. Giacinto Cangiano onusto d'anni, e di appostoliche fatiche? O il P. Predicatore Generale F. Ambrosio Catarino Ex-Priore del Convento del Noviziato, e di quello di S. Luigi di Aversa? O il P. Predicatore Generale F. Giacinto Pianese d'età avvanzata, e di esemplari costumi? O il P. Maestro di Sacra Teologia Carola Ex-Priore dei Conventi di Fondi, e di Campagna, uomo di tratto sì amabile, e d'ogni doppiezza di opere, e di parole sì nemico, che pare gli si legga fin su la fronte scolpita la Cristiana schiettezza, e la religiosa sincerità? O i PP. Predicatori Generali Infante, e Siniscalco giunti omai alla decrepitezza di un età logoratasi nel profondere i gloriosi sudori dell'Appostolico Ministero? O il P. F. Giuseppe Lupicelli Maestro in Divinità, non mai sazio, tuttocchè vecchio e cagionoso, di apprendere, e d'insegnare? O finalmente imposturatore, e spergiuro si stimerà; sol perchè così ne pensano i nostri Avversarj, il P. F. Vincenzo Maria Santoro Maestro di Sacra Teologia, Confessore approvato pei Secolari, e per le Monache in questa Diocesi, uomo, che in questa Metropolitana Chiesa, e nelle più cospicue delle più rinomate Città d'Italia ha predicato con somme lodi a'popoli la divina parola? Nò certamente non può, e non deve a' Religiosi de' mentovati luminosi caratteri dotati attribuirsi a mero talento di furibondo capriccio la vergognosa taccia di sacrileghi mensognieri; E però l'averla ad essi imputata i nostri Contrarj, non serve ad altro, che a manifestare la somma costernazione, in cui si trovano per la cognizione della pessima loro causa; e per la quale si sforzano ad ajutarsi con quei titrovati precipitosi, ed inconsideratissimi, che proprj sono degli animi confusi, e disperati.

Ma ad usare ingenuamente coi Leggitori di questi fogli, mancar non vogliamo di rimarcare, che la principale cagione, per cui i nostri Avversarj dichiarano di falsità sospetti i Detti nostri, tuttocchè solenni e giurati, essa si è quella infelicissima facilità ch'eglino incontrano nell'inventare, e nello spacciare le più

so-

ſonore, e rotonde bugie, tra le quali è d'uopo, che ſmaſcherata ſopratutto rimanga quella, che avvanzano col dire, che nel decreto emanato dal P. Reverendiſs. Generale su la controvertita elezione del Provinciale di Apruzzo dell'anno 1762. non ſi eſprimono le ragioni, per le quali confermato fu Superiore Provinciale il P. Scalmazzi, ſiccome da noi ſi è aſſerito. Dio Buono! Se i noſtri Contrarj hanno letto il mentovato decreto, e ſe in leggendolo l'hanno capito, come mai contener quà ci potremo dall'affermare, che nè punto, nè poco ſi arroſſiſcono Coſtoro di comparir mentitori?

Nell'enunciato decreto dopo di eſſerſi riferito il numero de'Vocali di quel Capitolo, e dopo il riaſſunto fedele del contenuto nelle iſtanze, e nelle proteſte dei Capitolari, che all'elezione ſi oppoſero del P. Scalmazzi (il che tutto nella conferma non ſi è fatto del P. de Fuſco) ſi preferiſce il giudizio contra la nullità delle iſtanze, e delle proteſte, e ſi adduce come ragione, che giuſtifica il giudizio, l'eſſere ſtata la principale delle fatte iſtanze contraria alle diſpoſizioni del Capitolo Generale di Valenza dell'anno 1647., dal che ſi diduce, che ſtata eſſendo quell'iſtanza non doveroſa, non giuſta, anzi vietata dalle leggi dell'Ordine, non ſolo non fu baſtevole ad invalidare l'elezione del P. Scalmazzi, ma coloro in oltre, che aveanla fatta ſi erano renduti meritevoli delle pene taſſate nel Capitolo Generale di Bologna dell'anno 1615., pene deſcritte nel libro delle noſtre Coſtituzioni nella diſtinzione ſeconda capo terzo, e propriamente nella ſpiegazione del teſto nono ſotto la lett. H.

In eam tandem ſententiam venimus, huiuſmodi proteſtationes nedum ullo ſolido inniti fundamento . . . Verum etiam earum prior, de qua una aliqua ratio haberi forſan poſſet adverſus declarationem primam Capituli Generalis Valentini anni 1647. aperte peccare, proptereaque omnes qui proteſtati ſunt comprehendi ſanctione pœnali Capituli Generalis Bononiæ anni 1615. quam exſcribunt Conſtitutiones noſtræ diſt. 2. cap. 3. in explic. text. 9. ſub litt. H.

Eſſendoſi per tanto in tal decreto citate le leggi dell'Ordine, per le quali non ſolo di niun valore, ma anche punibile riuſcita era la precipua dell'addotte iſtanze fattaſi prima dell'elezione, e da tutti gli opponenti ſottoſcritta; e non dovendoſi tener conto dell'altra iſtanza fattaſi dopo dell'elezione, per non eſſervìſi ſottoſcritti gli oppoſitori, ſiccome nel decreto medeſimo ſi era già prima notato: *cui quidem proteſtationi nemo ſubſcripſit;* nè dovendo aver luogo le altre iſtanze, che acchiuſe non furono nello ſcrutinio trameſſoſi al Confermatore, ma eſpreſſate in una lettera ſpedita a Roma, ciò che nel medeſimo decre-

cre-

creto distintamente si disse: *Duas has protestationes una cum scrutinio electionis, ut moris est, miserunt PP. Scrutatores ad Vicarium nostrum Generalem . . . . ut de iis judicium ferret, datis etiam ad eumdem litteris, quibus vigintiduo subscripserunt . . . quibus sane litteris illud pretendebant, quod electus non esset ex octogintatribus alumnis quinque Conventum &c., & quod primus Scrutator . . . licet monitus dicere noluit &c.;* Mercè di tutto il già descritto giudizio accuratissimo fattosi per la invalidità di ciascuna delle fatte istanze, e proteste; venne senza dubbio a rendersi la compita, e piena ragione della conferma dell' elezione del P. Scalmazzi, la quale elezione si giudicò sussistente, e legittima, per gli stessi motivi, per cui insussistenti, ed illegittime, anzi colpevoli dichiarate furono le istanze, e le proteste, di coloro che vi si opposero. Il solo saper leggere, ed intendere il latino idioma, è bastantissimo per assicurarsi, che nel detto decreto siccome trovansi additate tutte le cause, che tolsero ogni vigore alle istanze, così vi si rinvengono notati tutti i motivi, che meritevole fecero della conferma l' elezione. E qualora nella conferma del P. de Fusco si vedessero le leggi accennate sufficienti a provare l' ingiustizia delle fatte da noi istanze, e proteste, non potremmo certamente dolerci, che ci si sono della conferma taciute, e nascoste le ragioni: di che abbiamo ora tutto il motivo di dolerci, appunto perchè, senza farcisi menzione alcuna de i motivi, per cui si sono riputate frivole, e vane le istanze, anzi senza neppure accennarcisi di dette istanze il contenuto; l' elezione ci si è dichiarata valida, e come tale vi si è messo il sigillo autorevole, e decisivo della Conferma.

Non è vero adunque, che 'l decreto del P. Generale su la controversia del Capitolo di Apruzzo, non conduca di molto a giustificare i nostri lamenti, per la condotta totalmente diversa tenutasi pel prossimo passato nostro Capitolo di Regno dal medemo Reverendiss. Padre; Ma è vero solamente, che i nostri Contradittori o non sanno, o non possono, o non vogliono con altre armi difendersi, che con quelle delle calunnie, e delle bugie.

Vox Multitudinis.
Dan. X. v. 6.

Nota de'Religiosi della Provincia Domenicana di Regno. I quali colle loro sottoscrizioni autenticate da pubblici Notaj, e scritte in varie suppliche e Ricorsi, che si trovano nel Processo esistente nella Cancelleria della Reale Delegazione, si sono dichiarati col Re, e col Delegato della sua Giurisdizione, d' esser contrarj agli Elettori del P. Exreggente de Fusco, e di desiderare, che non sia accordato il Reale Permesso per la conferma del detto P. de Fusco.

PADRI VOCALI INTERVENUTI AL CAPITOLO.

Tutti sottoscritti nel Mandato originale di Procura in persona del P. Lettore Fr. Domenico Maria Rinaldi, il quale originale mandato di Procura, conservasi dal Notajo Gaspare del Giudice.

PP. MAESTRI.

1 P. M. Martini Ex-Priore de' Conventi dell'Olevano, e di Castell' a mare, e due volte Ex-Priore del Convento di S. Domenico Maggiore.

2. P. M. Carola Ex-Priore de' Conventi di Fondi , e di Campagna.
3. P. M. Gaudiano Ex-Priore del Convento del Noviziato , e di quello di S. Pietro Martire di Napoli.
4. P. M. Santoro.
5. P. M. Peluso Ex-Priore del Convento di Sessa.
6. P. M. Mazzacca Ex-Priore di varj Conventi della Provincia, ed anche di quelli di S.Pietro Martire, e di S.Domenico Maggiore di Napoli , Priore Eletto nel Convento del Rosario di Napoli, ed Ex-Provinciale.
7. P. M. Lupicelli Ex-Priore del Convento di Majuri.
8. P. M. Lolisćio Ex-Priore del Convento di S. Severino , e del Convento del Noviziato.
9. P. M. Janni Ex-Priore del Convento del Rosario di Napoli , e del Convento d'Airola.

PP. PREDICATORI GENERALI.

10. P. Pred. Siniscalco Ex-Priore del Convento di S. Pietro Martire di Napoli, e del Convento di Majuri, e del Convento di Aversa.
11. P. Pred. Squatriti Ex-Priore del Convento del SS. Rosario di Napoli, e del Convento di S. Domenico di Gaeta , e de' Conventi di Conca, e di Sorrento.
12. P. Pred. Infante Ex-Priore del Convento di Bagnoli , e dell' Olevano.
13. P. Pred. Catarino Ex-Priore del Convento del Noviziato , e di quello di S. Luigi di Aversa, ed anche di quello di Capua.
14. P. P. Pianese Ex-Priore del Convento dell' Olevano , ed Ex-Vicario del Convento di Caivano.
15. P. P. Cangiani Priore di Ottati Ex-Priore de' Conventi di Salerno, e di Majuri, ed Ex-Vicario del Convento d'Apolla.
16. P. P. Renzi Priore di Capoa , ed ex Priore del Convento di Sessa

PP. PRIORI.

17. P. Lettore de Vivo Priore del Convento dell'Afragola.
18. P. Lettore Tambaro Priore del Convento di Majuri, ed Ex-Priore del Convento di Salerno , e del Convento di S. Severino.
19. P. Lettore Transo Esaminato , ed approvato in Roma pei gradi del Magistero, e Priore di Salerno.

P. VO-

P. VOCALE NON INTERVENUTO AL CAPITOLO.

20. Il P. Maestro Fr. Pio d' Amore Ex-Rettore del Collegio di S. Tommaso di Napoli, ed Ex-Priore del Convento del Rosario di Napoli, e dei Conventi di Capua, e di S. Anna di Nocera.
Sottoscritto nella Supplica de' Religiosi del Convento del Rosario di Napoli.

PP. NON VOCALI.

21. P. Baccelliere Ruffo Ex-Priore del Convento di S. Pietro Martire di Napoli, e del Convento di Salerno, e di quello di Castell' a mare.
22. P. Predicatore Sacco attuale Sottopriore del Convento di S. Pietro Martire di Napoli, ed Ex-Priore del Convento di Capua e del Convento di Sessa.
23. P. L. Mollo Lettore esaminato, ed approvato pe' gradi del Magistero, Ex-Lettore Morale del Collegio di S. Tommaso di Napoli, ed Ex-Priore de' Conventi dell' Afragola, e di Sessa.
24. P. L. Masucci Ex-Priore dei Conventi di Ottati, e di Sorrento, ed Ex-Vicario del Convento di Caivano, e della Cava.
25. P. Lettore Battimelli Ex-Priore del Convento d' Airola.
Sottoscritti nel Ricorso fatto al Re, contra quei pochi Religiosi di S. Pietro Martire, che hanno ardito (sono le parole del Ricorso) di autorizzare le premure delle loro *ambiziose passioni*, col nome di tutta quella *Comunità*.
26. Padre Lettore de Marinis ExPriore dei Conventi del Vallo, e di Castellamare, ed ExVicario del Convento d'Apolla sottoscritto nella dichiarazione, [illegible] disdetta, per [illegible] firmata la supplica a pro del Padre de Fusco *per timore del suo Priore d' Angri*.
27. Padre Bacelliere Salsano ExPriore de' Conventi di Bagnoli, e di Castell' a Mare, ed attuale Maestro de' Novizj nel Convento di S. Domenico Maggiore, ed ExVicario del Convento della Cava.
28. Padre Baccelliere Stellato celebre Oratore Sacro, a cui spetta nella prima vacanza la Laurea Magistrale.
29. Padre Baccelliere Percoco ExPriore dei Conventi di Ottati e di Airola, [illegible].
30. Padre Predicatore Generale Alberti ExPriore dei Conventi di Castell' a Mare, d' Angri, e dell' Atripalda.
31. Padre Sarro Maestro degli *Studj* nello Studio Generale della Provincia, ed Expriore del Convento di Pontecorvo.
32. Padre Lettore Cherubino Salerno del Convento di Caivano

ExVicario, ed attual Presidente, ed ExPriore del Convento di Sanseverino.

33. Padre Lettore de Bernardis Procuratore Benemerito del Convento di S. Domenico Maggiore.

34. Padre Lettore Rinaldi Procuratore *ad lites* del Convento di S. Domenico Maggiore.

35. Padre Lettore Barra ExPriore de' Conventi dell'Olevano, e del Vallo, e di Fondi, e fu Parroco della Domenicana Parrocchia di Campagna.

36. Padre Lettore de Simone Cantore Maggiore di tutta la Provincia.

37. Padre Lettore Coda.

38. Padre Lettore Doni.

39. Padre Lettore Consiglio.

40. Padre Lettore Porcelli ExPriore de' Conventi di Gaeta, e di Ariola, e di Sessa, ed ExVicario del Convento di Pozzuoli, e del Convento della Cava.

41. Padre Lettore de Sanctis ExPriore de' Conventi di Avellino, e di Sorrento.

42. Padre Lettore Sion ExVicario del Convento d'Acquamela, e Predicatore Quaresimale da più di venti anni.

43. Padre Lettore Andrea Barone ExPriore del Convento di Castell a Mare, e del Convento di Majuri.

44. Padre Lettore Cherubino Barone.

45. Padre Lettore Carputo ExPriore dei Conventi d'Airola, e e dell' Afragola, ed ExVicario del Convento di Caivano.

46. Padre Lettore Damiani.

47. Padre Lettore Perno.

48. Padre Lettore Sorrent[illegible]

49. Padre Lettore Pisciottano.

50. Padre Lettore Topi.

51. Padre Lettore Giordano Rossi, Attual Lettore di Teologia nel Convento di Aversa.

52. Padre Lettore Cristofaro ExPriore del Convento dell' Atripalda.

53. Padre Lettore Visconti.

54. Padre Lettore Rosa.

55. Padre Lettore Posta.

56. Padre Lettore Sannio ExPriore del Convento di Ponte Corvo.

57. Padre Lettore Lupolo ExPriore del Convento di S. Severino.

58. Padre Lettore Rossi.

59. Padre Lettore Corsetti, Attuale Lettore Primario di Teologia nel Convento del SS. Rosario di Napoli.

60. Pa-

60. Padre Lettore Giudice, Attuale Lettore di Teologia nello stesso Convento.
61. Padre Lettore Grimaldi, Exvicario del Convento di Bonito.
62. Padre Lettore Simeone, Expriore dei Conventi di Bagnoli, del Vallo, e dell'Atripalda, Exvicario dei Conventi della Cava, di Caivano, e di Bonito; ed Attuale Maestro de' Novizzi nel Convento del Rosario di Napoli.
63. Padre Lettore Funari Expriore del Convento di Campagna, ed Exvicario del Convento d'Apolla.
64. Padre Lettore Pagliuso Expriore del Convento di Capoa.
65. Padre Lettore Lucci, Attuale Lettore Primario di Teologia nel Convento di Capoa.
66. Padre Lettore Paolino, Attuale Sottopriore nel Convento di S. Giovanni in Palco di Sanseverino.
67. Padre Lettore Mandia.
68. Padre Lettore Limatola, Expriore dei Conventi di Sanseverino, e dell'Atripalda.
69. Padre Lettore Giuseppe Greco.
70. Padre [illegible]
71. Padre Lettore Scoppa.
72. Padre Lettore Danusci, Expriore dei Conventi di Ottati, d'Airola, dell'Afragola, ed Exvicario dei Conventi di Bonito, e della Cava. Exmaestro de Novizzi nei Conventi del Rosario, e di S. Domenico di Napoli, ed Attuale Vicario Conventuale, nel Convento di S. Domenico Maggiore.
73. Padre Cambori.
74. Padre Attanasio, secondo Maestro nel Noviziato di S. Domenico di Napoli.
75. Padre Soreca.
76. Padre Carandante.
77. Padre d'Amato.
78. Padre Favazzuoli.
79. Padre Tozzi.
80. Padre Calamita.
81. Padre Cacace.
82. Padre d'Alena.
83. Padre Gentile.
84. Padre Pignataro.
85. Padre Cordella.
86. Padre Michele Cristofaro.

PA-

PADRI STUDENTI NON ANCORA SACERDOTI.

87. Grazioſo.
88. Fiorillo.
89. Pianeſe.
90. De Angelis.
91. Cuſano.
92. Lopez.
93. Frauto.
94. Talamo Maggiore.
95. Talamo Minore.
96. Di Antonio Primo.
97. Di Antonio Secondo.
98. Stanzione.
99. Barra.
100. Elia.
101. Saggeſe.
102. Cartolano.
103. Pellegrino.
104. Cancello.
105. Marullo.
106. Malabaile.
107. Radice.
108. Ruo.
109. Majello.
110. Lanzet-a.
111. Mormile,
112. Credi.
113. Rajola.
114. Ciannelli.
115. Belli.
116. Jalonghi.
117. Elena.
118. Pignotaro ſecondo.
119. Buonocore.

RELIGIOSI CONVERSI.

120. F. Paolo de Angelis.
121. F. Valentino Maranci.
122: F. Emanuele di Caſerta.
123. F. Pio di Napoli.
124. F. Donato d'Acerno.

125. F.

125. F. Camillo Taglialatela.
126. F. Andrea di Bagnoli.
127. F. Michel' Angelo di Mattia.
128. F. Gennaro di Napoli.
129. F. Vincenzo Vede.
130. F. Domenico Balbi.
131. F. Raimondo Rosa.
132. F. Clemente Nocella.
133. F. Vincenzo Stajano.
134. F. Giacinto di Cardito.
135. F. Pasquale Pomponio.
136. F. Domenico Visconti.
137. F. Giuseppe Sarni.
138. F. Michele di Cardito.
139. F. Giantommaso Zicchitelli.
140. F. Giovanni d' Ottati.
141. F. Michele Milucci.
142. F. Paolo d' Angri.
143. F. Giuseppe d' Ottati.
144. F. Francesco d' Acerno.
145. F. Tommaso di Napoli.
146. F. Giovanni di Procida.
157. F. Doroteo di Bagnoli.
148. F. Clemente di Mugnano.
149. F. Gioacchimo Avitabile.
150. F. Saverio Damiani.
151. F. Giuseppe Fabricatore.
152. F. Romano Cautiero.
153. F. Vincenzo Meloro.
154. F. Giuliano Migliaccio.

I soprascritti Religiosi si leggono tutti sottoscritti, altri nelle suppliche dei Conventi di S. Domenico, di S. Pietro Martire, e del Rosario di Napoli, e dei Conventi dell' Afragola, di Aversa, e di S. Giovanni in Palco, di S. Severino; ed altri nelle suppliche sotto il nome o di uno, o di più Religiosi della Provincia.

AI Descritti centocinquantaquattro Religiosi, dei quali si veggono nel Processo le originali sottoscrizioni, si devono aggiungere altri moltissimi, i quali tuttochè non abbiano sottoscritto Ricorso alcuno; Hanno mostrato nondimeno apertamente, che non bramano la spedizione della Conferma del P. de Fusco, mercè del Reale placito.

Non si conformano certamente coi desiderj degli Elettori del Padre de Fusco i tre Padri Vocali, che concorsi essendo all' atto elettivo, non diedero il voto al detto P. de Fusco, cioè il Padre Maestro Busano, il P. Lettore del Verme Priore del Convento del SS. Rosario di Napoli, ed il P. Lettore de Angelis Priore di Gaeta, o chiunque altro stato siasi quel terzo Vocale, che al P. de Fusco non diede il Voto.

Lo stesso deve dirsi di più di cinquanta Religiosi della Provincia, i quali non hanno voluto sottoscriversi a favore del P. de Fusco (1); Ancorchè neppure siansi sottoscritti contro di Lui, siccome ogni ragione persuade, che fatto avrebbero, se non gli avesse trattenuti il timore del P. Reverendiss. Generale, il qual timore è riuscito molto più grave per tutti coloro, che dal detto Padre Generale aspettano d' essere promossi a i gradi del Magistero, o alla Laurea Magistrale. E co-

(1) *Post hæc vidi turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat, ex omnibus gentibus, & tribubus, & populis, & linguis; STANTES ANTE THRONUM*. Apoc. VII.

E coloro, che a favore del detto Padre sottoscritti si sono, non l'hanno fatto, che altri per non pregiudicare a i loro avvanzamenti col disgustarsi il P. Generale, ed altri ancora per sottrarsi alle insistenti vessazioni loro date, o dal medesimo P. de Fusco, o da' suoi Elettori, siccome costa dall'Attestato giurato del P. de Marinis, dall' Attestato giurato del P. Sottopriore Paolino, e dall' attestato giurato dei Nove Giovani Studenti del Noviziato di S. Pietro Martire; ed anche vien comprovato da molte lettere, che si sono fatte autenticare, e si conservano, essendosi per degni riguardi creduto ragionevole di non presentarle.

Che però volendosi riflettere al numero non molto pieno di tutti i Religiosi della Provincia, che appena saranno poco più di trecento, e considerandosi, che i sottoscritti a pro del P. de Fusco vi sono stati, o dalla speranza, o dalla paura indotti, contra il retto dettame della propria coscienza, e pensandosi, che non ostante le attrattive della speranza, e le minaccie del terrore, molti non hanno condiscesо alla sottoscrizione richiesta dagli Elettori del P. de Fusco; dovrà senza dubbio valere di gran ragione pei Vocali non concorsi all'Elezione del detto P. il potersi numerare a lor favore sottoscritti centocinquantaquattro Religiosi d' ogni età, d' ogni ceto, tra' quali si leggono i nomi dei PP. più illustri, e ragguardevoli, sì per grado, che per dottrina, e per probità, e per impieghi, a fronte ancora della certezza avutasi da ognuno di loro, che una tale sottoscrizione concitavagli contra lo sdegno del P. Reverendiss. Generale: Il che avrebbe dovuto, se non altri, trattenere almeno gli Studenti, i Novizj, i Conversi, qualora l' evidente gloria di Dio, e l'urgente bisogno della Provincia, non avesse inspirato anche a i più deboli un'eroica intrepidezza.

Si nota finalmente, che oltre le suppliche sottoscritte dai nominati centocinquantaquattro Religiosi ve n' è qualche altra da altri Religiosi sottoscritta, la quale non si è fin' ora presentata, a motivo che trovasi espressa in una maniera, che potrebbe parere eccedente i limiti di quell' esatta moderazione Cristiana, e Religiosa, che si pretende gelosamente osservare in una controversia non dalla passione accesa, o nodrita, ma dall'ardore unicamente dello zelo, e dal sincerissimo amore della Giustizia, e della verità.

155. Fra F. Giandomenico M.ro Ravosa

156. Fra Nicola di Marsa Converso

157. Fra Prospero Marsola Converso

158. Fra F. Giacomo Fanigati attuale Sottopriore di Atri [illegible]

159. Fra F. Cherubino M.ro Ruggiero [illegible] di [illegible] nell'Università di Arpino

[illegible]

161 F. Domenico Zanucci de Melito Converso
162 F. Giuseppe Vaccaro di Napoli Converso

SI DIMOSTRANO

INSUSSISTENTI

Le Risposte, che hanno dato gli Elettori del Padre de Fusco a i Vocali non concorsi all'elezione del detto Padre

Et adimpletur in eis prophetia Isaiæ dicentis: Auditu audietis & non intelligetis, & videntes videbitis, & non videbitis.

Matth. XIII. v. 14.

MAlgrado gli sforzi tutti anzichè dell' ingegno, e del sapere, del livore piuttosto, e della scaltritezza degli Elettori del P. de Fusco, i quali nell' ampollosa scrittura coll' ajuto di non pochi nell' arte infelice di straparlare assai periti, a tutto bell'agio di lungo tempo composta, e distesa, e finalmente rendutasi ora col mezzo della stampa di pubblico uso, si sono impegnati a rispondere alle ragioni a pro dell'ottima causa loro allegate dai PP. Vocali all'elezione del detto Padre non concorsi; meritevoli non sono queste risposte, che si spenda tempo, o fatica per confutarle. Ma poichè sebbene vana del tutto, e superflua cosa sia il disputare intorno a ciò, che sorpassar dovrebbesi o col silenzio, o colle risa; a giudizio non per tanto de'meno dotti, dei quali il numero è sempre maggiore, il non rintuzzare le succennate risposte, sarebbe lo stesso, che dichiararsene, o soddisfatto, o convinto: Affinchè neppure a i poco saggi, e perspicaci uomini sembrar possa, che la mentovata scrittura ci abbia costretti a ritirar la penna, e tacere; eccoci di nuovo accinti a scrivere, ed a parlare.

Prima però d' inoltrarci sì nell'esame dei fatti, che in quello delle dottrine, ci è paruto necessario di protestare quà apertamente, siccome ora intendiamo di fare, che per niente affatto ci crediamo offesi dalle imputazioni tuttochè astiosissime, onde hanno pensato i nostri Avversarj di provocarci a sdegno, e stuzzicarci alle querele. Coll'avere intrapreso a schernire le azioni nostre, le nostre difese, e le nostre persone, e coll'essersi finanche avvanzati colla loro maldicenza a volgere in sinistro gli occulti fini dell' operatosi da noi, ed i più riposti, e segreti disegni, e pensieri dell'animo nostro: Anzichè discredito, e biasimo, onore, e lode meritato ci hanno, e procacciato. Imperocchè rendutosi, per cotal di loro intraprendimento, palese a tutti il furore della passione, che gli agita, e ad ogni genere d'illeciti trasporti gli spinge, e conduce: Da ogni buono estimator delle cose, si è venuto a comprendere, che siccome oltrepassarono essi, i confini tutti del giusto, e dell' onesto; così indegni sono i detti, ed i pensamenti loro di qualunque fede: E che dovendosi quindi giudicar sapienza, quello che costoro chiamano ignoranza, verità quello, che dicono menzogna, virtù quella,

 che

che ſtimano vizio; Noi per conſeguente ai quali danno eglino gli obbrobrioſi titoli di gente goffa, indotta, e malvivente, reſtiamo dichiarati da loro ſteſſi, ſopra ciò, che poſſaci convenire, Religioſi di gran ſenno, di vaſta erudizione, e di eſemplariſſima bontà di vita.

Nè l' aver noi deplorata in una delle noſtre ſcritture quella preſtabilita ſucceſſione di Provinciali, che la catena volgarmente ſi appella, e per la quale inſorte ſono, e ſi fomentano le preſenti diſcordie, può valere a i noſtri Contraddittori di ſcuſa per la libertà, che ſi hanno arrogata contra tutte le umane, e le divine leggi di beffarci, e di calunniarci. Mercechè, non ſolo anche ivi uſata fu tutta la poſſibile moderazione, non manifeſtandoſi neanche il nome del Padre non Capitolare, della tragica catena fabbro, e conſervatore ſagaciſſimo; ma inoltre niente affatto colà ſi ſcriſſe, che non foſſe notoriamente vero, e che dai medeſimi Contrarj noſtri non ſi riguardaſſe come impreſa da farne pompa, e da doverne menar feſta, e trionfo.

L' invenzione della dominante catena, e la ſua diramazione felice, e la perpetuità, che avrebbe voluto darſele: quando mai oggetti di vergogna, o di diſpiacere ſtati ſono agli Avverſarj noſtri, ſe queſti ne hanno fatto ſempre il ſoggetto delle loro compiacenze, e dei loro applauſi, e non hanno ſaputo pel corſo di ben ſei anni nè d'altro mai conſolarſi, nè d'altro gloriarſi giammai? Qual'è adunque l' ingiuria, che lor ſi è da noi arrecata, nel mettere in carta le medeſime coſe, ch'ebbero eſſi, a ſommo pregio, e vanto, non meno di portarle ſcolpite nei loro cuori, che di divulgarle colle loro lingue, e farne tripudio coi loro amici? Non vi è certamente il menomo oltraggio da noi fatto ai noſtri Contraddittori col pianto, che ſi versò su l' origine, ed i progreſſi di quella Catena, la quale ancorchè abbia di piaghe, e di dolori colmata in ogni ſua parte la noſtra Provincia; non mai venne non per tanto conſiderata da loro ſott'altro aſpetto, che di una ſegnalata vittoria capace di riſvegliare in eſſi i più dolci ſentimenti di gioja, e d'inſpirare negli altri il ribrezzo, la coſternazione, e la paura.

Che ſe non avendo motivo di crederſi da noi irritati, ci ſi ſono ſcagliati contra, in sì ſtrana guiſa inveleniti, e crucciosi; la medeſima di loro rabbia troppo viſibile, e manifeſta, non ſolo rende incredibili del tutto le accuſe, onde la noſtra buona fama macchiar tentarono, ma di più le volgono in encomj opportuni a glorificarci. E però nulla curando le incivili del pari, e non criſtiane, e molto manco religioſe maniere uſate da coſtoro con eſſo noi, anzi riputando le teſtimonianze ſincere della

la irreprensibile nostra condotta, e della troppo ben rassodata causa nostra; a confutare soltanto ci rivolgiamo le addotte da essi mal sussistenti difese.

I.

Non sussiste la difesa appoggiata sul Rifiuto di ciò, che si scrisse da noi intorno alla prestabilita successione de' Provinciali, col pretesto, che ci avesse a ciò spinti, o il Prurito dell' Ambizione, o il Mal Animo verso la persona del Padre de Fusco.

QUello, che c' indusse a far manifesta l' origine, la continuazione, e la voluta immanchevol durata della catena fu principalmente, anzi unicamente il giusto impegno, in cui siamo di dimostrare la nullità dell'elezione, che si pretende seguita nella persona del P. de Fusco. La notizia della detta catena è una prova convincentissima, che la prossima passata elezione del Superiore Provinciale venne fatta per COSPIRAZIONE architettata, e procurata coi precedenti TRATTATI, e col mezzo di quelle promesse, e di quei o taciti, o espressi patti in ordine al soggetto da doversi eleggere, che secondo le venerabili disposizioni de' sacri canoni essendo delitti o di espressa SIMONIA, o di negoziati a Simoniaci somigliantissimi, rendono illegittima del tutto, ed invalida l' elezione, e gli elettori, e l'eletto, ed i Complici, ed i consapevoli, e i non rivelatori all'Ecclesiastiche censure sottopongono, e ad altre severissime pene (1).

Ed

(1) *Constit.Clem.VIII.*§.22.& §.35.*Bullæ Urbani VIII.Ut omnis officiorum AMBITUS occasio præcludatur; Caveant omnes a directa, vel indirecta Vocum, seu suffragiorum procuratione, tam pro se ipsis, quam pro aliis, tum in Capitulis locorum quam in cæteris. Quicumque secus fecerint, præter alias pœnas, & censuras* ha-

Ed in vero ficcome leggiamo preffo tutti i Canonici Dottori la congiurazione, per cui l' elezioni s' invalidano, altro essa non è, se non se il convenire di più elettori nella risoluzione di non eleggere, che un determinato soggetto, alla quale determinazione siano mossi dallo spirito, o dell' ambizione, o dell'orgoglio, o del disordinato amore del proprio interesse, e cui per effettuare si trascelgano, e si mettano in pratica, le quali nè lecite siano, nè conducevoli al bene comune: *Alex. conf.* 13. *Consideratis num.* 15. *lib.* 6. *allegat. text. in c. conjurationum* 11. *q.* 1. *cum quatuor seqq. Apud Dominicum Card. Tuschi tom.* 2. *fol.* 130. E però volendosi da noi mettere in chiaro, che l' elezione del P. de Fusco un infelice parto stato fosse del congiuramento machinatosi da' suoi elettori; fummo necessitati a descrivere il fine da costoro prefissosi, cioè la succedevole perpetuazione del comando, ed i mezzi studiati a coglier l' intento, cioè l' istituzione di Priori dipendenti, e la di loro indebita protezione ad oggetto, che questi poi nel Capitolo da celebrarsi non dessero altro voto, che quello sarebbe stato scritto nelle cartelle da doversi a loro somministrare.

Lo scopo adunque, che da noi si ebbe in mira, in parlandosi della deplorabile CATENA altro non fu, che l' appropriare all' elezione del P. de Fusco i caratteri, che veramente le convengono di una elezione fatta da' Votanti assoldati dalla insaziabil voglia di dominare, colle arti frodolenti di una sediziosa prepotenza, e di una violenta congiura, affinchè comparisse qual' è infatti, meritevolissima di essere giudicata nulla, e cassata: Giusta il risaputo insegnamento di tutti i Canonisti Dottori, e massimamente del testè riferito Cardinale nell' allegato tomo secondo, e del celebre Castellino nel suo trattato dell' elezione canonica *fol.* 71. *n.* 16., ove scrisse: *Electio ex ambitione, vel seditione procurata retractatur*, e *fol.* 287. *n.* 27., ove si legge: *Electio coarctata, & limitata ad unam, vel duas personas tantum, cum sit contra jus comune, invalida est.*

Il dire pertanto, che l' aver noi detestata la funesta CATENA è pro-

hactenus contra hujusmodi ambientes inflictas, quas in suo robore permanere volumus, in pœnas officiorum, quæ obtinent EO IPSO incidant, & ad futura quæcumque pariter inhabiles habeantur, super quo, cum eis dispensari a nemine possit, nisi a nobis, vel a successoribus nostris, & pro qualitate culparum gravius etiam plectantur. Porro supra dictas pœnas ad COMPLICES, & SCIENTES, & non revelantes extendimus: Ita Urb. VIII. in sua Constit.

provenuto da un dispettoso trasporto della nostra contradetta ambizione, ad altro non serve, che a far conoscere a chicchessia sempre più vero quel trito adagio, che ciascuno dei viziosi accusa in altrui la propria sua colpa: E tanto più che l'ambizione dei nostri Contrarj discopertasi negli scritti lamenti su la Catena vien comprovata da fatti costanti, e notissimi non solo a tutti i Religiosi della Provincia; ma finanche a tutti quei Secolari, che da sei anni in quà hanno avuta l'occasione in qualche occorrenza di vedere nei nostri chiostri le preventive combricole de' Capitoli, e di udire le anticipate creazioni dei Provinciali futuri. Agevolissimo stato sarebbeci il far contestare dalle mentovate Laiche persone tutto ciò, che su questo lagrimevole punto si è da noi asserito, e se ce ne siamo contenuti, ciò deve attribuirsi al riguardo osservatosi dalla nostra religiosa moderazione di non invitare gli stranieri a ridere nel contemplare nude, e svelate le ignomie dell'afflitta madre comune.

Qualora nondimeno il virtuoso nostro contegno servir dovesse ai nostri Avversarj a nulla più, che a farli viepeggio insolentire, ci recheremo in dovere di addurre le deposizioni giurate di estranei testimonj d'ogni eccezione maggiori, a fine di chiudere una volta per sempre la bocca ai nostri Contradittori, i quali credono nascondere la propria ambizione coll' imputazione capricciosa, che a noi ne fanno. Ma per ora ci basta il rammentare a costoro, che nel prossimo passato Capitolo, mentre appunto si piativa tra i Capitolari se dovevano, o non dovevano ammettersi all'atto elettivo i due inabili vocali Priore di Fondi, e Priore dell'Olevano; Il P.Maestro Senese, uno dei precipui Banderaj dei congiurati, scosso da giusto timore, che l'evidenza della ragione potesse far disertare qualcuno de' suoi seguaci, animò i prezzolati, e coartati campioni del partito addetto al P. de Fusco dicendo ad alta voce al P. Califano Presidente del capitolo: *TIRIAMO INNANZI*, che fu quanto dire si proceda all'elezione, e ne risulti eletto il solo P. de Fusco in conformità del preceduto antico nostro distino checchenesia delle istanze, delle proteste, delle consuetudini, e delle leggi: Il che giova opportunamente a rendere indubitabile la cospiratrice direzione del Capitolo, alla quale questo appunto viene richiesto, che il congiurare degli elettori per concorrere nella scelta di una sola persona, sia noto a colui, che presiede all' elezione, e da lui stesso si promuova, e si avvalori.

Egli è ben vero, che favellando noi della tragica CATENA accennammo ivi alcune cose intorno alla persona del P. de Fusco, pignendolo in aria brusca, e feroce: Ma a qual proposito? Eccolo: Per conchiudere l'urgente bisogno che aveva la Provin-

 cia

cia di essere ora sottratta dall' enorme aggravio della pesante CATENA, dacchè il naturale talento, aspro anzi che nò del preteso eletto Provinciale, e la stretta di lui confederazione coll'autore della CATENA, a cui stava predestinato il succedergli nella superiorità, o almeno l'avervi la parte migliore, avrebbe renduto presso che impossibile in avvenire la libertà dei Capitoli, e dell'elezioni. E quindi non si pretese parlar male del P. de Fusco (nè può dirsi che se ne sia straparlato coll'averne descritto soltanto il suo bilioso temperamento a tutti ben noto) ma unicamente esecrar si volle il congiuramento de'suoi elettori: Cospirazione tanto più fatale, quantochè indiritta, e coartata ad un soggetto mercè di cui non si sarebbe finito mai di ordir congiure pei futuri Capitoli, e schiavi stati sempre sarebbero dell'altrui predominio i PP. Vocali.

Oltrachè l'indole collerica del Padre de Fusco non potevamo noi, nè dovevamo dissimularla, a motivo, che questa sopratutto vieppiù decisiva rende a pro nostro la prima delle ragioni da noi stessi addotte contra la conferma della costui elezione, là dove dietro la scorta de' più celebri Canonisti stabilimmo, che degne sono di essere annullate l'elezioni tra le discordie de' Capitolari seguite, ed a cui non cessino dall' opporvisi i Vocali, che non vi acconsentirono, la quale dottrina, come notammo ivi col chiarissimo Peirino, riesce essa di maggior peso, allora quando l'eletto sia Uom colleroso: *Præsertim quando electus est vir cholericus* (1).

Or se lo scrittosi da noi non meno sul mistero lugubre della micidiale catena, che fu la fervida, o voglia dirsi elastica costituzion naturale della persona per altro rispettatissima, e rispettabilissima del Padre de Fusco, tutto consiste nell'aver rimarcato in una parte, che l'atto elettivo, nel nostro caso restò viziato, ed annullato dalla cospirazione degli elettori, ed in un altra parte, che Oretticcia e Surretticcia (2) fu la conferma dell'elezione spe-

(1) Vedasi il foglio 70. del Direttorio del Jasinki.

(2) Non debbono eseguirsi le lettere Appostoliche, *quando apparet subreptio, vel obreptio*: siccome diffusamente si dimostra dal Vescovo de Rosa nel suo raro trattato *de exequutoribus litterarum Apostolicarum p. 1. cap.* 5. Molto più quelle dei Ministri Generali degli Ordini Religiosi. Or che si fosse esposto il falso, e taciuto il vero al P. Reverendissimo Generale Confermatore, apparisce, il primo dall' essergliși rappresentato, che gl' inabili furono legittimati (*Obreptio*); ed il secondo dal non averlo fatto consapevole, che i Numeratori de' Voti, non si trascelsero nel modo prescritto dalle leggi (*Subreptio*).

ſpeditaſi dal Padre Reverendiſſimo Generale, per non dirla ingiuſta a riguardo delle noſtre perſiſtenti oppoſizioni fatte più poderoſe dalla circoſtanza dell' ignea compleſſione dell' eletto: Delle quali due coſe trattano eſpreſſamente gli Scrittori più rinomati del Canonico diritto, e sì la prima, che la ſeconda di loro ſono intimamente conneſſe al punto della controverſia, ed al merito della cauſa, che ſi agita, e ſi diſcute; Suſſiſtere non può in modo alcuno l'aſſeverazione malignoſa de' noſtri Avverſarj avvanzatiſi a dire, che il ſolletico dell' ambizione, ed il mal cuore verſo il Padre de Fuſco ci hanno eccitati, quello a piagnere ſu l'eccidio luttuoſiſſimo, che apportò alla Provincia tutta la ferale catena diſtruggitrice della ſua pace, e della ſua libertà, e queſto a rammemorare le anguſtie, che arrecò a non pochi il temperamento ſocoſo del nominato Padre.

E che poi nè falſità alcuna, nè qualunque menoma eſagerazione, guaſto abbiano, e deturpato l'affermatoſi da noi, tanto riguardo alla ſpaventoſa catena, quanto in ordine alla natural fervidezza del detto Padre, ſenzachè ſe ne adducano altre prove, baſterà a conoſcerlo innegabile affatto, il riflettere, che nullameno di centocinquantaquattro, Religioſi (1)', ſottoſcrivendo ſuppliche dirette alla Maeſtà del noſtro Sovrano, dichiarati ſi ſono nella preſente occaſione contrarj agli Elettori di eſſo P. de Fuſco, e deſideroſi, che non ſi accordi il Reale permeſſo alla conferma della coſtui elezione, da Roma venuta. In una nota già da qualche tempo ſtampata, abbiam noi voluto, che leggere poteſſe ognuno il nome, ed il grado di coteſti Religioſi, tra' quali ſi contano dieci PP. Maeſtri, quattro PP. Baccellieri, nove PP. Predicatori Generali, cinque attuali Priori, due attuali Sottopriori, due attuali Maeſtri di Novizzi, un Padre ExProvinciale, quarantatre ExPriori o ExVicarj di varj Conventi della Provincia, e taluni anche di quelli di S. Domenico Maggiore, di S. Pietro Martire, e del Roſario di Napoli, due attuali Lettori Primarj di Teologia, l'Attuale Maeſtro degli ſtudj nell' Univerſità della Provincia, due attuali Lettori di Teologia, tre attuali Lettori di Filoſofia (cioè il Padre Poſta, ed i Padri Giuſeppe, e Simone Greco) due Lettori eſaminati, ed approvati in Roma, pei gradi del Magiſtero: E componendoſi di loro tutti il numero di centocinquantaquattro; di queſti, ottan-

(1) Ora ſono cento cinquantaſei, eſſendoſi ſottoſcritti due altri Religioſi Converſi, i quali ſono Fra Nicola di Maſſa, e Fra Proſpero Merola, eſiſtendo anche la ſupplica, sì dell' uno, che dell' altro nel proceſſo.

tantasei sono Sacerdoti, di cui quattordici solamente non sono stati Laureati Lettori, o voglia dirsi Professori di Sacra Teologia, trentatrè sono PP. Studenti non ancora sacerdoti, e trentacinque sono Fratelli Conversi. Tutti costoro sono altrettanti testimonj sinceri, non meno dell' odiosissima prestabilita successione de' Provinciali, che della non troppo felice esperienza avutasi del temperamento bilioso del Padre de Fusco nelle Superiorità da lui amministrate. In vano certamente ora facendo clamori, e minacce, ora avvalendosi di qualche enigma, e fingendo più di un arcano, ed ora dando tinta di verità alle bugie col colorito degli esempj di diversissime circostanze: Invano invano si sforzano i nostri Contraddittori a persuadere, che lo scrittosi sù la CATENA non sia che una chimera, ed una favola, ed il dettosi del Padre de Fusco non abbia a tenersi in conto, che di mera calunnia, ed impostura solenne. A traverso di quanto mai obbiettar ci seppero, per convincerci, o mal accorti, o deliranti, o mentitori, potremo sempre gloriarci, che fummo in ogni DETTO nostro sensati, leali, e veritieri, in favellando sopratutto, e del Padre de Fusco, e della CATENA. Mercecchè ove bugiardi, o esageranti stati fossero i nostri parlari, come mai si sarebbe indotta a bramare, ed a chiedere, che si eleggesse, o s'istituisse un altro Provinciale, una moltitudine di nientemeno, che centocinquantaquattro Religiosi, ai quali non poteva non esser noto se vi era, o non vi era la CATENA, e se era, o non era desiderabile il governo del Padre de Fusco? dirassi per avventura, che questi sottoscrissero a i Ricorsi umiliati al Re, non per altro che per ambizione? Ma potevan far ciò per ambizione tanti PP. non Graduati, tanti PP. neppure Sacerdoti, tanti finanche Fratelli Conversi, niuno dei quali tutti si è mai sognato di volere ascendere alla dignità di Provinciale, a cui altri non hanno la convenevole proporzione, e di cui altri si trovano assolutamente incapaci? O si dirà forse, che alcuni adescati vennero a sottoscriversi dalle promesse, ed alcuni violentati vi furono dalle minacce? Ma ciò si può mai credere nel caso nostro, quando anzi ognuno dei sottoscritti ha dovuto rinunziare a tutte le speranze, e prepararsi a tutti i gastighi, facendo cosa, che ben sapevasi dover riuscire di estremo dispiacimento (comecchè non ragionevole) e ai Superiori di Napoli, ed a quello di Roma? O dir si vorrà finalmente che per eccesso di conosciuta, e voluta malvagità, e ribalderia. Le sottoscrizioni si fecero alle suppliche montovate a fine di poter ciascuno vivere da dissoluto? Ma chi non dovrebbe inorridire, ed altamente

rac-

raccapricciarsi se mai udissesi potersi questo, nulla più che sospettare di centocinquantaquattro Religiosi tutti di esemplari costumi, e tra quali vi sono i PP. più cospicui della Provincia, e non pochi Missionarj d' infaticabile zelo, non pochi Predicatori di gloriosa fama, non pochi Confessori di credito universale? Ed ecco come da una folta nuvola (per servirci dell' enfatica espressione dell' Appostolo) da una folta nuvola di testimonj moltissimi, e tali da non potersene allegare eccettuazione veruna ingombrati or quà trovandosi i nostri Avversarj, vogliano, o no, contrastar non ci possono quel medesimo vanto cui pretesero essi di toglierci colle loro insussistenti risposte, cioè di aver noi e della CATENA, e del Padre de Fusco non altro asserito che la verità, e per conseguente non aver parlato dell' una o dell' altro per trasporto di qualunque rea passione, ma per la ragionevole difesa della nostra causa, e per istigazione dell' amore; e dello zelo, onde riguardar dobbiamo il più interessante negozio della nostra oppressa, e desolata Provincia.

II.

Non sussiste la difesa appoggiata sù la Pedantesca soverchieria, che si pretende essersi da noi usata nel censurare le citazioni d'alcuni dei Testi, che furonci obbiettati.

NElle manoscritte Ragioni de' nostri Avversarj sotto il paragrafo quarto evvi questa citazione: *Come prescrisse Innocenzo IV. Capite in Electionibus in 6.* Fu censurata da noi la descritta citazione a motivo che credemmo, e crediamo tuttavia, che la citazione doveva essere la seguente: Come prescrisse Innocenzo IV. *Capite in electionibus* nel Concilio di Lione I. celebratosi sotto il detto Pontefice; il quale Capitolo registrato venne nel sesto Canonico. I risentimenti de' nostri Contradittori mossisi a dilleggiarci non ci danno motivo alcuno di arrossirci o di pentirci per la critica mentovata: Mentre la compilazione del sesto Canonico fu fatta da Bonifacio VIII. molto dopo il Pontificato d'Innocenzo IV. E però quel conciliare prescrit-

ſcritto (1) di cui parlavano i noſtri Contrarj, non doveva chiamarſi un preſcritto d'Innocenzo nel Seſto Canonico, la quale maniera di favellare moſtra ad evidenza l'aver eglino ſuppoſto, che la compilazione del Seſto Canonico foſſe ſtata fatta da quel medeſimo Innocenzo IV., da cui furono commentati i primi cinque Canonici; ma conveniva, che ſi diceſſe un preſcritto d'Innocenzo, che ora traſcritto rinvienſi nel Seſto Canonico: Nella medeſima guiſa appunto che per avere ſcritto molti trattati ſul Vangelo di S. Giovanni il gran Padre delle lettere S. Agoſtino, e per avere altresì in capo a più ſecoli il noſtro Maeſtro S. Tommaſo nella ſua catena veramente d'oro varie ſentenze intrecciate, tra quelle degli altri Padri, anche di S.Agoſtino, per dilucidare lo ſteſſo Vangelo di S.Giovanni, dopo quelli degli altri tre Evangeliſti; Niuno de' Teologi certamente in citando qualche detto di S.Agoſtino ſu di alcun teſto del Vangelo di S. Giovanni nella ſua aurea catena dall' Angiolo delle Scuole inſerito, penſerebbe di eſſere eſatto nella citazione col dire: Come ſcriſſe ſopra il Vangelo di S. Giovanni Sant' Agoſtino nella Catena; in vece di dire (ſiccome appunto va detto) come diſſe S. Agoſtino rapportato da S. Tommaſo nella ſua Catena aurea nella ſpoſizione del Vangelo di S. Giovanni.

Nè giova incaponirſi nel ſoſtenere, che non è riprenſibile la citazione d'Innocenzo IV. nel Seſto, ſu l'eſempio di Papiniano, o tal altro di pari antichità civil Giuriſta, cui tutti i Giureconſulti ſenza biaſimo veruno citar ſogliono nel Digeſto: Imperocchè non eſiſtono opere legali di Papiniano, o altro ſimile Legiſta, oltra quello che ſe ne vede raccolto nel Digeſto; laddove ſono eſiſtenti, e riſaputi i primi cinque libri delle Decretali illuſtrati, ed accreſciuti colle note d'Innocenzo IV.: E perciò chiunque s'avvenga in queſta citazione: *Papinianus in Digeſtis*, non può ſoſpettare, che s'abbia voluto fare Papiniano Collettore o Chioſatore del Digeſto: Ma chi legge queſta citazione; *Innocentius IV. in 6.* può beniſſimo dubitare, che ſiaſi creduto Compilatore del Seſto Canonico quell' Innocenzo IV. il quale commentò i primi cinque libri delle decretali.

Il che tutto rieſce di ſommo peſo contra la citazione adoperata da i noſtri Avverſarj per eſſere ſtata fatta da loro non già all' antica maniera Curialiſtica o voglia dirſi Notareſca (che allora ci ſaremmo noi contenuti dal cenſurarla) ma in un miſto, tra la comune maniera di parlare, e l'antico uſo di citare in ci- fre

(1) Conciliare preſcritto chiamaſi dal Cardinale Brancato nell' Epitome de' Canoni.

ſre o note: Come preſcriſſe Innocenzo IV. Ecco la comune maniera di parlare: *Cap. in electionibus in 6.* Ecco il Curialiſtico modo di citare. Quando almeno ſcritto aveſſero dopo il teſto latino da loro addotto *Innoc.IV.cap.in elect.in 6.* non ſi ſarebbe criticata da noi la citazione, e baſtato ſarebbeci unicamente il dire, che il Preſcritto allegato riguarda un caſo totalmente diverſo dal noſtro, e non già il caſo appunto della preſente controverſia, ſiccome aſſerirono con franchezza mirabile in quel manoſcritto i noſtri Contraditori; I quali ſe non deſiſtono dall' accuſare d'intemperanza o d'imperizia la noſtra critica, obbligheranno chiccheſſiſia a giudicare, che le loro lagnanze procedono o da una ridicola ſaccenteria, o da un poſitivo impegno di comparire oſtinati (1).

Quanto poi all' error manifeſto incorſo dai noſtri Avverſarj nella citazione del Fagnano nei Commentarj ſopra il Capitolo Mæſſana, e non già ſiccome ſcriver doveaſi Maſſana, non può riputarſi baſtevole a giuſtificarlo, l'incolparne il Manuenſe o il Copiſta: Eſſendochè chi dettò o diede a copiare una ſcritta di ragioni o diſeſe che debba eſſere eſaminata, e diſcuſſa dagli oppoſti litiganti, e in dovere di leggerla, e rivederla, e leggendola, e rivedendola, correggerla, ed emendarla: maſſimamente nelle citazioni delle dottrine allegate, ſu le quali gli Oppoſitori aprono e fermano gli occhi della loro mente con poſatezza, ed attenzione maggiore a fine di poter ſtudiare quelle ſentenze nei fontali volumi degli Autori, ed indi imprendere o a rigettarle o ad interpretarle. Si rimette intanto all' arbitrio de' noſtri contrarj lo ſceglierſi per la deſcritta erronea citazione di queſte due tacce quella che più lor torni a genio, o di non aver ſaputo, che dovea dirſi Maſſana e non Mæſſana, o ſapendolo di aver traſcurato che così foſſeſi ſcritto. Imperciocchè ove

(1) *Inezie certamente degne non di riſpoſta, e confuta, ma di ſolo compatimento*, riputar ſi devono l'impiegare i fogli XXXII.XXXIII. e XXXIV. nel ſaltare dal Teſto del Concilio di Lione alla citazione. Si pregano di nuovo i noſtri eſimj Maeſtri, e Dottori a dimoſtrarci in qualche modo, come il da loro citato Teſto con facciaſi al caſo preſente, allorchè in eſſo parlaſi ſolamente dei Voti condizionali, alternativi, o incerti: e quindi c' impegneremo noi ancora a giuſtificare viemeglio il da noi nella nota in ſecondo luogo accennato, a ſolo motivo della ſoverchia carica a noi dai contrarj addoſſata; cioè, che non molto propria fu la da loro addotta, mezzo Volgare, e mezzo Curialiſtica, Citazione!!

ve ci si accordi la verità dell' errore o si dica questo dall'ignoranza provenuto o dalla negligenza giusto motivo non si troverà giammai per dolersi della censura che fatta ne abbiamo: Censura per altro dai nostri stessi Contradittori conosciuta ragionevole, dacchè non hanno avuto il coraggio di scriverne il menomo lamento.

In vece adunque di dire beffandoci, che ci saltò in testa il grillo di fare una comparsa troppo infelice di Critici, e di Eruditi dovrebbero vergognarsi i nostri Contrarj di non avere neppur capito, che le nostre censure riguardano le citazioni da loro fatte tanto erroneamente, che non è ad essi riuscito possibile il discaricarsene coll' ajuto almeno di qualche scusa.

III.

III.

Non sussiste la difesa appoggiata sù le eccezioni, che danno gli Avversarj alle ragioni nostre, essendo tutte eccezioni facili ad esser convinte altre di studiati artifizj, ed altre di allegazioni, o non vere, o malamente applicate.

CAPO I.

Degli studiati Artifizj.

E Per cominciare dai maliziosi artifizj: Trovandosi oppressi gli Elettori del P.de Fusco dal peso sì dell'ordinazione dell'Apostolico Visitatore Gonzalez, sì della dichiarazione del Reverendissimo P.Ripoll intorno alla giudiciaria autorità degli Scrutatori de'requisiti de' Vocali fingono scaltritamente di credere, che nè l'una, nè l'altra siano testi decisivi a nostro favore, a motivo che il Ripoll scrisse alla sola Provincia di Sicilia, ed il Gonzalez non aveva la facoltà d'intimar nuove leggi, e che inoltre ogni legge sì di questo, che di quello non potè aver vigore, che durante la loro vita. Resti non per tanto confusa l'adoperata versuzia dal sentirsi ora rinfacciare con quell'Enfasi Dittatoria, ch'è tutta propria di chi non ha copiati gli scritti altrui, e sà dar pieno conto di ciò, che ha studiato cogli occhi suoi, e pensato colla sua testa, e scritto colle sue mani, che l'addottosi da noi del P.Ripoll non è un qualche statuto municipale per la Siciliana Provincia, ma sibbene una dotta, ed opportuna sposizione del che, e del quanto possano in tutto l'Ordine gli Scrutatori de'Requisiti necessarj a'Vocali, affinchè possano ne'Provinciali Capitoli godere dell'Attiva voce. L'averla fatta il peritissimo Generale suddetto in occasione delle insor-

te turbolenze tra i PP. Capitolari Siciliani, non evince, che non sia in tutta la Religione Domenicana attissima a stabilire de' mentovati Scrutatori la potestà: Appunto come (colla dovuta proporzione favellando sempre) non lasciano di essere le Pontificie dichiarazioni su qualche regola Canonica, di quel tal Canone l'interpretazione sincera, e sicura per averle ad alcuna speciale Chiesa dirette quei Pontefici, e nell'occorrenza di talun novello litigio, o di tal altra quistione privata. La patria legge comune (per mostrare coll'uso di questa frase il molto che abbiamo appreso dal mosaico stile galante della Scrittura che confutiamo) cioè la legge universale dell'Ordine costituisce gli Scrutatori di cui si parla Giudici delle Voci :- *Scrutatores*, nel Capitolo Generale Romano del 1650., *seu Judices vocum &c.* l'intelligenza di questa legge, ed il legittimo uso, che deve farsene sì espresse, e difinì dal Reverendissimo Ripoll allorchè scrisse a'PP. Vocali di Sicilia, e non si può perdonare in conto veruno a' nostri Oppositori l'esitar, che fanno nell'accordare, che spetti a' Padri Generali dell'Ordine nulla più che commentare i prescritti de' Generali Capitoli, postochè essi medesimi gli attribuiscono fino il gius di validare la nullità delle Canoniche Elezioni, e di spiegare il senso ambiguo della Costituzione di un Papa. E giacchè l'allegatosi da noi del Ripoll non è altrimente un di lui particolare comando, ma una chiosa istruttiva del testo del Romano Generale Capitolo, come potranno pretendere gli Avversarj nostri, che non meriti di essere più considerato per essere da molto tempo seguita già la morte di lui? O come parimente sostener vorranno, che l'Ordinazione del P. M. F. Antonio Gonzalez non debba aver luogo nella presente Controversia, quando poi essa altro non è, che una dilucidazione, e rinnovazione della legge commune, e permanente dell'Ordine emanatasi dal Romano Generale Capitolo, da esso glosata, ed intimata con speciale autorità Apostolica alla nostra Provincia di Regno in carattere di Appostolico Visitatore, e Commissario? Lasciando stare, che un Appostolico Visitatore, e Commissario poteva benissimo (chechè n' abbiano sognato in contrario gli Elettori del P. de Fusco troppo facili a negar tutto quello che lor non torni) benissimo poteva nuove leggi creare, e promulgare, e tali, che durassero in sempiterno come fatte a maniera d'immutabili statuti, il che è tutto proprio de' Visitatori Appostolici massimamente straordinarj: Egli è certissimo perciò, che al nostro proposito si attiene, che questo Appostolico Visitatore, e Commissario non fu Autore di legge particolare, o nuova, fu Commentatore, e Confermatore della

leg-

legge Universale, ed antica, cioè fattasi dodici anni prima per tutto l'Ordine nel Generale Romano Capitolo del 1650. Salvochè volendo costui esiggere di tal legge in tutte le Provincie del nostro Regno esattissima l'osservanza, derogò coll'Apostolica autorità, della quale era fornito a qual si fosse differente costumanza, onde potuto avrebbesi trascurarla, o trasgredirla, e per cui forse nelle altre Provincie del nostro Domenicano istituto o non si eseguisce, o si adempie in modi dissimili, e circostanze diverse, e finalmente colla pena annessavi della nullità del Capitolo assicurar si volle, che o non mai, o molto di rado sarebbesi violata: Siccome in fatti per lo spazio ben lungo di più di un Secolo in questa nostra Provincia è stata sempre religiosamente osservata.

Or se le addotte eccezioni alla dichiarazione del Ripoll, ed alla ordinazione del Gonzalez, altro mai riputar si debbono che ripieghi sagaci di chi non voglia darsi per vinto, ancorchè del tutto espugnato si trovi, ne giudicheranno i Leggitori di questi fogli; e giacchè lunga via ci rimane da correre per tener dietro agl'impetuosi salti mortali, che danno ad ogni pedata per non cadere nel fosso i nostri Contradittori, ci si acconsenta di scuoprirne l'astuzia inseguendoli con passo veloce, e fuggitivo.

Gli Scrutatori non avendo Sudditi non hanno la giuridizione: L'hanno perciò che concerne il privar della voce coloro, che non debbono averla per la mancanza delle condizioni dalle leggi volute. Ed i Vocali per quello che spettasi al doversi mostrar corredati da' necessarj requisiti, sono sudditi loro; Ed il sovrastare in questo ad essi vien lor conferito dal Prelato Presidente del Capitolo, che col Consiglio della Provincia gli destinò a tale impiego.

Quand'è imminente l'Elezione del Provinciale Superiore sono dalle Costituzioni dell'Ordine le privazioni delle voci interdette, e vietate. Si quelle, che pene siano di un qualche delitto, e non già quelle privazioni di voci, che procedano non da colpa che siasi commessa, ma da requisito tassato dalla legge, il quale non s'abbia. Il che regge ottimamente a petto dell'insegnatosi da que' tanti Autori, che ci sono obiettati da quei medesimi, che con isfarzo da sprezzatori ci hanno imputato di aver caricata più del bisogno di allegazioni, e sentenze le prime nostre Scritture: Regge, cioè, a fronte di quanto si legge intorno a ciò, e nel Passerino, e nel Fontana, e nel Jasinki, e negli Atti del Capitolo Romano 1589., e nel libro delle nostre Costituzioni: Senza impegnarci, o a ripetere la riflessione già da noi espressa, che le Costituzioni parlano del tempo, in cui una Provincia non abbia il suo Superiore ne assente, ne

presente ; riflessione , che *fondata essendo su le parole del Testo delle Costituzioni* , a torto si mena trionfo dagli Avversarj di averla evacuata : o a riferire la dottrina del famoso Cardinale de Luca , il quale nel suo Teatro della Giustizia , e della Verità, il divieto delle privazioni delle voci, allorchè sia imminente l' elezione del Provinciale, ristringe a quei casi soltanto , in cui si possa ragionevolmente pensare , che tali privazioni si facciano frodolentemente , e non per giuste , e lodevoli cause *juxta limites rationis* dacchè non limitandosi in tal guisa il divieto si darebbe ansa , e fomento a gravi , e non pochi delitti , colla sicurezza di non poterne ricevere in quel tempo , della privazion della voce il meritato castigo : E senza finalmente trattenerci qua a ponderare tutte le parole medesime del Jasinki (di cui non ci è vergogna l' esserne dichiarati amici) allegate a caratteri cubitali a' loro prò da' nostri Oppositori , colle quali non agli Scrutatori de' requisiti de' Vocali, ma a i Provinciali vien proibito il privar di voce i Capitolari ne' tre mesi precedenti l' Elezione de' loro Successori . *PROVINCIALES POSTREMO SUI OFFICII ANNO INTRA TRES MENSES ANTE FINEM, ABSQUE URGENTE NECESSITATE PRIORES A SUIS OFFICIIS NON ABSOLVENT*.

Se non che omai più non ravvisano i nostri occhi i nostri Contrarj già volati ad un altro capo di strada, ove si recano a preggio di volare festanti per dire, che senza causa gli Scrutatori privarono di voce i Priori di Fondi, e dell' Olevano. Affrettiamoci per raggiugnerli, ed intuonar loro alle orecchie d' esserci pur troppo avveduti, che cantano la vittoria appunto, perchè si conoscono perditori. Mercechè non avendo alimentato stabilmente i due suddetti Priori ne' loro Conventi, ne anche TRE RELIGIOSI di abito Clericale , allorchè le leggi prescrivono, che ogni Priore alimentar ne debba ALMENO SEI a fine di poter godere dell' attiva Voce, meritaronsi amendue, che gli Scrutatori dell' attiva voce gli dichiarassero privi. Ed a che giova mai l' affettare di non sapere ove si trovi negli statuti dell' Ordine prescritta la necessità del numero di SEI? Forse che abbiam noi mancato di citar loro il Capo primo della distinzione seconda delle nostre Costituzioni Testo secondo foglio 161. ove si stabilisce , che in ogni Convento debbano essrvi almeno DIECI Clerici; e che in mancanza di cotal numero non abbian voce ne' Provinciali Capitoli i Priori : Stabilimento confermato con un decreto della Sacra Congregazione de' Cardinali Interpreti del Concilio Tridentino, e sottoscritto dal Sommo Pontefice Urbano VIII. ? O abbiam trascurato per avventura di soggiugnere nel medesimo luogo, che poi il nu-

me-

mero di dieci Clerici ristretto fu a quello di sei Capitolari, nè i due Generali Capitoli Romani, l' uno celebratosi nell' anno 1644. e l' altro nell' anno 1660. per quei casi, ed in quelle circostanze negl' Atti di detti Capitoli spiegate, citando ivi il Fontana nel foglio ventesimosesto? Ma ecco a che mira l'ignoranza, che s' ingegnano di simulare. A volere tra gl' insipidi entusiasmi di una maraviglia industriosa aprirsi l' adito a sottrarsi alla difficoltà, coll'affettare di rammentarci, che in virtù di una Ordinazione dell' Odierno P. Generale basti ne' Conventi piccoli anche il solo numero di TRE. Numero, che l' odierno P. Generale nell' allegata Ordinazione dichiara sufficiente a far Coro, e non già a far Convento; e quindi a render capace dell' attiva voce il Priore: Che però avvedutissimamente lo stesso P. Generale moderno in tassando nella stessa Ordinazione la pena della privazione della Voce per quelli; che vi contravenissero, spiegossi, che i Priori dovessero restar privi di voce, se mai di tal voce avessero dovuto godere, cioè se a lor competesse la voce o come a' Maestri, o come a' Predicatori Generali, o come a' Vocali di Provincia, giacchè come a'Priori di TRE soli Clerici Religiosi, doveva supponersi, che loro non ispettavasi il diritto dell' attiva voce: *Illud etiam adjicimus quod sæpe in Capitulis generalibus, ac præsertim in Capitulo Generali Romano anno 1694. Ord. 1. pro regulari observantia sancitum fuit, ut divinum officium recitetur quotidie in Choro, etiam in parvis Conventibus, & Vicariatibus, si sint ad minus tres Clerici, Priore ipso, vel Vicario computato* (. Fin quì è stato trascritto da' nostri Contradittori, e fin quì non si fa menzione di dover godere, o restar privo della Voce il Priore). *Et hoc* (questo, che con arte finissima fu omesso da loro, si aggiunge ora da noi) *sub pœna privationis ab Officiis, & vocis activæ; & passivæ. . . Alioquin Præsides ii nulla in Capitulis Provincialibus voce gaudebunt, SI EA GAUDERE DEBEANT ut in eodem Capitulo sancitum est*. Questa è l' intiera formola dell' Ordinazione dell' odierno P. Generale, mutilata a bella posta dagl' Elettori del P. de Fusco, e la chiara, ed ovvia interpretazione, che noi testè le abbiam data, e quella appunto, che le diede nel Capitolo, di cui si controverte, chi mai? Niuno de' non concorsi all' Elezione. Ma qual P. M. Senese appunto, che gl' Autori della scritta, che impugniamo hanno caratterizzato per un uomo a niun altro secondo nel merito dell' opere, e del sapere. Nè può, nè deve intendersi la riferita Ordinazione in altra guisa, imperocchè giusta la risaputissima disposizione Apostolica d' Innocenzo X., i Conventuoli di troppo

po pochi Religiosi, non essendo veracemente Conventi, ed ove riesce poco, o niente agevole, per non dire impossibile affatto il vivere a norma della Regolar disciplina; tanto è lungi che possan chiamarsi veri Conventi, e che i di loro Priori le prerogative godono della Priorale dignità, quanto che degni sono di venir dismessi, e suppressi.

Ma quando ancora si volesse da noi concedere a' nostri Oppositori, che sia bastante il numero di soli TRE, non sono eglino i dessi, che confessano esser anche questo numero di TRE per qualche tempo mancato nel Convento dell' Olevano? E non abbiamo noi autentici documenti, che provano, che fino al mese di Febbrajo del corrente anno nel Convento di Fondi sotto il Priore Salvo, non vi fu più mai, che un solo Sacerdote unito a lui, e che anche dopo il mese di Febbrajo nel decorso della Quaresima due soli Sacerdoti erano ivi? Che se in veggendosi stretti dall' evidenza del fatto non meno, che del diritto in ordine alla causa sovrabbondante alla privazione della voce del numero della Famiglia (causa ad amendue i mentovati Priori comune) tirar ci vorranno su di un altro sentiero a giustificare l'altra particolare causa, onde fu di voce privato il P. Priore Salvo, come quegli, che Napolitano non doveva credersi ma forestiere, per quivi cachinnando, e baccando mostrarci nella costui fede di battesimo, che nacque quì in Napoli, e non già nella Rocca Piemonte Mater Domini; nulla più costeracci il mostrare artifizioso il di loro tripudio, che ripetere ad essi quella objezione, a cui nè hanno saputo, nè giammai sapranno dare un'adequata risposta: Che, cioè, in ordine alla Superiorità Priorale, tutto che Napolitano il detto Padre, non deve dalla nostra Provincia considerarsi, che come forestiere, quale appunto egli stesso (siccome dicemmo) ha voluto che si riconoscesse, e quale descritto in fatti si rinviene e nel Registro della Provincia, ed in quello del Noviziato. La quale objezione avvaloratasi da noi coll' esempio di ciò, che si pratica nella Provincia di Apruzzo invano tentarono di sviluppare gli Avversarj nostri colla solita franchezza loro avvanzando, non essere conchiudente il paragone, perchè nella Provincia di Apruzzo, il Convento, pel quale è ricevuto chi veste l'abito nostro, designa di colui la Nazione, il che non si costuma di fare nella nostra Provincia. Imperocchè siccome nella Provincia di Apruzzo evvi l'uso inveterato di giudicare della Nazione dal Convento, così nella Provincia nostra evvi la consuetudine immemorabile di ravvisare la Nazione di ciascuno da ciò, che se ne trova notato ne' Registri della

la Provincia, e del Noviziato. E però la risposta è tanto debile, che lascia in tutto il suo vigore l'argomento.

Se non che dovrebbero una volta capire i nostri Contrarj, che niente giova all' intento il far comparire indebitamente privati di voce i due mentovati Priori, quando che essi medesimi riconobbero tanto giusta la sentenza fattane dagli Scrutatori, che non si mossero ad appellarne al Consiglio di Provincia, cui non fecero dal Presidente del Capitolo convocare, anzi neppure al medesimo Provinciale, il quale non emanò decreto alcuno, che quello degli anzidetti Giudici avesse rivocato. Tra le tante assertive di cose non vere, che formano il più gajo, e brillante della mordace, cavillosa scrittura de' nostri Avversarj, non si è avuto la Dio mercè il coraggio di asseverare, che il P. Provinciale o da se solo, o col Consiglio della Provincia, o coll' assenso dei Capitolari avesse quei Vocali, dichiarati inabili, legittimati. Che anzi non potendosi sostenere, per la mancanza di qualunque pruova, il minimo Atto di legittimazione, altro scampo non hanno saputo trovarsi, che il meschino ricorso ad un giudizio non manifestato, come dicono, che col fatto.

Potente Iddio! Se giusta il commune insegnamento di tutti i Canonisti Dottori le inabilità de' Vocali, siccome provenute essendo dall'essere incorsi in qualche scomunica togliere non si possono, che coll' Assoluzione; così procedendo da altro impedimento, cessar non possono, che colla dispensa: E quindi per quel modo, che noto essendo il ritrovarsi qualch' uno scomunicato è d'uopo, che sia manifestata altresì avernelo il proprio Prelato prosciolto; non altrimenti fattasi pubblica l' inabilità di tal altro per la mancanza di alcun necessario requisito, egli è necessario, che pubblicato sia dal suo Superiore l'avernelo dispensato: Ammettiamo di buona voglia, che non richiedevasi onninamente *per questa abilitazione* (*dissipitezze, irrisorie, che si leggono ne' fogli XVII. e XVIII.*) *che il Presidente del Capitolo, o gli Vocali avessero dovuto sedere pro Tribunali, e decidere ex Cathedra, nè faceva mestieri di premettere un esatto studio sulle formole del Brissonio* per concepire, ed esprimere un Decreto fatto *ad apicem juris*: Necessario assolutamente non era di mettere in carta la Dispensa, e munirla di sottoscrizione, e di sigillo, e farla leggere da giuridica persona: Ma per lo meno doveva il Presidente del Capitolo significare ai Capitolari, o che aveva conosciuta irragionevole la dichiarazione d'inabilità fattasi dai Giudici delle Voci, o che da questa vera inabilità egli stimava convenevole di dispensarli. E questo fu detto?

Po-

Poco sarebbe, che neppur questo fossesi detto. Si disse all'opposito, che quei due Priori si credevano inabili, e che per conseguente non avrebbero dovuto intrudersi nel Capitolo, *ma non vi erano pronti i Soldati per obbligarli a partire*. Colle quali parole, oltra che in vece di legittimare col fatto quei due inabili, vennero anzi a dichiararsi espressamente illegittimi, ed in niun modo legittimati, ci s' imputò altresì una pretesa, che non mai ci cadde in pensiero. Si diede ad intendere, vogliamo dire, esser nostro, o impegno, o disegno, che si scacciassero a viva forza dal Capitolo quei due Priori: Ciò che per fare, vi abbisognassero Sargenti, e Littori.

E con questa supposizione fabbricano veramente essi i nostri Oppositori quelle CASTELLA IN AERE, che buffoneggiando da Comici asseriscono farsi da noi. Da noi questo unicamente bramavasi, e si dimandava, che fossesi dal Capitolo eliminato quanto veniva richiesto a non invalidare l' Elezione; e quindi non altro fu chiesto, se non se la REGOLARE ESCLUSIONE degl'inabili Votanti, alla quale bastato sarebbe, o il precettare a loro, che dal Capitolo si allontanassero, o il non farli numerare nel pieno de' Votanti, o se non altro la PROTESTA degli Elettori del P. de Fusco, onde dichiarato avessero, che non intendevano di concorrere uniti ad essi all' Atto Elettivo; giusta la dottrina del Celebre P.M.Francesco Samuellio nelle sue Disputazioni sull'Elezione Canonica *fol.*54.*e* 55. (1). E pure i nostri contrarj, quasi che preteso da noi si fosse, che que' Vocali inabili estratti venissero dal Capitolo per opera di armati sgherri, ci hanno stampato due pagine zeppe d' interrogazioni inettissime, provocandoci a dir loro in qual Decreto, o Decretale, Capitolo Generale, o Costituzione dell' Ordine, avessimo appreso, che gl' inabili si debbano espellere co'pugni, coi calci, e co-

(1) *Electorum inhabilitas si dubia est, & adhuc pendeat, sunt in tali casu CUM PROTESTATIONE admittendi, se non intelligere communicare eis jus eligendi, & velle eorundem vocem nemini dare suffragium, vel afferre nocumentum. Suffragatur huic assertioni Innocentius, Panormita* (quel Panormita, che da loro si cita sul *Cap. fin. de Procurat.* ove dice *Inhabilitas potest remitti ab habilibus*) *& Butrius in cap.Cumana de Elect. Compostell. & Boichius in cap. Illa quotidiana de Elect. Biax. in suo Directorio Elect. p. p. cap.* 9. *nu.* 5. *Sigismundus num.* 5. *dubio* 11. *cap.* 2. *de Electione, & alii apud citat. P. Samuellium.*

e cogli urtoni, facendo a tal'inchieste d' ironia scipitissima succedere da prima il malmenarci da crudi, da rissosi, da sanguinarj, volgendoci in baja il vanto *di schiettezza*, *d' affabilità*, *d' urbanità*, *di benignità*, *e di piacevolezza;* del quale, come gente rozza, incivile, e feroce, ed incolta ci stimano indegni; e da poi il risponderci per l' esempio addotto del P. Baccelliere Fedele non intervenuto al Capitolo, per non esservi stato ammesso dagli Scrutatori delle voci, coll'assertiva, che non venne a dar voto, perchè da corporale infermità impedito. Come se non si sapesse da tutti, e dal prodotto autentico documento, testificato con giuramento da quattordici PP. Sacerdoti, non costasse, che il detto Padre (se pure infermo, non però a segno di non poter convenire al Capitolo) non diede allora il Voto in seguela del giudizio fatto dagli Scrutatori di quel tempo della sua inabilità a votare.

Sappiano intanto gli Oppositori nostri, che tutta la nostra pretesa aggiravasi in questo; che i Priori di Fondi, e dell'Olevano imitato avessero il nominato P. Baccelliere Fedele, che da loro si chiama UN VOLONTARIO ASTEGNENTE, contenendosi essi ben'anche dal concorrere all'Elezione: Ciò che avrebbero eglino fatto senza meno, tostochè il Presidente del Capitolo avesse mostrato genio di non COSPIRARE con esso loro ad eleggere il solo determinato P. de Fusco; mentre si mostrarono in effetti tanto docili, e mansueti, e così disposti, quando stato fosse loro ordinato, ad uscir dal Capitolo, che non ostante le molte istanze, e proteste fattesi da noi contro la loro inabilità non dissero in loro giustificazione, o discolpa ne anche una sola parola: Tuttochè sia piaciuto a' nostri Avversarj di farli credere tanto iracondi, ed ostinati, che se si fosse trattato di escluderli, ne sarebbero insorte sonore contese, e guerre sterminatrici.

E quì tediati noi da amplificazioni sì caricate, e da esagerazioni cotanto stucchevoli perdiamo, e voglia, e lena di più lungamente seguirli, ed arrestando l' intrapresa carriera facciam alto col pensiero d' intertenerci alcun poco a librare con giusta lance il peso delle altre da essi addotte eccezioni.

CAPO II.

Delle Allegazioni o non vere, o malamente applicate.

POichè due degli Scrutatori numeratori de' voti nell' Elezione, che si controverte, non furono coloro, a quali *de jure* competeva un tale impiego; e questi due non furono Eletti dalla maggior parte del Capitolo, siccome doveva farsi in conformità di quello, che dietro la scorta del Cardinale Ostiese, e di altri rinomati Canonisti ne scrisse il Castellino, e dopo di lui il da noi citato Jasinki; troppo fondatamente si dimostrò anche per questo Capo nulla l'Elezione a Priore Provinciale, che si millanta seguita nella persona del P. de Fusco; stata essendo anche per tal ragione mancante nella sostantial forma prescritta dal Concilio di Laterano IV., ove tra le altre cose si prescrisse che debbano essere dal Collegio assunti tali Scrutatori, che siano di *fede degni*, quali v'è tutta la ragionevole presunzione, che non siano tutti quelli, che a tal ministero destinati non sono coll' ordine, e colla maniera, che stabilirono gli speciali statuti di quella Ecclesiastica adunanza, da cui si deve l'Elezione celebrare.

Per disbrigarsi i nostri Contrarj da una opposizione riuscita a loro di tanto più difficile scioglimento, quanto che non l'avevano in verun modo preveduta, si raccomandarono vivamente al precipuo di loro Avvocato il Passerino, e volendolo a tutti i patti, in qualsiasi incontro, tutto uniforme ai proprj sentimenti, e tutto propizio alle di loro brame, ancorchè l'avessero questa volta di differente oppinione trovato, senza punto scoraggiarsi si sono intestati a citarlo a loro prò, valendosi di certe di lui parole, che manifestamente decidono perduta da essi la lite: Parlando ivi l'Autore suddetto del caso in cui lo scrutatore *de jure* fosse assente, o rinunciasse al suo impiego, dopo le parole dagli Avversarj nostri trascritte immediatamente soggiunge *Verum est, quod Camillus in Directorio p. s. cap.* 11. *& cap.* 4. *& num.* 5. *tunc etiam putat eligendum scrutatorem, & non assumendum vocalem antiquiorem, cum is, qui deberet esse scrutator renunciat voci, & non vult interesse in capitulo, SIVE RENUNCIAT SCRUTINIO, & citat Castellinum cap.* 12. *num.* 26. Oltra che indubitabilmente è vero, che il citato Passerino nel sommario *f.* 273. *n.* 9. asserisce: *Electio scrutatoris in subsidium impediti, non habet locum, nisi Elector impeditus sit præsens, UBI FIT ELECTIO*

SEU

SEU SIT DE NUMERO ELIGENTIUM. E può vederſi più chiaramente eſpreſſa la ſentenza di queſto prediletto Avvocato dei noſtri contradittori nel foglio 275. *n*.20. , per quindi conchiudere, ch'eglino in vece di ſtrigarſi dalla noſtra oppoſizione vi ſi ſono vie peggio impelagati.

Con pari felicità millantanſi i noſtri Contradittori di aver trovate nel Canoniſta Gonzalez due coſe atte a diſtruggere le fondamentali ragioni della noſtra cauſa : Cioè, che i vocali inabili ammeſſiſi al Capitolo non ſiano ſtati baſtevoli ad annullare l'elezione; e che per la validità di queſta non ſia richieſto, che la maggior parte dei vocali ſia altresì la più ſana. Ma per mettere in chiaro l'allucinamento palpabile della coſtoro giattanzia, convien ſupporre, che il memorato Commentatore inſigne delle decretali nel tomo 1. foglio 288. ſponendo il Capitolo venteſimo quinto . *Cum Wintonienſis Eccleſia* afferma, che nulla non rieſce quella elezione a cui ſi ammettano gl'Inabili , che nella pena della inabilità ſi trovaſſero incorſi , non già perchè annodati da qualche cenſura , ma ſolo per la diſpoſizione di una legge emanataſi in favore di quelli, che abili votanti ſono: E di queſta dottrina facendone eſſo la ſpiegazione opportuna , ſiegue a dire , doverſi quel ſuo aſſeveramento intendere d'allora che eſſendoſi da taluni Capitolari eletto un ſoggetto indegno, e venendo perciò ſottopoſti alla pena della privazione della voce per l'altra ſeconda vegnente elezione, e non già per la terza, o quarta, e ſeguenti, ſe mai queſti intervengano al primo elettivo Capitolo doppo quella, in cui eleſſero l'indegno, comeche privati di voce per quella volta, ed inabili ſieno ; non eſſendolo tuttavia a motivo che foſſero ſcomunicati , ma per la diſpoſizione del Concilio Lateraneſe , emanataſi à prò di coloro che all'elezione dell'indegno non concorſero ; in tal caſo la di loro ammiſſione fatta dagli abili , la validità dell'elezione non iſcema, e non offende (1).

Ciò premeſſo, e dichiarato: Se i noſtri contrarj, anzichè impaſtocchiarci con una equivoca , e fallace diſtinzione tra due ſpezie d'In-

(1) *In hoc textu explicatur deciſio Concilii Lateranenſis in d.cap.7.§. fin.qua deciditur, eligentes indignum, privari facultate eligendi. In præſenti illa deciſio exponitur , ita ut procedat in PRIMA dumtaxat electione, non vero in ulterioribus: itaque eligens indignum juxta prædictum Concilii Lateranenſis Decretum , privatur facultate eligendi in alia electione, non vero in tertia, aut ſeqq.*

d'inabilità tirata al disegno *a forza d'argani* (sono espressioni vivaci che da loro abbiamo apparate) voluto avessero più tosto dell' insegnamento del Gonzalez, e di tutto il Capitolo. *Cum Wintoniensis Ecclesia* fare quel buon uso, che si conveniva, avrebbero dovuto dire, che tra tutte le inabilità possibili ad incorrersi, ve n' ha una tassata dalla legge del Lateranese Concilio in favore degli abili, la quale quella si è a cui soggiacciono nella prima elezione avvenire gli Elettori di un indegno: E che per questa sola inabilità degli Elettori, quando siano dagli Abili ammessi ad eleggere seco loro, nulla perde l'elezione del suo valore. Cosa ben vera, ma niente applicabile alla Controversia nostra. Dacchè al Capitolo di cui trattiamo, stati furono ammessi i votanti inabili, non d' inabilità contratta per essere stati Elettori di un qualche indegno in alcun altra antecedente Elezione. Ma vi furono ammessi, e ammessi scientemente, senza le dovute proteste (per parte di coloro, che all' Elezione concorsero) Vocali inabili, d' inabilità provenuta dalla mancanza de' requisiti necessarj prescritti dalle leggi dell' Ordine, ch' è quanto dire d' inabilità derivata da tutt' altro, che dall' Elezione preceduta d' indegno soggetto. Rimane adunque secondo i principj, ed in conformità degl' insegnamenti dello stesso Gonzalez, fermo, ed inconcusso, che tranne l' ammissione nel Capitolo d'inabili per inabilità incorsasi in eleggendo una persona indegna; l' ammissione voluta di qualunque altro inabile fa sì, che nulla l' Elezione addivenga.

Notar fa d' uopo in secondo luogo, che avendo noi riferito aver sostenuto il Gonzalez, che non è valida l' Elezione, quando la maggior parte de' Vocali, che vi concorsero, la parte più sana essa parimente non sia: Se non ci dilungammo a soggiungere, che il medesimo Canonista famoso avvertì, che una tale sentenza non deve più aver luogo, dopo che per lo venerabile prescritto del Tridentino Concilio, non più pubblici, ma segreti sono i Voti degli Elettori, mentre ora la parte più sana quella appunto stimar si deve, che siasi, la quale è la maggiore; non provenne già questo dal non aver letto da capo a fondo l' articolo, o dall' aver voluto porre nelle stampe le autorità de' Dottori inorpellate, e dimezzate (taccia, che ci vien data da' nostri Saccentoni enfiati dalla borea pedantesca di dottorare), ma derivò unicamente dal conoscere ciò, che quadrava al nostro caso, e ciò che al caso nostro non si affaceva. Imperocchè qual' egli è mai il caso presente? Si disputa forse di una Elezione per la quale ognuno de' Capitolari abbia dato il segreto suo Voto? Nò certamente. Si piatisce per una Elezione, alla

qua-

quale diedero il suffragio alcuni de' Vocali al Capitolo convenuti, e non lo diedero altri Votanti al Capitolo intervenuti pur essi, e stati presenti all'altrui atto Elettivo. E però si alterca su la validità di una Elezione, cui facendosi si sono tra loro divisi, e col dividersi *manifestati* l'uno all' altro i Vocali. Ne più restando occulto, o dubbioso, chi vi abbia, o non vi abbia concorso; la parte più sana de' Capitolari si è fatta palese. Laonde non sarebbe stata, se non cosa superflua, l'addurre il sentimento del Gonzalez da doversi applicare a quelle Elezioni, nelle quali per lo concorso della parte, e più sana, e meno sana, nè questa, nè quella si può con pacifico, e retto giudizio ravvisare; allorchè si quistionava di una Elezione, in cui si è potuto sapere, anzi vedere, come in fatti si è saputo, e veduto, quale delle due parti, la più, cioè, o la meno sana, concorsa, o nò vi sia. Ed ecco, come attendendosi alle circostanze del caso nostro, il sentimento del Gonzalez, tal quale fu da noi allegato è il verace, ed intiero sentimento di lui; e che a nostro pro milita l'autorità, e la dottrina, che ne fu trascritta da noi (1).

S'abbiano poi pazienza i nostri Contradittori, se ci odono ora quà replicare, che mancò all' Elezione del P. de Fusco il concorso della più sana parte de' Capitolari. Una verità ella è cotesta, che dopo di averla noi nell'altra Scrittura pur messa alle stampe dimostrata, ne proviamo oggi più folgoranti i raggi su gli occhi nostri per non avervi saputo dare eglino medesimi qualunque plausibile, e soda eccezione. E che? Avrassi in conto di ragionevole eccezione, che il partito opposto al nostro, conta non un solo Exprovinciale, ma TRE? Ma se si è altrove additato in accennando i lagrimevoli progressi della misteriosa CATENA, che i tre primi Anelli di essa furono appunto codesti TRE Exprovinciali? O ragionevole eccezione riputerassi il venerando drappello di ben dodici Priori? Ma se si è ad evidenza provato, che i Priorali suffragj sono di Votanti fusi, e martellati da mano maestra, tutta intesa a render più lungo l'in-

(1) Noi del Gonzalez abbiam riferito il sentimento espresso da lui nella Conclusione su la quistione, che imprese a trattare: I nostri Contrarj hanno addotto il dettosi dal medesimo Canonista nel rispondere ad uno degli argomenti, ch' ei stesso si obbiettò, il quale argomento non è applicabile al nostro caso. Si pregano i dotti a giudicare, se da noi o da essi fu letto a spezzoni, o male inteso il mentovato Autore.

l' inanellamento della premeditata dominatrice Catena?
O ragionevole, per finirla, diraffi l'eccezione dell'aver noi annoverato tra noſtri il P. Priore di Gaeta, in vece di altro Vocale? Ma l'impegno di non perdere un tal Votante, nulla meno degli altri Priori poco libero, e troppo obbligato; un altro inevitabilmente a noi ne cede, o di ſimile carato, o di grado anche maggiore. O increſpino le ciglia, o fremano co' denti, o torcano il muſo, trionferà ſempre d' ogni loro riſentimento la veracità della noſtra aſſertiva, la quale non dovea per altro riuſcire ad eſſi sì diſguſtoſa, avendola noi propoſta, ed eſpoſta con ſomma modeſtia, e moderazione infinita.

IV.

Non ſuſſiſte la Difeſa appoggiata ſull'autorità, da noi con profondo oſsequio venerata, del P. Reverendiſſimo Generale.

NOn ci annoja, e non ci peſa, dopo di averlo già tante fiate ſcritto, e ſtampato, il riproteſtar nuovamente, che del P. Reverendiſſimo Generale ci gloriamo di eſſere ſudditi riverenti, ed amantiſſimi figli. Dovendo non per tanto vivere noi perſuaſi, che come la diſſubidienza, e l'irriverenza, così la doppiezza, e l'adulazione appagar non poſſono l'ingenuo, e nobil talento di eſſo riſpettabiliſſimo Capo Supremo dell' Ordine noſtro; anzi che invogliarci di emulare le affettate umiliazioni de'noſtri Avverſarj, che per paura di non dover più ſignoreggiare nella Provincia, non ſanno come più abbaſſarſi, a fine di tutta attrarre a ſe ſoli la benevolenza del noſtro Padre, e Legislatore comune; Ci piace più toſto di riconoſcere nel mentovato Reverendiſſimo P. M. Generale non altra autorità, che quella gli vien dalle leggi attribuita, e dalla Ragione. Ella è queſta di eſtenſione molto ampla, e non è circoſcritta, che da pochi confini, tra i quali ſi annovera da noi, il non poter egli quelle tali Elezioni validare di Superiori a ſe ſoggetti, in cui ſia corſo vizio ſpettante alla ſoſtanzial forma delle Canoniche Elezioni ſtabilita dalle leggi, o Conciliari, o Pontificie della Chieſa. Il che penſando noi, ed atteſtando e ſcrivendo, facciamo altro mai, che penſare, e parlare e ſcrivere dell' autori-

tà

tà del P. Generale, come appunto ne pensarono, ne parlarono, e ne scrissero tre de' più illustri Scrittori Canonisti della nostra Domenicana famiglia, il Castellino, il Samuellio, ed il Passerino?

Se l'hanno sognato i nostri Contraditori, che il Jasinki abbia riconosciuto nel P. Reverendissimo la facoltà di validare fin quelle Elezioni, che fatte non siano a norma degli statuti del Concilio Lateranese; per non dire, che ci avrebbero voluti trovar dormendo, acciocchè non ci avvedessimo del malizioso troncamento, e mutilamento da essi fatto nella citazione del detto Autore. Nelle parole seguenti alle allegate da loro, alto promulga il Jasinki, che quantunque possa sanare, e validare il P. Generale una Elezione mancante di requisiti spettantisi a tutto ciò, che per adornarla serve, e farla solenne; ei non può tuttavolta supplirne que' difetti che alla essenziale, e natural sua forma opponendosi, nulla la rendono sì e per tal modo, che non può reintegrarsi in guisa alcuna. *Non quidem potest supplere defectus provenientes ex omissione alicujus pertinentis ad formam essentialem illius &c. fol.* 81. del *cit. direct. n. 6.*

Ora poichè l'ammissione scientemente fatta d'inabili Vocali in nessuna maniera legittimati, e ciò per la *Cospirazione* ambiziosa degli Elettori determinati ad una sola persona; irregolarità, e delitti sono valevolissimi a distruggere della Canonica Elezione lo Spirito, la Natura, la libertà; e giacchè nel tempo stesso niente meno, che queste, le mancanze sono da noi rilevate in quella del P. de Fusco, non accade nò di declamar cotanto contro di noi, per avere asserito, che validar non poteala il mentovato Reverendissimo Padre.

Gratissimi per tanto stati ci sono i Panegirici di lode, tessuti da' nostri Oppositori al merito sovragrande del detto nostro Superiore Generale; e solo vorremmo intendere su qual fondamento ci si vibrano contra sì fatti encomj, colla fidanza, che debbano esser per noi, o lampi che ci abbarbaglino, o tuoni, che ci spaventino, o fulmini, che ci atterrino. Vorranno, se mal non pensiamo, far credere a' Lettori delle loro carte, di noi, del nostro contegno, e della presente lite nostra, poco, o nulla informati, che ci fossimo (che Iddio nol permetta unqua mai) inoltrati a dirne alcuna cosa, che putisse ancor da lungi, o di stima di lui poco sublime, o di ossequio per lui meno profondo. Ed a tale oggetto furono per avventura indiritte quelle di loro asserzioni ingiuriosissime nel dirci *troppo accesi per natura, ed accalorati vie più negli estivi calori dal gagliardissimo fuoco di smoderata ambizione*: Formole di parlare capaci a far so-

ſoſpettare a tal'uno, l'eſſerci renduti omai frenetici a ſegno di potere avvanzar delirando una qualche propoſizione offenſiva, o al ſuo eminente grado, o alle rare qualità, che del ſuo grado medeſimo ſono il fregio più vago, e la più riſplendente corona. Che ſe offenſori, anzi nemici del P. Generale dichiarar ci voleſſero per lo ricorſo umiliato alla Maeſtà dell'amabiliſſimo noſtro Sovrano, baſterà a purgarci intieramente dall'obbrobrio di una tale imputazione calunnioſa non ſolo lo ſpiegatoſi da noi ſu queſto geloſo punto nella precedente Scrittura; ma ben'anche quello, che hanno confeſſato gli ſteſſi noſtri Contradittori nella ſcritta, che ora confutiamo; allorchè ſott'altri termini veramente, ma ſenza la minima differenza nel ſentimento, lecito, e lodevole dichiarato hanno il ricorſo d'ogni Eccleſiaſtico, fin Regolare, alla protezione del Principe, a cui l'Altiſſimo la cuſtodia affidò, e la difeſa delle leggi più Sacroſante della vera ſua Chieſa. Egli è vero che a queſta confeſſione di verità non hanno voluto mancare di ſoggiungere i noſtri contrarj, che ſe hanno biaſimato l'acceſſo noſtro in tale emergenza al Trono Reale, vi ſi ſono indotti per non eſſere perſuaſi della giuſtizia de' noſtri lamenti. Non v'ha chi non ſappia nondimeno, che non a i noſtri Contradittori, ma al Re, ed a' ſuoi integerrimi, ed illuminati Miniſtri, ſpettaſi il giudicare ſe fu indoveroſo, o ragionevole il noſtro ricorſo. E di quì è, che non avendo potuto dommatizzare i noſtri Avverſarj, che il ricorrere al Sovrano foſſe un mancare di ubbidienza al noſtro Padre Generale, ed una macchia del noſtro decoro, o una colpa della noſtra coſcienza; nulla più che tanto poteva deſiderarſi da noi per vedere i noſtri medeſimi Oppoſitori aſtretti ad aſſolverci da quegl'iſteſſi delitti, di cui ebbero l'ardimento di caricarci (1).

Ne

(1) Eſſendo il Sovrano non meno il Protettore dei Sacri Canoni, che il Vindice delle oppreſſioni de' ſuoi ſudditi anche Eccleſiaſtici; troppo ragionevolmente, ed opportunamente abbiam Noi fatto ricorſo al Re come al Protettore de' Sacri Canoni, in occaſione di un Capitolo non celebratoſi a norma delle Regole Canoniche, e come al Vindice delle oppreſſioni de' ſuoi Vaſſalli, a motivo delle oppreſſioni fatteci, e prima del Capitolo, e nello ſteſſo Capitolo, e dopo il Capitolo degli Elettori del P. de Fuſco: Le quali oppreſſioni con tutta fedeltà da noi deſcritte nell'Epilogo della ſeconda tra le noſtre ſtampate ſcritture dal *fol.* 40., ſino al *fol.* 44., ſono ſtate riconoſciute vere dai noſtri medeſimi Oppoſitori, a cui è

man-

Ne dissimuliamo di avere con varie prove dimostrato, che non dovea l'elezione confermarsi del P. de Fusco dal nostro P. Generale. Delle quali prove non possiamo non esser paghi, e contenti, or che le vediamo lasciate intatte da qualsiasi convincente risposta dei nostri Oppositori: Essendo che costoro non hanno intorno a ciò saputo d'altro rimproverarci, se non se di avere a nostro pro allegato un Assioma di Canonica, da noi citato a capriccio, e forse anche da noi stessi escogitato, mentre non è ad essi venuto fatto mal grado tutte le adoperatevi diligenze di poterlo nell' indicato luogo rinvenire. L'Assioma è cotesto: *Electus in controversia, non debet confirmari lite pendente*: La citazione è questa, *de restit. in integrum, cap. cum venisset in fine, Glossa ibidem*. Ma con buona grazia dei nostri Avversarj, nè l'Assioma, nè la di lui citazione attribuir si debbono a qualche nostro ingannevole ritrovamento: Leggano il Castellino nel *Cap. XIV.* del Confirmatore, e della Conferma nel *fol.* 311. *num.* 58., vi troveranno senza un apice di diversità lo stesso Assioma, e la citazione medesima.

V.

Non sussiste la difesa appoggiata su gli schiamazzi, ed i motteggiamenti, coi quali hanno creduto di evacuare le nostre obbiezioni i nostri Contraddittori.

HAnno veramente preteso di satollarci di obbrobrj, e di calunnie i nostri Avversarj: Poco sembrò ad essi l'aver espresso nella prima pagina della manoscritta allegazione, che divulgarono, che tutti i nostri CONATI nella controversia, che si agita ad altro non tendevano, fuorchè *ad involvere la Provincia* in ISCONCERTI per difetto di legittimo Capo: Poco che da noi s'*inficiava*, e calunniava, innanzi la laica potestà, l'autori-

mancato lo spirito non che di negarle, ma fin di scusarle: Ciò che si rileva dal profondo loro silenzio, in un punto della controversia sì massiccio, ed il più principale.

torità del nostro Giudice competente; poco nelle carte seguenti, che l'osservanza, e l'inosservanza degli statuti dell'Ordine, *dipendeva unicamente dal nostro cervello*: E tanto poco lor parve tutto questo, che nella facciata XXI. delle loro stampate Ragioni, si gloriano di non averci, in modo alcuno provocati.

In cotale stampatasi allegazione in effetti, ascrivendosi ad onor sommo, colla gente riprovata ne' Divini Salmi l' esser padroni della loro lingua, e Signori indipendenti delle loro labbra; ora facendoci o autori, o promotori di quei progetti di pace, che pensieri, trovati, effetti, e segni, furono della parziale divozione, che hanno pel nostro Sacro Istituto, ed un Ministro secolare di alto rango, e l'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo; non seppero contenersi dallo intitolarli ACCOMODI LEONINI: Ora dichiarando fallito nei disegni della sua *ambizione per posti* del Provincialato anche *minori*, quel medesimo irreprensibile P. M. F. Lorenzo Mazzacca, già da più anni eletto a Provinciale, e cui fecero a gara per averlo Superiore i Conventi della Provincia più illustri, del Rosario, e di S. Pietro Martire di Napoli, e di S. Domenico Maggiore; ed al quale lo stesso P. Reverendiss. Generale ha voluto, sono già due lustri ben pieni, affidare una delle più gelose, ed onorevoli incombenze da potersi commettere a' suoi più benemeriti, e cari Ministri: Ora trattandoci da mentitori per avere affermato, che l' osservanza del Capitolo Romano del 1608. la negammo, non perchè non confermato; ma perchè rivocato; facendo Voti, che parlar potessero in contestazione della nostra menzogna *li parieti istessi*, non si sa di qual luogo; senza riflettere, che d'impostura al contrario rimangono essi convinti, dal testimonio ineluttabile d' una delle nostre stampate scritture, ove diffusamente dimostrasi, di quel Capitolo dismesso il prescritto, abolito, e rivocato; ed a motivo di tal rivoca se ne contrasta l' osservanza: Ora propalandoci tumultuanti, sediziosi, sovversori, col voler *da noi richiamata la memoria del nostro operato col Venerando P. Senese*; tacendoci il senso di un tale GERGO, per non darci (siccome crediamo) l'occasione di rinfacciare a loro, e che sin dal lavoro del suo anello primiero, eccitò dissensioni, e litigj il disegno della CATENA; e che nel tempo stesso non furono sincere le lodi, che diedero al P. M. Califano, cui per promuovere al Provincialato si contrastò unicamente allora l' elezione del nominato Padre Senese: Ora riprendendoci sì degli alterati encomj, che spacciano aver fatti a noi medesimi; che *delle orribili*, ed abominevoli satire, che fingono essersi da noi date alle stampe; quando che ne dicemmo

cosa

cosa di noi, che risaputa, e patente non fosse, nè deplorammo in altri, che il duro gioco di schiavitù, a cui si è cospirato di sottomettere la nostra Provincia: Ed ora, per finirla, caratterizzandoci da forsennati, e da pazzi, diriggendo a noi per chiusa minaccevole della scritta calunniatrice, non ancor paga del tanto già vomitato veleno, quel detto dello Spirito Santo: *Responde stulto juxta stultitiam suam*; per tutto ciò si hanno essi figurato, di tenere incantata per maniera la gente al rimbombo degli urli feroci della lor maldicenza, che non si avvedesse di non avere eglino RAGIONI di qualche nerbo da obbiettarci (1).

Pro-

(1) Non si è scritta risposta alcuna alla Legittimità de' Priori di S. Pietro Martire, e di Castellamare: Mercecchè questa la decantano stabilita i Contrarj nostri sul fondamento di due interrogazioni saporitissime più da scena, che da Tribunale: *Donde costa, che il Primo avesse incassate limosine? e donde che 'l secondo avesse non tenuto il numero completo della Famiglia?* Alle quali dimande si risponde, che la prima cosa dalla notorietà del fatto, e la seconda rilevasi apertamente, dal Registro della Provincia.

Niente altresì essi risposto all'invalidità degli attestati da noi prodotti, avendola di già smentita la festa delle scritture da noi stampate mercè di cui dispodestati, e conquisi trovandosi i nostri Avversarj, non ci deve saper male, che facciano colle di loro esclamazioni dottorali tanto romore.

E nulla finalmente si è risposto all'asserzione avvanzata da' nostri Contradittori, che le postulazioni nelle Cartelle del suffragio sono permesse dalla legge. Imperocchè essendo questo ben vero, non lascia di essere se non falso, che lecite sieno quelle tali postulazioni di soggetti pressochè ineligibili, che valer possano a manifestare, chi abbia o non abbia dato quel voto; ed è questo appunto ciò che da noi si oppose, e su di che a noi non è stato risposto.

Chiudiamo la presente nota col pregare i Leggitori di questi fogli a voler condonare alla confusione d'animo in cui sono gli Oppositori nostri, non meno il disprezzo, che fecero dell' autorità del Silvestro, schernito col nome di un misero Casuista; che l'impugnazione della verità conosciuta, di che sono addivenuti rei volendoci contrastare, che l' elezione del P. de Fusco sia stata fatta, allorchè pendeva il giudizio d'Appellazione interposto da ben diaciannove Vocali, in virtù

Profeguifcano intanto a lor talento a sfogarfi colla guife più detestabili la rabbia ; che gli punge , e gli cuoce , e fin le midolla rode degli offi loro, a vifta dell'ottima , e tanto ben raffodata caufa noftra . E vivano pienamente ficuri, che per quanto altro mai d'ingiuriofo, e di falfo vorranno imputarci, non otterranno da noi altra rifpofta di quella, che da o il noftro orecchio al fuono delle più groffe campane, o a' latrati de' più animofi cani, la Luna .

---

tù delle loro protefte già lette nel Capitolo, prima che attentato fi foffe di procedere all'atto elettivo ; alla quale preghiera accoppiamo un altra fupplica , chiedendo in grazia a medefimi lettori di quefta fcritta , che ad un trafporto di paffione piuttofto , che ad ignoranza , vogliano attribuire la franca decifione de' noftri Contrarj , là ove differo , che l'odierna iftanza noftra contra il modo con cui fi trafcelfero gli Scrutatori numeratori dei Voti , non è fatta a tempo , e però non merita che fe ne tenga conto : Come fe trattandofi di difetti contra la fuftanzial forma dell'elezione non vi foffe luogo per le oppofizioni, anche dopo che fia di già feguito l'atto elettivo.

Peribit enim ſapientia a ſapientibus ejus , & intellectus prudentium ejus abſcondetur.
Iſa: XXIX. v. 14.

N O T A·

Delle Contraddizioni, che ſi ſcorgono nella Scrittura ſtampata a pro degli Elettori del Padre de Fuſco.

CONTRADDIZIONE I.

COnfeſſano di non aver potuto rinvenire nel *cap. cum veniſſent de in integrum reſtitutione* quello , che fu da noi allegato dal Caſtellino nel *Capitolo XIV.* del Confermatore , e della Conferma nel *foglio* 311. *nu.* 58. , cioè: *Electus in controverſia non debet confirmari lite pendente*. Or nell' atto ſteſſo citano eſſi medeſimi , e traſcrivono la deciſione d'Innocenzo III. ſulla controverſia per la elezione dell' Abate inſorta tra' Monaci Benedettini , ed il Veſcovo di Vennes , dalla quale deciſione ſi raccoglie appunto , che l' Eletto *in pendenza* della lite , confermar non ſi debbe : *Electionem autem a Monachis*, *ſicut dicitur*, *concorditer factam*, *pendente controverſia*, *ex qua pendet*, *nec confirmandam duximus*, *nec etiam infirmandam*. Ed in fatti da queſte parole appunto del riferito Innocenziano Decreto, inferì la Gloſſa, dal mentovato Caſtellino addotta il ſeguente Aſſioma : *Et ideo quamdiu pendet quæſtio juris*, *ſeu poſſeſſionis*, *Electio cnnfirmari*, *vel infirmari non debet*: Formole ſinonime a quelle dal Caſtellino riferite , e da noi traſcritte : *Electus in controverſia*,

 non

non debet confirmari lite pendente, *de restit. in integrum*, *cap. cum venisset in fine*; *Glossa ibidem* (1): E non è cotesta una Contraddizione?

CONTRADDIZIONE II.

Allorchè imprendono a giustificare la legittimità della voce del P. M. Majo Priore di S. Pietro Martire, fanno pompa di un' attestato, col quale affermano, che debba restar escluso ogni scrupolo. Or questo Attestato già esistente nel Processo è una deposizione di alcuni Religiosi, che dicono, aver essi col denaro del di loro deposito somministrato al nominato P. Priore, quello, che da esso venne pagato per prezzo del Baldacchino per l' Altare maggiore: Il che val tanto quanto dire, che questa stessa deposizione prova convincentissimamente essersi fatto il Baldacchino suddetto colle limosine contribuite da varj Religiosi, e quindi l'attestato appunto su cui fondaronsi nell'interrogarci, d'onde costa, che quel Priore avesse incassate limosine; fa piena fede, che il detto Priore abbia incassate limosine. E poichè il raccogliere, e spendere, per qualsiasi uso, limosine, non meno da'Secolari, che da' Religiosi, senza l'approvazione dei Padri del Conseglio del Convento, vien proibito sotto la pena, della privazione della voce attiva, e passiva dalle Leggi dell'Ordine, già trascritte nella stampata Copia dell'Istanza lettasi nel Capitolo contra la voce del detto P. Priore; e nel tempo stesso si sa da tutti, che senza il Conseglio de' Padri quelle limosine si raccolsero, e quel Baldacchino si fece: Nè di tal Conseglio de' Padri se ne adduste per parte del medesimo Priore il menomo documento; come mai per altro, che per impegno positivo di comparire incorsi in una manifesta Contraddizione, avranno potuto asserire nella stampata di loro scrittura, che le nostre eccezioni intorno alla voce del detto Padre si sono affermate solamente, ma non provate (2)?

CON-

(1) *Glossa in cap. 2. Cum venissent tit. XLI. de in integrum restit. lib. p. Decret. Edit. Venet. MDCIV. fol.* 552.

(2) *Absque licentia Patrum a Consiliis prohibemus . . . . A quibusvis personis sive INTRA, sive extra Ordinem constitutis, titulo Eleemosynæ . . . petere, vel exigere pecuniam . . . . . Qui vero in hoc deliquerint, utraque voce priventur &c. Capit. General. Rom.* 1629. *&c.*

CONTRADDIZIONE III.

VOlendo sostenere, che i Priori di Fondi, e dell' Olevano non furono sentenzialmente privati del diritto dell' Attiva Voce, ci sfidano all'esibizione di Decreti, e di Sentenze, che non si restringano in quelle sole formole *admittatur*, *non admittatur*; da loro chiamate non giudiciarie, e non valevoli a conchiudere, che si sia decretato, e sentenziato: Così hanno scritto nel foglio della stampata scrittura X. e XI. Ora lasciando stare l'insussistenza di una tale obbjezione, cui per iscioglierè basta soltanto il dire, che in conformità del solito immemorabile nella nostra Provincia, ed in tutto l' Ordine, quell' *admittatur*, e quel *non admittatur* esprimono lo stesso, che GODA DELLA VOCE, o DELLA VOCE RESTI PRIVATO; su di che a volersi trattenere, lo stesso omai sarebbe, che perdere il tempo, la carta, e l' inghiostro: E' d' uopo solamente considerare, come si contraddicono nella pagina XVII., e XVIII. della medesima di loro stampata scrittura, ove per istabilire, che i nominati due Priori furono dal Presidente del Capitolo, o dai Capitolari legittimati, ed in qualunque contratta inabilità dispensati, si burlano di noi, che troppo giustamente abbiam chiesto qualche prova di una tale legittimazione, ed abilitazione, facendoci intendere, che non vi abbisognava, nè anche un decreto verbale, nè anche un oracolo di voce viva, bastando per tutto il FATTO (ed il fatto si fu, che lo stesso Presidente del Capitolo dichiarolli illegittimi, ed inabili) col quale Fatto, che senza dubbio è molto meno in rigore di giuridica decretazione, di ciò che siasi un *admittatur*, o *non admittatur* gli canonizzano legittimati, ed abilitati. Se questo non è un contraddirsi, la contraddizione qual sarà mai?

CONTRADDIZIONE IV.

STretti dalla forza del fresco esempio dell' avvenuto nel Capitolo Provinciale del 1764. al P. Baccelliere F. Ambrogio Fedele, il quale non diede il Voto in seguito di essere stato da' Giudici dei requisiti, dell'attiva voce privato; altro scampo non hanno, che il dire più cose una opposta all' altra; niente vergognandosi di contraddirsi. Dicono prima, che così fu appunto, come da noi si è asserito, ma che un solo esempio non è valevole ad abbattere una contraria immemorabile osservanza. Invitando così ognuno a ridete per la franchezza, colla quale si de-

si decanta una immemorabile osservanza a lor favore, nell'atto medesimo, in cui il fatto recente del Capitolo dell'anno 1764. mostra ad evidenza, che la consuetudine della Provincia è tutta contraria alle di loro pretese. Ma non tantosto ebbero accettato il nostro asseveramento, che subito, mostrando di essersi pentiti di non avere per quella sola volta non oppugnata la verità, ritrattansi, e si disdicono, soggiungendo nella stessa pagina XXVI., che il P. Fedele volontariamenre non intervenne, perchè impedito da infermità; e di questa infermità si gloriano di averne presentato il valido documento (1). Se questa sia, o non sia una manifesta Contraddizione, ognuno, che abbia fior di senno, potrà ravvisarlo.

CONTRADDIZIONE V.

NEl foglio LXVI. negano esservi stato Appello contro l'atto dell'elezione (che contra la conferma; noi medesimi confessiamo di non aver fatto appellazione, anzi ci gloriamo di dire, che farla non potevamo, non essendoci peranche giuridicamente costato, che la conferma fosse stata spedita: mentre nè il Reverendiss. Generale ce ne ha dato notizia, nè gli Elettori del P. de Fusco di tal conferma hannoci legalmente cerziorati), e nella stessa pagina da sfacciati contraddicitori di se medesimi, rammentano, che nell' atto pubblico rogatosi per or-

(1) Il documento degl' Elettori del P. de Fusco presentato, è l' attestato di un solo Religioso, il quale depone aver udito dire dal P. Fedele, che non intervenne al mentovato Capitolo del 1764. per avernelo impedito la sua corporale infermità. A sì fatta attestazione di un testimonio singolare, e di solo udito, si contrapone da noi l' attestato giurato del P. Maestro Archivista del Convento di S. Pietro Martire, da cui perquisitisi i libri delle Messe, si è rilevato, che la mattina dell' elezione del Provinciale nel detto anno, siccome pure ne' giorni precedenti, esso P. Fedele celebrò la Santa Messa. E si contrapone insieme l' attestato giurato di nove Religiosi del Convento di S. Domenico Maggiore in prova, che la mattina della mentovata elezione lo stesso P. Fedele venne dal Convento di S. Pietro Martire, ove dimorava, a desinare nel detto Convento di S. Domenico. Tant' egli è falso, che il P. Fedele stesse allora ammalato.

ordine dei Capitolari opponenti, dal Notajo, e Protonotajo Appostolico il P. Cangiano, si spiega, e si esprime, che il nostro ricorso non fu altrimente una semplice istanza; ma fu una solenne appellazione al P. Generale per l'atto dell'elezione da non doversi fare, in compagnia degl' Inabili scientemente ammessi al Capitolo, per la prepotenza dei Cospiratori.

Involve altresì contraddicimento manifesto la proposizione, che avvanzano nel medesimo luogo, dicendo, che fra le nostre doglianze presso la Maestà del Re, ed il Delegato della sua Giuridizione, non si è fatta menzione dell' appello non curato: Imperocchè quei lamenti accennano ogni genere d' irregolarità, e di violenza possibili a praticarsi, e quindi comprendono, e dinotano sopratutto la massima irregolarità, e violenza dell'atto elettivo volutosi consumare, non ostante l' appellazione interposta, per cui doveva sospendersi, e differirsi; siccome poi nel decorso dell'*informazione* dal Re ordinata al Delegato suddetto, si è da noi dichiarato, e spiegato. Senza che l' Appello, che vorrebbero mettere in dubbio fu scritto, e sottoscritto da tutti Noi diciannove Vocali protestatici, contra l' elezione, e trasmesso venne al P. Generale, il quale tant'è sicuro, che abbialo ricevuto quant'è innegabile, che gli pervenne lo scrutinio dell'elezione, a cui s' inserì. Laonde col tanto contraddirsi neppure si possono lusingare di far sospettare la menoma falsità in un *Vero*, che col fatto medesimo della conferma enunciativa dello scrutinio, rimane oltra il bisogno comprovato.

CONCHIUSIONE.

IN vece adunque di riempiere le carte della fatta scrittura, altre di erudizioni estranee all' argomento, siccome tra molte e la notizia del succeduto in ordine alla Prepositura di Metz, quando fu ad essa eletto il Cantore di quella Chiesa: Altre di encomj caricati, ed alla quistione impertinenti, e taluno neanche verace, come tra non pochi è l'elogio dato al P. Maestro Senese, che non dal Re si scelse per l'affare di Monopoli, ma dal Padre Generale vi fu destinato con determinazione, dal Sovrano non impedita, ma secondata; altre d' invettive, e persuasive non da Forense, ma da Schiamazzatore, non da sapiente, ma da smorfioso, e quasi da fanatico più che da discorsivo, come tra le tante si è quel pezzo di predica su l' ubbidienza ai Superiori dovuta: la quale però ricorrendosi con giusta causa al

So-

Sovrano, non si deve, e non si può mai dir violata o in qualunque menoma parte offesa.

Troppo, assai troppo meglio stato sarebbe non uscire da i limiti della controversia, ed evitare le bugie, le calunnie, e le contraddizioni da noi suddescritte, e le altre innumerabili, cui per narrar solamente vi si richiederebbe molto più lungo tempo di quelle sole quattordici ore, che noi abbiamo impiegate nel rispondere alla scrittura, subito che capitò essa tra le nostre mani, non ostante l' impegno, che si era giurato di non farcela mai vedere, per la certezza appunto, che avevasi, di trovarsela sotto gli occhi allora allora confutata, e dalle seccatrici tattamelle in fuora, dichiarata una congerie di tali, e così esposte ragioni, che possono chiamarsi difese; ma sono accuse.

Napoli 4. Agosto 1766.

Ne respondeas Stulto juxta stultitiam suam, ne efficiaris ei similis.

Proverbiorum XXVI. v. 4.

Si esamina con brevità il Contenuto nella Seconda delle stampate Scritture a pro degli Elettori del P. de Fusco.

Nella pagina 3. si asserisce, che fu censurata la citazione del Testo d'Innocenzo IV., a motivo che non vi si era premessa la proposizione *In*: *In Cap. in elect. in 6.*

Si legga la pagina 9., e 10. della nostra ultima Scrittura, e si scorgerà ad evidenza, che la proposizione *In* da noi non è stata neppure nominata.

Nella pagina 4. si decanta giustificata la citazione *Cap. Messana Ecclesia*.

Si legga Emmanuele Gonzalez, nei commentarj su del mentovato Capitolo.

Nella stessa pagina 4. si rigetta la Legge del Ripoll, e l'ordinazione del Gonzalez per essersi (come ivi si avvanza) riconosciute da noi per commenti istruttivi.

Si legga la pagina 13., 14., 15. dell'ultima nostra Scrittura, ed ivi si troverà scritto da noi, che il vero senso della legge dell'Ordine fu dichiarato dal Ripoll, e che per la Provincia di Regno l'osservanza di tale legge, fu con autorità appostolica comandata dal Visitatore Gonzalez sotto la pena della Nullità dell'Elezione, e del Capitolo.

A Nel-

Nella pagina 5. si dichiara insufficiente ad esprimere decreto , la formola: *Admittatur: Non Admittatur*.

Si legga il de Rosa , il quale insegna, che per l'esecuzione , o non esecuzione delle lettere Appostoliche, è un decreto bastantissimo la consueta formola: *Exequatur: Non Exequatur*.

Nella stessa pagina 5. , si ricorre di nuovo alla facoltà ordinaria del Presidente del Capitolo , e delegata dei Revisori.

Si legga la pagina 19., e 20. dell'ultima nostra scrittura.

Nella pagina 6. la distinzione di Tre bastanti a far Coro, e non già a far Convento , si chiama una distinzione , che si suole fare nei circoli.

La suddetta distinzione è fondata nella Bolla d' Innocenzo X. da noi accennata nella pagina 17. dell' ultima scrittura , dopo la citazione di varj prescritti delle nostre leggi.

Nella medesima pagina 6. si adduce il decreto da i Revisori interposto.

Si legga la pagina 13. della seconda tra le scritture da noi stampate sotto il titolo: *Alle Ragioni &c.*

Nella stessa pagina 6. si rinnova l'assertiva delle due specie d'Inabilità, e della seguita Abilitazione degl' Inabili.

Si legga la pagina 23. dell' ultima nostra scrittura , e la pagina 19.. E si desidera sapere , come si dimostri, che l'inabilità dei Priori di Fondi , e dell' Olevano provenuta dalla mancanza dei Requisiti richiesti dalle leggi, stata sia una Inabilità tassata per loro a favore degli Abili.

Nella stessa pagina 6. si afferma , che bastar poteva la protesta di un solo, e si vuole, che si legga il Jasinki.

Si dimanda qual fu , tra gli Elettori del Padre de Fusco , qual fu Colui , che si protestò di non voler conchiudere l' elezione cogl'Inabili: E si desidera, che leggasi il Samuellio nel luogo da noi citato nella pagina 20., dell' ultima scrittura.

Nella stessa pagina 6., e nella 7. , e 8. si afferma , che la surrogazione fattasi dai Numeratori dei Voti , non si oppone a i sentimenti del Passerino.

Leggasi il Passerino nel sommario da noi citato nella pagina 22. dell'ultima nostra scrittura, nel quale sommario l'elezione dello Scrutatore da surrogarsi, si ammette solamente, alloraquando lo Scrutatore *de jure* sia presente nel Capitolo. E se il caso presente, per quanto si sappia, non è altre volte a memoria di viventi uomini succeduto, non può sussistere l'asserzione, che si è fatto ora, come sempre si è praticato.

Nella pagina 9. si dice, che i difetti occorsi nell'Elezione del P.

de

de Fusco stati siano estrinseci, e non essenziali all'Elezione.

Si legga la pagina 4., 5., e seguenti della prima delle stampate nostre scritture.

Nella stessa pagina 9. si vuole, che la parte più sana sia la maggiore.

Si legga la pagina 24. dell' ultima nostra scrittura, e la pagina 12., e seguenti della prima.

Nella pagina 10. si adduce il Testo d' Innocenzo IV. *Statuemus . . . . . ex puris consensibus celebretur electio.*

L'intiero Testo è il seguente: *In electionibus, ac scrutiniis, ex quibus jus oritur eligendi, Vota CONDITIONALIA, ALTERNATIVA, vel INCERTA penitus reprobamus, statuentes, ut hujusmodi votis pro non adjectis habitis, ex puris consensibus celebretur electio; voce illorum, qui non pure consenserint ea vice in alios residente.* Si desidera sapere, come si affaccia al caso un tale Testo, dacchè i diciannove Vocali non diedero Voti o INCERTI, o ALTERNATIVI, o CONDIZIONATI; ma non votarono affatto.

Tutto il di più non è degno di esame, non che di risposta.

DIMOSTRAZIONE

Della violata ragion de' Vocali, all' elezione del Priore Provinciale de' Domenicani, della Provincia di Regno, non concorsi.

Οἷον, εἰ τὸ, εἰ ἡμέρα ἐστιν, ἥλιος ὑπὲρ γῆν ἐστιν, ψευδός τις ὑπολάβοι, οὐ τὸ συμπεπλεγμένον βέβλαπται· αὐτὸ γὰρ ἔχει τὴν ἑαυτοῦ ἀλήθειαν· ἀλλ' ὁ ἀπατηθεὶς περὶ αὐτοῦ· οὕτω καὶ ὁ παρὰ τὸ καλῶς ἔχον λοιδορῶν ἢ κακοποιῶν, αὐτός ἐστιν ὁ βεβλαμμένος, σὺ δὲ οὐδὲ βέβλαψαι, οὐδὲ πεπονθάς τι κακόν.

Si dies eſt, ſol ſuper terram verſatur. Hoc ſi quis falſum putet, non ipſum connexum damnum facit, cui ſua conſtat veritas, ſed is, qui falſum de eo ſentit. Sic etiam qui ſecus, ac decet, te conviciatur, aut malefacit, ipſe eſt, cui noceatur, tibi vero non nocitum quidem eſt, neque mali quidquam datum.

Simplicius Comment. ad Epictet. Cap. LXIV.

DOpo aver cotanto sottilizzato il degno Difensore dell'elezione del Priore Provinciale dell' Ordine de' Predicatori, della Provincia di Regno, seguita in persona del P. Exreggente F.Gio:Lionardo de Fusco, per rispondere, se l'era possibile, a' sodi argomenti dell'allegazioni, pubblicate in difesa della ragion de'Vocali, alla medesima elezione non concorsi; ricredutosi già di non esservi potuto riuscire, in occasione di *confutare l'ultima nota, data fuora contra l' eletto Provinciale*, ha raccomandato il suo impegno all' ajuto della maldicenza, conviziando maledettamente il più felice ingegno, anzichè l' onor dell' istessa Religione; Il quale, mosso da spirito di eroico zelo, ha sì egregiamente sostenuta l' osservanza degl' inalterabili stabilimenti de' Sacri Canoni, e dell' Ordine, nel rincontro di tal'elezione violati da chi al Capitolo presedea. Infelice, ed empio asilo dell' amabile Contradittore! In vece *di tenersi dentro la dirotta comune*, come suol dirsi, e scrivere a' gravi bisogni della disperata sua causa, ha voluto *satyram scribere*: E non sa egli d' aver incautamente esposto il suo petto alle ferite di quelle velenose frecce, colle quali ha creduto oltraggiare l' altrui decoro?

Cædimus, inque vicem præbemus crura sagittis (1).
Vivitur hoc pacto: sic novimus.

Sono bajate le dilui mordaci espressioni, vomitate a torto contr'il Soggetto, che ha pres'in mira a maledire. Altre, che puerili, ed inette ciancie vi vogliono, per adombare il merito, e la luminosa fama di questo valent' uomo, troppo ragionevolmente impressa nel senso comune di tutt'i Savj. Ma che bisogno ho io di aggiunger luce al Sole? L'offesa di costui riputazione si difende da se stessa, e la proteggon a gara l' acclamazioni di questa Capitale, e delle più cospicue Città d' Italia, nelle quali il suo nome si ripeterà sempre, con infinito desiderio di udire dalla di lui eloquentissima lingua le fervorose, dotte, e soavissime sue predicazioni. Finalmente di qual mancanza è reo nell' opinione del mio Avversario l'Autore delle pubblicate Allegazioni, sicchè abbia potuto meritare l' estrema sua indignazione?

A Egli

(1) *Pers. satyr.* 4. *v.* 37. & 38.

Egli non ha fatt'altro, come far li conveniva, che manifestare le violenze, gli attentati, ed abusi, commessi dal Presidente P. M. F. Antonino Califano, e da' suoi divoti Vocali in tutti gli atti del Capitolo, ad oggettochè, rappresentandol' all' intelligenza del Sovrano il Supremo Delegato della Real Giuridizione, a cui sta commesso l'informo col parere su questa dipendenza, possansi ottenere il riparo *del Placito* alla conferma dell'elezione, spedita dal Ministro Generale dell'Ordine, e l'economiche Reali provvidenze, per la quiete di una Religione, felicemente diramata, sin dal suo utile nascimento, in questi dominj. Non era ciò motivo bastevole da muoverl' a sdegno, sì perchè nello scrivere può di leggieri ognuno ravvisare, di essersi usata infinita moderazione, e sì ancora perchè trattavasi di appalesar' il torto, e violenza, usata ad un ragguardevole numero di diciannove Vocali, tra' quali eranvi ben nove graduati Maestri, compresovi l' Autore dell' Allegazioni, sette Predicatori generali, e tre Priori Lettori de' più rispettevoli Monisteri della Provincia; che val quanto dire, di aver dovuto il costumatissimo Religioso garentire la propria sua ragione, e quella degli altri Vocali, miseramente oppressa, e violata; come nella presente scrittura si scorgerà, colla narrazione de' veri fatti, che, per serbar moderazione, si sono taciuti nell'altre Allegazioni, fin'ora pubblicate.

PEr antico costume, anzichè per espresso dettame delle Costituzioni dell'Ordine de'Predicatori, innanzi procedersi all'elezione del Priore Provinciale, debbonsi *legittimare le voci* degl'Individui Elettori, affinchè non s'ammetta nel novero d'essi chi dritto non ha di eleggere. A tal' uopo le Costituzioni medesime comandano la destinazione di Giudici, interi, ed imparziali, i quali dall'ufizio di scrutare la qualità, ed i requisiti di cadaun Vocale, nel linguaggio delle Costituzioni istesse appellansi *Scrutatori*. Delicato non poco s'è l'incarico di cotesti *Scrutatori*; imperocchè richiedesi in loro matura nozione degl' inalterabili stabilimenti dell' Istituto, e de' requisiti tutti, che abilitar debbono i Vocali all'atto elettivo del Superiore Provinciale; ma sopratutto costanza inflessibile, per giudicarne privi coloro, ne' quali manca la ragione, e la qualità necessaria di dar voce. Perciò all'ufizio di *Scrutatori* si prescelgon sempre Maestri, i più savj, ed irreprensibili della Provincia. Nè esemplo si legge, o si rammenta, che l'escluso dalla *voce* nel Capitolo, per giudizio di questi gravi *Giudici*, abbia ardito d' attentare il contrario col fatto suo. Può solamente l' escluso, qual'ora gravezza risenta nel giudicamento de' *Scrutatori*, richiamarsi al Consiglio di Provincia, ma ciò li vien permesso

pria

pria del determinato giorno dell'elezione, altrimenti la sentenza di esclusione fa passaggio *in judicatum*.

In seguela di questa costante polizia dell'Ordine, a' *16.* del mese d'Aprile del corrente anno *1766.* (tre giorni prima dello stabilito tempo del Capitolo, per l'elezione del Provinciale nel Monistero di S. Pietro Martire) furono eletti per *Giudici Scrutatori* quattro Maestri, di notissima dottrina, e probità. Essi furono li Maestri Martini, e Janni, per la Nazione forestiera, ed i Maestri Gaudiano, e Cresconio, per la Nazione Napoletana. Costoro, disaminando i requisiti di ciascun Vocale, ne giudicarono uniformemente privi, ed esclusi il Priore del Convento dell'Olevano, e l'altro del Monistero di Fondi, come quei, che ne' suddetti loro Conventi non aveano alimentato il necessario numero de' Religiosi Chierici di famiglia, secondo il precetto delle Costituzioni dell'Ordine; ed oltre a questo indispensabile difetto, per l'altro più rimarchevole, che concorrea nel Priore di Fondi, voglio dire, dell'alternativa di Nazione, prescritta da un sollenne Breve Apostolico, e confermato in un Capitolo, celebrato nella Provincia di Regno nell'anno *1639.*, giusta la legge della qual'alternativa, il Priore di Fondi in questo biennio dovea essere Napoletano, e non già Regnicolo, come con valevoli documenti costò a' *Giudici Scrutatori* (1).

Ma è di bene, che, coll'accennata notizia della contravvenzione alla legge di alternativa. se ne comprenda eziandio la cagione. Il Priore di Fondi fu eletto al governo di quel Convento dal P. M. Califano in tempo del suo Provincialato, unicamente per assicurarsi di un voto, di sua divozione, e dipendenza, nell'elezione del successor Provinciale. E per riuscire nel disegno, non si curò di derogare allo stabilimento dell'alternativa, tant'era in lui la certezza di questa voce. E quì comincia l'epoca delle violenze, ed attentati, commessi dal Presidente Califano.

Ognuno creduto avria, che i due Priori, esclusi per sentenza de' *Giudici Scrutatori*, piegando la testa all'autorità d'un tal sollenne uniforme giudicamento, avessero a quello ciecamente ubbidito, come in altre occasioni, e spezialmente nell'ultimo Capitolo dell'anno *1764.*, prontamente ubbidì il Priore d'Afragola, escluso anch'egli da' *Giudici Scrutatori* (2); o almeno, che legittimo *appello* al Consiglio di Provincia in tempo opportuno

 pro-

(1) *Fol. 92.* e 110.
(2) *Fol.* 105.

prodotto avessero. Ma nò, a niuno di questi due Religiosi, e regolari partiti vollero appigliarsi, e confidando pur troppo nel favore, e protezione, anzi nell'ardentissima premura del Presidente Califano, ecco qual violenta risoluzione intrapresero, per intervenire, a votare, malgrado l'esclusione, giudicata *da' Giudici Scrutatori*.

Il Priore di Fondi, all'avviso giuridico di sua esclusione, deponendo la religiosa modestia, con insolenza, e temerità, alla presenza de' *Scrutatori* profferì le seguenti parole: *Con tutto questo pure ho da dare il voto, e farò vedervi, che entrarò nel Capitolo* (1). In fatti nel mattino della giornata diciannove si presentò, unitamente coll'altro Priore dell' Olevano, nel luogo del Capitolo, per dare cogli altri Vocali *voce* nell'elezione del Provinciale. Sbigottì tutta l' Assemblea, o almeno la parte più sensata, ed osservante della medesima, cotesto temerario ardimento de' due esclusi Priori; E perciò alla necessaria richiesta, che il Presidente al Capitolo dee a tutta l' Adunanza premettere, in quelle parole: *Placetne vobis locus, & tempus?* la sana parte de' Vocali rispose così: *Non placet, donec excludantur, qui a Scrutatoribus exclusi sunt*. Anzi non contenta di questa modesta, e regolarissima risposta, il P. M. Janni, a nome eziandio degli altri suoi Colleghi *Scrutatori*, con degno, e sodo ragionamento, tratto dallo spirito di pace, dal brillante tenore delle Costituzioni dell' Ordine, e da un verace zelo per l'esatta osservanza delle medesime, perorò lungamente, dimostrando al Presidente, ed a' suoi seguaci Vocali, l'irregolarità, i sconcerti, e gli attentati, che ne seguivano, coll'ammettersi a votare coloro, che dritto non aveano di dar voce. Ma in darno si parlava a quel Presidente, che n' era l' appassionato Autore, e convinto dalla forza de' strincentissimi argomenti, altr'egli non seppe rispondere, *ch' egli in quel luogo non avea Birri, per discacciarne i due Priori esclusi* (2).

Cotesta durissima, e dispettosa risposta ridusse la parte più sana de' Vocali a stato di seria costernazione, riflettendo al positivo dispregio dell'osservanza delle leggi, e della consuetudine, giammai violata nell'Ordine. E non volendo col fatto loro concorrere ad un sì manifesto attentato, e di meritare le pene stabilite da' Sacri Canoni, si risolvettero a presentare formali istanze, in cui le ragioni, ed i motivi tutti dell' espulsione de'due Prio-

(1) *Fol.* 104.
(2) *Fol.* 108.

Priori esclusi si allegavano, chiedendo in fine, che ad atto di elezione non poteasi giammai procedere, coll' intervento delle due escluse *voci*, o almeno fin' a tantochè non si fossero le medesime legittimate, come si conveniva (1). Altr' istanze furono prodotte per la esclusione de' Priori de' Conventi di S. Pietro Martire, e di Castello a mare, per cagion di evidente difetto de' requisiti, che ne' suddetti concorrea (2). Nè a voce, nè in iscritto fu dal Presidente dato minimo ascolto, o provvidenza a quest' inchieste, le quali *alta voce* furono lette nel Capitolo, anzi sprezzandole con autorevole indifferenza, dal suo ridente labbro, in aria di scherno, altro non s'udia dire, che a questi mali avrebbe riparato, dopo l'Elezione, il Ministro Generale.

Giobbe istesso a risposte così temerarie, e dispettose del Presidente Califano, avrebbe perduto il merito della sua eroica pazienza. E pure la sana parte de' Vocali tollerò gli oltraggi, con infinita moderazione; Laonde, protestatasi sollennemente, per mezzo di un Protonotajo Apostolico, dell' irregolarità, attentati, e violenze, che di già volea il Presidente, co' suoi aderenti Vocali commettere, e di appellare al Ministro Generale, ed anche alla Suprema *Protezione* dell' Amabilissimo Re, si risolvette a non inerire colle *voci* loro al proseguimento degli atti Capitolari (3).

Non curò il Presidente Califano la riluttanza di diciannove Vocali, tra' quali, come s'è detto, eranvi nove ragguardevoli Maestri, e sette Predicatori Generali, oltre li Priori de' Conventi di Salerno, d'Afragola, e Majuri, e molto meno i protestati appelli; e coll' aura de' rimasti Vocali al numero di vent' otto, nella maggior parte Priori, da lui eletti, tirò innanzi l' elezione, la quale seguì già in persona del P. de Fusco, coll' inclusiva di venticinque voti, compresi i due esclusi Priori di Fondi, e dell' Olevano, ed i Priori di S. Pietro Martire, e di Castello a mare, giacchè gli altri Vocali diedero i suffragj per altro Soggetto, ed uno di essi buttò nell' urna la sua cartuccia in bianco.

Quì però cade in acconcio di notare un' altra novità, praticata dal Presidente. Oltr' *a' Scrutatori Giudici delle Voci*, de' quali ho innanzi parlato, le Costituzioni dell' Ordine prescrivono,

A 3

(1) *Detto fogl.* 108., *e* 112.
(2) *Fol.* 116., *e* 111.
(3) *Detto fogl.* 208.

no, doversi deputare all' Ufizio di *Scrutatori Numeratori* de' voti tre Religiosi, i più antichi di professione; E qual' ora talun d'essi non possa, o non voglia accettare l'incarico, che *de jure* li spetta, in luogo di costui non può surrogarsi quel Religioso, che sussiegue nell' antichità di professione, ma devesine fare la Canonica elezione. In seguela di questo stabilimento, i *Scrutatori Numeratori* doveano essere i Priori di Bagnoli, di Capoa, e di Ottati. Essendosi li due ultimi scusati, in vece di procedersi alla Canonica elezione di altri due *Numeratori*, imperiosamente il Presidente Califano, derogando pur' anche a cotesta legge, surrogò i Priori di Sanseverino, e di Conca, l' opra, e l'ingerenza de' quali a tal ufizio di molto contribuiva al suo intento.

Di fatto le Cartuccie de' voti furono scritte da un solo carattere, formate di una eguale grandezza, e dispensate a' Vocali, non già da' *Scrutatori Numeratori*, a'quali spettava, ma, uniformandosi costoro alla premura del Presidente Califano, permisero, che si distribuissero da altro Religioso, dal medesimo destinato. Ed ov' è quella segretezza, ed attenzione, che le Regole Canoniche severamente inculcano nella distribuzione delle cartuccie de' suffragj? Ma che Regole, e Costituzioni, se il rammentarle solamente in quel rincontro era atrocissimo delitto?

Pubblicatosi intanto lo Scrutinio, o per meglio dire, il gruppo di tante violenze, ed attentati commessi, fastoso il Presidente Califano di essere l'elezione seguita a seconda delle sue premure, sogghighiando la sana parte de' Vocali, non concorsivi, gli rimproverò, che, non ostante la riluttanza loro, il Capitolo erasi celebrato. All' usata violenza però non potendo essi altrimenti resistere, continuarono a dar ripruove del di loro modesto contegno, e replicate le proteste per le irregolarità di tutti gli atti Capitolari, si dipartirono dal luogo del Capitolo, sulla credenza, che terminata già fosse la scena del disordine, e sfogata la cieca passione del Presidente Califano (1). Ma costui, sciolto già il freno agli attentati, si volle in grado eroico segnalare nell' uso de' medesimi.

Egli, dopo la ritirata della sana parte de'Vocali, non concorsi, di concerto co' suoi seguaci Vocali, propose, ed elesse i quattro Diffinitori del Capitolo Provinciale. Propose, ed elesse l'Elettore del Capitolo Generale; da che n'avvenne, che questi Diffinitori eletti, uniti col Presidente Califano, nel corso de' susseguenti

(1) *Fol.* 107.

ti giorni diece trattarono, e risolvettero gli affari più gravi, e rimarchevoli della Provincia. E nell' ultima giornata spezialmente, intimato un Consiglio di Provincia, composto di tre de' quattro eletti Diffinitori, e di due soli Maestri, si proposero, e vagliarono i requisiti di tutt' i Soggetti, che aspiravano a' gradi del Magistero, e della Predicatura generale, e francamente si stabilirono le *ordinazioni*, e *petizioni*, da registrarsi tra gli atti del Capitolo, le quali trasmesse al Ministro Generale, acquistar doveano forza di legge generale nell'intera Provincia. Voglio dire, che si esercitarono gli atti più essenziali, ed autorevoli nella Provincia. Atti, per lo stabilimento de' quali assolutamente necessitava l' intervento, e 'l consiglio di tutt' i gravi Maestri della Provincia medesima, come per l'innanzi erasi costantemente praticato, e con lodevol sistema; conciosiacchè dovendo essi valere di legge perpetua, e di Disciplina Monastica, il giudizio de' Maestri, ne' quali la ragion dell' Ordine presume saviezza, prudenza, e probità, di molto contribuisce alla giustizia, e rettezza del di loro stabilimento. Ma se le risoluzioni Conventuali richieggono il congresso di dodici Padri gravi, e del Priore di quel Convento, quanto maggiormente l' adunanza di tutti li Maestri bisognava nella risoluzione di cotesti atti Provinciali?

Mi riduco all' ultima ripruova della dispotica condotta del Presidente Califano, la quale corona perfettamente l'opera. Dopo aver' egli trasmesso in Roma al Ministro Generale dell'Ordine gli atti di quel famoso Scrutinio, per attenderne la risoluzione di giustizia, fu questa risoluzione per qualche tempo differita. Or chi creduto avria, che, pendente la determinazione del Ministro Generale, il Presidente Califano investir si volesse, di propria autorità, del carattere di *Vicario Generale* dell' intera Provincia, ad onta dell'espresso divieto delle Regole dell'Ordine? E pur così avvenne, in maniera, che uopo si fu alla sana parte de' Vocali, non concorsi, sollecitati dalle querele, e doglianze di quasi tutti li Religiosi della Provincia (ne' quali punir volea colla sferza del comando il giusto ritegno usato alle sue premure) di umiliare alla Maestà del Clementissimo Principe le suppliche, per la *cassazione* di siffatto attentato, siccome ottenne pel canale del Delegato della Suprema Giuridizione. Può immaginarsi di più in un Religioso, che, frant' i doveri principali del suo stato, vogliasi di proposito rilasciare in balia del di lui capriccio?

Ma non è questa, che fin' ora ho abbozzata, la compita immagine delle violenze, ed attentati, praticati in occasione dell' elezione del Provinciale. Nella condotta, e determinazione del

Ministro Generale, io priego il Supremo Magistrato, a ravvisarne il resto. Tralle carte dello Scrutinio, che in Roma furon trasmesse, eranvi comprese l'istanze, e le proteste, presentate in tempo del Capitolo da' Vocali, non concorsi; dalle quali, a buon conto, rilevavasi la oppressione, da costoro sofferta, e le novità, ed attentati commessi. Ma essi, per accertarne vieppiù il Ministro Generale, non mancarono con replicate allegazioni, memorie, istanze, lettere supplichevoli, e mediazione fin'anche dell' Eminentissimo Cardinal Orsini, Ministro Plenipotenziario in quella Corte per la Maestà del nostro Monarca, di rendere evidentissima la giustizia delle di loro opposizioni. Quel Ministro Generale però, che nell' istanze, e proteste de' Vocali avea compresa la di costoro idea di ricorsi alla *Protezione* dell' amabilissimo Sovrano, e colle notizie precorseli dal Presidente Califano, erasi accertato d'essersine già presentata *l'empara* nella Suprema Delegazione della Real Giuridizione, per riparare il Real *Placito* alla sua determinazione di conferma del Capitolo, appena con due versi, troppo autorevolmente scritti, si degnò di rispondere alle lettere, mandateli dal P.L.F. Domenico Maria Rinaldi, a nome di tutt' i Vocali. Ed è notevole l'ultima, scritta nel giorno stesso, ch' egli segnò la conferma dell' elezione, in questi sensi. *Ho ricevuta l'altra lettera di V.P. de' 6.del corrente. Preghi per me, e per i miei compagni, e le dò la mia benedizione* (1).

Non così rispose l'Eminentissimo Cardinal Orsini, la di cui sublime Dignità, e 'l distintissimo carattere in quella Corte di Roma pel nostro Invitto Monarca (per non dir altro) rendono ragione di divario tra l'istesso, e 'l Ministro Generale dell' Ordine. La lettera risponsiva del Cardinale al medesimo P. Lettore Rinaldi è questa: *M.R.P.*, scrive in cima del foglio, e poscia, dopo convenevol distanza, soggiunge: *In seguito dell' istanza fatta da V.P.*, *in nome ancora de' PP. Vocali intorno all' elezione del nuovo Priore Provinciale, non ho tralasciato di parlare al P.Reverendiss.Generale, che già n' era prevenuto, e mi ha detto, che, dopo verificate tutte le circostanze, renderà la dovuta giustizia sull' esposto. Intanto recandone a V.P. il presente riscontro, desidero, che abbiano le lor premure il bramato intento, e con stima verso il suo merito, parzialmente resto. Roma 2. Maggio 1766. Di V.P. -- Per servirla Domenico Cardinale Orsini. P. M. Domenico Maria Rinaldi* (2).

Tut-

(1) *Fol.* 120.
(2) *Fol.* 117.

Tutte queste usate diligenze, l' allegazioni tutte, le lettere, le suppliche, e le memorie, trasmesse in Roma a nome della sana parte de' Vocali, a nulla prevalsero nell'animo del Ministro Generale. Egli confermò nettamente l' elezione del P. de Fusco, senza neppure far menzione nel suo decreto di conferma dell' istanze, presentate in tempo del Capitolo da' Vocali, non concorsi, ed appena alla sfuggita rammentò le sole *proteste*, le quali dichiarò insufficienti, e di niun peso. Ecco le precise espressioni delle lettere patenti: *Misso autem ad nos Scrutinio, cum aliquibus protestationibus insertis, Nos diligenter lectis omnibus, quæ ad nos transmissa fuere, consideratisque omnibus considerandis, adbibito etiam graviorum Patrum, Jurisque Ordinis Peritiorum consilio* (in queste espressioni chi non ravvisa l'arte sopraffina del Ministro Generale, per colorire il suo irregolar passo?) *EXPENSISQUE PROTESTATIONIBUS, quas insufficientes, nulliusque roboris ad infirmandam Electionem censuimus, tandem judicavimus, prædictam electionem esse substinendam* (1).

Io, che ora debbo contenermi tra' ristretti limiti della sola narrazione de' fatti, mi dispenso da tutte quelle riflessioni, che si convengono alla riferita determinazione del Ministro Generale, e mi riserbo spiegarle ad altro luogo, ove su questo argomento dovrò posatamente ragionare. Basti soltanto l' idea, che ne ho accennata. Il dovere della promessa brevità mi spinge a soggiunger ora la dimostrazione degli argomenti di questa scrittura. Disaminerò primieramente la giustizia delle opposizioni de' Vocali, all'elezione non concorsi.

In secondo luogo trarrò l'evidenza delle violenze, abusi, ed attentati, non solamente da tutti gli atti del Capitolo, e dalla proseguita elezione del Priore Provinciale, ma dalla conferma eziandio dell' elezione medesima, spedita dal Ministro Generale dell' Ordine.

E finalmente tratterò del fondamento dell' *Empara*, e del *ricorso* degli stessi Vocali alla *Protezione* del Re, per ottenere il riparo del *Placito* alla conferma dell' Elezione, e le Sovrane economiche provvidenze contra le violenze, attentati, ed abusi, commess' in tutti gli atti Capitolari. Eccomi alla pruova.

(1) *Fol.* 75.

C A P. I.

Della giustizia delle opposizioni de' Vocali, all' elezione del Priore Provinciale non concorsi.

NOn capricciose, e fantastiche sono le opposizioni della sana parte de' Vocali, all' elezione del Provinciale non concorsi; nè, a sostenere una privata briga di partito, o qualche particolar ambizione di talun d'essi, furono nel Capitolo suscitate, come il valoroso Difensore degli Elettori nell' ultima sua maledica *confutazione*, con mordacissime espressioni di *sedizione*, *eccitata* da colui, ch' è l' oggetto del di lui furore, *sol perchè l' elezione non ha trovata mai sede nella sua persona*, ha dato ad intendere al senso di tutti; Proposizione, che, al pari dell'altre, sembrami scritta senza fondamento, giacchè nella persona di quel Religioso, che si taccia d'*ambizione*, ed è la spina del suo cuore, non potea nel corrente biennio cadere l'elezione di Provinciale, il quale, giusta l'alternativa di Nazione, dovev'eleggersi forestiero, e non già Napoletano, com' egli è; Ma spente furono le opposizioni dal zelo religioso di quei esemplarissimi Vocali (e dicone pur troppo poco del merito di quei Zelantissimi Religiosi), per l'esatt'osservanza delle leggi dell'Ordine, onde la pace, la conservazione, e 'l profitto spirituale del medesimo deriva,

Altra mira, ed altra premura di questa non infiammò il di loro docil cuore, ed Eroico coraggio, per opporsi alle novità, violenze, ed attentati, che conosceano assai bene di volersi commettere dal Presidente Califano, e da' di costui divoti Vocali, in quell' importante rincontro di elezione del Superiore Provinciale. Era loro ben noto il memorabile avvertimento del S. Vescovo Anselmo, che, tratto dalla sperienza, gran Maestra delle cose, ne'seguenti gravissimi sensi lasciò registrato nelle sue Epistole: *Certissimum namque est, quod in multis Ecclesiis experimento didicimus, quia in Monasterio, ubi minima districtè custodiuntur, ibi rigor Ordinis Monachorum inviolabiliter permanet, ibi pax inter Fratres, & in Capitulo proclamationes conquiescunt; ubi vero minimi excessus negliguntur, ibi totus Ordo paulatim dissipatur, & destruitur* (1).

Al-

(1) *Ansel. epist. 69.*

Altro non diceano i Vocali, non concorsi, nelle di loro istanze, se non che si bandissero dal Capitolo *le voci* de' Priori, a'quali lo stabilimento espresso delle Costituzioni dell'Ordine, e la sentenza *de' Giudici Scrutatori* vietavà il dritto di eleggere. Non era sedizioso, e fantastico il lor dire, allorchè si ristrinsero alla modesta, e regolare opposizione, di doversi almeno pria le voci escluse legittimare nel Consiglio di Provincia, e quindi ammettersi a votare, qual'ora così veniva determinato. E non sostengon'ora con sicuro fondamento, che, il non essersi voluto dal Presidente Califano deferire a niuna delle mentovate opposizioni, anzi, con positivo dispregio delle medesime, avendo voluto ostinarsi a proseguire l'Elezione, sia ella una violenza, meritevole del Sovrano riparo? Che se il riverito mio Contradittore dubitar voglia dell'autorità, e giuridizione de'*Giudici Scrutatori*, e dell'evidenza delle Costituzioni, a norma delle quali i *Scrutatori* medesimi regolarono il di loro giudicamento, nelle circostanze di fatto, che concorreano, Io son pronto a dileguare cotesta dubbiezza, nel disame, che vengo a soggiungere.

§. I.

A' Scrutatori, per espresso stabilimento delle Costituzioni dell' Ordine, compete l' autorità, e la giuridizione di giudicare la qualità delle Voci, *che all' elezione del Priore Provinciale debbon' intervenire.*

IN poche parole mi disbrigherò dal disame di questo punto. Dissi nella narrazione de' fatti, che innanzi l' unione del Capitolo, per l' elezione del Priore Provinciale, debbonsi eleggere i Giudici delle qualità delle *Voci*, detti *Scrutatori*, appunto per l'incarico, che hanno di scrutare, ed esaminare i requisiti, che in ciascun Vocale si richiede dalle Regole dell'Ordine, per essere ammess' all'elezione del Priore Provinciale; con giuridizione, ed autorità di privarne colui, al

quale taluno de' prescritti requisiti manca. Ora, in appoggio a tal mia proposizione, convienmi riferire le leggi dell' Ordine, dispositive di questa costante polizia.

Le più antiche vengono additate dal celebre Fontana, compilatore delle Costituzioni Monastiche, ne'seguenti precisi termini: *Scrutatores, seu JUDICES EORUM, qui debent habere vocem in Capitulis Provincialibus, habent tantum auctoritatem examinandi literas sociorum, aliasque testimoniales, ad Priores spectantes, non vero literas patentes Institutionis Priorum Magistrorum, seu Prædicatorum generalium, hoc enim a Concilio PP. Provinciæ, per vota secreta, fieri debet, prout fuit declaratum Romæ* 1650. *decl.* 19. *Declaramus, Scrutatores, SEU JUDICES VOCUM in Capitulis Provincialibus non habere auctoritatem, nisi ad examinandum literas Sociorum, aliorumque testimoniales, videlicet, AN PRIORES ALANT SUFFICIENTEM NUMERUM FRATRUM* (si noti questo caso, che si verificò ne'due Priori di Fondi, e dell'Olevano, per cui dalla *voce* nel Capitolo meritarono di essere da' Scrutatori esclusi) *an dederint eis competens vestiarium, an in suis Conventibus surgatur media nocte ad matutinum, de quibus in cap. postremo Valentino, & in hoc Romano, ita tamen ut difficultates graviores, quæ in iis occurrent, a Provinciali, aut Vicario, seu Præsidente, Patribusque Provinciæ diffiniantur, nulloque modo licet JUDICIBUS VOCUM JUDICARE, an Priores Magistri, & Prædicatores generales sint legitimè instituti, debeantque esse Vocales, sed hæc, atque similia, ob prætensos defectus, emergentia dubia circa validitatem vocum, a præfato Consilio Provinciæ per vota secreta, & non aliter erunt determinanda* (1).

La medesima legge, confermata nell'anno 1662., spezialmente per la Provincia di Regno, dal Visitatore, e Vicario Generale il P. M.F. Antonino Conzalez de Acuña, Compagno del Ministro Generale de Marinis, ritrovasi registrata tra gli atti originali, approvati così dal mentovato Visitatore, e Vicario Generale Conzalez, come dal Generale de Marinis, i quali, mandati in istampa, si conservano nella Libreria del Real Monistero di S. Domenico Maggiore. Ella è questa: *Ut quietem concupitam, &, quæ cunctis est cordibus desiderabilis, pacem, electionibus Priorum Provincialium statuamus, mandamus, atque jubemus, quocunque in contrarium usu, vel Provinciæ consuetudine non obstante, cui, si opus est, AUCTORITATE APOSTOLICA derogamus, ut Patres Magistri harum Provinciarum Regni Neapolitani,* in

(1) *Fontan. fol.* 583.

in quacunque Prioris Provincialis electione, quatuor per suffragia secreta eligant VOCUM, ET VOCALIUM JUDICES, qui Scrutatores vocum appellari solent, a quibus legitimi admittantur, & illegitimi rejiciantur . . . Hoc totum, sub pœna actorum, & agendorum nullitate, observari volumus, & mandamus.

Ed è talmente indubitata l'autorità, e giuridizione de' *Giudici Scrutatori*, circa la qualità delle *Voci*, le quali debbon' al Capitolo dell' elezione intervenire, che, nella direzion dell' Ordine, s'è resa massima costante, e costumanza inalterabile. In ogni rincontro sempre così si è inteso, e praticato. Nell'anno 1731. il Ministro Generale Ripoll, ne' seguenti chiarissimi sensi, spiegando con maggior precisione il potere di cotesta giuridizione, ne prescrisse l'osservanza a'Religiosi della Provincia di Sicilia. *Examinatoribus, seu Judicibus vocum institutis, ad examinandas literas testimoniales Priorum, vel aliorum Vocalium, quæ secundum leges deferendæ sunt ad Capitulum, ut admitti possint ad emittendam vocem, tam in electione Definitorum, quam Provincialis, COMPETIT JUDICIUM FERRE, ET VOCE PRIVARE, vel quia non detulerint literas testimoniales, quas ex lege deferre debent, vel quia literæ delatæ sint falsæ, vel quia non sint sufficientes, ut faciant fidem de iis, ad quæ probanda de lege institutæ sunt, undecunque hæc insufficientia probetur. Et si super hujusmodi literarum veritatem, vel falsitatem, vel super earum sufficientiam, vel insufficientiam aliquis habeat opponere, vel protestari, tenetur hoc coram dictis Examinatoribus deducere, & probare, uti JUDICIBUS, ad hunc effectum institutis DE JURE*. E nell'anno 1764 così si costumò col Priore d'Afragola, come nel fatto ho accennato.

Ed ecco, che il *sedere pro Tribunali* non isconviene a' *Giudici Scrutatori*, come, infelicemente motteggiando il Difensore degli Elettori, ha esclamato nella sua melanconica *Confutazione*. Il profferire decreti *d'ammessione, od esclusione* è dell' intrinseca ragione di cotest' Ufizio. Potea egli dispensarsi di ricorrere alle *formole di Barnaba Brissonio*, ed al costume delle *decisioni ex Cathedra*, per acquistare un arguto concetto di derisione dell' uso pratico di tal giuridizione; poichè nè i giudizj dell' antica Roma, alla spiegazione delle di cui formole quel valentuomo impiegò i suoi talenti, sono adattabili alla polizia de' giudizj presenti; nè, a risolvere punti di dogmi, o di seria riforma di disciplina, dovean' i *Giudici Scrutatori* impiegarsi.

Assai più infelice è la critica, che ha voluto soggiungere all' intelligenza della sollenne dichiarazione dell' anno 1650: alla conferma del Visitatore Conzalez dell'anno 1662; ed all' autorevol

 pre-

prescritto del Ministro Generale Ripoll dell'anno 1731 per la Provincia di Sicilia; spacciando a bella posta, che, nelle parole, e nel senso di quella dichiarazione, non scintilla a bastanza l'autorità, e giuridizione de' *Giudici Scrutatori*, corrispondente al caso ora avvenuto. Come potrà Egli nascondere quelle parole: *Scrutatores, seu Judices vocum?* Potrà equivocare nel significato, ma giammai toglierle dal contesto della dichiarazione; E quell'altre: *An Priores alant sufficientem numerum Fratrum*, che individuano la facoltà de' *Giudici Scrutatori*, come, di grazia, si volgeranno in senso contrario?

Piano, mi ripiglia l'avvedutissimo Difensore. L'ultime espressioni della legge: *Ita tamen ut difficultates graviores, quæ in iis occurrent, a Provinciali, aut Vicario, seu Præsidente, Patribusque Provinciæ diffiniantur, nulloque modo licet Judicibus vocum judicare, an Priores Magistri, & Prædicatores generales sint legitimè instituti, debeantque esse Vocales: sed hæc, atque similia, ob prætensos defectus, emergentia dubia circa validitatem vocum, a præfato Consilio Provinciæ, per vota secreta, & non aliter erunt determinanda*, sembrano limitative dell'autorità, e giuridizione de' *Giudici Scrutatori*. Sì, ma in quali casi? Nelle difficoltà gravi, e nel disame della qualità de' Maestri, e Predicatori Generali, i quali sono Vocali *de jure*. Risguard'alla qualità de' Priori non limita affatto la Costituzione l'indubitata autorità de' *Giudici Scrutatori*; e tanto meno limitata intender si debbe nel caso avvenuto, comechè il difetto de' requisiti ne' due Priori era evidentissimo, ed innegabile.

Il sofisticare poi sul potere del Visitatore Conzalez, e del Ministro Generale Ripoll, indica abbondanza di gran bel tempo nel mio Contradittore. I Magistrati sono Interpreti delle leggi, talvolta dubbiose, ed oscure; e quest' è la interpretazione *usuale dichiarativa*, che chiamano i Scrittori della pubblica ragione, e diffiniscono così: *Praterea prout legem interpetratur vel ipse legislator, VEL JUDEX, ALIUSVE, CUJUS AD OFFICIUM pertinet legem facto adplicare* (1). Se il Visitatore Conzalez, ed il Ministro Generale Ripoll non furono, nè poteano essere legislatori, per conceder tutto al vago pensare del Difensore degli Elettori, almeno sono stati essi Giudici, e Ministri dell'Ordine, a' quali il dritto d'interpretare le leggi del medesimo ben competea. Così insegna il dotto Van Espen ne' seguenti sensi: *Constitutiones verò mutari queant per Prælatos Religionum, qui tantæ sunt authoritatis, quantæ fuerunt eas instituentes* (2).

Con-

(1) *Heinec. de jur. nat. & gent. lib.* 1. *cap.* 4. §. 104.
(2) *Van Espen de institut. Regul. p.* 1. *tit.* 24. *n.* 18.

Conchiudo adunque, che non può richiamars' in dubbio l'autorità, e giuridizione de' *Giudici Scrutatori*, nel disaminare la qualità degli Elettori Priori, e nella facoltà di giudicarne l' *ammessione*, od *esclusione* de' medesimi, in senso chiaro, e brillante della riferita Costituzione dell'anno 1650., e della conferma dell'anno 1662., attent' eziandio l'inalterabile osservanza dell' Ordine, come ho dimostrato coll'esemplo dell'anno 1731., per la Provincia di Sicilia, e dell' altro recente del 1764. per la Provincia di Regno; e però sorge da tal *premessa legittima conseguenza*, che il giudicamento d' *esclusione* de' Priori di Fondi, e dell' Olevano, fu giusto, e regolare, mercè il difetto de' necessarj requisiti, che si rinvenne ne' medesimi, come veng' ora a dimostrare.

§. II.

La sentenza de' Giudici Scrutatori, per l'esclusione de' Priori di Fondi, e dell' Olevano dalla voce *nel Capitolo Provinciale, fu giusta, e regolare, attenta la mancanza de' necessarj requisiti ne' medesimi.*

TRa' Requisiti, che le Costituzioni dell' Ordine de' Predicatori richieggono ne' Priori Vocali, il principale s' è quello, di dover essi dimostrare, con autentici testimoniali, d'aver alimentato ne' di loro rispettivi Conventi il necessario numero di dodici Religiosi Chierici di famiglia. Cotesto requisito non deriva da particolar provvedimento della Religione medesima, ma sì bene dalle molte generali ordinazioni Pontificie, a tal' uopo emanate in diversi tempi. Il primo a stabilire il numero di dodici Religiosi di famiglia ne' nuovi Monisterj, che, per avventura si meditassero di erigere, fu il Sommo Pontefice Clemente VIII. La confermò il Papa Gregorio XV in una Bolla, che promulgò nell' anno 1622, anzi spiegandola, espressamente vietò l'erezione di nuove Case Religiose *in quacunque Civitate, vel Oppido, seu quocunque alio loco, nisi in eo saltem DUODE-*

DECIM FRATRES, aut Monachi habitare valeant (1).

L'isteſſo, con altra general Coſtituzione, preſcriſſe il ſucceſſor Pontefice Urbano VIII. nell'anno 1625, in queſte parole: *Monasterium, Conventus, Congregatio, vel Societas Religioſorum, ſeu Regularium nullibi recipiatur, niſi, præter alia ad id requiſita, in ſingulis ejusmodi locis duodecim ſaltem Fratres, aut Monachi, ſeu Religioſi degere, & competenter ſubſtentari valeant*. E finalmente negli anni 1649. e 1652, con due Bolle il Sommo Pontefice Innocenzo X. confermò, ed approvò ciocchè nelle riferite Coſtituzioni aveano ſtabilito i ſuoi Anteceſſori Pontefici (2).

L'oſſervanza di tal'utiliſſimo ſtabilimento prevalſe in tutti gli Ordini Regolari, ed in quello de' Predicatori ſpezialmente, il quale, per conteſtare alla Santa Sede ſemprepiù la cieca ſua ubbidienza, ed altiſſima venerazione, volle, a differenza di tutte l'altre Religioni, con una ſua legge particolare inculcarne l'eſatta eſecuzione, con minacciare la pena della privazione di voce nel Capitolo dell'elezione a quei Priori, che non dimoſtravano il mantenimento di tal numero di Religioſi ne' diloro Moniſteri, come ſi ravviſa nel Volume delle di lui Coſtituzioni (3).

Le note calamità d'Italia, accadute nelle paſſate guerre; le peſti, ed altri non pochi flagelli, rammentati in tutte le Storie, cagionarono la deſolazione di parecchi Monaſterj, ne' quali riuſciva difficile il mantenimento di dodici Religioſi di Famiglia. Perciò in un Capitolo generale, celebrato nell'alma Città di Roma nell'anno 1644, moderandoſi la precedente Coſtituzione dell'anno 1628, ſi abilitarono al dritto della voce i Priori di quei Conventi, i quali, per le ſofferte pubbliche ſciagure, non poteano alimentare il numero preſcritto di dodici Religioſi di Famiglia, purchè però dimoſtraſſero d'alimentarne almeno ſei. Le parole della dichiarazione ſon queſte. *Declaramus, quod Priores Conventuales, quorum Cænobia olim competentem numerum Fratrum alere conſueverant, nunc vero, ob vaſtationes bellorum, fabricas, contagium, aut aliud quodvis legitimum impedimentum, abſque ſua culpa duodenarium numerum Religioſorum ſubſtentare non poſſunt, nihilominus manere debeant in antiqua ſua poſſeſſione ſuffragii, ac in eo tanquam legitimi Vocales de jure admittendi ſunt. DUMMODO AD MINUS SEX FRATRES ALANT, QUI SUNT CAPITULARES, juxta decretum alias deſuper a S. Congregatione Regularium emanatum, niſi Provin-*cia-

(1) Nel *Bollar. Rom. tom. 3. fogl.* 477. e 428.
(2) Nell'isteſſo Bollario *fogl.* 275. e 281.
(3) *Conſtit. diſtinct. 2. cap. 1. text. 2. Fontana fol.* 226.

ciarum usus in contrarium existat (1).

Ed acciocchè tai Priori non allegassero apparenti pretesti nel Capitolo, per iscusar la diloro colpa, nella mancanza dell' indispensabile prescritto numero di sei Religiosi Chierici di famiglia, nell'anno 1650., con un' altra Costituzione si dichiarò, che nel solo caso essi giudicati sarebbero esenti da colpa, ed ammessi a votare nel Capitolo Provinciale, quando autenticamente dimostrassero d' aver richiest' a' Provinciali il supplimento del numero di famiglia, e di non averlo potut' ottenere. *Censebuntur autem* (son i precisi sensi della Costituzione) *tunc SUA CULPA sufficientem numerum Fratrum non alere, quando non constiterit authenticè factas fuisse a Prioribus debitas instantias apud suos Provinciales, vel Congregationum Vicarios, pro sufficienti Fratrum numero obtinendo* (2).

Alle Bolle Pontificie adunque, le quali richieggono in ciascun Monistero *saltem* la famiglia di dodici Religiosi, si dispensò nell'Ordine de' Predicatori, per quelle straordinarie cagioni, dianzi accennate, ed in que' Conventi soltanto, che rimasti erano desolati, ed inabilitati al mantenimento di tal famiglia. Potrei perciò io intraprendere, e fondatamente sostenere, che negli altri Conventi, e nella felicità del corrente Secolo, in cui tali straordinarj avvenimenti non si sono fin' ora uditi, e le Case Regolari sono provvedute di bastantissime rendite, per alimentare qualunque speziosa famiglia, le leggi de' Sommi Romani Pontefici dovessero esattamente prevalere.

Ma a tanto non voglio impegnarmi. Mi riduco alla moderazione, prescritta dalla posterior Costituzione dell'anno 1644., tuttochè la di lei ragione sia evidentissima. I Piori di Fondi, e dell'Olevano, non avendo dimostrat' a' *Giudici Scrutatori* con autentici testimoniali, d' aver alimentato ne' loro Conventi tal indispensabile numero di famiglia, doveano essere esclusi dalla voce nel Capitolo Provinciale.

Per evitare la pena dell' esclusione, eziandio nelle circostanze della mancanza del prescritto numero di sei Religiosi Chierici di famiglia, doveano almeno giustificare *authenticè factas fuisse debitas instantias apud suos Provinciales, pro sufficienti Fratrum numero obtinendo*. E non avendo ne anche a ciò supplito, come poteano evitare la pena dell' esclusione?

I *Giudici* Scrutatori però, volendo con essi usare indulgenza, ed arbitrio (per altro disorbitante, ed irregolare) si ristrinsero allo stabili-

(1) Fontana nel citato luogo.
(2) Fontana nell' istesso luogo.

mento dell' ultima conferma degli atti del Capitolo Provinciale, celebrata nell' anno 1764., sotto la direzione, e governo dell' attuale Ministro Generale dell' Ordine. Egli è questo: *Illud autem adjicimus, quod sæpe in Capitulis generalibus, & præsertim in Capitulo generali Romano 1694. ordin. 1. pro regulari observantia sancitum fuit, ut Divinum officium quotidiè recitetur in Choro, etiam in parvis Conventibus, & Vicariatibus, si sint ad minus tres Clerici, Priore ipso, vel Vicario computato, & hoc sub pœna privationis ab officiis, & vocis activæ, & passivæ . . . . . Alioquin Præsides ii nulla in Capitulis Provincialibus voce gaudebunt, si ea gaudere debeant, ut in eodem Capitulo sancitum est.*

Ma neppur l'indulgente interpretazione, data a cotesta legge (la quale ad altro fine ella risguarda, inadattabilissimo al senso di ristrizione delle precedenti riferite, siccome, colla scorta de' più sensati Canonisti, farei vedere, se dall'angustia del tempo non fossi sollecito) potè determinare l'animo de'Scrutatori a dichiarare godenti i Priori di Fondi, e dell' Olevano il dritto della *voce* nel Capitolo, comechè nè anche tre Religiosi di Famiglia dimostrarono essi, di aver alimentati ne' Conventi loro; onde forza d'evidentissima ragione gli obbligò a sentenziare la esclusione de' suddetti due Priori dall' intervenire al Capitolo, ed a dar suffragio nell' elezione del Priore Provinciale (1).

Anzi il Priore di Fondi fu escluso, per mancanza eziandio di altro sostenzievole requisito, che in lui si rinvenne. Era egli nato nel Feodo di *Rocca Piemonte Mater Domini*, ed in conseguenza gli ostava il difetto dell'*alternativa di Nazione*, per essere riconosciuto legittimo Priore Vocale. Il Sommo Pontefice Urbano VIII con suo Breve, spedito in Roma nell'anno 1629., confermato poi in un Capitolo Provinciale, congregato nell' anno 1936., stabilì, per la Provincia de'PP. Predicatori di Regno, l'alternativa in tutti gli ufizj tra Napoletani, e Regnicoli, ad ogetto che si serbasse tra' medesimi la ragione dell' uguaglianza nelle preminenze del Governo, e si togliessero i motivi di gelosia, e di disordine nella Provincia. Il Breve è concepito così: *Ut in posterum in præfata Provincia Regni inter Provinciales, & Priores Conventuum, tam Neapoli, quam extra existentium, servetur alternativa semel ex Natione Neapolitanorum, & semel ex natione exterorum, juxta PP. ejusdem Provinciæ petitionem.*

Quest' alternativa di governo tra' Napoletani, e Regnicoli, che, co-

(1) *Fol.* 110.

come s'è nell'addotto Breve osservato, fu dagli stessi Religiosi richiesta, ed implorata, inviolabilmente s'è osservata, e tuttavia si osserva nella Provincia; di modochè il Priore Provinciale in un biennio si elegge Napoletano, e nell'altro Regnicolo. Nell'Elezione de' Priori Conventuali si costuma l'istesso, e giusta cotesta legge, avvalorata dalla Consuetudine, l'attuale Priore di Fondi dovea essere Napoletano, e non già Regnicolo, come appunto si trovò il Priore Salvo registrato ne' libri della Religione.

Egli negli atti sollenni dell'ingresso, e della professione, di suo proprio pugno si registrò naturale di Rocca Piemonte Mater Domini (1). Che poi voglia ora il Presidente Califano intraprendere, che sia costui Napoletano, sarà un sottil parto del suo sofisticare, contrario a tanti irrefragabili documenti, che si son prodotti, ne' quali si giustifica assai bene l'esatto sistema dell' Ordine, in non passare a registro de' libri della Provincia la condizione, nome, casato, e patria di colui, che deve monacarsi, se pria, con valevoli autentiche scritture, non costi la indubitata verità di tutto ciò, che dee registrarsi (2).

Ma che bisogno ho io di andar tant'oltre, per chiudere la bocca al Presidente Califano? I libri, ed i registri della Provincia sono, e reputar debbonsi veri, e legittimi fonti, onde la pruova di questa circostanza, e requisito hassi a desumere, nella contesa presente, la quale è puramente regolare. Il Cardinal de Luca, parlando del valore de' libri della Religione in somiglievoli dispute, così scrisse: *Ubi autem haberetur liber Religionis, vel Monasterii, in quo UT DECET, AC SOLET, distinctè adnotantur susceptio habitus cum admissione ad Novitiatum, successivè solemnis professio* (3). Ogni altro documento può sospettarsi apocrifo, e mendicato, ma ne' libri della Provincia, che gelosamente custodisconsi dal Governo della medesima, ed alla di loro esattezza sono deputati i più accreditati Religiosi, cessa qualunque sospetto. Una diversa fede di battesimo, per cagion d'esemplo, che pronta al bisogno si fosse proccurata, e si recasse ora in giudizio, per sostenere la disperata intrapresa, siccome, a confronto degli esatti, e sollenni libri della Provincia, farebbe l' estrania meschina figura, così d'altra efficacia ella non si stimaria, che di provare la fresca età del Priore di Fondi. Mi

A 10 ar-

(1) *Fol. 90. e 91.*
(2) *Fol. 64. 95. 96. 97., e 98.*
(3) *De Luca de Beneficiis disc. 75. n. 22.*

arrossirei di citare al savissimo Magistrato autorità, ed opinioni di DD., in sostegno della rinomata massima del Foro: Che il libro del battesimo provi soltanto l'età, e non altro. Su gli esposti motivi fu appoggiata la sentenza de' *Giudici Scrutatori*, per l'esclusione de' due Priori di Fondi, e dell' Olevano dalla *voce* nel Capitolo. Motivi talmente giusti, e regolari, che, preciso il fatto dell'uomo, rendeano *de jure* privi li medesimi Priori del dritto del suffragio nell' elezione del Provinciale, come nelle rapportate Costituzioni dell' Ordine di leggieri ognuno può comprendere. E pure, malgrado la legge scritta, il giudicamento uniforme di quattro Maestri Scrutatori, si ostinarono i due esclusi Priori a voler nel Capitolo, quasichè per viva forza, intervenire, per dar voto nell' elezione del Priore Provinciale, garentiti dall'aura, e protezione del Presidente Califano, ciocchè non dovea giammai permettersi, per non recare novità, ed abuso alle Regole de' Sacri Canoni, ed alli stabilimenti inalterabili dell' Ordine, come nelle di lei istanze chiese la sana parte de' Vocali. Ed ecco il merito, e la giustizia delle opposizioni, rispetto alle *voci* de' Priori di Fondi, e dell'Olevano. Vengo ora a' Priori di Castello a mare, e di S. Pietro Martire, per l'esclusione de' quali eziandio fu nel Capitolo presentata formale istanza in iscritto.

§. III.

Della legal privazione di voce *de' Priori di Castello a mare, e di S. Pietro Martire.*

A nome della sana parte de'Vocali fu con formale istanza opposto nel Capitolo, che doveansi ben anche escludere dall' elezione attiva i Priori di Castello a mare, e del Monistero di S. Pietro Martire; Il primo, perchè giustificato bastantemente non avea il necessario prescritto numero di tre Religiosi Chierici di famiglia in quel suo Convento, e 'l secondo per avere contravvenuto al divieto di raccogliere le limosine da' fedeli, ed impiegarle in usi del Monistero, senza il consentimento del Consiglio Conventuale. E' vero, che sentenza de'Giudici Scrutatori non eravi, per l'esclusione di cotesti due Priori, ma la legge però, in tali circostanze, nettamente gli privava del dritto

di

di dar voce nell' elezione del Priore Provinciale.

Già s'è veduto, che le Costituzioni dell'Ordine prescrivono: *Quod Priores, qui sua culpa non alunt Fratrum sufficientum numerum, ad Electionem canonicè faciendam, muniaque Ordinis rite obeunda,* VOCEM, ET LOCUM IN CAPITULIS PROVINCIALIBUS, ALIISQUE PROVINCIÆ ACTIS CAPITULARIBUS NON HABEANT, *etiam quando alio titulo, seu Magistri Patris Provinciæ, aut Prædicatoris generalis, vocem alias fuissent habituri* (1). Dunque la sentenza de' Scrutatori ad altro non serviva, che per una dichiarazione della mancanza di tal requisito nel Priore di Castello a mare, giacchè, dello stabilimento del dritto non potendosine difficultare, niente di più col fatto dell'uomo si aggiugnea alla manifesta privazione, che le Costituzioni dell'Ordine prescriveano. Ma se innegabile, ed evidente compariva la mancanza del numero de' Religiosi Chierici di famiglia nel Priore di Castello a mare, la dimanda dell' esclusione del medesimo fu parimenti giusta, e regolare, comechè altro non contenea, che la esatt' osservanza degli Statuti della Religione in quel provveduto caso.

Dalla legge altresì veniva la privazione di *voce* dell' altro Priore di S. Pietro Martire. Avea costui non poche limosine raccolte dalla pietà de' Fedeli, e convertite nella compera di un sontuoso baldacchino di legno argentato, e di alcuni ferri eziandio coverti d' argento, senza il permesso, e consentimento del Consiglio Conventuale (2). Or l' indipendenza di tutti questi atti dal Consiglio Conventuale nella Ragion Monastica si reputa talmente criminosa, che contro il Priore, che la usi, si stabilisce la pena della privazione d'ambedue le *voci* nel Capitolo. L'ordinazione di tal legge per la Provincia, spezialmente di Regno, vien anche riferita dal Compilator Fontana nelli seguenti termini: *Nullus audeat eleemosinas, pro piis operibus exercendis, absque Patrum a Consiliis licentia, petere, sub pœna privationis utriusque vocis: Romæ 1629. Ordinamus, & omnino probibemus omnibus, & singulis tam Superioribus, quam Subditis, ne ullus, absque Patrum a Consiliis licentia, audeat pecuniam, sive quæcumque alia bona a quibusvis personis,* SIVE INTRA, SIVE EXTRA ORDINEM CONSTITUTIS (ho voluto a lettere cubitali notare queste parole, per occorrere alla risposta, che danno gli Elettori, d' avere il Priore di S. Pietro Martire raccolte da' Re-

 li-

(1) *Fontana fol.* 226.
(2) *Fol.* 106., *e* 111.

ligiosi stessi di quel Convento le limosine, per supplire alla mentovata spesa, *titulo eleemosinæ, vel alio titulo pro aliqua fabrica, instauratione, vel alio opere pio, tam in Ecclesia, vel intra, vel extra faciendo, petere, vel exigere. Qui vero cum præfata licentia id fecerit, de pecuniis omnibus, aliisque exactis bonis fidelem rationem præfatis Patribus reddere teneatur earumdem pecuniarum, ac bonorum in libro communis depositi, quantitate, qualitate, nominibusque Personarum largientium descriptis. QUI VERO IN HOC DELIQUERINT, UTRAQUE VOCE PRIVENTUR* (1).

Non altro diceano i Vocali in quest'altra di loro opposizione, se non che s'escludessero dal corpo degl' Individui Vocali i Priori di Castello a mare, e di S.Pietro Martire, i quali, per le narrate mancanze, erano dalle Costituzioni dell' Ordine evidentemente privati di voce, o almeno, che giustificassero essi al cospetto del Consiglio di Provincia, di essere esenti dalle opposte mancanze, ad oggetto che la elezione del Superiore Provinciale seguisse senza la minima irregolarità, e disordinanza, anzi uniforme in tutti gli atti alle Regole Canoniche, e Monastiche. Può sentirsi opposizione più giusta, e modesta di questa? E pure a niuna delle di lei parti volle il Presidente deferire, e sprezzandola, egualmente, che fatto avea dell'altre, volle procedere all'Elezione, ammettendo a votare così i Priori dell'Olevano, e di Fondi, come quei di Castello a mare, e di S. Pietro Martire. E tal disprezzo appunto, usato alle Regole de' Sacri Canoni, e delle Costituzioni dell' Ordine, forma la base delle violenze, abusi, ed attentati, commessi in tutti gli atti del Capitolo, de' quali debb'ora ragionare.

CA-

(1) *Fontan. ordinat. 27. pro Prov. Regni.*

C A P. II.

Delle violenze, abusi, ed attentati, commessi non solamente in tutti gli atti del Capitolo, e nel proseguimento dell' elezione del Priore Provinciale, ma nella conferma eziandio dell' elezione medesima.

PEr istabilire, a proposito del caso presente, una regola, la quale adequatamente diffinisca gli abusi, che nell' Elezioni Ecclesiastiche, e Regolari possono tal volta accadere, io non la ritrovo più adattabile di quella, che il famoso Renato Choppin lasciò scritta nel suo degno lavoro de *Sacra politia*. Ella è questa: *Abusus nomine appellatur, si in electionis negotio discessum fuerit, a præscriptis per Canones formulis* (1). *Ab his fontibus* (soggiunge un altro moderno Autore) *dimanant propemodum abusuum rivuli .... ab hoc trunco innumeri surculi; ut non sit illa sylva cædua feracior, nec seges ulla copiosior, quam abusuum istud surcularium, & seminarium*. Se dunque il dispregio delle Regole Canoniche, e Monastiche è la sorgente copiosa degli abusi nella materia delle elezioni Ecclesiastiche, e Regolari, io son sicuro di ottener vittoria in questa causa, di cui l'unico fondamento s'è l'orribile strapazzo, deliberatamente usato a'precetti de' Sacri Canoni, ed alle Costituzioni dell'Ordine, in tutti gli atti del Capitolo, nel proseguimento dell' Elezione del Priore Provinciale, e nella conferma dell' elezione medesima, spedita dal Ministro Generale dell' Ordine, come vengo a partitamente dimostrare.

(1) *Choppin de Sacra politia lib.* 1. *tit.* 1. *n.* 14.

§. I.

Della violenza, abuso, ed attentato, commessi dal Presidente Calisano, e di lui seguaci Vocali, nel proseguimento dell' elezione, coll' intervento di voci *illegittime, e malgrado l'*appello, *e* ricorso, *protestato dalla sana parte de' Vocali, al Ministro Generale, ed alla* Protezione *del Re.*

NOn una, ma replicate furono le fervorose inchieste della sana parte de' Vocali nel Capitolo, per l'esclusione delle *voci*, inabili a poter dare suffragio nell' Elezione del Priore Provinciale. Io priego il Savio Magistrato a dare una riflessiva occhiata al tenore delle medesime, poichè le ritroverà, in ogni di loro espressione, modeste, e ragionate. Ritroverà in esse rammentate, anzi riferite le precise parole delle Costituzioni dell' Ordine, delle quali se ne chiedea l'osservanza. Vedrà rivangati, con fervore, e zelo, i motivi de' disordini, che risultavano dal contrario procedimento. E conoscerà finalmente il dispregio, che usò il Presidente Califano a quelle giustissime dimande, imperocchè, in vece di deferirvi, e far cadere sul merito dell' istesse il giudicamento suo, e de' Padri del Consiglio di Provincia, profferì, con scandalo, e maraviglia di tutti, la seguente temeraria risposta: *Che egli non avea Birri, e Soldati per farli scacciare dal Capitolo, e che le querele de' Vocali, che li voleano esclusi, doveano poi giudicarsi dal P. Reverendissimo Confermatore* (1).

Con questa risposta credett' egli d'aver adempito all' indispensabile suo dovere, di far cadere la provvidenza sulle dimande della sana parte de' Vocali, per l'esclusione de' quattro Priori; e però, raccoltosi co' suoi divoti seguaci, procedett' innanzi alla Elezione del Priore Provinciale, coll' intervento delle suddette *voci* illegittime: ciocchè reca a me ragion di sostenere l' evidenza del-

(1) *Fol.* 104.

della violenza commessa.

Non è solamente intenzione de' Canoni , e delle Costituzioni dell' Ordine , che nell' elezioni non si ammettano *Voci* illegittime ; ma ell' è una costante polizia di tutte le leggi . Potrei io recarne moltissime , che sono comprese nel Corpo della Ragion Romana ; ma per servire alla brevità , ed all' opportunità dell' argomento , che ho per le mani , mi avvalgo d'una sinodal legge del nostro Regno. L' Imperador Carlo V. stabilì , che nell' elezioni de' Sindaci , e d'altri Ufiziali delle Università, intervengano a dare suffragio soltanto quei , che per Consuetudine delle medesime Università dritto hanno di eleggere: Ecco la sua ordinazione: *Volumus etiam , ut Syndici , & alii Officiales Universitatum eligantur liberè per Cives ipsarum Universitatum , INTERVENIENTIBUS TAMEN IIS , QUI SECUNDUM DICTARUM UNIVERSITATUM CONSUETUDINEM INTERVENIRE DEBENT* (a).

E giova riflettere nello stabilimento di detta Prammatica , che si comanda l'intervento delle voci , le quali , *secundum Consuetudinem Universitatum* solamente , debbon intervenire . Che dovrà dirsi nel caso mio, in cui i quattro Priori erano esclusi , non già dalla Consuetudine , ma dalle leggi espresse dell' Ordine , e quei di Fondi , e dell' Olevano eziandio con sollenne uniforme sentenza di quattro Maestri Giudici Scrutatori ?

Se bene abbia potuto dispensarmi di ricorrere a' puri fonti del dritto Civile , per istabilire l'evidenza di questa violenza , ed abuso , non debbo però tralasciare di far uso de' principj de'Sacri Canoni , in una dipendenza di Elezione Regolare . Tralle Decretali del Sommo Pontefice Gregorio IX. io ne ritrovo una , adattabilissima alle circostanze del caso presente .

Per la morte del Vescovo di Cuma intervennero ad eleggere il successore i Canonici della Chiesa Cumana , e tre Abbati , i quali mostrarono d'avere dritto di dare suffragio . Vollero eziandio intervenirvi i Preti , e Cappellani della medesima Chiesa ; ma comechè costoro non dimostrarono prontamente la ragione dell'intervento , furono ammessi colla protesta di non doversi tenere niun conto della di loro voce . Si divisero i Vocali in due partiti , l'uno elesse l'Arciprete , e l'altro l'Arcidiacono dell' istessa Chiesa . Trasmessi in Roma gli atti dello Scrutinio di quest' elezione , fu la medesima dal Sommo Pontefice Gregorio IX. irritata , perchè non eransi preventivamente legittimate le voci de' Chierici , e Cappellani . Ecco il preciso tenore della Decretale: *Cumana Ecclesia Pastoris solatio destituta , & congregatis die , ad celebrandam Electionem præfixa , qui præsentes erant de Cumanis* Ca-

(a) *Pragmat. 2. de Administr. Universitat.*

Canonicis, ac tribus Abbatibus, qui vocem in electione habere noscuntur, Cappellani, & Clerici Civitatis electioni se debere interesse dicentes, sub huiusmodi protestatione admissi fuerunt, quod vox eorum, qui non deberent interesse, de Jure, vel Consuetudine non valeret. Tandem præmisso juxta formam Concilii generalis Scrutinio, septem de Canonicis, unus Abbatum, sex Cappellani, & novem Clerici in ejusdem Ecclesiæ Archipresbyterum convenerunt; novem Canonicis, uno de Abbatibus, uno Cappellano, & undecim Clericis in ipsius Ecclesiæ Archidiaconum dirigentibus vota sua: Cum decem, & octo fuerint Canonici, tres Abbates, viginti Clerici, & quatuordecim Cappellani, neutram electionem comperimus ad majorem partem totius Capituli pervenisse; NEC PROBATUM FUERAT, QUOD CLERICI ADMITTI DEBUERINT, NEC QUOD CAPPELLANI ADMISSI FUERINT DE CONSUETUDINE, VEL DE JURE, nam etsi Cappellani duabus Electionibus Episcoporum interfuerint, & Scrutatores dederint voluntatum, NON TAMEN INQUISITA VOTA FUISSE, sed etsi inquisita fuissent vota, vel ipsi aliquos elegissent, per hoc tamen non constitit ID EIS DE JURE COMPETERE, VEL EX CONSUETUDINE JAM PRÆSCRIPTA. Unde nos electiones ipsas præsumptas, etiam contra formam Concilii generalis.... de Fratrum nostrorum Consilio sententialiter duximus irritandas, ELECTORES HAC VICE ELIGENDI POTESTATE PRIVANTES (a).

Io ravviso nelle circostanze della riferita Decretale la decisione appunto del caso mio. **La elezione fu irritata**, e perchè? Per non essersi preventivamente giustificato, *quod Clerici admitti debuerant*, *& quod Cappellani admissi fuerint de Consuetudine*, *vel de Jure*. Non altro di questo chiese la sana parte de' Vocali nelle sue istanze, di non doversi, cioè, ammettere a votare i Priori, i quali dalla legge, e dalla Consuetudine dell' Ordine erano esclusi, come s' è innanzi veduto; e qualora non si riputavano valevoli i motivi allegati per l' esclusione de' medesimi, insistè, che almeno si decidesse sollennemente dal Consiglio di Provincia sulla legittimità, od illegittimità di cotesti motivi, acciocchè l'elezione seguisse coll' intervento di voci legittime. Non piacque questo indispensabile giudicamento al Presidente Califano, perchè sapea di certo, che il Consiglio deferito avrebbe all' inchieste dell' esclusione, onde pensò meglio di abusare del suo potere, ed autorità, in proseguire l'elezione coll' interven-

(a) *Cap. Cumana de elect.*

vento di quattro Vocali, che ſapea eſſere illegittimi, ed eſcluſi dalla legge, e dall'Uomo, a poter dare ſuffragio nell'elezione del Priore Provinciale. E può dubitarſi, che, oltr'alla violenza, attentato, ed enorme abuſo commeſſo, ſian egli, ed i ſuoi aderenti Vocali incorſi nella pena, minacciata nella poc' anzi traſcritta Decretale?

Vieppiù creſce la forza dell' abuſo, ed attentato, commeſſo, dacchè per conſuetudine inalterabile dell' Ordine, il Preſidente al Capitolo dell' Elezione, pria d'ogni altro atto, proteſtare ſollennemente dee, di non ammettere a votare colui, che n'è per dritto eſcluſo, nè eſcluderne chi ragion ha d'intervenire. Queſta proteſta è talmente neceſſaria, ed indiſpenſabile, che, omettendoſi, renderebbe nullo ogni atto Capitolare, tant' è vero, che la elezione del Priore Provinciale celebrar ſi debbe coll' intervento, ed ammeſſione delle ſole legittime *voci*, o almeno innanzi tempo legittimate.

La verità di quanto io dico, ſiccome nel ſenſo politico potrebbe riuſcire di leggiera impreſſione, così nel cuore de' Religioſi reca riſpetto, e venerazione altiſſima, al pari de' doveri principali di natura, da' di cui fonti, atteſta il Paſſerino, derivare queſto lodevoliſſimo ſiſtema, che alla pace, e quiete Monaſtica evidentemente conduce. Ecco, com' egli dice: *SI PRIUS NON SINT LEGITIMATÆ, DEBENT LEGITIMARI VOCES ELECTORUM. Pariter deliberetur de loco, & tempore Electionis. Sic enim in Ordine Prædicatorum Præſidens petit a Vocalibus, an illis placeat locus eligendi, & tempus electionis .... PRÆSES QUOQUE CAPITULI PROTESTATUR SE NOLLE, VEL ADMITTENDUM EXCLUDERE, VEL EXCLUDENDUM ADMITTERE AD SUFFRAGIUM PRÆSTANDUM. Quæ proteſtatio hoc juvat ad probandum, quod nullus repellendus fuit ſcienter admiſſus, nec e contra, ut ex Mandag. p. 1. cap. 20., docet Peyrin. in formul. lit. E. cap. 7.. Qui etiam habent, unde opponant Electioni, & proteſtantur contra votum alicujus, legunt ſuas proteſtationes, & aliorum reſponſiones ad factas oppoſitiones; & tandem deliberantur omnia illa, quæ neceſſaria ſunt ad hoc, ut electio PACIFICE, RITE, RELIGIOSE, PRUDENTER, & VALIDE FIAT ..... Hic tractatus de Jure naturæ ex vi electionis eſt præmittendus* (1).

Il Preſidente Califano in apparenza proteſtò di non ammettere voci illegittime al Capitolo dell'Elezione, ma cogli effetti dimoſtrò

A 14

(1) *Paſſerin. Cap. 15. de præmitt. ad Elect. fol. 271. n. 9., & ſeqq.*

ſtrò il contrario; Ed io mi ſento raccapricciare ora, che, ſcrivendo queſto fatto, rifletto di aver potuto un Religioſo, Capo di quell'adunanza, tradire colla contraria premeditazione, che covava in ſuo cuore, l'oſſervanza di quella ſollenne proteſta. Ma egli che volea a viva forza riuſcire nel ſuo diſegno, eraſi diſpoſto ad ogni ſorta di violenza, abuſo, ed attentato, giacchè volle proſeguire l'Elezione, non ſolamente ammettendo a votare i Priori eſcluſi, e privi *de Jure*, ma ſprezzando eziandio *l'appello*, el ricorſo proteſtato dalla ſana parte de' Vocali al Miniſtro Generale, ed alla *Protezione* del Re. Ed ecco come.

ACcortaſi la ſana parte de' Vocali dell'evidentiſſimo diſpregio, che ſi uſava a tutte le dimande di *eſcluſione*, o *legittimazione* almeno de' quattro Priori di Fondi, dell' Olevano, di Caſtello a mare, e di S. Pietro Martire, nè avendo altro, nè che dire, nè che fare, ſi appigliò al ſaggio partito di non acconſentire a niun atto di quel Capitolo, per non incorrere nelle pene, e cenſure de' Sacri Canoni, e nell' inoſſervanza de' Religioſi ſtabilimenti; ſeguendo in queſta riſoluzione l' avvertimento di un grave Scrittore Religioſo, il quale dice: *Optimum tamen eſt, quotieſcumque ſcitur, vel probabiliter dubitatur de inhabilitate alicujus Vocalis, proteſtari publice de illius excluſione, ſaltem in communi, palam oſtendendo nolle cum inhabili coeligere . . . . . Imo Innocentius, ubi ſupra, expreſſe tenet, quod ſi Electores, ſaltem pro majori parte, nulla proteſtatione facta, oſtendant velle coeligere, nedum cum excomunicato, verum etiam cum uno, vel pluribus inhabilibus, electio veniet ad minus annullanda*; Ed in ſeguela di queſto conſiglio ſollennemente proteſtarſi della nullità, ed irregolarità di tutti gli atti, per mezzo dell'iſteſſo Protonotajo Apoſtolico.

E quì è di ben, che ſi ſappia, che nelle ſuddette proteſte la ſana parte de' Vocali nel tempo iſteſſo, che declamava contro il torto, ed attentato, uſatogli dal Preſidente Caliſano, in non dar niun' aſcolto alle tante giuſtiſſime loro oppoſizioni, ed inchieſte, proteſtò ſimilmente d'appellarne a' legittimi Superiori, come *formiter* dichiarò di fare, e di ricorrerne alla *Protezione* dell' amabiliſſimo Sovrano. Ecco come l' atteſta il Protonotajo Apoſtolico, che preſentò l'iſtanze, e proteſte. *Atteſto con giuramento, che la proteſta, colla quale i mentovati Padri Vocali nulla dichiararono la ſuddetta Elezione, contenea, ed eſprimea il ricorſo, o ſia appellazione al P. Reverendiſſimo Generale dell' Ordine, ed alla Sovrana Protezione della Maeſtà del noſtro Re, che Iddio guardi, e che queſta proteſta col chiaro, ed eſpreſſo ricorſo al Superiore Supremo dell' Ordine, ed*

alla

alla Maestà del nostro Sovrano fu scritta, e da tutti i Padri Vocali sottoscritta (1). Malgrado però i termini di *appellazione*, e di *ricorso* ad *Principem*, i quali doveano far sospendere ogni altro ulterior procedimento, non solamente per lo rispetto dovuto a' Superiori dell' Ordine, e per dovere di suddito verso la Maestà del Re, ma eziandio per costante polizia di tutte le leggi, e sistema del buon' ordine, il Presidente Califano volle proseguire il Capitolo, e procedere all' Elezione del Priore Provinciale.

Questo è uno de' manifesti attentati, che la Ragion Canonica, e Civile sì fattamente detesta, che l'ascrive a pubblico delitto. Tralasciando di addurre le autorità di *Francesco Salgado*, in quel suo gran lavoro *de Regia Protectione vi oppressorum appellantium*, di *Girolamo Cevallos* nel dotto trattato *de cognitione per viam violentiæ*, e di *Roberto Lancellotto*, il quale *ex professo* scrisse *de attentatis*, mi contento di accennare soltanto il sentimento di *Bernardo Van Espen*, conciosiacchè in questo valente Canonista ritrovo in poche parole raccolt' i pensieri de' rammentati Autori. Egli riflette così: *Cum itaque per legitimam appellationem Judicis suspendatur Jurisdictio, omniaque, quæ, ea pendente, attentat, sunt ipso Jure nulla, & invalida, certum est, Judicem VIM INFERRE, ET VIA FACTI PROCEDERE, dum Canonibus, & legibus inhibentibus, contra appellantem prosequitur, & eum contra protectionem legum, ac Canonum gravat, qui hoc defensionis remedio gravatis, gravarique metuentibus, consulere voluerunt. Quinimo censet Bartolus HUJUSMODI VIOLENTIAM VIM PUBLICAM ESSE. OFFICIALES, ait, QUI NON ADMITTUNT APPELLANTES, tenentur hac lege Julia de vi publica, & condemnati erunt infames ad d. l. 7. Idem tenet Salgado. Quibus addi potest Zipæus Officialis Antuerpiensis cons. 3. de appellat. Adeo, inquit, est odiosus appellationis contemptus, ut si provocantem Judex verberavit, jusseritque quid fieri, de vi publica teneatur* (2).

Nè mi si opponga, che nella trascritta autorità si parla di attentati, che si usino dal Giudice, in eseguire la sua sentenza, malgrado l'interposta appellazione, cosicchè non abbia tal caso in niente che fare col presente, in cui il Presidente Califano non eseguì qualche sentenza, *appellatione pendente*, ma soltanto niegata avendo la provvidenza sull' opposizioni de' Vocali, tirò

 in-

(1) *Fol.* 107.
(2) *Van Espen de recursu ad Princip. cap.* 3. §. 5.

innanzi la Elezione; poichè cotesta negata provvidenza appunto, siccome in se stessa costituisce attentato, così dava giusto motivo alla sana parte de' Vocali di appellarne, e di ricorrere alla *Suprema Protezione* del Re. *Nam si denegatio* (è insegnamento del citato Salgado) *& interlocutio tacita, vel expressa sit, appellet pars ab ea. Cap. ex parte de appellat. L. 1. C. si sæpe in integrum restitut. pos. cui omnino Judex tenetur deferre, alias in Senatu violentiam fecisse merito declarabitur, quod indubitati Juris est* (1).

Ma non volendo io confidare la mia ragione a massime generali, debbo avvalermi di leggi particolari, adattabili alle circostanze del presente caso. Nel dritto Canonico v' è una sinodal decisione del Sommo Pontefice Alessandro III., la quale caratterizza la violenza, ed attentato, di cui ragiono, e nettamente risolve questa contesa. Le sue parole sono le seguenti: *Consideravimus, quod electio Joannis Frontini, POST APPELLATIONEM AD NOS INTERPOSITAM, & contra tenorem privilegiorum Ecclesiæ vestræ fuerit celebrata. Perpendimus etiam, quod electio, post illam qualemcumque electionem non cassatam, NEC NON ET POST APPELLATIONEM, (per quam ad suum statum omnia debent reduci) facta fuit, ET ILLATA VIOLENTIA . . . . Quapropter nos electionem utriusque de Communi Fratrum nostrorum consilio omnino cassavimus* (2).

E quantunque Emanuele Conzalez, nel Commentario alla rapportata decretale, abbia dubitato, che la ordinazione del Sommo Pontefice debba adattarsi all'appellazione giudiziale, e non alla stragiudiziale, Egli medesimo non di meno soggiunge, che alla seconda sia adattabile, allorchè tutti gli atti, i quali dopo quella si prosieguono, siano diametralmente opposti a' motivi dell' appello. *Sunt etiam casus* (dic' egli) *in quibus appellatio extrajudicialis, etiam inducit attentata ipso jure nulla, ut quando gesta post appellationem extrajudicialem, non solum peraguntur post appellationem, sed etiam contra ipsam, tunc etiam si appellatio sit extrajudicialis, inducit attentata cap. eum nobis hoc tit. ubi Abbas n. 7. Lancellottus 2. de attentatis cap. 12. lim. 3. Valenzuela cons. 76. Vel si appelletur ab Electionibus Cathredalium, vel Regularium Ecclesiarum cum exprimitur causa, quæ verificata, judicatur legitima cap. quoniam 10. cap. si postquam 13. de præbend. lib. 6. Lancell. d. cap. 12. lim. 1. Tandem si appellationis causa probata*

---

(1) *Salgado d. tract. p. 2. cap. 1. n. 160.*

(2) *Cap. Consideravimus de Electione &c.*

bata sit coram Superiore, tunc enim licet sit extrajudicialis, inducit attentata ipso jure Gloss. in cap. non solum §. illa de appellat. lib. 6.

Tutti gli addotti motivi della limitazione, senza lungo rigiro di argomenti, ad evidenza concorrono nel caso mio. I Vocali appoggiarono il di loro appello, e ricorso, non già a cagìoni vaghe, ma a determinate, e regolari. Dissero, che non poteansi ammettere a votare i Priori di Fondi, e dell'Olevano, perchè venivano esclusi dalle Costituzioni dell'Ordine, e dall'uniforme giudicamento di quattro Maestri Scrutatori: Che i Priori di S. Pietro Martire, e di Castello a mare ne anche doveano intervenire a dar voce nella Elezione, perchè le medesime leggi lo vietavan loro. La cagion dell'esclusione de' primi fu esattamente provata innanzi li Giudici Scrutatori, e chiaramente si giustificò quella de' secondi, colle Costituzioni alla mano, al cospetto del Presidente Calisano, e degli altri Padri Senatori della Provincia. Dunque tuttociocch' indi si proseguì, fu un manifesto attentato *contra ipsam appellationem*, imperocchè all' elezione giammai potea procedersi, coll' intervento di voci illegittime, ch' era appunto il fondamento dell'*appello*, e del ricorso. *Sicque* (riflette Agostino Barbosa, il quale diffusamente scrisse sulla materia degli attentati, che nascono dall'appellazione stragiudiziale) *CUM APPELLATIO pro hac parte interposita in specie contineret, ut non procederetur ad aliam electionem, sequitur, quod electio postea facta fuit directè contra ipsam appellationem, sicque ISTA ELECTIO FUIT NULLA, ET ATTENTATA* (1).

Pria di chiudere quest' argomento, siami lecito di avvalermi nel rincontro presente dell' insegnamento di quell' accreditato Scrittore Religioso, io dico, di Luca Castellino, i di cui sodi, e ragionati pensieri nella materia di Elezioni regolari, sono stati ammirati, ed applauditi, fin anche dagli Oltramontani celebri Canonisti. Egli scrive così: *Electio facta a Vocalibus, pendente appellatione legitimè interposita ab uno, vel pluribus Electorum, tanquam attentata, & nulla revocari debet, juxta dispositionem cap. non solum de appell. in 6. IN ORDINE PRÆDICATORUM PRÆSERTIM HABET LOCUM DISPOSITIO DECRETALIS cap. consideravimus de Election., in quo capite cassatur electio celebrata post appellationem interpositam .... Item quæ fiunt post appellationem, debent in statum pristinum revocari* (2).

Quan-

(1) Barbosa *vol. 39. n. 67.*

(2) *Castellin. de casib. principalib., in quibus electio facta est nulla.*

Quanto fin' ora ho detto, caratterizza fenz' alcun dubbio l' attentato, ed abufo, commeffo dal Prefidente Califano, e da' fuoi divoti Vocali, nel profeguimento dell' elezione, pendente l'appello, e ricorfo, proteftato dalla fana parte de' Vocali. Ma l' attentato più enorme, e fufcettibile della Sovrana Provvidenza, io lo ravvifo nella temerità ufata dal Prefidente Califano, in proporre, ed eleggere nel giro de' giorni diece, fuffeguiti al Capitolo, i quattro Diffinitori Provinciali, e fin' anche l' Elettore del Capitolo Generale, a difpetto dell' *appello*, e *ricorfo* pendente; E, malgrado l' appello, e ricorfo, il medefimo Prefidente Califano, unito co' Diffinitori elettifi, trattò gli affari più gravi, e rimarchevoli della Provincia; Ed è degno della feria rifleffione del Supremo Magiftrato quel ch' egli oprò nell' ultima giornata, in compagnia di tre de' quattro Diffinitori, e di due foli Maeftri. Propofe, e vagliò i requifiti di tutt' i Soggetti, che afpiravano a' gradi del Magiftero, e della Predicatura generale, e ftabilì le ordinazioni, e petizioni, da regiftrarfi tra gli atti del Capitolo, le quali trafmeffe al Miniftro Generale, acquiftar doveano forza di legge generale in tuta la Provincia.

In cotefto procedimento due attentati, e violenze io rifguardo. L' una nociva al fiftema delle leggi, le quali afcrivono a pubblica reità qualunque minimo atto, che fi profiegua, dopo l'interpofto appello; e l' altro pregiudizievoliffimo alla difciplina Monaftica; imperocchè, ficcome diffi, gli accennati atti, ftabiliti nel giro de' giorni diece dopo il Capitolo, fono i più importanti, e di grandiffima confeguenza nella Provincia. Sono atti, che valer debbono, ed offervarfi, qual legge invariabile, da tutti gl' Individui Religiofi; e però con fomma maturatezza di configlio di tutt' i Maeftri della Provincia fonofi fempre ftabiliti. Conchiudo adunque, che il Prefidente Califano nell' occafione di quefto Capitolo eccedette sì fattamente nelle violenze, abufi, ed attentati, che fi ftenterà a crederlo nell' avvenire. Sciolfe egli la vela del fuo capriccio, e fi diè dell' intutto in balìa della fua sfrenata paffione, di voler a dritto, ed a rovefcio fuperare l' intento. Calpeftò i doveri più facrofanti delle leggi, violentò la libertà degl' Individui Elettori, ed ha bandita dall' intera Provincia la quiete, e pace Religiofa. Ma odanfi le novità, ed abufi, accaduti nell' atto della pretefa Elezione del P. de Fufco, ad oggetto che fi formi compita l' idea del talento, e condotta del Prefidente Califano, e dilui feguaci Vocali.

§. II.

§. II.

Delle novità, ed abusi, commessi nella forma dell' Elezione del Priore Provinciale.

FAmoso è ne' fasti della Chiesa il Concilio di Laterano IV., celebrato nell' anno 1215., non solamente per l'intervento di quattrocento tra Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, e di ottocento Abbati, e Priori, ma per l'autorità, e Presidenza sopratutto del Zelantissimo Sommo Pontefice Innocenzo III., uno de' più gloriosi Sommi Pontefici, ed insigni Giureconsulti. La disciplina Ecclesiastica, che in quei torbidi tempi era molto infievolita, acquistò mirabile riforma, e la principalissima, che a quella cospicua Adunanza fu grandemente a cuore, si vide nell' Elezioni de' Prelati, ed altri Superiori Secolari, e Regolari, nelle quali diverse forme avea la malizia umana inventate, per deludere il fine rettissimo de' Sacri Canoni. Ad ogetto che la radice di cotesti mali rimanesse stirpata, si prescrisse nel Concilio una norma certa, e stabile, da praticarsi in ogni sorta di Elezione, sia Secolare, o Regolare, con pena di privazione di *voce* a coloro, che ne trasgredissero la minima osservanza. La stabilita forma è la seguente: *Quia propter Electionum formas, quas quidam invenire conantur, & multa impedimenta evenirent, & magna pericula imminent Ecclesiis viduatis; Statuimus, ut cum Electio erit celebranda, præsentibus omnibus, qui debent, & volunt, & possunt commode interesse, assumantur tres de Collegio, fide digni, qui secretè, & sigillatim vota cunctorum diligenter exquirant, & in scriptis redacta, mox publicent in comuni, nullo prorsus obstaculo appellationis interjecto; ut is, collatione habita eligatur, in quem omnes, vel major, vel sanior pars consentit: vel saltem eligendi potestate aliquibus viris idoneis committatur, qui vice omnium viduatæ Ecclesiæ provideant de Pastore: aliter Electio facta non valeat, nisi forte communiter esset ab omnibus, quasi per inspirationem, absque vitio celebrata. QUI VERO CONTRA PRÆSCRIPTAS FORMAS ELIGERE ATTENTAVERIT, ELIGENDI EA VICE POTESTATE PRIVETUR* (1).

Ed

(1) *Cap. quia propter de Elect.*

Ed affinchè non si dubiti, che nell' Elezioni de' Superiori Regolari non debba prevalere, ed esattamènte osservarsi lo stabilimento di cotesta legge, ecco la sana interpretazione, che soggiunge Emanuele Consalez, il quale, meglio di tutti, ha spiegata l' intenzione de' Sacri Canoni. Egli volendo dilucidare quelle parole *Ecclesiis viduatis*, notò così: *Illud etiam certum est, relatis verbis comprehendi Electionem, tam Sæcularium, quam Regularium Prelatorum, quod etiam suadetur ex sequentibus. Primo, nam Patres Concilii in hoc textu intendebant consulere Ecclesiis viduatis; sed æqualiter Ecclesiæ viduatæ dicuntur defectu Prælati Sæcularis, ac Regularis, cap. ne pro defectu, cap. officii hoc titulo, igitur tam Prælati Sæculares, quam Regulares præsenti Constitutione comprehenduntur cap. cupientes hoc tit. in 6. igitur eadem forma debet in eis observari. Unde Electio Prælati Regularis nulla erit, si non observentur quæ, ut essentialia formæ in hoc textu præscribuntur, licet quoad alia accidentalia forma mutari possit. Ita docet Tambur. tom. 1. de Jure abbat. disp. 5. quæst. 5., Barbosa de Jure Ecclesiastico lib. 2. cap. 45. Garcia tom. 2. polit. diffic. 1. dub. 1. quod etiam procedit post Concil. Trid. sess. 25. de Regular. cap. 6., quia per illud nihil immutatum est, ut docuerunt Lezana to. 3. regul. 5. verb. Electio n. 2. Pellizar. tract. 9. part. 2. quæst. 2.* (1) Ma se la maggior parte de' Padri Conciliarj furono gli Abbati, e Priori Regolari al numero di ottocento, ed intervenne eziandio il Patriarca S. Domenico, in quel tempo vivente, con qual fondamento si può presumere, che la riferita forma, prescritta nell' Elezioni, non dovesse tuttavia abbracciare quelle de' Superiori Regolari, e spezialmente dell' Ordine de' Predicatori, all' ora nascente, e suscettibile di precisi Canonici provvedimenti?

Premessa la nozione dell' inalterabile norma dell' Elezioni, entr'ora ad individuare le condizioni della norma medesima, affinchè, mettendole al confronto dell' avvenute circostanze nel caso mio, ne risulti la contravvenzione manifesta a ciascuna d' esse. Il primo, e principal requisito, richiesto dal Concilio nell' Elezioni, io lo ravviso in quelle parole: *præsentibus omnibus, qui debent, ET VOLUNT COMMODE INTERESSE*. Cotesto stabilimento risguarda, come ognun vede, la qualità degl' Individui Vocali, el dritto loro di eleggere; giacchè si comanda, non altri doversi ammettere a dare il suffragio nell' Elezioni, che coloro soltanto, a' quali ragion compete di darlo. Quest' è il naturale senso dell' espressione, *qui debent*, e così l' intende, e spie ga

(1) Gonzalez *in cap. quia propter n. 2.*

ga Niccolò Altaserra ne' seguenti termini: *Electio debet fieri, vocatis omnibus, QUI DEBENT, ET VOLUNT, ET POSSUNT COMMODE INTERESSE, IDEST VOCATIS OMNIBUS, QUI HABENT JUS ELIGENDI* (1). E l'istesso Autore nelle dotte note, che aggiunse al trattato dell'abuso, scritto da Carlo Feuret, confermando l'istesso suo ragionevole sentimento, così insegna: *Ut postulatio fiat canonicè, omnes QUI HABENT JUS ELIGENDI, sunt qui vero eligere non possunt, nec postulare possunt* (2).

Questa facoltà di eleggere, che assolutamente si richiede nelle persone degli Elettori, risguarda varj casi. Taluno può essere privo di voce per delitto, altri per mancanza di necessarj requisiti, che la legge ricerca per l'esercizio di tale facoltà. Nell' Elezioni Regolari la qualità de' Vocali riceve norma dalle Costituzioni di quell'Ordine, ove accade farsi la Elezione del Superiore. Ecco come spiega questa Regolare polizia un grave Autore Religioso Spagnuolo, il quale scrisse la politica de' Regolari: *Lo segundo, tambien estan privados para votar, todos a quellos, que por ley de la Religion nò son babiles, y los, que por sus culpas estan privados en juyzio: nò se babla a qui de los, que por algun delito cometido en la misma elecion, o antecedente a ella: SINO DE LOS, QUE LA RELIGION INHABILITA: pongo por exemplo, en nuestra Religion para ser babil un Vocal, à mas de tener las calidades, que pede el drecho comun, ba de tener seys años cumplidos de babito* (3). E Luca Castellino, dietro l'autorità di Silvestro nella parola *electio*, scrisse eziandio così: *Pariter omnes illi veniunt excludendi, qui, per eorum Regulas, & Constitutiones approbatas probibentur babere vocem in Electionibus* (4). Quali siano i requisiti, che le Costituzioni dell'Ordine de' Predicatori richiedono per l'abiltà de' Vocali, già gli ho distintamente innanzi recati.

Adattisi di grazia tal indispensabile requisito all' Elezione del Priore Provinciale, seguita in persona del P. de Fusco, coll'intervento di quattro Vocali, esclusi dalle leggi dell'Ordine, e dal sollenne giudicamento de' Giudici Scrutatori, e giudichi il Savio Magistrato del valore di cotesta Elezione. I Priori di Fondi, e dell'Olevano, non avendo potuto dimostrare colle diloro lettere testimoniali il mantenimento del necessario numero di tre Religiosi Chierici di famiglia ne' diloro Conventi, e per di-

(1) *Altaserra in cap. Innoc. III.*
(2) *Idem in not. ad Carol. Feuret lib. 3. cap. 3. pag. 310.*
(3) *Garcia de politica Regular. tract. 9. difficult. 3. dud. 3.*
(4) *Castellin. cap. 5. de legitim. Elector. fol. 128. n. 21.*

difetto nel primo dell'alternativa di Nazione, furono con follenne, ed uniforme Sentenza di quattro dotti, ed imparziali Maestri, esclusi dalla voce nel Capitolo. E precisa la Sentenza de' Giudici, la diloro esclusione deriva chiaramente dalle Costituzioni dell'Ordine, com'innanzi, riferendone le precise parole, ho dimostrato.

Per l'istessa ragione dovea rimanere escluso dal Capitolo il Priore di Castello a mare, a cui ostava, come s'è detto, la mancanza del requisito del necessario numero di Famiglia. El Priore di S. Pietro Martire, che, indipendentemente dal Consiglio de' Padri di quel Convento, avea raccolte le limosine, ed impiegatel' in compera di Sacri utensilj, non era eziandio privo di voce nel Capitolo, in senso chiaro, ed ineluttabile di quell'ultime parole della riferita Costituzione: *Qui vero in hoc deliquerint, utraque voce priventur?*

Dunque al Capitolo dell'Elezione sono intervenuti i suddetti Priori, *qui interesse Electioni non debebant*, per servirmi della frase del testo, *nec jus eligendi habebant*, avvalendomi della spiegazione de' citati Canonisti. Ed ecco la contravvenzione manifesta, usata alla prescritta forma del Concilio rispetto alle persone degli Elettori. Ma non termina quì la scena della trasgressione, usata dal Presidente Califano, e da' suoi seguaci Vocali nell'Elezione del Provinciale. L'altre prescritte condizioni della legge furono in quest'Elezione violate, ed eccone la pruova.

La seconda condizione, precettata nel Concilio risguarda la destinazione, ed incarico de' Scrutatori in quelle parole: *Ut assumantur tres de Collegio fide digni, qui secretè, & sigillatim vota cunctorum exquirant, & in scriptis redacta mox publicent in communi*. A niente di ciocchè dall'addotte espressioni si rileva, volle adempirsi nel rincontro dell'Elezione presente. Quei tre soggetti, degni di fede, i quali debbon nell' Elezioni *exquirere vota cunctorum*, *redigere in scriptis*, *& publicare in comuni*, nelle Costituzioni dell' Ordine de' Predicatori si appellano SCRUTATORI NUMERATORI, a differenza degli altri Scrutatori Giudici delle voci, de'quali ho innanzi favellato. L' ufizio de' *Scrutatori Numeratori de Jure* spetta a tre Priori, i più antichi di professione nella Religione; *Tres autem Priores* (sono parole della Costituzione) *Conventuales*, *qui primitus habitum nostri Ordinis susceperunt*, *debent vota Electorum recipere* (1). E qual' ora

(1) *Constitut. vol. de electione Prior. Prov. cap.* 3. *sent.* 4. *fol.* 214., & 215.

ora tal'un d'essi non voglia, o non possa esercitarlo, in luogo di costui devesi eleggere altro soggetto, non potendovi succedere quel Priore, che siegue nell'Ordine dell'antichità. La testimonianza di cotesto particolar stabilimento vien rapportato nel direttorio dell'Elezioni de' Superiori dell'Ordine, fatto stampare dal P. F. Camillo Jasinki, ed approvato dal Ministro Generale de Marinis, ne'seguenti sensi: *Dato casu, quo aliquis ex his, qui DE JURE sunt Scrutatores, renunciaverit voci suæ, nec voluerit interesse Electioni, aut saltem renunciaverit Scrutationi, tunc in locum ejus assumendus est alius de medio Vocalium, non qui post eum in antiquitate succedit, sed quem major pars ultra medietatem eligentium elegerit* (1).

I Priori più antichi di professione, a' quali *de jure* spettava l'Ufizio di *Scrutatori*, erano quei de' Conventi di Bagnoli, di Capoa, e di Ottati. Il primo fu dal Presidente ammesso, ma non già gli altri due, come si dovea, e di suo capriccio sustituì a costoro i Priori di Conca, e di Sanseverino. Or'io in ciascheduna delle conseguenze del seguente dilemma, costantemente ritrovo, di essersi dal Presidente Califano usata violenza alle prescritte forme de' Sacri Canoni, e de'stabilimenti Religiosi. L'argomento è questo. O il Presidente al Priore di Bagnoli unì dal principio i Priori di Conca, e di Sanseverino nell'ufizio di *Scrutatori*, preterendo quei di Capoa, e di Ottati; o li sustituì dopo la dicostoro rinunzia all'esercizio dell'ufizio medesimo. Nel primo caso tolse egli con violenza a'Priori di Capoa, e di Ottati il dritto della carica, che spettava loro per l'antichità di professione; nel secondo violò la ragion de'Vocali tutti, a'quali, in caso di rinunzia, era devoluta la facoltà di eleggere canonicamente altri due *Scrutatori*, come nella poc'anzi trascritta legge dell'Ordine evidentemente si dispone.

Nè senza fine di giovare al suo intento, si mosse il Presidente Califano ad usare tal violenza. Prevedea egli ne'Priori di Capoa, e di Ottati quell'integrità di fede, che il Concilio Lateranense quarto richiede ne'Scrutatori. Integrità, che sconcertava interamente le machinazioni, meditate nello Scrutinio de' suffragj, come li riuscì appuntino co' Priori di Conca, e Sanseverino; Imperocchè rimesso avendo costoro all'arbitrio del Presidente ogni facoltà, anzi l'intero di loro volere, n'avvenne, che costui fece scrivere da un suo Ministro le cartuccie de'suffragj d'uniforme carattere, e grandezza, e quindi dall'istesso Ministro di-

(1) *Direct. fol.* 75.

dispensare a'Vocali suoi aderenti.

Ma non termina quì l'idea del vantaggio. Egli in quelle Cartuccie dopo il voto dell'elezione, fecevi soggiungere le *postulazioni* a suo talento, per soggetti, affatto ineligibili, il che da lui fu praticato, non solamente per accertarsi dell'adempimento delle promesse, contrattate con alcuni Vocali, ma ad oggetto che di necessità cadesse l'elezione in persona del P. de Fusco, quando, in paragone del medesimo, riuscivano *postulazioni* di soggetti, i quali impossibilmente poteano augurarsi d'esser eletti. In fatti in alcune cartuccie si vide postulato il P. Vassallo, in altre il P. Telese, che non hanno il merito, e la graduazione, nè anche del settennio di bassa lettura. Se all'ufizio di Scrutatori ammettansi li Priori di Capoa, e di Ottati, o pure, in vece di questi, si procedeva alla Canonica elezione di altri due probi, ed imparziali Religiosi, secondochè prescrivono le regole Canoniche, e dell'Ordine, si sarebbe certamente evitato cotal inconveniente, e sarebbesi lo Scrutinio regolato con segretezza, e regolarissimo sistema.

In cotesto disordine Io veggo alterata non men la norma, prescritta nel celebre *cap. quia propter*, che la particolar polizia altresì delle leggi Monastiche. *In schedulis* (attesta il citato Compilator Fontana) *nulla particularis nota, vel signum apponatur, ex quo eligentium personæ dignosci valeant, hocque sub privationis vocis activæ, & passivæ, tam facientibus, quam inducentibus, ac consentientibus, fuit vetitum Barcinonæ 1574. ord. 9. Item ordinamus, & districtè præcipimus, nè quis Fratrum Electorum in quavis electione per schedulas audeat, vel præsumat ipsius Schedulis notam aliquam, characterem, vel signum, quodvis, & quovis modo, & cujusvis rationis, unde possit nomen, vel persona eligentis agnosci, & ad notitiam venire, imprimere, inscribere, vel alia annectere, privatos ex nunc declarantes utraque voce, tam inducentes ad hoc, quam facientes, seu consentientes* (1).

VEngo ora al numero, e qualità degli Elettori, ch'è l'ultima delle condizioni, voluta dalla Costituzione Conciliare. Non altri, dic'ella, debbe riputarsi legittimamente eletto, se non che colui, nel quale acconsentisce *major, vel sanior pars* degli Elettori. Potrebbe taluno imprendere in queste parole, che la mente del Concilio, e del Pontefice Innocenzo III. fosse stata, di canonizare la elezione, quando o la maggioranza sola intervie-ne,

(1) *Fontana fol. 209. n. 7.*

ne, o pure il merito preponderante il minor numero de' Vocali. Ma leggendo chi così voglia pensare un Rescritto del Sommo Pontefice Gregorio IX., dato fuori appunto, per ispiegare tali espressioni del Concilio, tosto si ricrederà del suo equivoco. Il Rescritto è diretto al Capitolo di Chalon, ove seguita l'elezione del Prelato con maggioranza di voti, sopravanzante la parte de' Canonici, che all'elezione erasi opposta, ed in cui prevalea il merito del grado, e di dottrina, nel numero di quattro soltanto, ecco come diffinì il Sommo Pontefice la contesa, appoggiando il suo infallibile giudizio unicamente sulla circostanza del merito della parte riluttante, e niun conto tenendo degli altri difetti, che si allegavano contro l'Elezione. *Ecclesia vestra destituta Pastore, convenientes in unum (absente Guil., qui tunc noluit interesse) ad celebrandam Electionem terminum statuistis. Veniente vero termino, & Guil. dicto (cum absens existeret) non vocato, præmisso, juxta formam Concilii generalis, Scrutinio, 14. Magistrum G. Presbyterum Cardinalem Concanonicum vestrum, & 17. G. Rhemens. Canonicum elegerunt, præfato G. postmodum Electioni ejusdem R. suum præbente consensum* (si noti questa circostanza, troppo rimarchevole, che intervenne nel caso di quell' Elezione, e la quale manca nel presente) *Tandem Procuratoribus utriusque partis in nostri præsentia constitutis, allegabatur pro electione dicti R., quod cum in quatuor excederet aliam, computata Guil. prædicta, majorem Capituli partem habebat, & per hoc debebat pars sua sanior reputari, cum ubi major numerus est, Zelus melior præsumatur. Pars vero altera electionem multipliciter impugnabat, præponens prænominatum R. in ætate pati defectum, nec esse sufficientis scientiæ ad Ecclesiam supradictam. ET CUM ELECTORES CARDINALIS ALIOS MERITIS, ET AUCTORITATE PRÆCELLERENT... Nos ergo, quæ hinc inde fuere proposita plenius intellectis (cum ex Lateranensi Concilio in electionibus Ecclesiarum MAJOR, & SANIOR PARS Capituli exigatur, & statutum generalis Concilii contineat inter cætera, ut is eligatur, IN QUEM OMNES, VEL MAJOR, ET SANIOR PARS CONSENTIT) electionem dicti R. non personæ, sed potius vitio (CUM MAJOR, ET SANIOR PARS NON CONSENTIT IN EUMDEM) de Fratrum nostrorum Consilio duximus sententialiter IRRITANDAM* (1).

Basterebbe a me questa sola autentica interpretazione a stabilire la necessità della maggioranza, e merito insieme de'Vocali nell'E-

(1) *Cap. Ecclesia de Elect.*

l' Elezioni. Ma io non posso dispensarmi di recarn'in compruova l'insegnamento del Conzalez nel Commentario allo trascrit to Capitolo. Egli, dopo lungo disame di alcuni contrarj pareri, conchiude così: *Unde agnoscitur ratio hujus decisionis, nam cum pro forma specifica essentiali electionis in d. cap. quia propter præscribatur, ut electio fiat a maiori, & saniori parte, & ea sit natura copulativæ, ut tota reddatur falsa, ex defectu utriusque partis, ut dixi in cap. inter 4. de rescriptis, si deficiat sanioritas, licet detur majoritas, electio non potest confirmari, cum non sit servata forma in d. cap. quia propter. Unde quia in nostro textu electio non fuit celebrata a majori, & saniori parte Capituli, ideo confirmata non fuit; requiritur etiam major pars, & sanior in electionibus, ut sic cum majori judicio in eis procedatur, ut enim eleganter ajebat Plinius lib. 2. epist. 22. in sententiis ferendis suffragia non numeranda sunt, sed ponderanda. Rectè igitur in præsenti, & in Concilio Lateran. statuitur, ut non tantum numerentur suffragia, sed ponderentur: & non solum major, verum etiam sanior pars concurrat in Electionibus, ut debeant a Superiori confirmari* (1).

Assodata già questa massima, altro non mi rimane a dimostrare, che nell'elezione, di cui presentemente si disputa, non intervenne nè la maggioranza di numero, nè il merito de' Vocali, il quale anzi traluce assai nella parte, non concorsa all'Elezione. Tutte le *voci* furono quarantasette. Venticinque d'esse diedero i suffragj pel P. de Fusco, ma compresivi i due Priori di Fondi, e dell'Olevano, e gli altri due di Castello a mare, e di S. Pietro Martire. Degli altri venti due Vocali, diciannove componea la parte sana riluttante, e tre votarono, come s'è detto, per altro ragguardevole Soggetto. Dunque se dal Capitolo si escludevano, come escluder doveansi, i quattro Priori, non avrebbe il Presidente pel suo P. de Fusco conseguita la maggioranza de' voti.

Bilancisi ora il merito, nell'ipotesi, che maggiore potesse dirsi il numero de'Vocali concorsi. Il merito si caratterizza negli Elettori dal grado, ed autorità, che i medesimi godono nel Collegio: *Et cum Electores Cardinalis alios meritis, & auctoritate præcellerent*, dicesi nel poc' anzi addotto Capitolo di Onorio III. Nella Gerarchia dell' Ordine de' Predicatori il Magistero occupa il primo grado di merito, e di autorità. Succedono a questo i Predicatori Generali, e quindi i Lettori Priori. Tanto è ciò ve-

(1) *Conzalez comment. cap. Ecclesia sub num.*

vero, che i primi, e secondi graduati, *de Jure* sono perpetui Vocali nella Provincia, laddove i Lettori godono la prerogativa temporanea della voce in quel tempo soltanto, che al Governo Conventuale sieno essi impiegati. Tra diciannove Vocali non concorsi si contano nove ragguardevoli Maestri, e sette Predicatori Generali. A costoro si uniscono il Maestro Busano, che votò, come s'è detto, per altro Soggetto, e gli altri quattro Maestri non intervenuti, e cinque Lettori de' più chiari Conventi della Provincia i quali oggi sostengono eziandio *l'empara, e 'l ricorso alla Protezione del Re*, e si avrà il merito della sana parte ne' Vocali non concorsi.

Per contrario gli Elettori del P. de Fusco furono venticinque, compresi in essi i quattro Priori, i quali doveano escludersi dal Capitolo, perchè *de jure* erano i medesimi privi di voce, come ho innanzi evidentemente dimostrato. Da questo numero di Vocali, detratti sei Maestri, tra' quali il Priore di S. Pietro Martire, e 'l Presidente al Capitolo, e tre Predicatori generali, tutt' il resto si riduce a qualità di Priori di oscuri Conventi della Provincia, creati dal Presidente Califano a sua divozione, e dipendenza, nel tempo del suo Provincialato, unicamente per ottenere i voti loro nel futuro Capitolo. Se 'l merito di questi temporanei Vocali debba prevalere, e riputarsi sana parte, a confronto di diece graduati Maestri, sette Predicatori generali, e cinque Lettori Priori de' più rispettevoli Monisteri della Provincia, come sono Capua, Salerno, Ottati, Afragola, e Majuri, ed a tre altri Priori di S. Domenico Maggiore, (il quale, per schermirsi dalle premure del Presidente Califano, invitò a tempo una penosa colica, ed al Capitolo non intervenne) del SS. Rosario di questa Capitale, e di Gaeta, lascio, che 'l consideri, e giudichi il Savio, e prudente Magistrato.

Ed ecco dimostrate ad evidenza le novità, ed abusi, commessi nella forma dell' elezione del Priore Provinciale, prescritta da' Sacri Canoni, e dalle Costituzioni dell'Ordine. Qual debba essere il giudizio del savio Magistrato in tali avvenimenti, nell' istesso stabilimento del Concilio Lateranense IV. si addita in quelle parole: *aliter electio facta non valeat, & qui contra præscriptas formas eligere attentaverit, eligendi ea vice potestate privetur*. Onde senza più intrattenermi su questo assunto, passo a ragionare delle novità, abusi, ed attentati, che dal procedimento, e decreto di conferma dell' elezione derivano.

§. III.

§. III.

Degli abuſi , ed attentati , che dal procedimento , e decreto di conferma dell' elezione derivano.

QUeſt' è l' ultima parte della dolente ſtoria dell' elezione del Priore Provinciale. Credea la ſana parte de' Vocali , che il Miniſtro Generale, a cui ſi appellarono , aveſſe dovuto caſſare la elezione, ſeguita con tanti diſordini, novità, ed abuſi ; ma tutto il contrario ha eſſa, con eſtremo dolore, ſperimentato negli effetti. A creder mio, non potea ella adoperare maggiori travagli, venerazione, e diligenze di quelle , che ha uſate . Tutte le circoſtanze dell' accaduto nel Capitolo al Miniſtro Generale è ſtato preſente nell' iſtanze, e proteſte , acchiuſe nello ſcrutinio. La dilei ragione s' è fatta campeggiare nelle molte allegazioni , e ſuppliche traſmeſſeli . Le umili lettere ſono ſtate continue. Nè tuttociò eſſendole baſtato, interpoſe ſin anche la mediazione dell' Eminentiſſimo Cardinal Orſini , Miniſtro Plenipotenziario del noſtro Rè in quella Corte Romana . Tutto fu ſparſo al vento, ſiccome ha manifeſtata la decretata conferma.

Ma come ſperar potea la ſana parte de' Vocali dalla, pur troppo nota, giuſtizia, ed imparzialità del Miniſtro Generale, le provvidenze di caſſazione, ſe nelle diloro proteſte , traſmeſſe in Roma, era eſpreſs' il nome glorioſiſſimo del Rè , alla dicui *Protezione* eſſi dichiarat' aveano di ricorrere nel caſo , che veniva la elezione confermata? Queſto proteſtato ricorſo, avvalorato dalla recatali notizia dell' *Empara*, preſentata già da' Vocali, non concorſi nella Suprema Delegazione della Real Giuridizione, ſin da' 23. d' Aprile , ad ogetto d' impedire il *Sovrano Placito* a qualunque ſua determinazione , che non foſſe irritante l' elezione ſeguita; e preſcrittiva della convocazione di un nuovo Capitolo, lo prevenne ſin d' allora a francamente confermare gli atti del Capitolo, ſenza tener conto dell' iſtanze , e proteſte della ſana parte de' Vocali . Le preciſe eſpreſſioni di tal conferma , tuttochè io le aveſſi nella narrazione de' fatti traſcritte , debbo qui nondimeno ripeterle , per ſervire al biſogno della cauſa : *Cum vacante officio Provincialatus Provinciæ noſtræ Regni , poſt expletum Gubernium R. A. P. M. F. Antonii Mariæ Caliſano, Patres vocales ſub die 19. menſis Aprilis hujus anni 1766.* *in*

in conventu nostro S. P. M. de Neapoli capitulariter convenissent sibi , dictæque Provinciæ de idoneo successore , & novo capite provisuri ; Inventum est , te præfatum B. A. P. Exregentem F. Joannem Leonardum de Fusco a majori parte, juxta leges nostras, fuisse electum . Misso autem ad nos scrutinio cum aliquibus protestationibus insertis . Nos diligenter lectis omnibus , quæ ad nos transmissa fuere , consideratisque omnibus considerandis , adhibito etiam graviorum Patrum , Jurisque Ordinis Peritiorum Consilio, expensisque protestationibus, quas insufficientes , & nullius roboris ad infirmandam electionem censuimus , tandem judicavimus prædictam tuam electionem esse substinendam.

Chiunque , inteso di tutti gli avvenimenti , preceduti all'atto di questa conferma , risguardi attentamente ciascun senso della medesima, ne ritrarrà di leggieri efficaci argomenti di gravi abusi, ed attentati, commessi dal Ministro Generale . Egli confessa di aver ricevuto lo scrutinio *cum aliquibus protestationibus insertis* , e tace le molte istanze, presentate da' Vocali, nelle quali principalmente si chiese la esclusione de' Priori, privi di voce *a Jure* , *& ab homine* . Dovea pria d'ogn'altro delle istanze darsi carico, e quindi delle proteste, le quali furono prodotte, dopo che alle giustissime opposizioni, contenute nell'istanze , fu niegata la provvidenza dal Presidente Califano. Nell'istanze eransi espresse, ed individuate le ragioni dell'esclusione , anzichè rapportate le disposizioni de' Sacri Canoni , e delle leggi dell'Ordine . Il disame di queste ragioni era l'unico oggetto , a cui dovea attendere il Ministro Generale , e ritrovandole di niun peso, ributtarle .

Ma come potea farlo , senza derogare in quel punto a' chiari , ed evidenti stabilimenti de' Canoni , e delle Regole dell' Ordine , e rendendosi alle leggi superiore , formarne delle altre a suo talento ? Non si tratta di sanare una nullità dell'elezione , nascente da sottil interpretazione di legge , ma sì bene una perniziosa massa di attentati , violenze , ed abusi , commessi dal Presidente Califano , e suoi seguaci Vocali contro la forma del celebre capitolo *quia propter de electione* . La Ruota Romana nel caso di un'elezione , seguita non già con altra alterazione a tutte le condizioni del medesimo Capitolo , ma ad una di esse soltanto, cioè all'incarico de' scrutatori , nettamente decise , che la elezione non dovea confermarsi , *ob non servatam formam cap. quia propter, quæ est precise servanda, cum habeat decretum irritans, ibi electio aliter facta non valeat , quæ verba dictum decretum importans . Et Domini negotio maturè didiscusso , censuerunt non constare de valida electione , quæ debet* con-

confirmari (1).

Perciò passò in silenzio le istanze, dalle quali rimanea convinto, ed obbligato a cassare la elezione, ed ordinare nuovo Capitolo. Abuso, ed attentato senza fallo debbe giudicarsi cotal silenzio, usato dal Ministro Generale più enorme di quei tanti, commessi negli atti del Capitolo dal Presidente Califano, e suoi seguaci Vocali; imperocchè se in costoro predominò l'ambizione, e l'impegno di eleggersi un Provinciale di loro genio, il Ministro Generale però, il quale governa con imparzialità l'intero Ordine, e presiede, ed invigila all'esatta osservanza de' Statuti, e Regole del medesimo, scevro da qualunque sospetto di passione, avrebbe dovuto provvedere al riparo dei molti accaduti disordini, ed alla quiete, e pace della Religione, e non già sacrificare ad un *insignificante* suo puntiglio la inalterabile polizia de' Canoni della Chiesa, e delle Costituzioni dell'Ordine.

Vieppiù cresce la forza dell'attentato, riflettendosi a quelle parole della conferma: *consideratisque omnibus considerandis, adhibito etiam graviorum Patrum, Jurisque Ordinis Periorum consilio*. Io non posso indurmi a credere, che nell'alma Città di Roma, Sede de' Romani Pontefici, Tempio esemplare del culto di Dio, e modello dell'Ecclesiastica disciplina, sianvi Canonisti, che abbian potuto consigliare al Ministro Generale la conferma di un' elezione, in cui le forme, prescritte dal famoso Concilio Lateranense IV., sonosi evidentemente conculcate, come ho innanzi dimostrato: e molto meno Periti Religiosi dell'Ordine, i quali siano concorsi nel medesimo sentimento. Note assai bene eran a' Romani Canonisti la disposizione del citato *cap. quia propter* el costantissimo stile di quella Corte, di giudicare in ogni contesa uniformemente alla regola, nel medesimo prescritta.

Non ignoravano i savj Religiosi dell'Ordine l'autorità de' Giudici Scrutatori, i requisiti necessarj de' Vocali, e le Costituzioni penali della privazion di voce in chi manca qualchuno di tali requisiti. Sapeano benissimo la sollenne dichiarazione dell'anno 1337., poc'anzi riferita, la dottrina del sensatissimo Castellino, il quale così lasciò scritto. *Quoties in magna divisione celebrata est electio alicujus Prælati, præsertim Regularis, inter quos summa vigere debet animorum concordia, quamvis electio sit celebrata a majori parte, maxime opponente, & instante contra prædictam electionem minori parte, parata ad probandum, quod opponit, juste quidem, nisi cessent oppositiones, potest, & forte debet confirmator abstinere a confirmatione, & de consilio infringere, sive cas-*

(1) *Rota Rom. decis.* 574. *p.* 4. *recent. tom.* 3.

cassare electionem, jam celebratam in discordia, & tumultu (1). Ed erano benanche intesi dell'altro seguente insegnamento di Peirino. *Electio, facta in magna discordia, potest a Confirmatore cassari, ad evitandas futuras discordias, religiosam tranquillitatem evertentes, nisi post electionem conveniant, & repacificentur, ut fieri solet* (2).

E che doveano essi dire, se veramente chiamati fossero a Consiglio, quando, riscontrando gli atti dello Scrutinio, ritrovavagno, essersi all'Elezione opposti la maggior parte de' più ragguardevoli Maestri, e Predicatori Generali? Quando s' imbattevano in quelle civili risposte del Presidente Califano, e del P. M. Majo? Quando si accertavano della temerità, ed insolenza del Priore di Fondi, in dire alla presenza de' Giudici Scrutatori, che, malgrado il di loro divieto, sarebb'Egli al Capitolo intervenuto? Qual partito avrebbero eletto, allorchè conosceano la violenta intrusione nel Capitolo de' medesimi Priori esclusi, i segreti maneggi del Presidente Califano, il disordine da costui tenuto nell'Elezione de' *Scrutatori Numeratori*: nella distribuzione delle cartuccie de' suffragj: nelle concertate *postulazioni*; e finalmente nel proseguimento di tutti gli atti Capitolari, non ostante l'appello, e ricorso protestato? Certamente, che avrebbero i Periti dell'Ordine consultata al Ministro Generale la *cassazione* di tanti, e sì enormi attentati, ed abusi. Dunque nelle riferite espressioni volle il Ministro Generale covrire il suo ingiusto giudicamento, ed evitare i rimproveri, che sapea doverne riportare.

Soggiunse in fine nella sua conferma: *Expensisque protestationibus, quas insufficientes, nulliusque roboris ad infirmandum electionem censuimus*. Veramente il così dire era conseguenza naturale. Egli, che volle sin dal principio aver in mira le sole proteste, senza disaminare le istanze, potè giudicare le proteste di niun peso, ed inefficaci ad annullare la Elezione. Le proteste erano parti delle istanze, di sortechè non essendosi pria giudicato sul valore di queste, come volea rettamente giudicare di quelle? E pure in cotal dichiarazione io ravviso manifesto attentato.

Nelle proteste eravi contenuta l'appellazione, che da' Vocali fu proposta contro gli attentati del Presidente Califano, in non deferire all' inchieste dell' esclusione de' Priori esclusi, nè alla *legittimazione* de' medesimi. S'è già veduto di qual peso sia, e qual

(1) *Castellin. de elect. can. cap.* 14. §. 11.
(2) *Peyrin. in formul. sub lit. C. quæst.* 18. *num.* 6.

qual attentato, e violenza produchi il procedersi oltr' all' elezione, *appellatione pendente*. Non avend' egli cassato l' attentato commesso, pendente l' appello, che già sapea di offendere la sua autorità, comechè a lui erasi la sana parte de' Vocali richiamata, per ottener riparo a' tanti disordini, e violenze praticate nel Capitolo, forz' è di conchiudere, che attentato di maggior peso sia da riputarsi la dichiarata insussistenza delle proteste.

Non finisce quì la serie delle riflessioni, e degli argomenti, per istabilire la base degli attentati, ed abusi, commessi dal Ministro Generale nell' atto di conferma. La maniera, e la condotta, da lui usata, contribuisce maravigliosamente alla chiarezza dell' idea. Chi scorso abbia alla sfuggita l' intero titolo del Diritto Canonico, *de Electione, & electi potestate*, ravviserà nelle molte Decretali, in quello comprese, che costantemente i Sommi Pontefici, nel rescrivere sulle accadute contese di elezioni, i motivi tutti, e le ragioni dell' una, e dell' altra parte abbiano inserite, e quindi irritate, od approvate le Elezioni medesime. Nelle rapportate Decretali de' Sommi Pontefici Gregorio IX., Innocenzo III., ed Alessandro III. evidentemente si conferma questa verità.

Ma io, ricedendo dagli esempli de' Sommi Pontefici, mi ristringo alla Consuetudine istessa dell' Ordine. Ne' stampati Formolarj il tenore di somiglievoli conferme è tutto diverso da quelche ha il Ministro Generale praticato in quest' occasione. Non posso astenermi di recarne il seguente in compruova: *Cum Fratres Vocales Conventus N. in electione, quam fecerunt de venerando P. N. intolerabiliter defecerint, eligendo .... vel a nobis; vel a jure probibitum.... vel excludendo talem admittendum, vel includendo talem non admittendum, & ob id, non solum illi a jure eligendi, quod babebant, ceciderint, sed etiam potestas eligendi ad nos devenerit, ac translata fuerit &c. idcirco ad providendum &c.* (1).

Nè ciò bastando, si rammenti il Padre Maestro Generale della maniera propria, e regolare, praticata nella conferma dell' Elezione del Provinciale di Apruzzo, seguita in persona del P. F. Vincenzo Salmazzi nell' anno 1762. A quest' elezione si opposero alcuni Vocali, adducendo però non già i motivi, e ragioni, che concorrono nel mio caso, ma altri diversi, e di niun valore. Il decreto di conferma, che dovett' egli

(1) Volume delle Costituzioni nell' Elenco de' Formolarj *fol.* 263.

egli necessariamente interporre, io l'ho presentato negli atti, ad ogetto che si vegga, di essersi in quelle lettere patenti minutamente enunciati i motivi, le ragioni, le istanze, proteste, e fin anche individuate le persone degli Opponenti (1).

Se non dimeno sono rimaste deluse le speranze della sana parte de' Vocali nel riparo, che sicuramente si aspettavano dal Ministro Generale, il quale ha stimato, contro le prescritte regole de' Sacri Canoni, e della Religione, confermare la elezione del P. de Fusco, sovrasta in pro loro la *Protezione* del Re, a cui son essi ricorsi, per ottenere la *cassazione* di tutti gli attentati, violenze, ed abusi commessi così dal Presidente Califano, e suoi seguaci Vocali in tutti gli atti del Capitolo, come dal Ministro Generale nella conferma della Elezione, ch'è appunto l'oggetto dell' ultima seguente parte di questa scrittura.

CAP. ULTIMO.

Del fondamento dell' *Empara*, e del *Ricorso* della sana parte de' Vocali alla *Protezione* del Re, per ottenere il riparo del *Placito* alla conferma dell' Elezione, e le sovrane *Provvidenze di cassazione* delle violenze, abusi, ed attentati, commessi in tutti gli atti Capitolari.

DOpo aver Io nelle cose fin ora dette fissata la evidenza delle violenze, abusi, ed attentati, commessi dal Presidente Califano, e suoi divoti Vocali in tutti gli atti del Capitolo, e dal Ministro Generale nella conferma dell' Elezione; debbo trattare l'argomento il più assorbente, ch'è il sospirato oggetto di questa contesa. Io dico della Giustizia dell' *Empara*, presentata nella Suprema Delegazione della Real Giuridizione, per impe-

(1) *Fol.* 114.

pedire il *Sovrano Placito* alla conferma dell'Elezione, e del fondamento del *ricorso* de' Vocali alla sicura *Protezione* del Re, per ottenere la provvidenza di *cassazione* delle violenze, abusi, ed attentati, praticati in tutti gli atti Capitolari.

Per rendermi agevole alla dimostrazione di quest' assunto, convienmi prima manifestare i motivi dell' *Empara*. Ella non dovrà crederfi un passo, dettato alla sana parte de' Vocali, da spirito di vana contenzione (come a man franca ha spacciato il Difensore degli Elettori nell' ultima sua *confutazione*, scritta soltanto per appalesare lo *stizzoso* dilui temperamento, ma non già per dire cosa, che avess' il minimo appoggio di verità, e di ragione) ma sì bene un saggio, e necessario spediente, di riparare al maggior male, che previde sovrastare alla Provincia nella conferma dell' Elezione, ed in conseguenza di tutti gli atti del Capitolo.

In fatti non fondò essa la giustizia del riparo sul demerito dell' Eletto, o che ad altro designato Soggetto eligibile drizzava le di lei mire; ma chiese, che si denegasse il Real permesso a qualunque determinazione del Ministro Generale, la quale non prescrivesse la convocazione di un nuovo Capitolo, per eleggersi il Priore Provinciale nelle debite forme de' Sacri Canoni, e delle Costituzioni dell'Ordine, coll'intervento delle sole *voci* legittime (1).

Questi sono i motivi dell'*Empara*, presentata da diciannove Vocali, tra' quali sonovi nove ragguardevoli Maestri, e sette Predicatori Generali, volendo con ciò dire, di essersi l'*Empara* prodotta a nome di quasi tutta la Provincia, giacchè non più che venti Maestri, e nove Predicatori Generali nella medesima ora si contano, de'quali diciassette sono in giudizio, a sostenere l'osservanza delle leggi Canoniche, e della Religione; ed avendo io antecedentemente accennato, che nella Gerarchia dell'Ordine il merito, e la graduazione de' Maestri, e de' Predicatori Generali prevale al resto de' Religiosi, non è fuori di ragione il mio dire, che l'*Empara* giudicar si debbe presentata a nome della quasi intera parte sana della Provincia.

Oltracchè negli atti sonov' i ricorsi di cencinquanta sette Religiosi della Provincia, i quali sostengono l' *Empara*, e 'l ricorso alla *Protezione* suprema del Re. Ed è degno della considerazione del savio Magistrato, che tra questo speziosso numero vi si contino quattro Maestri, ed un Preditore Genera-

(1) *Fol.* 1.

rale del Real Monistero di S. Pietro Martire, oltr'al P. M. Busano, che votò per altro Soggetto (1). Quandochè all'incontro ne'medesimi atti io veggo, che quella gran moltitudine di Religosi, a di cui nome si sostiene l'elezione, non si riduce ad altro, che ad un meschino numero di otto Religiosi di oscuri, Conventi, Dio sà, con qual arte, e lusinga tirati a sottoscrivere la proccura (2).

Se dunque l'osservanza delle leggi Canoniche, e dell'Ordine è il fondamento dell' *Empara*, presentata dalla sana parte de' Vocali, per impedire il Sovrano *Placito* alla conferma dell'Elezione, spedita dal Ministro Generale; ed all'istesso fine tende il *ricorso* de'medesimi Vocali alla *Protezione* del Re, per ottenere le Sovrane provvidenze di *cassazione* di tutti gli atti del Capitolo, Io mi auguro, che il Supremo Delegato, a cui ho fatta nota la serie delle violenze, abusi, ed attentati, commessi in tutti gli atti del Capitolo, e nella conferma dell'Elezione, senza la minima esitanza abbia da consultare al Sovrano il riparo del Placito, e le giustissime provvidenze di *cassazione*.

Non v'ha dubbio, che la violazione de' stabilimenti Canonici s'è considerata sempre da tutt'i più sensati Canonisti, anzichè dagl'istessi Romani Pontefici, sorgente di gravissimi scandali nella Repubblica Cristiana. Il celebre Arcivescovo di Parigi, il quale da'limpidi fonti della Sacra Storia, e dalla sana dottrina della Chiesa, trasse gli argomenti della concordia tral Sacerdozio, e l'Impero, e quegli, che ne reca la testimonianza nelle seguenti parole: *Quod enim fit contra canones, scandalum dicitur a Leone I. in epistol. ad Anatolium*. *SED CUM IN INJURIAM CANONUN ILLA TENTATA SUNT, QUÆ OMNIBUS ECCLESIIS SCANDALUM MAXIMUM GENERARENT* (3). Del pari il dispregio delle particolari leggi d'una Religione, ricevuta, ed approvata nello Stato, arreca novità, e turbamento, non men alla pace, e tranquillità Monastica, che alla società civile altresì, di cui è parte principalissima.

Per ben intendersi questo principio della pubblica ragione, bisogna premettere, che l'Ordine Ecclesiastico, e Regolare, nel suo utilissimo essere, constituisce una singolar Gerarchia, ed una ragion di governo, stabilita sul fondamento di certi rapporti, inviolabili a quel segno, che sono le leggi fondamentali dello Sta-

(1) *Fol.* 81. 83. 84. 85., *e* 87.

(2) *Fol.* 23.

(3) *Petr. de Marca de conc. Sac. & Imp. lib.* 3. *cap.* 15. *n.* 8.

Stato politico. Non altrimenti questa Repubblica Ecclesiastica, e Religiosa può essere, e conservarsi, che coll'osservarsi esattamente la giusta subordinazione, distinta tra' gradi dell'Ordine, e lo stabilimento delle particolari leggi dell'Ordine medesimo. Non è quanto io dico lavoro di mia fantasia. E' una massima costante de' più gravi, ed assennati Scrittori del pubblico dritto. Nell' opere impareggiabili di un valentuomo Oltramontano, così io trovo scritto: *Quemadmodum in Clero, propriè dicto, ita quoque in monachatu singularis adest hyerarchia, & tam optime cohærens disciplina, ut vix concinnior ex cogitari potest. Rei Monasticæ enim compages aliter conservari non potuit, quam si in unam quandam singuli Ordines coalescerent Rempublicam, idoneis Præfectis, juxta subordinatione, inter se distinctis, instruerentur,* ET LEGIBUS SUIS PROPRIIS VIVERENT. *Atque universa hæc Monastici ordinis instituta, status Monasticus, & disciplina Monachalis appellari solet, ut tum rubrica hujus tituli, tum cap. X. h. tit. docent. Quid enim aliud est status, quam id, quod facit stare, & subsistere Rempublicam, aliamve societatem, quod ea de causa ratio status Rei Romanæ in jure civili denotat universum regiminis publici complexum, quicquid ad illud pertinet. Simili ratione status Monasticus denotat peculiare regimen, & ordinem politicum, quo singulæ religiones approbatæ cohærent, diriguntur, & gubernantur, unde jus publicum Monasticum confici potest* (1).

Quel Girolamo Garzia, della di cui autorità ho fatt' innanzi uso, conferma nettamente il rapportato principio, anzi egli di proposito scrisse della *Repubblica de' Regolari*, ed alla sua, ben pensata intrapresa, diè il titolo *Respublica Religiosa*. Io ammiro in questo Religioso Spagnuolo la vasta cognizione delle massime politiche, e la sodezza del suo ragionamento, in istabilire l'evidenza del suo sistema, e la perfett' analogia dell'Ordine Regolare a tutti i doveri inviolabili dello Stato Politico. Distingue egli le varie spezie de' Governi delle Religioni, e conchiude, che in ciascuna di esse l'esatt' osservanza delle particolari leggi è l'unico mezzo dell'esistenza, e felice diloro conservazione. Ecco le sue parole: *Confiriendo pues estos goviernos entre si, y hablando dellos, por mayor convienen los Authores en dos cosas. La primera, que todos los tres generos de govierno son buenos, si se exercitan devidamente, y segun las leyes, que pide cada genero respective al bien comun, y particular, esto consta de lo dicho, porque*

(1) *Boehmer. in tit. de statu Monach.*

que ajutandose qualquier genero de govierno a la razon, equidad, Y LEYES PUESTAS, no resultera de los inconvenientes, que en cada genero hemos puesto (1).

Ma perchè, vagando io nelle opere di Scrittori Oltramontani, non mi riduco alle savissime, e plausabili ordinazioni di riforma del Sacro Concilio Tridentino? Fu talmente a cuore di questa famosa Assemblea l'esatt' osservanza de' particolari stabilimenti Religiosi, che previde, nella violazione del minimo d'essi, il distruggimento della Gerarchia Regolare. *Omnisque cura* (Sono le precise espressioni del Concilio), *& diligentia a superioribus ADHIBEATUR TAM IN CAPITULIS GENERALIBUS, ET PROVINCIALIBUS, quam in eorum visitationibus, quae suis temporibus facere non permittant, ut ab illis* (intendendo de' particolari stabilimenti dell'Ordine) *non recedatur; cum compertum sit, ab eis non posse ea, QUÆ AD SUBSTANTIAM REGULARIS VITÆ PERTINENT, RELAXARI. Si enim illa, QUÆ BASES SUNT, ET FUNDAMENTA TOTIUS REGULARIS DISCIPLINÆ, EXACTE NON FUERINT CONSERVATA, TOTUM CORRUIT ÆDIFICIUM NECESSE EST* (2). E ne' provvedimenti, che l'istesso Concilio soggiunse, per la riforma delle Elezioni Regolari, espressamente comanda l'osservanza delle Costituzioni dell'Ordine, nelle seguenti parole: *IN RELIQUIS SERVENTUR SINGULORUM ORDINUM, VEL MONASTERIORUM CONSTITUTIONES* (3).

Da quanto fin'ora ho detto sorge naturale la conseguenza, di potersi francamente affermare, che siccome la violazione de' Sacri Canoni arreca allo Stato Ecclesiastico scandali, novità, e sconcerti, suscettibili del pronto riparo della suprema potestà del Principe, così il dispregio de' particolari stabilimenti di un'Ordine regolare, ricevuto, ed approvato, produce nella Gerarchia Monastica i medesimi inconvenienti di novità, scandali, e turbamento di pace.

Anzi non solamente alla singolare Gerarchia Religiosa, ma alla Repubblica Civile ancora, per la ragione, che n'addita Antonio Altaserra nel suo *Asceticon*, il quale sostiene la massima: *Monasteria sunt in mundeburde Regio. Horum causæ pertinent ad Curiam Principis; quia Ecclesia est in Republica* (4). E per-

(1) *Garcia de politic. Regular. del Govierno politico de las Religiones in commun. duda* 1. *n.* 9.

(2) *Concil. Trident. sess.* 25. *de Regular. cap.* 1.

(3) *De Regul. cap.* 7. *in fine.*

(4) Altaserra *Asceticon lib.* 7. *cap.* 13.

E perciò debbono tali novità, scandali, e sconcerti meritare parimenti l'immediata, e pronta *Protezione del Re*, ne' di cui dominj, ritrovasi l'Ordine ricevuto, ed approvato.

Tanto maggiormente, che i provvedimenti particolari, stabiliti pe'l buon sistema, e regolamento di quel tal'Ordine, in rapporto a se formano base di pubblico dritto, come ho dimostrato antecedentemente, nel paragone colla Repubblica Romana, in quelle parole: *Simili ratione Status Monasticus denotat peculiare Regimen, & ordinem politicum, quo singulæ Religiones approbatæ cohærent, diriguntur, & gubernantur, unde Jus pubblicum Monasticum confici potest*. E non potendosi richiamare in dubbiezza, che trall'Ordine Ecclesiastico, e Regolare, e l'altro Politico siavi indissolubile ligame, ad oggetto che la Società Civile Cristiana sia perfetta in tutti i suoi doveri, come diffinì l'insigne Ugon Grozio, in queste poche parole: *Coagulum omnis Societatis*; sembra convincentissima la proposizione, che delle novità, e sconcerti Religiosi ne risenta danno eziandio lo stato Politico, e che per conseguenza sia assolutamente indispensabile la pronta provvidenza del Sovrano.

Che sia così, eccolo manifesto nelle circostanze del caso mio. Piacque al Presidente Califano, ed a' suoi fedeli Vocali in tutti gli atti del Capitolo, di sprezzare le Regole Canoniche, e Monastiche. Egli sostenne col fatto l'intervento di quei Vocali, ch'erano esclusi dalla legge, e dalla sentenza di quattro Maestri Giudici Scrutatori. Non volle deferire alle opposizioni giustissime della sana parte de' Vocali, i quali chiedeano l'esclusione delle *voci* illegittime, o almeno che pria legittimate si fossero dal Consiglio di Provincia, affinchè la Elezione seguita fosse a norma de' precetti de' Sacri Canoni, e delle leggi della Religione, anzichè de' particolari stabilimenti del nostro Regno, come ho innanzi dimostrato. Niun conto tenendo nè dell'*appello*, protestato al Ministro Generale, nè del *Ricorso* alla *Protezione* del Re, si ostinò a proseguire la Elezione, non ostante, che diciannove de' quarantasette Vocali non vollero dar voce nella medesima, per non incorrere nella indignazione de' Sacri Canoni, e nella disubbidienza delle leggi Monastiche, e del Regno. Dopo la elezione, nè anche pago di quanti attentati, abusi, e violenze egli praticat'avea, procedette di concerto co' suoi Vocali seguaci all' Elezione de' quattro Diffinitori Provinciali, e dell'Elettore del Generale.

Ma tuttociò è poco rispett'al di più, che oprò. Propose, e disaminò, *appellatione pendente*, i requisiti di tutti quei, che aspiravano al Magistero, ed alla Predicatura generale, ed in fine stabilì le ordina-

nazioni, e petizioni da registrarsi tra gli atti del Capitolo, le quali, trasmesse al Ministro Generale, acquistar doveano forza di legge generale in tutta la provincia. Tutta la massa di cotesti atti fu regolata dal solo capriccio del Presidente Califano, e de' suoi divoti Vocali, ma senza l'intervento, ed approvazione di quei diciannove Vocali, i quali componeano la parte sana dell'intera Provincia.

Trasmessi gli atti dello Scrutinio in Roma, è piaciuto al Ministro Generale di confermare la Elezione. Non vi si richiede nè sottile, nè laborioso ragionamento, per trarre da tutti gli esposti attentati, ed abusi l'evidenza delle novità, gravissimi scandali, e sconcerti, che ridondarebbero nell'Ordine Regolare, e nello Stato Civile ancora, se alla conferma dell' Elezione accordar si volesse il *Sovrano Placito*. Nell'Ordine, perchè a nulla servirebbe l'autorità de' Giudici Scrutatori, e così al Capitolo dell'Elezione potrebbe intervenire chiunque Reo Priore, senza tema d'essere disaminata, e giudicata la sua reità, colpa, o difetto. Di niun'effetto riuscirebbero le Costituzioni penali della Religione, in privare di *voce* quei Priori, i quali per di loro colpa non alimentino il necessario numero di famiglia, per servire alle funzioni della Chiesa, ed alle indigenze spirituali del pubblico; ed in tal maniera le Case Religiose tra poco tempo si ridurrebbero ad uno, o al più due Monaci di Famiglia: ed ecco verificato quel distruggimento, preveduto da' Padri del Concilio di Trento.

La legge dell' alternativa, stabilita per serbare l'uguaglianza nel governo Regolare, andarebbe in disuso, ed in conseguenza si perpetuarebbero tra' pochi le cariche, ch'è il fine, a cui agogna il Presidente Califano co' suoi divoti Vocali. Il divieto di raccogliere le limosine de' Fedeli, senza il consentimento del Consiglio Conventuale, non giovarebbe a nulla, ed impunemente potrebbe il Priore di ciascun Convento, disporre a suo talento delle *ovvenzioni*, che da' Fedeli si somministrano al Santuario, per esercitare opere di pietà.

A' subordinati Religiosi sarebbe permessa l'insolenza, e la temerità, di ostinarsi nel suo impegno. Il merito, e la graduazione del Magistero, e della Predicatura Generale non prevarrebbe più nelle serie risoluzioni della Provincia, e Dio sà, com'elle riuscirebbero, regolate dal volere di pochi. Trionfarebbe il dispregio, la baldanza, e l'oppressione. Rimarrebbe in una parola sconvolta, e disordinata quella Religiosa Gerarchia, che deve, coll'esempio, giovare alla Società Civile, di cui è parte principalissima. Non vi sarebbe più sistema di Governo, nè l'armo-

nia

nia di quella giusta subordinazione tra' distinti gradi della Religione; e molto meno l'osservanza di quei particolari stabilimenti, che sono i principalissimi cardini della pubblica ragione dell'Ordine.

Rilasciata in cotal deplorabile guisa la Disciplina Monastica nella Provincia di Regno, qual danno potrebbe risentire lo Stato Politico del medesimo, può di leggieri ognuno comprenderlo. E tanti perniziosissim' inconvenienti onde derivarebbero? Dal menarsi buona la conferma dell'Elezione, spedita dal Ministro Generale, la quale conferma in sostanza, ed autorizza i tanti sconcerti, ed attentati commessi, e reca adito, e baldanza a coloro, che, praticatili in quest' occasione impunemente, non esiteranno di commetterl'in avvenire, sicuri di non incontrare il minimo riparo nella esecuzione de' di loro disegni.

Ed ecco gl'inconvenienti, i sconcerti, le novità, e scandali gravissimi, che inevitabilmente arrecarebbe la conferma dell'Elezione nella direzione Regolare, e nello Stato Civile altresì. E tali novità, sconcerti, e scandali sono per l'appunto le giuste cagioni, e il legittimo fondamento dell'*Empara*, presentata dalla sana parte de' Vocali, per impedire il Sovrano *Placito* alla conferma dell' Elezione, spedita dal Ministro Generale. *Et cum hæ novitates* (scrisse il rinomato Regalista Francesco Salgado) *& abusus sit genitricis scandali, & turbationis, pacis & tranquillitatis publicæ, ex quibus notabilia damna, & inconvenientia dilabuntur, OMNIMODO præcavenda sunt, justaque tunc causa, & legitima dicitur ad suspendendam exequutionem literarum Apostolicarum* (1). E'l non men celebre Bernardo Van-Espen scrisse eziandio così: *Bullas Romanas ob hanc novitatem, & quæ ex ea sequuntur incomoda, eadem ratione retineri posse, qua retinentur scandali vitandi causa* (2).

Ed ecco altresì la necessità, che spinse il religioso cuore della sana parte de' Vocali a ricorrere alla Sovrana *Pretezione* del Re, per ottenere le provvidenze di *cassazione* degli attentati, abusi, e violenze commesse in tutti gli atti del Capitolo. Sperava ella il riparo a siffatt' inconvenienti dal Ministro Generale dell'Ordine, ma delusa rimasta ne' di lei ragionevoli desiderj, è ricorsa alla sicura, ed infallibile *Protezione* del suo amabile Sovrano, per essere rilevata dalle sofferte oppressioni, ma molto più per ottenere sollievo, e riparo all' inevitabile rui-

(1) *Salgad. de supplicat. ad Sanctissim. p. 1. cap. 1. n. 19.*
(2) Van-Espen *de promulgat. leg. Ecclesiastic. p. 2. cap. 2. §. 3.*

ruina della disciplina regolare nella Provincia di Regno. Al Sovrano è ella ricorsa, ch'è il severo Protettore de' Sacri Canoni: *Si leges civiles* (dicea l'Imperador Giustiniano) *quarum potestatem nobis Deus pro sua in homines benignitate credidit, firmas ab omnibus custodiri, ad obedientium securitatem, studemus, quanto plus studii adhibere debemus CIRCA SACRORUM CANONUN, & Divinarum legum custodiam, quæ super salute nostrarum Animarum definitæ sunt* (1).

Renato Choppin, il quale, colla sublimità de' suoi talenti, penetrat' avendo la vera origine della civile polizia della Chiesa, intraprese a scrivere quel trattato *de Sacra Politia*, non dubitò giammai di affermare, che il giudizio intorno alle cose sagre spetti all' autorità Ecclesiastica; ma credett' egli sì bene, in conformità dell' antica polizia, che sia della Suprema Cura, e dritto de' Principi Sovrani il difendere, e proteggere la ragion de' Canoni. *Scio* (confessò l' Autore) *equidem de rebus sacris judicium esse Pontificum, non Principum. Quod & Leontius Tripolitanus Antistes Constantio Imperatori fertur in Conventu Episcoporum respondisse. At nemo* (soggiunse) *quoque negarit, Regium istud esse, Civiliumque Magistratuum munus, Ecclesiæ decreta tueri, conservare, tum latis legibus, omnes sacris addictos contineri in officio, urgendos etiam ad Canonnm Ecclesiasticorum, veterisque cultum disciplinæ, Principali non minus auctoritate, quam Pontificali*. Ed in altro luogo dellamedesima sua opera, volendo avvalorare l'addotto principio, cogli esempli delle cose giudicate si spiegò ne' seguenti termini. *Non desunt alia rerum judicatarum exempla, quibus pateat externam Sacrorum procurationem a Regia publici Senatus tutela minime esse disjunctam, ac separatam. Si quando enim Ecclesiastici Præfecti moliantur aliquid, quo disciplinæ Canonicæ nervus elidatur, tunc Principali auctoritate cobiberi possunt, & intra suas metas, septaque revocari* (2)

Nè la dottrina di questo valentuomo giudicar si debbe contraria, e ripugnante a' stabilimenti della Chiesa, imperocchè il Sommo Pontefice Leone IV., scrivendo all'Imperador Lodovico, riconobbe la giustizia di questa Suprema *Protezione* de' Principi, in queste parole: *Nos si incompetenter aliquid egimus, & in subditis justæ legis tramites non conservavimus, vestro, ac vestrorum Missorum cuncta volumus emendare judicio* (3).

Ed

(1) *Novell.* 137. *cap.* 1.
(2) *Choppin. de Sacr. politia in princip. & lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 13.
(3) *In decret. Gratian. p.* 2. *cauf.* 2. *quæst.* 7.

Ed affinchè non si dica, che alle contese de' Regolari non sia adattabile l'autorità Suprema de' Principi, siami permesso di recarne le massime in contrario a questo dire. Non mi si potrà negare, che tra i titoli del Codice Giustianeo siavene uno spezialmente, in cui molte leggi veggonsi stabilite intorno alla disciplina esterna de' Regolari. Leggasi il titolo *6. C. de Episcopis, & Clericis, & Orphanotrophis, & Xenodochis, prochotrophis, & Ascetriis, & MONACHIS &c.* e si vedrà in molte parti del medesimo inculcata severamente l'osservanza delle Regole Religiose (1).

Siami, in grazia, permesso d'avvalermi eziandio al presente bisogno dell'autorità del poc' anzi lodato Renato Choppin, che scrisse così bene dell'esterna polizia della Chiesa, come della Monastica, in un trattato separato, che l'intitolò *Monastichon, seu de Jure Cœnobitarum*. Egli, ragionando della Suprema Protezione de' Principi circa la Gerarchia Regolare, così insegnò. *Civili deinceps Regum, seu Regii Senatus Politia conservatur rei Ecclesiasticæ status, MONASTICÆ POTISSIMUM; quando enim Sæculi Sacerdotes, qui Pontificia commendatione Cœnobiis præsunt, raro in eamdem cum Cœnobitis cœunt sententiam, suisque privatim consulunt sæpius, quam communibus illorum commodis. Ideo Senatus, pia Monasticæ familia cura suscepta, æquam interposuit œconomiam inter fiduciarium Cænobiarcham B. Dyonisii, & cucullatos Monasterii alumnos, Nonis sextilibus ann.* 1486. (2). Ma che dubitarne nella costante polizia del nostro Regno, ora che il Sovrano Placito, per legge espressa del gloriosissimo Monarca delle Spagne, richiedes' in tutte le Carte, vegnenti da esteri paesi?

Se dunque la Suprema *Protezione del Re* sovrasta all' osservanza delle leggi Canoniche, e de' particolari stabilimenti degli Ordini Regolari, ricevuti nel suo Stato, son sicuro di ottenere le Sovrane provvidenze di *cassazione* di tutte le violenze, attentati, ed abusi, commessi nel Capitolo dell' Elezione dal Priore Provinciale dell' Ordine de' Predicatori nella Provincia di Regno. Nelle cose pria dette, già s'è veduto l' orribile strapazzo usato dal Presidente Califano, e suoi seguaci Vocali, alle regole del dritto Canonico, e delle Costituzioni dell' Ordine. Si è veduta, e bastantemente compresa l'evidenza de' molti attentati, abusi, e novità commesse in tutti gli atti del Capitolo, e nel

(1) Vegganfi la *leg.* 47. *C. de Episcop., & Cleric.*, e la novella 16. *cap.* 10.

2) *Choppin Monastichon lib.* 2. *tit.* 2. *n.* 23.

nel decreto di conferma dell' Elezione. E come dubitar si potrà, che il Religiosissimo Sovrano non voglia, colla sua suprema autorità, correggere, e cassare sì fatti perniziosissimi abusi, attentati, e violenze?

Tanto maggiormente mi auguro la sicurezza della somma Provvidenza di *cassazione*, riflettendosi alla protesta, fatta dalla sana parte de' Vocali nel Capitolo, non solamente della nullità dell' Elezione, ma di tutti gli attentati, ed abusi, che conobbe chiaramente praticarsi. Questa protesta di nullità, abusi, ed attentati, dice il dottissimo Carlo Fevret, uniformandosi alla sana opinione di Pietro de Marca, non è, che una legittima forma, usata per ottenere la Sovrana provvidenza di *cassazione*. Ecco le sue parole: *Surquoy Monsieur Marca trait. de concordia Sacerdot., & Imper. lib. 4. cap. 19. remarque bien a propos, que cette protestation de nullite in casu infractionis Canonum, n' etoit qu'une forme d' opposition, pour parvenir a la cassation de ce qui avoit etè faite per viam nullitatis, aut abusus* (1).

Esempli non mancano, di essersi cassate da' Supremi Regj Senati le Elezioni, seguite contro il prescritto delle Regole Canoniche. Tralasciando i molti, che potrei addurre, mi avvalgo soltanto di quel, che mi addita il più volte citato Renato Choppin. Egli, dopo avere premessa la seguente indubitata massima: *Principis Senatus non modo appellatur abusus nomine, quum Electiva Sacerdotia, de quibus actum, concessa sunt a Romano Pontifice, verum & si in Electionis negotio discessum a præscriptis lege formulis;* reca il giudicamento del Supremo Senato di Parigi in un caso di elezione, seguita contro le forme Canoniche. Ed è degna di riflessione la circostanza, che concorrea in quella spezie. Nell' Eletto eran concorsi i suffragj di due parti degli Elettori. Ma perchè erasi contravvenuto alla norma, precettata da' Sacri Canoni, la Elezione fu dal Senato francamente cassata, non ostante, che l' Autore, il quale difendea l' Eletto, trall' altre ragioni, allegato avesse, che dovea il vizio dell' Elezione conoscersi, e giudicarsi dal Tribunale Ecclesiastico. Ecco le sue parole: *Addebam his, si quod Electioni vitium subesset, appellandum fuisse tum potius Superiorem Antistitem quasi nulla, ac irrita foret Electio, quam Regios, Prophanosque Magistratus. Nihilo secius conscripti Curiæ electionem abusive factam pronuntiarunt Decreto 5. Idus Decembris 1572. Ramato appellationis* (1).

Go-

(1) *Fevret de l' abus. livr. 1. chapitr. 1. num. 16.*
(2) *Choppin. de Sacr. politia lib. 1. tit. 1. numer. 14.*

Cotesto esemplo di un Senato rispettevole di Europa, siccome nettamente favorisce l'inchiesta della sana parte de' Vocali, così egli non si uniforma col caso presente, che nella sola circostanza dell'abusiva seguita elezione. Ma i Vocali han rappresentato al Sovrano, ed al suo Supremo Delegato della Real Giuridizione, non solamente gli abusi, accaduti nell' elezione del Priore Provinciale, ma gli enormi attentati ancora, le novità, e le violenze, sopratutto usate dal Presidente Califano a' Vocali non concorsi, giacchè violenza manifesta si fu quella, di essersi ostinato a non espellere dal Capitolo i Priori esclusi, ed inabili, o almeno a non volergli pria far legittimare, ed a procedere all'elezione coll'intervento de' medesimi, ed in siffatta detestevole maniera privare di fatto diciannove Vocali del dritto di votare, che non poteano esercitare in compagnia di *voci*, evidentemente escluse, ed inabili, senz' incorrere nell'indignazione de' Sacri Canoni, e nell'inosservanza delle Costituzioni dell'Ordine. Quest' usata violenza è suscettibile delle Sovrane Provvidenze di Giustizia, e d'Economia affinchè la violata ragion de' Vocali sia restituita nel primiero essere, riputandosi l' elezione, come se fatta non si fosse, al pari, che si giudicano tutti gli atti celebrati per *vim, & metum.*

Nè scusarsi può il P. Califano d' ignoranza; imperocchè a lui furon presentate le molt'istanze per l' *esclusione*, o *legittimazione* almeno de' Priori esclusi, ed inabili. Le medesim'istanze furon *alta voce* lette nel mezzo del Capitolo dal Protonotajo Apostolico. Egli non avendo voluto in niun conto deferire a tal' inchieste, rispose di non *aver Birri* in quel *luogo*, per *discacciarn' i Priori esclusi*. E vi vuol altro per caratterizzare un proposito di manifesta violenza?

Oltr' all'usata violenza alla libertà de' Vocali, piacque al Presidente Califano di commettere que' tanti attentati, abusi, e novità in tutti gli atti del Capitolo, in evidente dispregio delle regole de' Sacri Canoni, e dell' inalterabile osservanza delle Costituzioni dell' Ordine. Attentato piucchè enorme fu quello di essersi voluto procedere all' Elezione, non ostante l' *appello*, e *ricorso* protestato, non solamente all' Elezione, al proseguimento altresì di tutti quegli atti, di somma importanza, che si stabilirono dopo la Elezione, niun conto tenendosi della *voce*, e dritto di nove Maestri ragguardevoli, e di sette Predicatori Generali, i quali componeano la maggior parte sana dell' intera Provincia. Non altro di questo abbisognava alla sana parte de' Vocali di giustificare, per ottenere le provvidenze di *cassazione* dal Sovrano, il quale sovrasta alla difesa de' suoi Sudditi, al dire di Bernardo Van-Espen, nelle seguenti parole: *Hoc dor-*

porro capite agemus de alia Provisione Regia, nondum usitata, qua Princeps cum Subditorum jura tuetur, tum Regiam suam dignitatem, nec non leges, ac Canonicas sanctiones vindicat, & conservat, hæc autem provisionis species consistit in remediis cassationis, quibus scilicet rescinduntur, annullantur, cassique, ac irriti declarantur prætensi actus per Superiores, & Judices Ecclesiasticos attentati in præjudicium Ecclesiæ Canonum, inhibeturque omnibus Subditis, ne quam rationem eorumdem actorum ullo modo habeant (1).

MA la sana parte de' Vocali, a cui altro non è a cuore, che la esatt' osservanza de' Canoni della Chiesa, e dell'inalterabili Costituzioni dell'Ordine, per la conservazione, e profitto della disciplina Regolare, ha volut'eziandio dimostrare gli abusi dell'elezione, e della conferma, spedita dal Ministro Generale dell'Ordine, affinchè rimanghino corretti dal Re, per mezzo del Supremo Delegato della sua Real Giuridizione. Spera ella adunque nella sicura *Protezione* del suo amabilissimo Principe, Protettore de' Sacri Canoni, e dell' Ordine de' Predicatori, il quale a ragione si gloria delle sue felicità in questi Dominj, e sotto il Governo di un Monarca, nel dicui invitto cuore trionfano a gara la *Religione*, *la Giustizia*, e la *Saviezza*, che, riparandosi il *Placito* alla conferma dell'elezione, si cassino tutti gli attentati atti del Capitolo, e sia l' oppressa dilei libertà, e violata ragione rimessa nel primiero stato, di eleggersi in un nuovo Capitolo il Superiore Provinciale nelle debite forme, escludendosi le *Voci illegittime*, e di quei Vocali ancora, che, avendo di proposito commessi gli esposti attentati, abusi, e violenze, sonosi rendut' indegni, e privi della ragion d'eleggere.

Napoli 20. Agosto *1766*.

Agostino Giannone.

---

(1) Van-Espen *de recursu ad Princip. cau.* 5.